

DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **2**

FEBBRAIO 2005 - ANNO XIV
Spedizione in abbonamento postale - 45%
Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma
ISSN 1593-7208

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

Parte I - DOTTRINA

LUIGI COSTATO: Per un rinnovamento delle qualifiche soggettive in agricoltura	73
MONICA SABBATINI: Imbottigliamento e territorio: il caso «Soave»	77
NOTE A SENTENZA	
OSCAR CINQUETTI: Opinioni: addio all'equo canone in agricoltura!	92
ANTONIETTA DE SIMONE: Considerazioni minime sulla rinnovazione tacita della locazione	98
ANTONIO ORLANDO: Criteri di qualificazione del contratto di colonia <i>ad meliorandum</i>	102
CARLO GATTA: Applicazione di sanzione amministrativa per violazione di norme (ora, però, superate) sul collocamento in agricoltura	105
MAURIZIO SCOLLO: L'irrisolta natura della cessione volontaria: atto di autonomia privata o negozio ad oggetto pubblico? Problemi e prospettive per le aree agricole nel passaggio dal vecchio al nuovo regime espropriativo, di cui al d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.	108
CARLO GATTA: Lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi «a validità prorogata» e diritto alle prestazioni previdenziali nell'anno 1982	112
FULVIO DI DIO: Cassazione e furto venatorio: il delitto codicistico supplisce alle carenze della normativa sulla caccia	115
FULVIO DI DIO: Il nulla osta dell'Ente Parco tra ritardi di sistema e posizioni giurisprudenziali	118
WANDA D'AVANZO: La responsabilità nella disciplina dell'inquinamento idrico	122
DOMENICO BELLANTUONO: Comodato di fondo rustico e competenza del giudice ordinario	123

ALFIO GRASSO: Sul provvedimento amministrativo di revoca delle sovvenzioni pubbliche	125
--	-----

MARCO BORACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale	129
---	-----

Parte II - GIURISPRUDENZA (*)

ACQUE

Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di autolavaggio - Natura dello scarico - Disciplina applicabile - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2004, n. 985</i> , con nota di W. D'AVANZO	121
--	-----

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi esistenti - Individuazione - Incidenza delle disposizioni di cui alla legge n. 200 del 2003 - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2004, n. 985</i> , con nota di W. D'AVANZO	121
--	-----

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura e foreste - Interventi programmati in agricoltura - Contributi - Concessione a favore di cooperativa di rilevanza nazionale - Revoca per successiva liquidazione coatta amministrativa - Revoca totale - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 14 luglio 2003, n. 10419</i> , con nota di A. GRASSO	124
---	-----

Agricoltura e foreste - Settore vitivinicolo - Vino Soave Superiore - Riconoscimento d.o.c.g. - Affinamento in bottiglia - D.M. 29 ottobre 2001 - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 8 gennaio 2003, n. 1670</i> , con commento di M. SABBATINI	127
--	-----

AMBIENTE

Ambiente - Discarica - Provvedimento di localizzazione - Impugnativa - Interesse a ricorrere - Comune sede della discarica - Ha interesse. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 11 maggio 2004, n. 745 (M)</i>	134
---	-----

BELLEZZE NATURALI

Bellezze naturali (protezione delle) - Legge quadro sulle aree protette - Interventi all'interno del Parco - Nulla osta dell'Ente Parco - Approvazione del nuovo piano del Parco - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 febbraio 2004, n. 5863</i> , con nota di F. DI DIO	117
---	-----

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

	pag.		pag.
Bellezze naturali - Parchi nazionali - Perimetrazione tabellare al fine del divieto di caccia - Necessità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 2003, n. 24786 (M)</i>	133	della prova - Contenuto. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2004, n. 5949</i> , con nota di A. DE SIMONE	94
Bellezze naturali (protezione delle) - Reato di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 490 del 1999 - Esecuzione di opere in difetto di autorizzazione - Nozione di opere - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 aprile 2003, n. 19790 (M)</i>	133	Contratti agrari - Colonia - Parziaria - Diritto alla restituzione delle quote, degli utili o del loro equivalente pecuniario, indebitamente acquisiti nella ripartizione - Termine di decadenza - Decadenza ex art. 4 legge n. 756 del 1964 - Prescrizione ordinaria decennale - Coesistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 2003, n. 16228</i> , con nota di A. ORLANDO	100
CACCIA E PESCA		Contratti agrari - Colonia - <i>Ad meliorandum</i> - Clausole contrattuali speciali - Interpretazione - Criteri temporali. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 2003, n. 16228</i> , con nota di A. ORLANDO	100
Caccia e pesca - Caccia - All'interno di un'area naturale protetta - Su un esemplare non cacciabile - In mancanza di abilitazione - Ipotesi di reato di furto venatorio - Ammissibilità - Non esclusione in via assoluta. <i>Cass. Sez. IV Pen. 11 agosto 2004, n. 34352</i> , con nota di F. Di Dio	114	Contratti agrari - Colonia - <i>Ad meliorandum</i> - Differenze con la colonia parziaria - Conseguenza in tema di applicazione del patto generale di colonia parziaria per la Provincia di Catania del 26 aprile 1935. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 2003, n. 16228</i> , con nota di A. ORLANDO	100
Caccia - Esercizio venatorio - Nozione - Effettiva cattura o uccisione di selvaggina - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 aprile 2003, n. 18088 (M)</i>	133	Contratti agrari - Colonia - <i>Ad meliorandum</i> - Colonia migliorataria - Nozioni rispettive. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 2003, n. 16228</i> , con nota di A. ORLANDO	100
Caccia - Sanzioni - Confisca - Patteggiamento - Fucile non contraffatto o alterato - Confisca per violazioni della l. 11 febbraio 1992, n. 157 - Possibilità - Esclusione - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 febbraio 2003, n. 9208 (c.c.) (M)</i>	133	Contratti agrari - Comodato gratuito di casa di abitazione con capannone per uso stalla - Domanda di rilascio - Uso da parte del convenuto di appezzamento di terreno al di fuori degli accordi contrattuali - Esclusione della competenza della Sezione specializzata agraria. <i>Trib. Lucera, Sez. Apricena 19 maggio 2004, n. 55</i> , con nota di D. BELLANTUNO	123
COMUNITÀ EUROPEA		Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione - Procedimenti possessori - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 agosto 2004, n. 15022 (M)</i>	132
Comunità europea - agricoltura - Regolamento CEE n. 797/85 - Indennità compensativa - Spettanza anche all'imprenditore agricolo titolare di pensione di vecchiaia - Limiti. <i>Cass. Sez. I Civ. 15 luglio 2004, n. 13103</i> , con nota redazionale	93	EDILIZIA E URBANISTICA	
CONTRATTI AGRARI		Edilizia e urbanistica - Zonizzazione - Destinazione agricola - Preclusione all'edificazione - Esclusione - Realizzazione di pertinenze di edificio residenziale - Possibilità. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 novembre 2003, n. 1588 (M)</i>	134
Contratti agrari - Affitto - Canone equo - Determinazione - Tabelle ex art. 9 legge 203/82 - Illegittimità - Sentenza n. 318/2002 Corte cost. - Riviviscenza legge n. 567/62 - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 dicembre 2004, n. 23628</i> , con nota di O. CINQUETTI	90	Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Diniego - Domanda risarcimento danni - Inammissibilità - Ragioni. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 novembre 2003, n. 1588 (M)</i>	134
Contratti agrari - Affitto - Cessazione del rapporto - Rinnovazione ex art. 1597 c.c. - Mera detenzione del fondo - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2004, n. 5949</i> , con nota di A. DE SIMONE	94	ESPROPRIAZIONE P.P.U.	
Contratti agrari - Affitto - Cessazione del rapporto - Rinnovazione ex art. 1597 del c.c. - Mera detenzione del fondo - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2004, n. 5949</i> , con nota di A. DE SIMONE	94	Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Cessione volontaria ex art. 12 legge n. 865/1971 e accordo sull'indennità ex artt. 26 e ss. legge n. 2359/1865 - Nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, dell'oggetto o dei motivi - Ipotizzabilità - Esclusione - Illiceità o contrarietà a norme imperative della sola indennità concordata, per violazione dei criteri di legge - Ipotizzabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 9 luglio 2003, n. 10789</i> , con nota di M. SCOLLO	107
Contratti agrari - Contratti associativi - Art. 18 della legge n. 11 del 1971 - Applicabilità ai soli contratti misti o atipici - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2004, n. 5949</i> , con nota di A. DE SIMONE	94		
Contratti agrari - Contratti associativi - Art. 25 della legge n. 203 del 1982 - Contratti atipici - Applicabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2004, n. 5949</i> , con nota di A. DE SIMONE	94		
Contratti agrari - Miglioramenti - Eseguiti tra il 1971 e il 1976 - Indennità al conduttore - Condizioni - Onere			

	pag.		pag.
IMPOSTE E TASSE			
Imposte e tasse - Imposta di registro - Tariffa - Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Condizioni - Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - Prova dell'avvenuta acquisizione - Produzione - Termine - Natura perentoria - Configurabilità - Superamento del termine - Azione della finanza - Termine triennale di decadenza - Decorrenza. <i>Cass. Sez. V Civ. 27 marzo 2003, n. 4626, con nota redazionale</i>	113	norme relative a dette operazioni - Utilizzabilità nel giudizio penale - Criteri - Fattispecie in tema di alimenti con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 aprile 2003, n. 18317 (M)</i>	133
INQUINAMENTO			
Inquinamento - Inquinamento acustico - Ordine di cessazione di attività rumorose - Necessità di contestazione e contraddittorio - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Basilicata 19 maggio 2004, n. 231 (M)</i>	134	PROCEDIMENTI SOMMARI	
Inquinamento - Inquinamento acustico - Diffida ad adottare sistemi di insonorizzazione - Destinatario - Locatario dell'immobile che ospita fonte del rumore - Legittimità. <i>T.A.R. Basilicata 19 maggio 2004, n. 231 (M)</i>	134	Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Competenza - Crediti nascenti da rapporti agrari - Ingiunzione di pagamento - Emissione - Giudice competente. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 agosto 2004, n. 15022 (M)</i>	
Inquinamento - Inquinamento acustico - Ordine di cessazione di attività rumorose - Potere di ordinanza del Sindaco - Sussiste. <i>T.A.R. Basilicata 19 marzo 2004, n. 231 (M)</i>	134	SANZIONI AMMINISTRATIVE	
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Elemento soggettivo - Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'autore - Misura minima del fatto - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ad assunzione diretta di lavoratore da parte di coltivatore diretto. <i>Cass. Sez. Lav. 23 agosto 2003, n. 12391, con nota di C. GATTA</i>			
PREVIDENZA SOCIALE			
Previdenza sociale - Assicurazione contro la disoccupazione - Indennità di disoccupazione - Lavoratori agricoli - Calcolo dell'indennità - Riferimento alle giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge n. 322 del 1963 - Ambito di applicazione. <i>Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2003, n. 8908, con nota di C. GATTA</i> ...	112	USI CIVICI	
Previdenza sociale - Assicurazioni sociali - Danni per omessa assicurazione - Rendita vitalizia - Regolarizzazione della posizione contributiva ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 per la parte non coperta da contributi prescritti - Sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1995 - Portata - Soggetti abilitati alla regolarizzazione - Familiari coadiuvanti in impresa coltivatrice diretta - Inclusione - Sussistenza della prova documentale del rapporto di lavoro e testimoniale della sua durata - Impossibilità di determinazione della retribuzione per la peculiarità della fattispecie dell'art. 2140 c.c. nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia - Prova della retribuzione ex art. 13, comma quinto, della legge n. 1338 del 1962 - Presupposto della costituzione della rendita - Configurabilità - Esclusione - Determinazione della riserva matematica per il periodo anteriore alla entrata in vigore della disciplina ex legge n. 233 del 1990 - Criteri. <i>Cass. Sez. Lav. 18 agosto 2004, n. 16147 (M)</i>	132	Usi civici - Legittimazione - Commissario per gli usi civici - Competenza - Determinazione del capitale di affrancazione - Competenza del giudice amministrativo - Sussiste. <i>T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 16 marzo 2004, n. 186 (M)</i>	
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO			
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Violazione delle		Usi civici - Legittimazione - Determinazione canone di affrancazione - Ricorso alla consulenza dell'ufficio tecnico erariale - Legittimità. <i>T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 16 marzo 2004, n. 186 (M)</i>	
		135	
		135	
		136	
		MASSIMARIO	
		- <i>Giurisprudenza civile</i>	
		132	
		- <i>Giurisprudenza penale</i>	
		133	
		- <i>Giurisprudenza amministrativa</i>	
		134	
		Parte III - PANORAMI	
		RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	
		- <i>comunitaria</i>	
		135	
		- <i>nazionale</i>	
		135	
		- <i>regionale</i>	
		136	
		LIBRI	
		GIANPAOLO TOSONI: Agricoltura e fisco. Imposte dirette, indirette e minori nell'attività agricola e agrituristica e nelle cooperative. (A. Orlando)	
		136	

Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
2003			2004		
<i>GENNAIO</i>			<i>GENNAIO</i>		
8	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 1670	127	20	Cass. Sez. III Pen. n. 985	121
<i>FEBBRAIO</i>			<i>FEBBRAIO</i>		
27	Cass. Sez. III Pen. n. 9208 (M)	133	13	Cass. Sez. III Pen. n. 5863	177
<i>MARZO</i>			<i>MARZO</i>		
27	Cass. Sez. V Civ. n. 4626	113	16	T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I n. 186 (M)	134
<i>APRILE</i>			<i>APRILE</i>		
16	Cass. Sez. III Pen. n. 18088 (M)	133	25	Cass. Sez. III Civ. n. 5949	90
17	Cass. Sez. III Pen. n. 18317 (M)	133	<i>MAGGIO</i>		
29	Cass. Sez. III Pen. n. 19790 (M)	133	11	T.A.R. Liguria, Sez. I n. 745 (M)	134
<i>GIUGNO</i>			19	Trib. Liguria, Sez. Apricena n. 55	123
4	Cass. Sez. Lav. n. 8908	112	19	T.A.R. Basilicata n. 231 (M)	134
6	Cass. Sez. III Pen. n. 24786 (M)	133	<i>LUGLIO</i>		
<i>LUGLIO</i>			15	Cass. Sez. I Civ. n. 13103	93
9	Cass. Sez. I Civ. n. 10789	107	<i>AGOSTO</i>		
14	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 10419	124	5	Cass. Sez. III Civ. n. 15022 (M)	132
<i>AGOSTO</i>			18	Cass. Sez. Lav. n. 16147 (M)	132
11	Cass. Sez. IV Pen. n. 34352	114	<i>NOVEMBRE</i>		
23	Cass. Sez. Lav. n. 12391	105	11	Corte di giustizia CE in causa C-457/02	129
<i>OTTOBRE</i>			25	Corte di giustizia CE in causa C-447/03	131
29	Cass. Sez. III Civ. n. 16228	100	<i>DICEMBRE</i>		
<i>NOVEMBRE</i>			20	Cass. Sez. III Civ. n. 23628	90
25	T.A.R. Liguria, Sez. I n. 1588 (M)	134			

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

PARTE I - DOTTRINA

Per un rinnovamento delle qualifiche soggettive in agricoltura

di LUIGI COSTATO

1. - L'alternarsi di recenti interventi legislativi ha tentato di dare origine ad una riforma delle qualifiche soggettive in agricoltura; ma la scomparsa dell'IATP (imprenditore agricolo a titolo principale), sostituito dall'IAP (imprenditore agricolo professionale), e la creazione di più di una categoria di società agricole non mi sembra abbia raggiunto risultati soddisfacenti.

In effetti, per poter realizzare una sistemazione efficiente, al passo con i tempi e capace di risollevare dallo stato di debolezza intrinseca nel quale si trova il sistema produttivo agrario a causa, appunto, di una mancanza di seria attenzione da parte del legislatore – e non solo di lui – nei confronti dei reali problemi delle strutture agrarie occorre ripensare a molte anche brillanti soluzioni adottate un tempo – ma oggi non più valide – e capaci di permettere al settore primario nazionale di reggere al confronto dei problemi che la globalizzazione dei mercati propone.

Appare di tutta evidenza che si deve operare per realizzare almeno due finalità essenziali:

a) meglio dimensionare il supporto terriero delle attività imprenditoriali agricole;

b) incentivare la permanenza o la venuta in agricoltura di soggetti qualificati al fine di rendere maggiormente efficienti, produttive di reddito e non marginali le imprese che operano nel settore primario.

Questi scopi si perseguono, appunto, concentrando gli sforzi vuoi nel favorire gli accorpamenti aziendali, vuoi provvedendo alla riqualificazione del personale imprenditoriale agricolo.

La prima finalità, timidamente perseguita con l'introduzione del compendio unico agrario con il d.lgs. n. 99 del 2004 (1) e con il riconoscimento della società agricola (2) – criticabile per come si è realizzata sotto moltissimi aspetti – che si articola variamente e, in certi casi, non congruamente, a seconda dei soci che la compongono anche in piccola parte, e degli amministratori che la governano; la seconda realizzata – almeno nell'idea del legislatore – attraverso il quasi solo cambiamento di nome dell'IATP in IAP, manifestano con chiarezza la necessità, appunto, di interventi più energici ed efficaci.

A tali conclusioni non si può non arrivare se si considerano alcuni elementi che contraddistinguono il costante declino in termini di occupati e di contributo al prodotto interno nazionale del settore primario, mentre si proclama la necessità di mantenere all'interno dell'agricoltura valori aggiunti che finiscono a valle del momento produttivo di piante ed animali.

2. - I modesti risultati ottenuti con il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (riportato in questa Riv., 2004, 363) si devono, probabilmente, attribuire al mancato scioglimento del nodo coltivatore diretto – IAP – società e al timore di addivenire ad una soluzione che sacrificasse in particolare la prima categoria di soggetti.

Le soluzioni adottate per definire sia l'IAP che le società agricole, a loro volta suddivise in modo mal articolato, si prestano, infatti, a critiche anche gravi.

Quanto all'IAP, si è ripetuto l'errore, che il legislatore regionale normalmente non ha fatto, di non considerare l'intero reddito del soggetto in questione, ma solo quello derivante dalla sua attività agricola, consentendo, quindi, anche ad un nababbo proprietario di valanghe di titoli azionari, BOT, CCT, bond di società classificate con tre A, di rientrare nella categoria, svolgendo egli il solo «lavoro» di agricoltore.

Quanto alle società agricole, se da un lato appare apprezzabile l'aver recuperato tutti i tipi codicistici di società, dall'altro avere richiesto requisiti profondamente diversi fra le società equiparate all'IAP e quelle cui sono stati attribuiti alcuni diritti spettanti al coltivatore diretto anziché segnare un progresso anche sulla strada della semplificazione, ha significato volere e disvolere, costruire a volte su fondamenta fragili una struttura che, invece, avrebbe bisogno di essere supportata da basi forti e semplici.

Inoltre, sia sotto il profilo della qualifica soggettiva individuale che quello della società, sembra sostanzialmente improprio continuare a differenziare lo IAP dal coltivatore diretto; i soggetti che operano in agricoltura stanno, progressivamente, divenendo pochi e impegnati nella conduzione effettiva, ovvero da essa lontani, quale che sia la loro qualifica formale, grazie all'attività di «riaccorpamento» realizzata da contoterzisti che, spesso, sono divenuti sostanziali affittuari se non, addirittura, associati con forme nuove che ripropongono, tuttavia, modelli antichi e considerati sorpassati.

È sulla base di queste, e di molte altre considerazioni, le quali si possono racchiudere nel concetto secondo il quale per conservare l'assetto, faticosamente costruito negli ultimi cinquant'anni, nelle campagne e caratterizzato dalla forte presenza di proprietari coltivatori diretti, che occorre sapere essere riformisti e considerare quanto potrà accadere nei prossimi anni, per evitare, appunto, la vanificazione delle spese sostenute per la creazione del panorama agro imprenditoriale che caratterizza il nostro Paese.

(1) Sul compendio unico v. il commento all'art. 7 del d.lgs. n. 99 del 2004 di M. GIUFFRIDA in *Le nuove leggi civili commentate*, 2004, p. 917 ss.

(2) Sull'argomento v. ancora il d.lgs. n. 99 del 2004, agli artt. 1 e 2, con i commenti, rispettivamente, di A. JANNARELLI e E. ROOK BASILE, in *Le nuove leggi civili commentate*, cit., p. 857 ss.

Alla luce di quanto detto chi scrive azzarda la proposta di un breve articolato (3), che dovrebbe essere il testo di un decreto legislativo correttivo del n. 99 del 2005, e che qui di seguito viene esposto:

Articolo 1 – (Il coltivatore diretto)

1. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale di ogni settore è considerato coltivatore diretto chi possieda i seguenti requisiti:

a) svolga attività agricola in forma imprenditoriale nella sua azienda agraria come definita attraverso l'individuazione delle attività agricole stabilite dall'articolo 2135 del codice civile, occupando, da solo o unitamente alla sua famiglia, più del cinquanta per cento del suo tempo di lavoro e tragga dall'attività più del cinquanta per cento del reddito suo e degli eventuali familiari cooperanti;

b) ossegga competenze tecniche agricole attestate dal diploma di perito in materie agrarie o forestali ottenuto in scuole medie superiori o la laurea in scienze agrarie o forestali. Tale requisito può essere riconosciuto anche a chi abbia fra i familiari cooperanti un perito agrario o un laureato come sopra descritti.

2. Per coloro che abbiano già conseguito il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto a fini previdenziali o di finanziamento per l'acquisto di terreni agricoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, o abbiano già avanzato richiesta di riconoscimento della detta qualità a fini previdenziali, ovvero per l'acquisto di terreni alla medesima data i requisiti previsti al comma 1 per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto sono presunti, a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalla legislazione sul coltivatore diretto vigente prima dell'adozione del presente decreto.

3. Ogni riferimento all'imprenditore agricolo a titolo principale o all'imprenditore agricolo professionale presente nella legislazione nazionale si intende applicabile, se più favorevole a quella stabilita per il coltivatore diretto, ai soggetti di cui al comma 1.

Articolo 2 – (La società agricola)

1. Sono agricole le società che, avendo una delle forme previste dal codice civile, abbiano quale esclusivo scopo sociale quello di svolgere le attività di cui all'articolo 2135, su beni propri o altrui.

2. Le società di cui al presente articolo devono inserire nello statuto e nella ragione sociale la qualifica «società agricola» con l'indicazione del tipo societario scelto ed iscriversi nel registro delle imprese nella sezione corrispondente al tipo con menzione di tale qualifica.

Articolo 3 – (La società agricola coltivatore diretto)

1. Le società agricole che vogliano essere equiparate al coltivatore diretto devono indicare, nello statuto depositato secondo quanto previsto al comma 2, del precedente art. 2, i nomi dei coltivatori diretti soci e amministratori. L'equiparazione si ottiene se almeno la metà dei soci detentori di almeno il cinquanta per cento del capitale sono coltivatori diretti; ogni variazione della composizione della compagine societaria va depositata al registro delle imprese.

2. L'equiparazione al coltivatore diretto viene meno qualora la compagine societaria non rispetti i requisiti richiesti dal comma 1. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti dal comma 2 del precedente art. 2 il mancato deposito al registro delle imprese delle variazioni della compagine sociale comporta la perdita di tutte le agevolazioni di qualsiasi tipo ottenute dalla società negli ultimi cinque anni e l'obbligo per essa di restituire le somme comunque percepite dallo Stato, dalle regioni e dalla Unione europea, aumentate del cinquanta per cento delle somme ottenute.

Articolo 4 – (Agricoltori non imprenditori)

1. Sono esclusi dal regime giuridico dell'impresa e, in particolare, dalle misure di sostegno previste dal diritto nazionale, regionale e comunitario gli agricoltori la cui produzione agri-

cola lorda vendibile risulti inferiore a quella determinata, relativamente al fatturato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dall'articolo 34, comma 6, primi due periodi, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Gli agricoltori di cui al comma 1 sono soggetti a tutte le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; sono altresì soggetti alle disposizioni in tema di previdenza in agricoltura ove non abbiano un'altra posizione previdenziale.

3. Gli agricoltori di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare delle misure di pensionamento soltanto qualora risultino già iscritti all'INPS alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Gli agricoltori di cui al comma 1 possono beneficiare di contributi pubblici per programmi di interesse ambientale.

5. Gli agricoltori di cui al comma 1 non hanno diritto di prelazione per l'acquisto dei fondi rustici. Agli stessi non sono applicabili le norme in materia di contratti agrari, fatti salvi i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, né gli incentivi di qualsiasi tipo previsti per gli imprenditori agricoli e le loro aziende.

6. Sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa tutti gli atti e i contratti stipulati fra i soggetti di cui al comma 1 al fine di costituire imprese agricole aventi i requisiti previsti dall'articolo 1 o 2. Le spese notarili e gli onorari dei professionisti che prestano la loro assistenza per tali atti sono ridotte alla metà.

Articolo 5 – (Abrogazioni e norme transitorie)

1. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sono abrogati.

2. Gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 che non posseggano i requisiti richiesti per essere riconosciuti coltivatori diretti ai sensi del presente decreto, continuano a godere del trattamento previdenziale stabilito per l'IATP dalla precedente legislazione.

3. Gli imprenditori agricoli professionali che posseggano i requisiti richiesti dal presente decreto acquisiscono la qualifica e ricongiungono la loro posizione previdenziale con quella prevista per i coltivatori diretti dalla legislazione vigente.

4. Le definizioni di coltivatore diretto contenute in ogni legge nazionale anteriore al presente decreto sono abrogate.

3. - È del tutto evidente che molto si potrebbe dire su queste brevi note; esse, tuttavia, avrebbero la pretesa di svolgere la funzione di stimolo nei confronti dei lettori della rivista, al fine di promuovere un dibattito su un argomento che, a mio avviso, è fondamentale per l'avvenire della nostra agricoltura.

In effetti, o si assume un atteggiamento inerte nei confronti della progressiva, inesorabile, scomparsa delle microaziende agrarie o si agisce per facilitare la sopravvivenza «agricola» dei loro titolari attraverso forti stimoli all'accorpamento non necessariamente rivolti all'aspetto fondiario – pur rilevante, ma tale da toccare sensibilità atavicamente formate attorno ad un legame quasi materiale con la proprietà terriera – ma, invece, aventi lo scopo di incentivare la creazione di aziende efficienti, lasciando a ciascuno la proprietà del fondo conferito.

D'altra parte, se si è sufficientemente realisti nel considerare l'evolversi della situazione aziendale in agricoltura, non si può non cogliere l'inesorabilità del fenomeno, cui si faceva cenno poco addietro, che si concretizza attraverso l'impossibilità di una motorizzazione efficiente per i piccoli conduttori e la conseguente concentrazione dell'effettiva conduzione materiale operata da terzi, ovvero nell'impossibilità per miriadi di piccoli agricoltori di considerare possibile trarre un reddito ragionevole da supporti fondiari che non lo consentono, per l'esiguità delle loro dimensioni. □

(3) Nel quale recupero, in parte, proposte già avanzate con Albinetti e Germanò.

APPENDICE

Pubblichiamo il testo dello «Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38» predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali ed approvato dal Consiglio dei ministri alla fine del mese di febbraio, ma non apparso ancora sulla Gazzetta Ufficiale, recante modifiche ed integrazioni agli artt. 1, 2, 7 e 14 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

CAPO I

NORME IN MATERIA DI SOGGETTI ED ATTIVITÀ,
INTEGRITÀ AZIENDALE E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTURA

ART. 1

(Imprenditore agricolo professionale)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al secondo periodo, la parola: «società» è soppressa;
b) dopo le parole: «computo del reddito globale da lavoro», sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.»

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* la lettera *b)* è soppressa;
b) alla lettera *c)*, dopo le parole: «di capitali», sono inserite le seguenti: «o cooperative», e dopo le parole: «un amministratore» sono aggiunte le seguenti: «che sia anche socio per le società cooperative»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
 «3-*bis*. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società».

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* il primo periodo è soppresso;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «All'imprenditore agricolo professionale» sono inserite le seguenti: «persona fisica»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La perdita dei requisiti di cui al precedente comma 1, entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.»

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

- «5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-*quater*. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione

previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5-*quinquies*. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle Entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-*sexies*. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-*septies*. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.»

ART. 2

(Società agricole)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* la parola: «nuova» è soppressa;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.»

2. All'articolo 2, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo le parole: «Alle società agricole» sono inserite le seguenti: «qualificate imprenditori agricoli professionali».

3. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: «La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni», sono sostituite dalle seguenti: «La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni, determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.»

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

- «4-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, nonché alle società agricole di capitali o cooperative con almeno un amministratore coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.»

ART. 3

(Conservazione dell'integrità fondiaria)

I. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

• *11-bis*. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.

11-ter. 1 terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, se collocati nello stesso comune o in comune limitrofo, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1.

11-quater. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai approvata con decreto del Ministero della giustizia del 27 novembre 2001..

Art. 4

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

• *13-bis*. 1 depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole non sono sog-

getti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-*bis* qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'interno 27 marzo 1985 e 19 marzo 1990.

13-quater. Le attività, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli culturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, non sono colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e non sono soggette alle disposizioni in materia di boschi e foreste..

CAPO II

NORME IN MATERIA DI INTERVENTI FINANZIARI
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE

ART. 5

(Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese)

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, 102, dopo le parole: «dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «nonché quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso..».

Imbottigliamento e territorio: il caso «Soave»

di MONICA SABBATINI

1. La decisione del T.A.R. Lazio sull'affinamento in zona del «Soave Superiore» D.O.C.G. - 2. «Lo stato dell'arte». Il nuovo orientamento della giurisprudenza in tema di tutela delle denominazioni d'origine - 3. Il quadro normativo di riferimento. - 4. La legittimità della prescrizione dell'affinamento in luogo di produzione, l'iniziativa dei produttori vitivinicoli ed il ruolo dei Consorzi di tutela. - 5. Salvaguardia dell'identità territoriale del prodotto e regole di concorrenza (artt. 29 e 30 Trattato CE). - 6. I requisiti per la delimitazione delle zone di imbottigliamento nel decreto del M.I.P.A.F. 31 luglio 2003.

1. - Di nuovo contrapposti produttori ed imbottiglieri sulla intricata questione dell'opportunità dell'imbottigliamento dei vini di qualità in zona d'origine. Dopo le dibattute vicende del Chianti e del Frascati, ora è la volta del Soave, o meglio della nuova D.O.C.G. Soave Superiore.

La sentenza n. 1670/2003 (1), pronunciata dalla seconda Sezione del T.A.R. del Lazio, ha respinto il ricorso promosso dalla Federazione nazionale del commercio vinicolo e da alcuni commercianti di vino avverso il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 ottobre 2001 che ha riconosciuto la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore» ed il relativo disciplinare di produzione (2). Causa del contendere è la possibilità per i produttori di scegliere se rendere obbligatorio o meno l'affinamento in zona del Soave Superiore D.O.C.G.

Contestato, in particolare, l'art. 5 del disciplinare, nella parte in cui prevede che le operazioni di affinamento devono avvenire unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei Comuni rientranti, in tutto o in parte, in una ristretta zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare stesso.

Il Collegio non ha condiviso le doglianze dei ricorrenti. Richiamando la normativa comunitaria, secondo la quale «è prevista la delimitazione dell'elaborazione del vino nell'ambito di zone predeterminate, nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate», ha affermato che «la regola è quella di elaborare il vino nella zona di produzione e l'eccezione, consentita con specifica deroga, è quella di lavorarlo fuori zona».

Su quella che sembra essere diventata la «questione enologica» nazionale (3) il T.A.R. del Lazio si è dunque schierato sul fronte dei produttori, allineandosi così ai più recenti orientamenti della Corte di giustizia che si è pronunciata da ultimo a favore dell'obbligo di imbottigliamento in zona del *Rioja*.

2. - Si tratta di una lunga storia.

Per comprendere appieno la portata della pronuncia occorre partire da lontano (4), esattamente dalla legge n. 164/92 che, al suo art. 10, prevede la possibilità per i disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G. di prescrivere l'obbligo di imbottigliare il vino in zone limitate.

Possibilità colta al volo dai Consorzi del Frascati D.O.C., del Chianti D.O.C. e Classico D.O.C.G. che nel 1996 avevano introdotto una modifica ai disciplinari di produzione di tali vini imponendone l'imbottigliamento nella sola zona d'origine. Una modifica questa che pregiudicava senz'altro gli interessi economici di molti imbottiglieri situati fuori della zona di produzione inibendo la pratica comune fino a quel momento di vendere partite di vino sfuso fuori di detta zona dove il vino viene poi imbottigliato e munito di contrassegno. Questo fatto, a detta dei commercianti, sarebbe stato contrario al principio del mercato unico europeo ed alla libera esportazione delle merci (art. 34 del Trattato) (5). Da ciò i ricorsi proposti dalla Confederazione italiana della vite e del vino e da alcune società imbottiglieri, anche estere, contro i decreti dirigenziali di modifica dei disciplinari di produzione

(1) T.A.R. Lazio, Sez. II *ter*, 8 gennaio 2003, n. 1670, *infra*, p. 127.

(2) Cfr. *G.U.* n. 265 del 14 novembre 2001, p. 35.

(3) A dire il vero la problematica riguardante l'imbottigliamento obbligatorio dei vini di qualità nelle regioni di produzione investe molti dei paesi dell'Europa meridionale. Seguendo un'iniziativa della Spagna, a partire dall'inizio degli anni '90 un certo numero di Stati membri del sud dell'Unione (Portogallo, Grecia ed Italia) ha adottato disposizioni nazionali che rendono obbligatorio l'imbottigliamento di taluni prodotti viticoli di qualità nelle rispettive regioni di produzione. Tutti i paesi del nord dell'Unione, che sono grossi trasformatori e condizionatori di prodotti agricoli di qualità, tollerano sempre meno tale impostazione suscettibile di creare in seno all'Unione una frattura

nord-sud. V. al riguardo l'interrogazione scritta *P-1657/98 di Stéphane Buffetaut (I-EDN)* alla Commissione del 18 maggio 1998, in *G.U.C.E.*, 1999/C 31/86.

(4) In realtà la vicenda trae origine fuori dai confini nazionali ed esattamente in Francia dove nel 1972 il Parlamento aveva adottato una legge che prevedeva l'imbottigliamento obbligatorio nella regione di produzione dei vini d'Alsazia. In quella sede la Commissione aveva già sostenuto che «trattandosi di una misura destinata a proteggere una denominazione d'origine controllata essa è tutelata dall'art. 36 del Trattato». Sull'argomento, v. BIANCHI, *In vitro veritas, ovvero, dell'imbottigliamento obbligatorio dei vini di qualità nella regione di produzione alla luce della giurisprudenza e legislazione comunitaria*, in questa Riv., I, 2001, p. 24.

di quei vini (6). I ricorsi venivano accolti nel merito dal T.A.R. del Lazio (7) per mancanza di un'adeguata istruttoria tecnico-enologica sulle ragioni per le quali la tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. in questione si dovesse completare anche con la prescrizione dell'imbottigliamento in zona di produzione (8).

L'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della modifica dei disciplinari non frenavano tuttavia l'iniziativa dei produttori vitivinicoli che proponevano appello davanti al Consiglio di Stato, osservando che non sarebbe stata necessaria alcuna specifica istruttoria, «in quanto costituirebbe dato di comune esperienza che, ai fini della salvaguardia della qualità di vini di pregio, occorre seguire la pratica dell'imbottigliamento e dell'affinamento in zona delimitata, atteso che il trasporto di qualsiasi vino in botti darebbe luogo ad una modificazione del prodotto» (9).

Nel 2000 il Consiglio di Stato respingeva i due appelli principali con motivazioni pressoché analoghe (10): «l'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, con il prevedere che i disciplinari di produzione dei vini di qualità possano stabilire, tra l'altro, l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate, pone tale delimitazione di imbottigliamento in zona non come connaturata indissolubilmente al riconoscimento della D.O.C. e della D.O.C.G. Il fatto che la norma primaria non imponga a priori l'obbligo di imbottigliamento in zona delimitata per i vini di qualità, ma demandi ai singoli disciplinari di fissarlo, in via eventuale, smentisce l'assunto secondo cui sarebbe un fatto notorio che i vini di qualità debbano essere imbottigliati nella zona di produzione, per salvaguardarne le caratteristiche»: è invece necessario «accertare caso per caso, in sede di adozione o di modifica dei singoli disciplinari di produzione, se tale tecnica sia o meno necessaria per tutelare la qualità del prodotto, e tale accertamento ha carattere tecnico e necessita perciò di adeguata istruttoria strettamente tecnica» (11).

Absorbiti invece gli appelli incidentali, con cui erano stati riproposti i motivi – assorbiti anche in primo grado – di violazione del divieto comunitario di restrizione delle esportazioni (artt. 34 e 36 del Trattato) (12).

Queste pronunce segnavano senza dubbio una battuta d'arresto della giurisprudenza italiana in tema di tutela delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli, soprattutto se lette alla luce della coeva pronuncia della Corte di giustizia sul caso *Rioja*.

Nello stesso anno infatti la Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sul noto caso del vino *Rioja*, tornava (13),

dopo otto anni dalla decisione *Delhaize* (o, anche *Rioja I*) (14), riguardante la medesima normativa spagnola ed il medesimo vino, sul tema dell'imbottigliamento in zona di origine dei v.q.p.r.d. pervenendo a conclusioni antitetiche (15) rispetto alla propria decisione del 1992 (16) e alle decisioni della nostra giurisprudenza sui casi prima accennati.

Riesaminando l'intera questione, la Corte chiariva definitivamente e fuor da ogni dubbio che l'imbottigliamento in zona può essere legittimamente prescritto a prescindere da qualsivoglia esigenza tecnica ma per finalità di tutela della reputazione del prodotto come «misura di tutela della *denominacion de origen calificada* di cui gode la collettività dei produttori e che per essi riveste un'importanza decisiva» (17). Pur riconoscendo la possibilità che la qualità del vino possa essere mantenuta anche procedendo all'imbottigliamento in zone diverse da quella di produzione, la Corte sottolineava lo stretto legame che sussiste tra la buona reputazione di una denominazione d'origine e la comunità dei produttori della zona, i quali soltanto possono garantire un'efficace sistema di controlli della qualità. Nel concludere il suo ragionamento la Corte affermava anche, smentendo quanto precedentemente sostenuto (18), che la misura non contrasta con l'art. 34 del Trattato rientrando tra le deroghe previste dall'art. 36, che lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'esportazione giustificati da motivi, in particolare, di tutela della proprietà industriale e commerciale, categoria nella quale rientrano le denominazioni di origine.

Nel bilanciamento di interessi fra regole del mercato unico e «tutelabilità anche giudiziale del radicamento territoriale della produzione alimentare» (19), l'argomento della sicurezza dei controlli di qualità nella fase dell'imbottigliamento veniva dunque assunto dalla Corte per valorizzare e difendere l'identità del produttore e del prodotto.

Ne emerge «un'idea di territorio (...) che non si risolve in un semplice dato geografico, ma si identifica con la comunità di produttori localmente stabilita, agricoltori e non agricoltori (è il caso delle imprese di imbottigliamento operanti nella regione), valorizza sul mercato questa appartenenza attribuendone i benefici a una collettività unitariamente considerata, e accoglie la domanda per un dichiarato legame fra politica di qualità delle produzioni agricole, radicamento della popolazione nello spazio rurale, e valorizzazione sul mercato dei segni di appartenenza» (20).

(5) Divenuto ora art. 29 Trattato CE.

(6) Cfr. decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, in suppl. ord. *G.U.* 13 novembre 1996, n. 266, recante modifica del disciplinare di produzione del vino D.O.C. «Frascati» e decreto dirigenziale 5 agosto 1996, recante modifica ai disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G. «Chianti» e «Chianti Classico».

(7) Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II *ter*, sentenze n. 1818 del 4 novembre 1998 (Chianti) e n. 763 del 1° marzo 1999 (Frascati).

(8) Sull'argomento, v. ALBISINNI, *Il Frascati, il Chianti e la via della Svizzera*, in questa Riv., X, 1999, p. 517.

(9) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2000, n. 5388, in questa Riv., 2001, p. 471, con nota di CARDILLO.

(10) Cfr. Consiglio di Stato n. 5388/00, cit. e Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2000, n. 6567, in *Giust. civ.*, 2001, p. 2820.

(11) Cfr. Consiglio di Stato n. 5388/00, cit.

(12) Oggi artt. 29 e 30 Trattato CE.

(13) Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 dicembre 1995 il Regno del Belgio ha proposto, sulla base dell'art. 170 del Trattato CE, un ricorso contro il Regno di Spagna diretto ad accertare che questo Stato, mantenendo in vigore il regio decreto n. 157/1988, e in particolare il suo art. 19, 1b), che stabilisce l'obbligo di imbottigliare il vino *Rioja* nella zona di produzione, e impedendone in tal modo l'esportazione in botti, era venuto meno agli obblighi derivanti dall'art. 34 del Trattato CE, così come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 9 giugno 1992 nella causa C-47/90, *Ets. Delhaize/Promalvin e AGE Bodegas Unidas SA*, in *Racc.*, I-3669.

(14) Nell'ambito di una controversia fra una società belga, la Delhaize,

e altre due società, di cui una, la Promalvin, con sede in Belgio, ed una seconda, la Bodegas Unidas SA, con sede in Spagna, sorta a seguito della mancata esecuzione da parte di queste due ultime società di un contratto avente ad oggetto l'acquisto, da parte della Delhaize, di una partita di vino *Rioja* sfuso da imbottigliare in Belgio a cura dell'acquirente, il giudice adito chiedeva alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, se la normativa spagnola – in particolare il regio decreto n. 157/88 – relativa alla produzione e al commercio dei vini di qualità, che imponeva l'imbottigliamento nella regione di produzione, costituisse una misura di effetto equivalente ad una restrizione all'esportazione ai sensi dell'art. 34 del Trattato.

(15) Cfr. Corte di giustizia, sentenza 16 maggio 2000, in causa C-388/95, *Belgio/Spagna*.

(16) Cfr. sentenza del 9 giugno 1992, *Delhaize et Le Lion*, causa C-47/90, cit. In tale sentenza la Corte aveva dichiarato che «non era stato dimostrato che l'imbottigliamento del vino nella regione di produzione fosse un'operazione che gli conferiva caratteristiche particolari ovvero un'operazione indispensabile alla conservazione delle caratteristiche specifiche da esso acquisite» (punto 19).

(17) Cfr. punto 57 della decisione.

(18) Al punto 42 della sentenza del 1992 viene affermato che «la normativa spagnola in oggetto costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione» e contrasta, dunque, con l'art. 34 del Trattato.

(19) Cfr. ALBISINNI, *Luoghi e regole del diritto alimentare: il territorio tra competizione e sicurezza*, in corso di pubblicazione.

(20) Cfr. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio*, Milano, 2000, p. 204.

È in questo contesto che si inserisce la pronuncia del T.A.R. del Lazio sull'affinamento in luogo di produzione del Soave Superiore D.O.C.G.

Il T.A.R., muovendosi in senso indicato dalla giurisprudenza comunitaria e richiamando esplicitamente le argomentazioni degli eurogiudici sul vino spagnolo, afferma che «il possibile effetto limitativo al commercio del vino, derivante dalla disposizione qui contestata, si giustifica, tenuto conto delle norme comunitarie tendenti alla valorizzazione dei prodotti, in quanto mezzo necessario e proporzionato, idoneo a preservare la notevole reputazione di cui gode indiscutibilmente un vino a denominazione di origine *calificada* e, nel nostro caso, un vino Superiore D.O.C.G. Pur riconoscendo che la qualità del vino può essere mantenuta anche imbottigliando il vino fuori regione (...) condizioni qualitative ottimali saranno più sicuramente soddisfatte se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella regione dei beneficiari della denominazione e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione (...) In definitiva, quindi, non si richiede una prova tecnica circa la sussistenza di condizioni ottimali dell'imbottigliamento e della lavorazione del vino in zona, essendo sufficiente la logica presunzione che ciò si verifica verosimilmente in misura superiore rispetto all'imbottigliamento fuori zona. Nel condividere tali argomentazioni, che facilmente possono essere riferite anche alle operazioni di affinamento in bottiglie, il Collegio ritiene di poter escludere la violazione delle norme contenute negli artt. 29 e 30 del Trattato» (21).

Sulla scorta dell'insegnamento della Corte di giustizia, il T.A.R. accoglie, dunque, un rinnovato modo di intendere il legame che sussiste fra denominazioni d'origine e territorio. O meglio un rinnovato modo di intendere il territorio come comunità di produttori che in quel luogo vive e lavora. Una denominazione diventa il risultato non solo delle caratteristiche morfologiche, climatiche di un determinato territorio ma anche e soprattutto della sua gente e del suo sapere; il risultato di una popolazione che ha «creato» nel tempo un suo modo particolare di esprimere e di sfruttare le caratteristiche peculiari di un territorio. Ed è ad essa che vanno attribuiti i benefici di quella «creazione» ed affidata la responsabilità della sua reputazione.

A conferma di questo nuovo orientamento della giurisprudenza va aggiunto che, a pochi mesi di distanza dalla pronuncia del T.A.R. Lazio, la Corte di giustizia della Comunità è intervenuta nuovamente sulla questione della «trattabilità» in luogo d'origine di alcune fasi di elaborazione in riferimento a due prodotti del *made in Italy* diversi dal vino ma anch'essi tutelati da una denominazione di origine protetta (22). Pur trovandosi di fronte due ricorsi differenti, concernenti l'uno l'affettatura del Prosciutto di Parma fuori zona e l'altro il grattugiamento del formaggio Grana Padano, anch'esso fuori zona, i giudici comunitari hanno adottato lo stesso orientamento (23) e, richiamando la propria

precedente decisione sul caso del vino *Rioja*, hanno affermato che «una condizione quale quella di cui è causa, malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi, deve essere considerata conforme al diritto comunitario se è dimostrato che costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la reputazione della D.O.P.». Il condizionamento in zona è così ritenuto, al pari dell'imbottigliamento, misura lecita ancorché di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione purché sia necessaria al fine di preservare la reputazione del prodotto.

Con queste ultime pronunce, dunque, la giurisprudenza conferma la rilettura delle norme in tema di tutela delle denominazioni di origine e di circolazione dei prodotti agricoli introdotta dalla *Rioja 2*. La loro rilevanza va ascritta a quel movimento di riforma che, a partire dal 2000, ha portato ad una reinterpretazione della formula *Dassonville* (24) nel senso che non tutte le misure a carattere commerciale teoricamente contrastanti con il principio di libera circolazione delle merci debbano necessariamente considerarsi illegittime, soprattutto quando si ha a che fare con prodotti che traggono la loro reputazione commerciale dallo stretto legame con il territorio di origine (25).

Come è stato poi opportunamente segnalato in riferimento alle questioni del Grana Padano e del Prosciutto di Parma «in un momento nel quale la Comunità sta operando per realizzare la rintracciabilità di tutti i prodotti alimentari, come risulta dal reg. n. 178/2002, ed in particolare dal suo art. 18, appare del tutto logico che la rintracciabilità» dei prodotti a denominazione d'origine «sia realizzata semplicemente trattenendo ogni fase di lavorazione e condizionamento del prodotto nella zona di produzione» (26).

Si amplia così, ad opera della giurisprudenza, l'area assegnata alle eccezioni al principio del mutuo riconoscimento in favore di un diritto agroalimentare che fa propri i principi di identità, territorialità e tracciabilità in tutte le fasi della filiera: l'identità territoriale da eccezione si fa, gradualmente, regola.

La sentenza «Soave», poi, escludendo che l'adozione dell'obbligo di affinamento in luogo d'origine per una nuova denominazione debba essere motivata dai richiedenti, introduce un altro importante principio: che la scelta dell'offerta compete ai produttori, ai quali soltanto deve essere attribuito il potere di dettare le regole di commercializzazione dei beni che producono, soprattutto quando si tratti di sicurezza, qualità e rintracciabilità del prodotto.

È significativo che, a pochi mesi di distanza dalla sentenza del T.A.R. del Lazio il MIPAF abbia, con proprio decreto, dettato «modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.» (27), attribuendo il potere di decidere al riguardo soprattutto ai produttori.

Prima di entrare nel merito della decisione, va subito precisato che la sentenza non si pronuncia sull'introduzione dell'obbligo di affinamento e, conseguentemente, di imbottigliamento *in loco* (28) di un vino che precedentemente poteva essere venduto sfuso, ma sulla previsione

(21) In ottemperanza alla sentenza con decreto del MIPAF 10 giugno 2003 è stata ripristinata l'efficacia dell'art. 5, commi 6 e 7, del disciplinare di produzione del vino a D.O.C.G. «Soave Superiore», la cui efficacia era stata sospesa sempre con decreto del MIPAF 22 luglio 2002 a seguito dell'ordinanza del T.A.R. Lazio n. 185 del 14 marzo 2002.

(22) Cfr. Corte di giustizia 20 maggio 2003, rispettivamente in causa C-469/00, *Ravil Sarl c. Braghi S.p.A.*, e C-108/01, *Consorzio Prosciutto di Parma* e altro c. *Asda Store Ltd.* ed altro, entrambe in questa Riv., 5-2003, p. 283, con nota di COSTATO, *Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e IGP in loco*.

(23) Le questioni sollevate erano infatti sostanzialmente le medesime, e cioè se fosse legittimo, ai sensi del Trattato ed in particolare dell'art. 29 (già

34) che i disciplinari delle D.O.P. Grana Padano e Prosciutto di Parma prevedessero l'obbligo di condizionamento del prodotto solo nella zona di produzione.

(24) Secondo la formula *Dasonville* «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari, va considerata come una misura ad effetto equivalente a restrizioni quantitative» (sentenza in causa C-8/74 dell'11 luglio 1974, *Benoit & Gustave Dassonville*, in *Racc.* 837).

(25) Cfr. COSTATO, cit., p. 294.

(26) Cfr. COSTATO, cit., p. 295.

(27) V. *infra*, par. 6.

(28) V. *infra*, par. 4.

dell'obbligo di affinamento ed imbottigliamento *in loco* per un vino di nuova denominazione. Tale circostanza assume particolare rilievo e costituisce uno degli argomenti «forti» della difesa dei produttori, non solo perché non vi è necessità in questo caso di contemperare le loro ragioni con gli interessi dei commercianti, che in ipotesi precedentemente imbottigliavano il vino sfuso, come nel caso del Chianti e del Frascati, ma soprattutto perché non si tratta dell'unico vino italiano per il quale è prevista una siffatta condizione; gran parte dei disciplinari dei vini di qualità nascono infatti con la previsione che l'affinamento e/o l'imbottigliamento debbano avvenire in zone delimitate.

La pronuncia costituisce perciò un precedente valido a disincentivare gli imbottiglieri ad impugnare disposizioni analoghe contenute nei disciplinari di altri nuovi prestigiosi vini italiani, bloccando così «a colpi di ricorsi» le scelte di molti produttori decisi a difendere qualità, reputazione, sicurezza e tracciabilità dei loro prodotti.

È indubbio comunque che, sebbene confortata dalla normativa nazionale e sebbene sicuramente incoraggiata dalla *Rioja 2*, la soluzione adottata dal T.A.R. Lazio rappresenta un vistoso «*revirement*» (29) rispetto al contegno timoroso mostrato dallo stesso Collegio appena tre anni prima riguardo due vini italiani di pari «fama».

È opportuno premettere alcuni brevi cenni sulla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, prima di esaminare i tratti salienti della decisione.

3. - Numerose sono le fonti di diritto comunitario e nazionale che rilevano nell'esame della presente vicenda.

Come premesso nelle stesse motivazioni della *Rioja 2*, la normativa comunitaria, in particolare, manifesta una «tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune», al fine di promuoverne la reputazione grazie, in particolare, all'uso di denominazioni di origine oggetto di una tutela particolare. Tale tendenza si è manifestata, oltre che nel settore dei vini di qualità, anche riguardo ad altri prodotti agricoli, per i quali il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (30). L'ottavo considerando di detto regolamento precisa che quest'ultimo si applica nel rispetto della legislazione vigente relativa ai vini ed alle bevande spiritose «la quale mira a stabilire un grado di protezione più elevato».

Per quanto concerne le fonti di diritto comunitario che riguardano specificamente il settore vitivinicolo, tenuto conto della sua importanza nell'economia della controversia, conviene far cenno sin d'ora al regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, che contiene, oltre la disciplina dell'O.C.M. vitivinicola, un insieme di regole uniformi in materia di produzione e di controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (31) e che ha abrogato i precedenti regolamenti nn. 822 e 823 del 1987 (32).

L'art. 54 del regolamento dispone che «per v.q.p.r.d. si

intendono i vini conformi alle disposizioni del presente titolo e alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in materia». Quindi, soltanto i vini che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento e di altri regolamenti specifici o d'applicazione e conformi alle prescrizioni definite dalle regolamentazioni nazionali possono utilizzare menzioni riconosciute a livello comunitario (come, ad esempio, la menzione «v.q.p.r.d.») ovvero menzioni specifiche tradizionalmente usate negli Stati membri per designarli.

In Italia rientrano tra le denominazioni tradizionali le menzioni «denominazione di origine controllata e garantita», «denominazione di origine controllata» e «indicazione geografica tipica». Per quanto concerne, in particolare, il processo di produzione, il regolamento n. 1493 individua e disciplina (in coordinamento con le disposizioni nazionali cui fa espressamente rinvio all'art. 55) più «elementi» caratterizzanti la produzione dei vini di qualità. Tali elementi comprendono la delimitazione della zona di produzione, i metodi e le tecniche di produzione e gli esami diretti ad individuare le caratteristiche di tali vini. Viene lasciata agli Stati produttori la competenza a definire i metodi di produzione.

L'allegato VI, lettera F, paragrafo 1, stabilisce infatti che «Gli Stati membri stabiliscono metodi specifici di vinificazione e di elaborazione per ciascun v.q.p.r.d.». Nel sessantunesimo considerando allo stesso regolamento viene anche precisato che, «per conservare il carattere qualitativo particolare dei v.q.p.r.d., gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare norme complementari o più rigorose in materia di produzione e di immissione in circolazione dei v.q.p.r.d., tenuto conto delle pratiche leali e costanti». È in particolare prevista, conformemente a quanto già previsto dall'art. 18 del reg. n. 823/87, la facoltà per i detti Stati di definire «tenuto conto degli usi leali e costanti (...) tutte le caratteristiche o le condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe per i v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio».

Il regolamento fissa, inoltre, per ciascun metodo di produzione, alcuni criteri minimi che gli Stati sono comunque tenuti ad osservare.

Occorre poi segnalare che l'allegato VII, concernente la disciplina relativa alla «designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti diversi dai vini spumanti», prevede, alla lettera B, paragrafo 1, tra le indicazioni facoltative da riportare nell'etichetta dei v.q.p.r.d., «una menzione indicante l'imbottigliamento nella regione determinata, purché questa indicazione sia tradizionale e abituale nella regione determinata interessata».

Per quanto riguarda gli esami cui devono essere sottoposti i vini, l'allegato VI, lettera J, paragrafo 1, stabilisce che i «produttori sono tenuti a sottoporre i vini per i quali chiedono la designazione di v.q.p.r.d. ad un esame analitico e ad un esame organolettico» e precisa *a)* che «l'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici dei v.q.p.r.d. in questione fra quelli elencati al punto 3», e *b)* che «l'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore».

(29) Cfr. ALBISINNI, *Il Consiglio di Stato custode dell'olio di oliva, della legalità comunitaria e della concorrenza*, in *Riv. dir. agr.*, in corso di pubblicazione.

(30) Cfr. G.U.C.E. L 208, p. 1.

(31) Cfr. G.U.C.E. L 179. Tale regolamento è stato attuato dal successivo reg. n. 1607/2000 del 24 luglio 2000 «recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai v.q.p.r.d.» e dal reg. (CE) n. 753/2002 del 29 aprile 2002 che fissa talune «modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di alcuni

prodotti vitivinicoli». Quest'ultimo applicato in Italia con decreto del MIPAF 3 luglio 2003, in *G.U.* n. 174 del 29 luglio 2003. Sulla nuova O.C.M. vitivinicola, v. PAOLONI, *L'OCM nel settore vitivinicolo*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, p. 914; GERMANÒ, *L'organizzazione comune di mercato del vino dall'angolo visuale di uno dei P.E.C.O.: la Polonia*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, p. 570; POMERICI-SARDONE, *Il settore vitivinicolo in Italia. Strutture produttive, mercati e competitività alla luce della nuova Organizzazione Comune di Mercato*, in *Studi & Ricerche INEA*.

(32) Disciplinanti rispettivamente l'O.C.M. vitivinicola ed i v.q.p.r.d. in *G.U.C.E.* L 84.

Tali esami sono stati previsti e resi obbligatori «per incoraggiare i produttori a sorvegliare costantemente il livello qualitativo dei v.q.p.d.r., soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione delle loro caratteristiche particolari», così come disponeva il sedicesimo considerando all'abrogato reg. n. 823/87. Sempre l'allegato VI, paragrafo 2, attribuisce agli Stati membri il compito di designare l'organismo nazionale competente ad effettuare gli esami.

Per quanto concerne, invece, la normativa italiana, la legge n. 164 del 10 febbraio 1992 (33), recante la «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini» ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 (34), recante la «Disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini», stabiliscono le condizioni alle quali un vino può ricevere una «denominazione di origine controllata» (D.O.C.) o, se sono soddisfatte alcune condizioni supplementari, una «denominazione di origine controllata e garantita» (D.O.C.G.) (35).

In particolare, le «D.O.C.G. sono riservate ai vini già riconosciuti D.O.C. da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale» (36). Inoltre, «il riconoscimento di D.O.C.G. deve prevedere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva rispetto a quella della D.O.C. e progressiva con il passaggio a sottozona od a comuni» (37).

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 164/92, il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della Regione interessata, sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di cui all'art. 17 della legge n. 164.

La domanda di riconoscimento può essere presentata, ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. n. 348/94, dai Consorzi volontari di tutela e dai Consigli interprofessionali di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 164 nonché dalle Regioni o Province autonome o da organizzazioni di categoria che rappresentino gli interessati. Nel caso di D.O.C.G. la domanda deve essere rappresentativa di non meno del 35 per cento di viticoltori che rappresentino almeno il 20 per cento della produzione complessiva di vigneti iscritti nell'apposito albo (38).

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare è condizione necessaria per poter fregiare un vino con il segno D.O.C.G.

Gli artt. 19 e 19 *bis* della legge n. 164 prevedono l'istituzione, per ciascuna denominazione di origine, di un Consorzio volontario di tutela (39) o, in mancanza, di un Consiglio interprofessionale, con l'incarico di vigilare sulla tutela della denominazione (40).

In particolare i Consorzi sono competenti a stabilire, salva l'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le norme sui vini recanti una denominazione d'origine mediante presentazione di un progetto di disciplinare nel quale devono essere stabiliti, ai sensi della legge n. 164: la denominazione d'origine, la delimitazione della zona di produzione delle uve, la resa massima di uva e di vino ad ettaro, il titolo alcolometrico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia, le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, le condizioni di produzione, le modalità dell'esame chimico-organoleptico prescritto dalla Comunità per tutti i v.q.p.r.d., l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia nonché l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate.

Con proprio decreto il Ministero può, a sua volta, stabilire ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari stessi. Una volta approvati, inoltre, i disciplinari possono essere modificati (41) alle condizioni stabilite dall'art. 10 della legge n. 164.

Con d.p.r. del 21 agosto 1968, più volte modificato (42), ad alcuni vini prodotti nella zona del Soave, nel veronese, è stata riconosciuta la D.O.C. «Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione. Nel 1970 è sorto il «Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave» che, in data 11 agosto 1999, ha presentato domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della D.O.C.G. per i vini «Soave Superiore», già riconosciuti D.O.C. nelle tipologie «Soave Superiore» e «Soave Superiore Classico» con il decreto presidenziale e le successive modifiche sopra citati. Con decreto del MIPAF 29 ottobre 2001 (43) si è proceduto al riconoscimento della D.O.C.G. dei vini «Soave Superiore» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione.

Ai sensi dell'art. 1 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore»: «la denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore», già riconosciuta a denominazione di origine controllata con d.p.r. 28 maggio 1968, è riservata ai vini «Soave Superiore», «Soave Superiore» Clas-

(33) Cfr. *G.U.* n. 164 del 23 giugno 1998. Sull'argomento relativo alle denominazioni di origine dei vini e, più in generale, dei prodotti agricoli, v. SORDELLI, *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato*, in *Riv. dir. industriale*, 1994, I, p. 471.

(34) Cfr. *G.U.* n. 132 dell'8 giugno 1994, suppl. ord. n. 87.

(35) La disciplina dei vini D.O.C. e D.O.C.G., prodotti in zone territoriali ben definite e delimitate, è stata introdotta dalla legge n. 116 del 3 febbraio 1963 e dal d.p.r. n. 930 del 12 luglio 1963. La legge del 1963, però, non parlava di qualità e tanti vini, sebbene prodotti in pianure fertili ed irrigue e nei fondovalle, sono stati riconosciuti D.O.C. La nuova legge n. 164 del 10 febbraio 1992, che disciplina le denominazioni di origine, già all'art. 1 definisce il vino D.O.C. o D.O.C.G. di qualità, ottenuto in una «zona particolarmente vocata» e con notorietà commerciale. Le denominazioni di origine sono comunque un'invenzione di lunga data. Mesopotanici, egizi, fenici e romani utilizzavano già il nome geografico del luogo di produzione per designare il vino sulle anfore. Tra le leggi, probabilmente la primogenitura è da farsi risalire ai tempi dei Romani, nel 92, all'epoca dell'Imperatore Domiziano, con la *lex marcianna*, abolita nel 280 da Marco Aurelio Probo. Le prime delimitazioni delle zone di produzione ed i disciplinari documentati sono, tuttavia, più recenti: nel 1700 quella del Tokaji ungherese, nel 1716 quelle del Chianti, Carmignano, Pomino e Val d'Arno di Sopra, ad opera di Cosimo III

de'Medici e così fino al r.d del 23 ottobre 1931, pubblicato sulla *G.U.* del 16 dicembre 1931 con il quale è stata disciplinata la produzione del Soave e del Recioto di Soave.

(36) Cfr. art. 8, comma 1, legge n. 164/92.

(37) Cfr. art. 8, comma 5, legge n. 164/92.

(38) Nel caso in cui si tratti di domanda di riconoscimento di una D.O.C.G., la domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, d.p.r. n. 348/94. Il punto 1) prevede, in particolare, che venga allegato «il provvedimento di riconoscimento della D.O.C. del prodotto, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti in ordine all'uso della D.O.C. e della sussistenza dei requisiti di particolare pregio e di rinomanza nazionale ed internazionale del prodotto stesso».

(39) Sui diversi compiti dei Consorzi di tutela, v. art. 20 della legge n. 164/92.

(40) Sui Consorzi di tutela, v. PAOLONI, *L'O.C.M. nel settore vitivinicolo*, cit., p. 919. Sul ruolo dei Consorzi di tutela delle D.O.P., v. invece LATTANZI, *Denominazione d'origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso del «Grana Padano»*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, p. 38.

(41) Sull'argomento, v. *infra*, par. 4.

(42) Cfr. d.p.r. 1° marzo 1975 e 6 maggio 1976 e decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno 1993 e 22 luglio 1998.

(43) Cfr. *G.U.* n. 265 del 14 novembre 2001.

sico e "Soave Superiore" Riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare». Ai sensi dell'art. 5 del decreto del MIPAF 29 ottobre 2001: «Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'annesso disciplinare di produzione».

Fra queste, l'art. 5 del disciplinare stabilisce che: «le operazioni di vinificazione e di affinamento devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo rientrante, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave"».

4. - Analizziamo ora gli aspetti più rilevanti della pronuncia del T.A.R. Lazio.

Come si è detto, la causa è stata promossa dalla Federazione nazionale del commercio vinicolo e da tre società di commercializzazione del vino Soave (44).

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per le politiche agricole e forestali ed il Consorzio di tutela del vino Soave e Recioto di Soave chiedendo il rigetto del ricorso.

Superate le questioni preliminari sollevate dai resistenti e relative all'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere e di interesse sia della Federazione nazionale del commercio vinicolo sia delle altre tre società ricorrenti (45), nel merito il T.A.R. non ha accolto le doglianze dei ricorrenti.

Assumono i ricorrenti la violazione dell'art. 10 della l. 10 febbraio 1992, n. 164 per carenza di istruttoria, cioè di motivazioni e relazioni tecniche che giustifichino l'obbligo di affinamento in zona, cioè accertamenti tecnici, studi enologici, rilevamenti, perizie idonei a stabilire in modo incontrovertibile l'utilità della pratica. Come opportunamente rilevato dai resistenti la norma disciplina tuttavia le richieste di modifica di disciplinari esistenti, stabilendo che esse debbano essere corredate da una perizia giurata redatta da esperti particolarmente competenti, da un'analisi chimico-

fisica, da un'analisi organolettica e dal parere della Regione interessata (art. 10, comma 4). Tale documentazione non è invece richiesta per i nuovi riconoscimenti ai quali non si applica l'art. 10 bensì l'art. 8 della stessa legge, il quale richiede che il decreto di approvazione del relativo disciplinare di produzione avvenga previo parere conforme del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentite le Regioni interessate. Procedura che nel caso in esame è stata rispettata.

A dire il vero ciò non cambia nella sostanza quanto sostenuto dai ricorrenti. Difatti, il contenuto del «parere conforme» dovrebbe anch'esso essere presumibilmente basato su analogha documentazione tecnica comprovante l'opportunità di una siffatta pratica. Tant'è che, come già accennato, il Consiglio di Stato, nella causa relativa al Chianti, non ha attribuito rilievo alla distinzione di cui sopra, sostenendo che fosse necessario accertare sia in sede di «adozione» che di «modifica» dei singoli disciplinari «se tale tecnica sia o meno necessaria per tutelare la qualità del prodotto, e tale accertamento ha carattere tecnico e necessita perciò di adeguata istruttoria strettamente tecnica» (46).

L'argomento ha tuttavia giovato ai resistenti, i quali hanno potuto far valere in giudizio l'errata identificazione fra Soave D.O.C. e Soave Superiore D.O.C.G. sostenendo l'infondatezza dell'avversa domanda proprio perché basata sull'errato presupposto che il Soave Superiore D.O.C.G. consistesse in nient'altro che una modifica del disciplinare di produzione del Soave D.O.C.

E difatti, confrontando i relativi disciplinari, è possibile accorgersi che si tratta di due prodotti completamente diversi, caratterizzati da diverse rese per ettaro, da diverse basi ampelografiche, dalla diversità degli impianti produttivi e da diverse caratteristiche organolettiche (47).

Inoltre, solo per la D.O.C.G. è prevista l'indicazione dell'anno di produzione, la facoltà di specificare la vigna e un periodo di affinamento in bottiglia.

Per quanto concerne quest'ultimo particolare, sostengono i ricorrenti l'irragionevolezza di una disposizione che

(44) La «Cantine Francesco Minini» S.p.a., la «Fratelli Martini Secondo Luigi» S.p.a., la «Schenk Italia» S.p.a.

(45) Per quanto concerne la prima, questa non sarebbe legittimata ad impugnare il d.m. in discorso siccome detta Federazione accomunerebbe anche imprese, in particolar modo quelle che producono la nuova D.O.C.G. o che la imbottigliano in zona, tutelate dalla disposizione contestata. Sul punto viene richiamato il Consiglio di Stato (Cfr. Consiglio di Stato n. 6567/2000, cit.) che aveva escluso, per lo stesso motivo, la legittimazione a ricorrere e l'interesse ad agire della Confederazione italiana della vite e del vino (già Unione italiana vini) nelle due richiamate sentenze relative ai casi dell'imbottigliamento del Chianti e del Frascati, sostenendo che «detta associazione avrebbe fatto valere posizioni di interesse riconducibili ai singoli associati e non all'ente unitariamente considerato» e che «l'ente non ha fornito la prova (...) di agire in rappresentanza di soggetti che traggono vantaggio dall'annullamento dell'atto impugnato. In difetto di detta prova, si può in contrario ragionevolmente presumere che l'Unione italiana vini associ anche produttori ed imbottiglieri locali che hanno interesse al mantenimento dell'atto impugnato, vale a dire un interesse radicalmente opposto a quello rappresentato in giudizio dall'Unione italiana vini». Il T.A.R. ha tuttavia respinto la censura rilevando come il precedente giurisprudenziale citato «riguardi la Confederazione italiana della vite e del vino, mentre nella fattispecie si tratta della Federazione nazionale del commercio del vino, che pur essendo inserita in detta confederazione, ha come scopo sociale tipico quello di tutelare i commercianti, e cioè i distributori di vino in bottiglia, sia esportatori che importatori - che sono senz'altro pregiudicati da una disposizione, come quella in esame, che «limita la movimentazione del vino dopo la produzione e vinificazione». Sul punto la lettura del Collegio appare superficiale: commercianti sono anche le imprese imbottigiatrici locali - in territorio Soave ce ne sono ben 17 (Cfr. *Civiltà del bere*, anno XXX, n. 7-8, luglio-agosto 2003, p. 106) - nonché proprio i produttori che potrebbero provvedere loro stessi all'imbottigliamento ed alla distribuzione del vino già imbottigliato, «facen-

dosi commercianti». Sicché è difficilmente contestabile, seppur in misura inferiore rispetto al caso della Confederazione italiana della vite e del vino, che la Federazione nazionale del commercio del vino associ anche soggetti controinteressati all'annullamento dell'atto impugnato.

Respinta anche l'eccezione di infondatezza del ricorso per l'inesistenza del presupposto essenziale su cui è stato basato. Secondo i ricorrenti, infatti, il decreto impugnato costringerebbe le aziende che sino ad oggi hanno acquistato il vino ancora da imbottigliare ad acquistarlo già imbottigliato ed affinato favorendone così la scomparsa e distruggendo gli usi leali e costanti che hanno consentito di ottenere i risultati conseguiti sul mercato. Ma a ben vedere ciò potrebbe verificarsi, a detta dei resistenti, solo nell'ipotesi in cui il decreto fosse andato a modificare un disciplinare già esistente, mentre il decreto in esame non modifica la preesistente D.O.C. Vino Soave ma introduce una nuova D.O.C.G. per il Soave Superiore, sicché esso non pregiudica in alcun modo l'attività di quelle imprese che in ipotesi acquistavano Vino Soave D.O.C. per imbottigliarlo fuori zona, le quali potranno continuare a farlo.

Il T.A.R. non ha tuttavia condiviso tale tesi ed ha respinto l'eccezione sostenendo che a seguire tale ragionamento non ci sarebbe nessun interessato a poter contestare il disciplinare in discussione: «invero l'assoluta contiguità della produzione e commercializzazione di vini simili, accomunati dalla denominazione Soave, appare sufficiente ad incardinare l'interesse di chi commercializza il D.O.C. a censurare anche il disciplinare relativo al Superiore D.O.C.G.».

Orbene, il Collegio sostiene che, costituendo il Superiore D.O.C.G. una nuova denominazione, non esistono imprese che in precedenza potevano imbottigliare questa nuova tipologia di vino, quindi, interessati saranno coloro che in precedenza imbottigliavano le denominazioni già esistenti portanti lo stesso nome «Soave» e i cui disciplinari evidentemente non contenevano la prescrizione dell'affinamento in luogo di produzione.

(46) Cfr. Consiglio di Stato n. 5388/00, cit.

(47) Sull'argomento, cfr. *Il sommelier italiano*, luglio-agosto 2003, n. 51, p. 42.

consentirebbe l'imbottigliamento in qualsiasi zona e quindi la riconduzione delle bottiglie in zone determinate per procedere all'affinamento.

Cerchiamo di capire.

L'art. 5 del disciplinare parla di «vinificazione ed affinamento», ma non di imbottigliamento. Mentre la vinificazione rappresenta l'insieme delle operazioni che si pongono in essere per trasformare il mosto d'uva in vino, l'affinamento è la pratica, successiva all'imbottigliamento, che consente al vino di arricchirsi ulteriormente di aromi, il c.d. «bouquet». Si tratta di una fase molto delicata dove il fattore umano acquista particolare rilievo. È sufficiente recarsi in una qualsiasi cantina per rendersi conto di quanta cura viene riservata a questa fase delicatissima. Basti pensare che se la bottiglia viene tenuta in posizione verticale, anziché orizzontale, o, peggio ancora, si alternano periodi in cui la si tiene in orizzontale e quindi in verticale, si facilita la probabilità che avvengano scambi gassosi con l'esterno che possono pregiudicare le caratteristiche del prodotto. È ovvio quindi che per vini di particolare pregio tale operazione venga riservata a coloro che producono il vino e che sono meglio capaci di apprezzarne gli stadi evolutivi. È altrettanto ovvio che se l'imbottigliamento del vino è propedeutico all'affinamento in bottiglia, anche questa operazione dovrebbe essere effettuata necessariamente nella zona di produzione, giacché una movimentazione del vino anteriore all'affinamento in bottiglia lo esporrebbe a deterioramenti collegati all'azione meccanica del trasporto nonché all'azione dell'ossigeno, con evidenti esiti sulle sue caratteristiche qualitative.

Come rileva lo stesso Collegio, dunque, qualora sia previsto l'affinamento in zona di produzione, anche l'imbottigliamento dovrà effettuarsi in zona di produzione. In caso contrario le caratteristiche qualitative del vino correrebbero doppiamente il rischio di essere pregiudicate e ciò a causa del doppio trasporto: dal luogo di produzione al luogo di imbottigliamento e da quest'ultimo di nuovo al luogo di produzione dove il vino deve essere affinato.

Imporre l'affinamento in zona equivale dunque, a rigor di logica, ad imporre l'imbottigliamento in zona. In questo hanno ragione i ricorrenti.

Ma la possibilità di imporre l'imbottigliamento in zona è una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge.

Già l'art. 6, n. 2 del reg. (CEE) n. 823/87 citato dai ricorrenti e oggi abrogato dal reg. (CE) n. 1493/99, prevedeva che la trasformazione delle uve in mosti e del mosto in vino venisse effettuata all'interno della regione determinata in cui le uve stesse sono raccolte. Conformemente dispone il vigente reg. n. 1439/99, allegato VI, lettera D) ove, al punto 1, si è disposto che i v.q.p.r.d. possono essere elaborati soltanto «mediante trasformazione delle uve (...) in mosti e dei mosti così ottenuti in vino, nonché mediante elaborazione di tali prodotti in vino o in vini spumanti, nella regione determinata in cui sono state raccolte le uve utilizzate» (lettera b). Il punto

3 della stessa lettera D), «Zone di trasformazione», prevede delle deroghe all'obbligo di elaborare il vino nella zona di raccolta delle uve stabilendo che, a determinate condizioni, esso possa essere ottenuto o elaborato in una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione nel caso in cui si tratti di pratica tradizionale.

Ciò supporta la lettura del Collegio, nella parte in cui sostiene che dal punto 3 si evincerebbe «che la regola è quella di elaborare il vino nella zona di produzione e l'eccezione, consentita con specifica deroga, è quella di elaborare il vino fuori zona» (48).

Lo stesso regolamento, come già accennato, consente poi, all'art. 57, paragrafo 2, agli Stati membri di stabilire «condizioni di produzione, elaborazione e commercializzazione complementari o più severe» di quelle stabilite dal regolamento stesso «per i vini v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio» (49).

Per quanto concerne la normativa italiana, sappiamo che l'art. 10, comma 1, della legge n. 164/92 include fra le indicazioni che devono essere stabilite nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C.: «l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia» (lett. b) e «l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate» (lett. d).

Se ciò non bastasse, il comma 2 dello stesso articolo consente di introdurre nel disciplinare con decreto ministeriale ulteriori elementi non espressamente previsti dalla legge stessa.

Non è un caso che i disciplinari di produzione dei più rinomati vini di qualità prevedano espressamente l'obbligo di affinamento in zona di produzione.

Assumono i ricorrenti anche la violazione dell'art. 5, ultimo comma, del d.p.r. 12 luglio 1963, n. 930 (50), dell'art. 18 del reg. (CE) n. 823/87 nonché l'eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento per non aver il disciplinare recepito, *in parte qua*, gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto. L'argomento del richiamo ad una tradizione risalente era già stato respinto dalla Corte nella causa relativa al *Rioja*. La Corte aveva ritenuto che il richiamo agli usi leali e costanti di cui al reg. n. 823/87 non esclude la possibilità di modificare tali usi. Tanto più che in questo caso viene erroneamente fatto riferimento al disciplinare del Soave D.O.C. che non prevede l'imbottigliamento e l'affinamento del vino in zone di produzione. Ma, come si è chiarito e come rileva il Collegio, qui non si tratta di una modifica di un disciplinare esistente ma della creazione di un prodotto del tutto nuovo.

L'assenza di una disposizione nel disciplinare del Soave D.O.C. che preveda l'obbligo di affinamento in zona «non poteva formare in capo ai ricorrenti nessun legittimo affidamento che identica disciplina si sarebbe ripetuta per un prodotto diverso, quale il Superiore

(48) Ai sensi del punto 3 della stessa lettera D (Zone di trasformazione) sono consentite delle deroghe a quanto sopra. Difatti, un v.q.p.r.d. che non sia un v.s.q.p.r.d. può essere ottenuto o elaborato in una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione nel caso di una pratica tradizionale, purché tale pratica:

- fosse in uso prima del 1° settembre 1970 oppure, per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, anteriormente alla data effettiva di adesione,
- non sia stata interrotta dopo tali date,
- riguardi quantitativi che, presso il trasformatore in questione, non hanno da allora subito aumenti superiori a quelli corrispondenti all'evoluzione generale del mercato.

(49) La disposizione viene così spiegata al considerando n. 61 del regolamento: «per conservare il carattere qualitativo particolare dei v.q.p.r.d., gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare norme complementari o più rigorose in materia di produzione e di immissione in circolazione dei v.q.p.r.d., tenuto conto delle pratiche leali e costanti».

(50) D.p.r. 12 luglio 1963, n. 930, «Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini», in *G.U.* 15 luglio 1963, n. 188, suppl. ord. L'ultimo comma dell'art. 5 - che stabilisce gli elementi che devono essere inseriti nei disciplinari di produzione - dispone che «Nei disciplinari di produzione saranno recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative che hanno accreditato la denominazione sul mercato».

D.O.C.G.». Sicché l'Amministrazione non avrebbe violato gli usi leali e costanti richiamati dai ricorrenti che per un nuovo prodotto non hanno alcun significato in quanto si riferiscono ad altro prodotto già esistente. Anzi generalmente gli usi diffusi per i vini di qualità superiore prevedono generalmente proprio l'invecchiamento e l'elaborazione del vino in luogo di produzione. Anche in questo senso dunque può ritenersi tradito un qualche affidamento. Né *a fortiori* si può sostenere che le regole contenute nel disciplinare del nuovo Soave D.O.C.G. abbiano messo in difficoltà produttori e commercianti.

Viene dunque di nuovo utilizzato dai resistenti ed accolto dal Collegio l'argomento dell'errata identificazione tra due diverse tipologie di vino.

Sembrirebbe un gioco di parole: Soave Superiore D.O.C.G., Soave D.O.C. e Superiore. Il fatto è che il termine Soave, prima ancora di esprimere il nome di un vino, è il nome di un Comune, o meglio, parlando di vini, di un territorio all'interno del quale si producono ben sette denominazioni: il nuovo «Soave Superiore» D.O.C.G., il «Soave Superiore Classico» D.O.C.G., il «Recioto di Soave» D.O.C.G., il «Recioto di Soave Classico» D.O.C.G., il «Soave Classico» D.O.C., la nuova denominazione «Colli Scaligeri» D.O.C. e il «Soave» D.O.C. Questi vini provengono, quindi, tutti da vitigni impiantati nello stesso territorio che va da San Martini Buon Albergo a San Giovanni Ilarione, tra le valli di Marcellise, di Mezzane, d'Illasi, di Tramigna e d'Alpone. Queste diverse «sfumature» del Soave rispondono all'esigenza di segmentare il mercato secondo l'idea della «piramide della qualità» introdotta dalla legge n. 164/92 (51).

Ma proprio perché del Soave esistono varie denominazioni, per alcune delle quali non sussiste la condizione di cui si discute, le aziende che non hanno i requisiti per poter affinare il nuovo Superiore (perché situate fuori dal luogo di produzione) potranno indirizzare le loro scelte su questi diversi prodotti lasciando ai produttori la possibilità di stabilire condizioni di commercializzazione più restrittive per quelle denominazioni che intendono collocare su una fascia di qualità e di prezzo superiore. A quanto detto, va aggiunto che ogni progetto nuovo o di modifica in questo settore non può rispondere alle singole aspettative di ogni azienda, ma agli interessi generali della denominazione, così come espressi dalle categorie rappresentate da viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri.

Al riguardo è opportuno ricordare che i consorzi volontari, ai sensi della legge n. 164/92, art. 19, sono riconosciuti come gli unici soggetti aventi competenza ad esercitare le attività di «tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T., di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive denominazioni», e sono partecipati, «senza discriminazione, da viticoltori singoli e associati, vinificatori ed imbottiglieri» ovvero da tutte le figure professionali interessate. Quindi, una volta recepite e tradotte in decreto ministeriale le valutazioni e le istanze di tutti gli operatori della denominazione, senza che nessuno abbia fatto opposizione alle regole contenute nel disciplinare, compresa quella che prevede l'obbligo di affinare il vino nella zona di produzione, non dovrebbe conce-

dersi spazio alle istanze contrarie ad una norma richiesta dai soggetti portatori di interessi riconosciuti dalla normativa in vigore.

Il Consorzio di tutela del Soave, costituito «per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alla Denominazione di Origine dei vini», è tenuto, ai sensi dell'art. 2 del proprio statuto, tra l'altro, ad «attuare tutte le misure per valorizzare direttamente ed indirettamente le denominazioni, sotto il profilo tecnico e dell'immagine» (art. 2, lett. d).

Ora, per il Soave, come per altre denominazioni, esistono sul mercato varie tipologie di prodotto che si collocano su diverse fasce di prezzo a seconda delle diverse caratteristiche qualitative o delle diverse strategie di *marketing* e di gestione dell'immagine (52) anche nell'ambito delle produzioni di una stessa azienda. Essendo ormai il vino sempre di più un prodotto edonistico, è indubbia l'importanza di un'intelligente gestione sia del *packaging* che dell'immagine generale della denominazione. Del resto il consumatore è molto sensibile al concetto di D.O.C.G. come espressione di un livello qualitativo superiore che è disposto a pagare. In questo contesto è importante per chi gestisce la denominazione dare al consumatore finale più certezze possibili per identificare le qualità effettive del prodotto (53). Queste ultime non si esauriscono oggi solo nel rispetto di *standard* produttivi o nell'assenza di difetti, identificandosi nella relazione con il territorio di origine, «nell'attenzione ai connotati di qualità soggettivamente percepiti e non oggettivamente stabiliti: in termini di attributi di artigianalità-tradizione, di genuinità-sicurezza e di naturalità-ambiente».

Non va infatti trascurata la crescente complessità degli orientamenti d'acquisto del consumatore: nella percezione di un consumo evolutivo, il richiamo alla lavorazione in luogo d'origine acquista «la capacità di veicolare messaggi rassicuranti sul piano della genuinità e gratificanti per l'attenzione del buon tempo passato in adesione alla riscoperta di un'identità culturale e semiotica che risponde al modificarsi delle attese del pubblico dei potenziali acquirenti» (54).

Ne è testimonianza il successo di iniziative quali «le strade del vino» (55), i «percorsi enogastronomici», le fiere sui prodotti tipici, significativo di un crescente interesse al ciclo naturale di produzione degli alimenti ma anche della ricerca di «motivazioni affettive o emotive nella riscoperta della campagna e della sua identità territoriale quale luogo della memoria» (56).

La scelta di introdurre nel disciplinare l'obbligo di affinamento in zona risponde dunque all'esigenza di potenziare le credenziali di un vino che nasce già come prodotto di selezione e si allinea all'impegno di molti produttori di fare sempre più «cultura» del vino consapevoli del peso che i concetti di identità e tipicità stanno acquistando su tutti i mercati.

Inoltre, i prodotti vitivinicoli italiani devono essere capaci di confrontarsi sul mercato con altri grandi vini del mondo. Tanto più che l'Italia non potrà in futuro sicuramente concorrere con altri paesi dal punto di vista del quantitativo prodotto e dovrà necessariamente indirizzare le proprie scelte verso la creazione di vini «gioiello», cui è

(51) Sul concetto di «piramide della qualità», v. POMERICI-SARDONE, cit., p. 154; FREGONI, *La piramide DOC*, Bologna, 1994.

(52) La legge n. 164/92 ha introdotto al riguardo la già citata «classificazione piramidale dei vini». Tra le opportunità di differenziare adeguatamente i vini a seconda delle loro caratteristiche qualitative, una è rappresentata dalla possibilità di utilizzare le sottozone, i comuni, le frazioni, le microzone e la vigna (seguita dal toponimo); ciò consente di differenziare i vini senza l'uso del vitigno. Cfr. *Il sommelier italiano*, cit., luglio-agosto

2003, n. 51, p. 73.

(53) Cfr. <http://www.ilsoave.com/news/archivio/rb03html>.

(54) Cfr. MASINI, *Il diritto all'informazione e l'etichettatura dei prodotti agro-alimentari: utilità del metodo classico*, in *La sicurezza alimentare del consumatore europeo*, XVII Congresso UAE, Pescara, 19-21 giugno 2003.

(55) Cfr. l. 27 luglio 1999, n. 269 e d.m. 12 luglio 2000.

(56) Cfr. MASINI, cit.

territorialmente vocata. Ciò impone ai produttori di fare sempre ulteriori scelte nel senso della chiarezza e della qualità.

Occorre aggiungere che i Consorzi di tutela dei vini svolgono funzioni di controllo di tutti i produttori e partecipanti alla filiera, compresi i non associati al Consorzio.

Tale attività di controllo diventa sicuramente più difficile se deve essere effettuata fuori dal luogo di produzione del vino che generalmente è il luogo ove ha sede il Consorzio di tutela.

L'art. 1 del d.m. MIPAF del 29 maggio 2001, «Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)» (57) attribuisce difatti esplicitamente ai Consorzi di tutela riconosciuti «il controllo su tutte le fasi di produzione dell'uva e della sua trasformazione in vino e della presentazione al consumo dei vini D.O.C. e D.O.C.G., anche al fine di garantire la tracciabilità (58)».

Il decreto, nelle sue premesse, precisa che l'esigenza di conferire ai Consorzi l'esercizio delle funzioni di controllo di cui sopra nasce dall'opportunità di un sistema di controllo che coinvolga direttamente i soggetti del processo produttivo richiamando espressamente le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella *Rioja 2*.

Riconoscere ad organismi a base democratica rappresentativi della maggioranza dei produttori il controllo su tutti i partecipanti della denominazione significa valorizzare strumenti di auto-organizzazione, attribuendo a soggetti privati il potere di svolgere ruoli di interesse collettivo; «l'impresa ne risulta destinataria di regole, e nello stesso tempo ne viene legittimata a farsi essa stessa fonte di regole, di autoregolazione ed autoresponsabilità» (59), in aderenza ai principi costituzionali e comunitari di sussidiarietà (60).

5. - I ricorrenti contestano la violazione dell'art. 34 del Trattato (divenuto ora art. 29 Trattato CE), deducendo che la prescrizione controversa sarebbe in contrasto con il diritto comunitario sulla libera circolazione delle merci (61). Occorre quindi innanzitutto stabilire se l'art. 5 del disciplinare di produzione del Soave Superiore D.O.C.G. sia contrario alle disposizioni comunitarie sulla circolazione delle merci, e in particolare all'art. 29 (ex art. 34) del Trattato CE, e al già richiamato art. 18 del reg. n. 823/87, ora art. 57 del reg. n. 1493/99, ed eventualmente se detta normativa sia giustificata ai sensi dell'art. 30 (ex art. 36) del Trattato CE (62). Si dovrà accertare cioè se l'obbligo di affinare e/o imbottigliare il vino nella regione di produzione costituisca violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria.

Ricordiamo che nelle cause relative al Chianti ed al Frascati, il Consiglio di Stato non si era espresso su tale punto.

È indubbio che la prescrizione di procedere all'affinamento del vino solo in luogo di produzione ingenera una disparità di trattamento, in quanto è possibile per i produttori di vino effettuare vendite nella regione di produzione

di vino non ancora imbottigliato, mentre non è possibile fare la stessa cosa al di fuori della regione. Ciò ha l'effetto di provocare pertanto un vantaggio particolare alle imprese ubicate nella regione di produzione.

Già nella *Rioja 1* la Corte aveva dichiarato che l'art. 34 è di ostacolo ad una normativa nazionale che imponga l'obbligo dell'imbottigliamento dei vini di qualità nella zona di produzione in quanto una tale normativa impedisce l'esportazione in botti di tali vini, ma, nel contempo, riconosceva che, in base all'art. 36, la stessa poteva comunque ritenersi giustificata se l'obbligo di imbottigliamento serviva a garantire che il prodotto proveniva da una determinata zona geografica e possedeva certe caratteristiche particolari. Tuttavia aggiungeva anche che, nel caso di specie, non era «stato dimostrato che l'imbottigliamento del vino nella regione di produzione fosse un'operazione indispensabile al mantenimento delle caratteristiche specifiche da esso acquisite» (63). La Corte negava inoltre che, a sostegno della legittimità comunitaria della normativa nazionale, potesse essere invocato l'art. 18 del reg. n. 823/87, in base al quale gli Stati membri possono definire, per i vini di qualità, condizioni di circolazione complementari o più rigorose di quelle imposte dal detto regolamento. Tale articolo, infatti, secondo la Corte, «non può essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a imporre condizioni in contrasto con le norme del Trattato relative alla circolazione delle merci».

Ma nella sua seconda pronuncia la Corte di giustizia aggiungeva – ed è qui il punto di svolta – che l'imbottigliamento nella regione di produzione è inteso a preservare la notevole reputazione del vino recante la denominazione d'origine potenziando il controllo delle sue caratteristiche particolari e della qualità ed è quindi giustificato come misura di tutela della denominazione d'origine di cui gode l'insieme dei produttori del settore vitivinicolo della detta regione, per i quali essa riveste un'importanza decisiva, e deve essere considerato conforme al diritto comunitario, malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi, in quanto costituisce un mezzo necessario e proporzionato per raggiungere l'obiettivo perseguito, nel senso che non esistono misure alternative meno restrittive idonee a conseguirlo (64). In poche parole l'obbligo di procedere all'imbottigliamento in luogo di produzione, pur essendo contrario all'art. 34, rientrerebbe fra le deroghe previste dall'art. 36 (65).

Nel caso in esame bisogna allora stabilire se anche l'obbligo di affinare il vino nella zona di produzione sia giustificato, ex art. 36 del Trattato, oggi art. 30, da esigenze inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale ed in particolare dall'esigenza di garantire che la denominazione di origine controllata e garantita possa assolvere alla sua funzione.

Ciò posto, si tratta, da un lato, di accertare in via di fatto se procedere all'affinamento fuori della zona di produzione abbia, o possa avere, conseguenze sulla qualità del prodot-

(57) Cfr. G.U. n. 141 del 20 giugno 2001. Sull'argomento, v. CARACIOLO, *La disciplina dei consorzi erga omnes alla luce del d.m. 29 maggio 2001: problematiche giuridiche e dubbi di legittimità*, in questa Riv., 7-8/2003, p. 413.

(58) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto: «I partecipanti alla filiera produttiva che intendono utilizzare una specifica menzione distintiva di qualità e tracciabilità sono sottoposti al controllo del consorzio di tutela appositamente incaricato ai sensi dell'art. 2».

(59) Cfr. ALBISINNI, *Luoghi e regole del diritto alimentare*, cit., p. 30.

(60) Cfr. art. 5 del Trattato istitutivo della C.E. e art. 118 della Costituzione.

(61) In forza dell'art. 34, n. 1 (divenuto ora art. 29 CE), sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qual-

siasi misura di effetto equivalente. Sulla nozione di misura di effetto equivalente, v. TRAPÈ, *La «tolleranza zero»: limiti e ragioni dei principi generali di sicurezza dei prodotti alimentari*, in *Agr. ist. merc.*, in corso di pubblicazione.

(62) L'art. 36 (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) dispone che l'art. 34 lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati, tra l'altro, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.

(63) Cfr. punto 19 della decisione.

(64) Cfr. punti 41, 43, 45, 59, 75, 76 della decisione.

(65) Sull'argomento, v. BORRACETTI, *La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso Rioja*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, p. 306.

to e considerare poi se tali conseguenze possano compromettere la reputazione dei produttori di vino titolari di un diritto di proprietà industriale e commerciale tutelabile ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE.

Quanto agli effetti delle operazioni di imbottigliamento ed affinamento sulla qualità del vino si è già detto. Queste, se non sono eseguite a regola d'arte, possono compromettere la qualità e modificare le caratteristiche del vino. In particolare, ricordiamo che tali operazioni sono complesse e quindi necessitano di particolari mezzi e di personale specializzato. Così stando le cose, il solo modo appropriato per dare a produttori e consumatori la garanzia della qualità del prodotto imbottigliato ed affinato a cura dell'acquirente in un luogo diverso da quello di produzione consiste nel sottoporre le operazioni di affinamento a controlli sistematici nel luogo o paese in cui le operazioni stesse vengono compiute. Questo ha sostenuto la Corte di giustizia nella *Rioja 2*. Analizzando la normativa comunitaria circa i controlli sulla qualità del vino ed in particolare la legislazione spagnola nella parte in cui prevede che i vini di qualità devono essere sottoposti ad esami organolettici e analitici partita per partita prima dell'attribuzione della denominazione d'origine «*calificada*» (66), aveva osservato che per i vini trasportati sul territorio nazionale, il controllo è accurato ed è ben più specifico rispetto a quello cui è sottoposto il vino sfuso trasportato all'estero, concludendo che l'imbottigliamento nella regione di produzione costituisca la sola garanzia adeguata che il vino di qualità, nel momento in cui viene immesso al consumo, possieda le proprie caratteristiche specifiche o quantomeno che, con l'imbottigliamento, tali caratteristiche non abbiano subito alcuna modifica.

Analoghe considerazioni hanno ispirato la Corte nella sentenza relativa al Grana Padano: «Si deve ammettere che i controlli effettuati al di fuori della zona di produzione fornirebbero meno garanzie in merito alla qualità e all'autenticità del prodotto rispetto a quelli effettuati nella zona di produzione sotto la responsabilità dei beneficiari della denominazione. Infatti, da un lato, controlli effettuati nella zona di produzione sotto la responsabilità dei beneficiari della denominazione d'origine presentano un carattere approfondito e sistematico e sono effettuati da professionisti che hanno una conoscenza specializzata delle caratteristiche del prodotto. Dall'altro, sarebbe difficilmente concepibile che i rappresentanti dei beneficiari della denominazione possano instaurare efficacemente tali controlli negli Stati membri» (67).

Il T.A.R. Lazio non si pronuncia invece su tale punto; eppure, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 164, «i vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e la presentazione delle D.O.C.G. e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme stabilite dalla CE, ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica ed organolettica». L'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. Dopo l'imbottigliamento, dunque, e cioè nella fase dell'affinamento, il vino non è più sottoposto a controlli. E questo avrebbe potuto costituire un valido argomento. Ed invece il T.A.R., compiendo un salto logico rispetto alla pronuncia degli eurogiudici, pur richiamandola, conclude che «non si richiede una prova tecnica circa la sussistenza di condizioni ottimali

dell'imbottigliamento e della lavorazione del vino in zona, essendo sufficiente la logica presunzione che ciò si verifica verosimilmente in misura superiore rispetto all'imbottigliamento fuori zona».

Per quanto concerne le conseguenze dell'affinamento «*non in loco*» sulla reputazione del vino occorre rilevare che la circolazione di un vino designato con la denominazione di origine controllata e garantita, ma affinato e presumibilmente imbottigliato al di fuori della zona di origine e quindi privo delle caratteristiche specifiche volute per la nuova tipologia Soave Superiore D.O.C.G. recante la stessa denominazione, comprometterebbe l'immagine di tale vino così come concepita dai produttori.

La nuova denominazione è infatti destinata ad una particolare clientela e quindi non potrebbe essere messa in commercio senza che sia assicurato il rispetto del procedimento di produzione che si completa con l'affinamento nella zona di origine. Anche le modalità di elaborazione difatti fanno parte dei messaggi volti a rassicurare il consumatore circa la qualità ed il maggior piacere degli alimenti, quando, in particolare, il riferimento simbolico concerne «la lavorazione diretta sul luogo». Ciò ingenera indiscutibilmente l'idea che al prodotto ottenuto interamente nel luogo d'origine delle materie prime corrispondano caratteristiche differenziate e un livello qualitativo più elevato dipendente dalla localizzazione territoriale di tutto il processo produttivo immediatamente precedente la distribuzione al consumo. L'indicazione dell'affinamento del vino in luogo di produzione può difatti soddisfare una serie di aspettative che vanno «dal recupero della memoria storica alla riproposta attualità di stili di vita *country*, all'affermazione di assoluta sicurezza» (68) quanto alla esclusione di eventuali sofisticazioni o alterazioni da parte di terzi. Segue che una prescrizione di tal fatta sarebbe finalizzata a tutelare la reputazione della denominazione del vino e quindi il connesso diritto di proprietà industriale e commerciale di cui godono i produttori della zona.

I ricorrenti rilevano che tale reputazione riposa anche sull'eccellente lavoro dei commercianti che, per un lungo periodo, hanno investito tempo e denaro per far conoscere ed apprezzare il vino ai consumatori. È anche vero che la reputazione del Soave è sorta in relazione al D.O.C. e cioè in un'epoca in cui tale vino veniva esportato sfuso, con la conseguenza che il nome Soave sarebbe associato ad un vino proveniente dalla regione Soave, ma non necessariamente affinato nella regione stessa.

Ma è indubbio che un vino D.O.C.G. è un vino indirizzato ad un pubblico particolarmente esigente quanto alla qualità e all'integrità del prodotto. L'appellativo «denominazione di origine controllata e garantita» serve infatti a designare vini di elevata qualità per i quali tutte le fasi della produzione e lo stesso affinamento siano stati realizzati sotto la direzione e il controllo del produttore. Ciò è confermato dalle rigorose prescrizioni che i produttori devono osservare per poter beneficiare di tale denominazione. Come si è più volte ricordato i disciplinari di molti vini a denominazione di origine controllata e garantita prevedono siffatte prescrizioni.

Ora, considerando che la denominazione di origine ha tra i suoi scopi non solo quello di indicare il luogo di provenienza, ma anche quello di salvaguardare la reputazione di un determinato prodotto sul mercato, quest'ultima è da ritenere degna di tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico

(66) Il riferimento è all'art. 20, n. 4, del decreto spagnolo n. 157/88 e, per il vino Rioja, all'art. 15 del suo regolamento. Cfr. punto 71 della decisione.

(67) Cfr. punto 60 della sentenza, cit.

(68) Cfr. MASINI, cit.

comunitario (69). Va aggiunto che la funzione della denominazione d'origine, la quale consiste nella garanzia di origine e di qualità di un prodotto, non può essere pienamente assoluta se non è tutelato il diritto di proprietà industriale di chi ha titolo all'uso della denominazione. Diritto, quest'ultimo, che si identificerebbe con il patrimonio commerciale del titolare della denominazione di origine e quindi con la sua reputazione.

Né basterebbe all'uopo segnalare sull'etichetta che il vino è stato imbottigliato ed affinato in una regione diversa da quella di produzione. Come infatti rilevato dai governi spagnolo e italiano nella causa relativa al *Rioja*, tale menzione correrebbe il rischio di creare confusione «presso i consumatori, convinti che tutte le fasi della produzione di un v.q.p.r.d. rinomato debbano essere effettuate sotto il controllo e la responsabilità della collettività interessata» e avrebbe perciò l'effetto opposto a quello voluto, nel senso che finirebbe per compromettere la reputazione del prodotto. Questo risultato negativo appare inevitabile laddove si tratta di beni, come il vino, aventi particolari caratteristiche e la cui produzione è effettuata nel rispetto di molteplici prescrizioni previste da specifici disciplinari. E infatti, potrebbe far sorgere nel consumatore il sospetto che si tratti di un vino diverso dal Superiore D.O.C.G. o quanto meno di qualità inferiore e condurre così alla creazione progressiva di due mercati distinti, in contrasto con il principio di specificità ed unicità dei prodotti contrassegnati da una denominazione di origine (70), quello del Superiore a denominazione di origine controllata e garantita, prodotto, affinato e imbottigliato in un'unica regione, e quello di un Superiore, sempre a denominazione di origine controllata e garantita, il quale sarebbe oggetto di operazioni diverse ed estranee al normale processo produttivo e sarebbe per di più sottoposto a controlli meno accurati rispetto al vino affinato ed imbottigliato nella zona di origine (71).

Come afferma la Corte di giustizia nella sentenza relativa al Grana Padano: «Le denominazioni d'origine rientrano nei diritti di proprietà industriale e commerciale. La normativa pertinente tutela i beneficiari contro l'uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita. Tali denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari. Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori che soddisfano le condizioni per usarle un mezzo essenziale

per costituirsi una clientela. La reputazione delle denominazioni d'origine dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest'ultima, in definitiva, che costituisce il fondamento della reputazione del prodotto. Nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende inoltre dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione d'origine sono autentici» (72).

Occorre infatti ricordare che nel caso di prodotti agroalimentari la rilevazione della qualità è difficilmente oggettivabile attraverso il semplice esame sensoriale (organolettico) perché basata su sensazioni estremamente suggestive e non riconducibile ad una parametrizzazione di indici tecnici.

Nella percezione del consumatore assumono rilievo anche «valori immateriali o comunque non analiticamente misurabili, quali la tradizione e l'origine dei territori» (73) che attribuiscono al prodotto una sua tipicità.

Questa nuova lettura della qualità era già stata accolta dalla nostra giurisprudenza nella sentenza 28 gennaio 2000 (74), con la quale il T.A.R. del Lazio, adottando una soluzione «profetica» rispetto a quella odierna sebbene riferita ad un diverso prodotto, aveva ritenuto legittimo il decreto ministeriale che aveva delimitato la zona di produzione dell'«Aceto balsamico di Modena» ai soli territori delle province di Modena e Reggio Emilia. In quella sede il T.A.R., pur non escludendo «che anche da altri preparati, benché in zone diverse da quelle sopraindicate e messi in commercio da altri fabbricanti, possano ricavarci aceti che, con riferimento ad ognuna delle caratteristiche singolarmente misurate e verificate, presentino qualità chimico-fisiche pressoché analoghe alle caratteristiche dell'«Aceto balsamico di Modena», aveva ritenuto che «tale eventuale similarità delle singole caratteristiche dei simili preparati non può considerarsi rilevante in quanto la loro presenza nel prodotto non è sufficiente ad esprimere quei particolari valori tipici della preparazione dell'Aceto balsamico di Modena con i processi o ritrovati di fabbricazione tradizionalmente usati nelle zone originarie di produzione, che identificano essi solo il prodotto in questione». Viene cioè esaltata un'accezione di qualità che prescinde da «un'astratta irriproducibilità» (75) dei fattori di produzione e riposa invece sul radicamento territoriale di un prodotto alimentare, sul suo «appartenere» ad una comunità di produttori locali (76).

(69) La denominazione di origine persegue infatti essenzialmente due finalità: a) garantire che il prodotto proveniente da una zona geografica determinata presenti talune caratteristiche particolari e risponda alle prescrizioni di qualità fissate da un'autorità pubblica; b) impedire, mediante il riconoscimento del diritto di esclusiva, che i produttori di altre zone utilizzino tale denominazione, sfruttando la reputazione ad essa connessa.

(70) Cfr. conclusioni dell'avvocato generale. Saggio del 25 marzo 1999. *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*, in causa C-388/95, *Racc.*, 2000, p. I-03123.

(71) A conferma di questa analisi, si ricorda che nella già citata sentenza *Exportur* la Corte ha affermato che non è sufficiente a salvaguardare una denominazione geografica, che gode di una «grande reputazione», un'etichetta indicante il luogo di origine del prodotto (come previsto peraltro dalla direttiva n. 79/112 sull'etichettatura), anche qualora tale indicazione serva a contraddistinguere il prodotto contestato da quello che notoriamente è associato ad una determinata denominazione geografica. Allo stesso modo, nella sentenza *Bristol-Myers Squibb*, riguardante il riconfezionamento di un prodotto farmaceutico da parte di un soggetto diverso dal titolare del marchio, la Corte ha ribadito che quest'ultimo può opporsi al riconfezionamento operato da un terzo qualora risulti che la presentazione del prodotto riconfezionato sia atta, tra l'altro, a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare (punto 75) e ciò anche nel caso in

cui sia indicato sulla confezione l'autore del riconfezionamento.

(72) Cfr. punto 49 della sentenza citata. Anche nella sentenza *Exportur* la Corte si è espressa nel senso di ritenere rilevante e degna di tutela la reputazione di un segno distintivo. Essa ha affermato che «le denominazioni geografiche (le quali costituiscono, come le denominazioni di origine, dei segni distintivi registrati ai sensi del reg. n. 2081/92) che siano usate per dei prodotti per i quali non si può dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che non siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto delle pubbliche autorità (...) possono cioè nondimeno godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori, stabiliti nei luoghi che esse designano, un mezzo essenziale per costituirsi una clientela». Cfr. sentenza della Corte del 10 novembre 1992, in causa *Exportur*, in *Racc.*, p. I-5529, in particolare il punto 28.

(73) Cfr. ALBISINNI, *L'aceto balsamico di Modena, il torrione di Alicante e la birra di Warstein*, in *Riv. dir. agr.*, II, 2001, p. 104.

(74) Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 28 gennaio 2000, n. 467, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, p. 141, con nota di ALBISINNI.

(75) Cfr. ALBISINNI, *L'aceto balsamico di Modena, il torrione di Alicante e la birra di Warstein*, cit., p. 106.

(76) Ved. in questo senso anche Corte di giustizia 7 novembre 2000, *Warsteiner Brauerei*, causa C-321/98 e Corte di Giustizia 10 novembre 1992, in causa *Exportur*, cit.

Come è stato difatti opportunamente rilevato da autorevole dottrina: «non è il toponimo in sé a costituire il "bene intellettuale" (...), ma è l'idea – sì appunto, l'idea – di utilizzare il nome geografico per distinguere i prodotti di quella determinata zona (...) In sostanza, nella fantasia creativa di una gente nel dosare gli elementi e nell'introdurre il procedimento per la produzione di determinati prodotti di una certa terra, ma soprattutto nell'idea di sfruttare, per il commercio, il nome di quell'area geografica meglio vocata per quella produzione, sta l'originalità e la novità del nome, e dunque la meritevolezza della tutela esclusiva a favore di coloro che in quel territorio realizzano la produzione» (77).

Così stando le cose, tenuto conto delle caratteristiche qualitative del prodotto di cui si discute e della reputazione che ha acquisito sul mercato, la legittimità comunitaria di regole che circoscrivano alcune fasi di elaborazione dello stesso nella zona di produzione viene ricondotta dal T.A.R. all'esigenza di tutelare uno degli interessi generali contemplati nell'art. 30, e precisamente l'interesse all'uso appropriato della denominazione di origine che costituisce un diritto di proprietà industriale e commerciale delle imprese produttrici della zona del Soave. Questa interpretazione trova conforto nella recente sentenza Grana Padano, in cui la Corte ha affermato che la restrizione derivante dall'obbligo di procedere al condizionamento del prodotto in luogo di produzione «è giustificata dalla tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale e, in particolare, della reputazione della denominazione d'origine in questione, mediante il mantenimento delle qualità e delle caratteristiche del prodotto nonché mediante la garanzia della sua autenticità».

Viene in rilievo, dunque, in queste recenti pronunce un nuovo modo di intendere le denominazioni di origine: non sono le caratteristiche materiali del prodotto ma il suo radicamento territoriale elemento indispensabile per poter riconoscere protezione ad un toponimo. Esso appartiene a coloro che effettivamente producono nelle località interessate e che soli possono utilizzarla. Ed il territorio diventa insieme strumento di competizione e garanzia di qualità.

6. - L'art. 10, lett. g), della legge n. 164/92, prevede che il disciplinare di produzione possa stabilire «l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate», ma non ne individua i presupposti a differenza di quanto previsto dallo stesso articolo, ad esempio, per la delimitazione della zona di produzione (78).

Il decreto del MIPAF 31 luglio 2003 (79) individua «modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.» (art. 1). L'art. 2 del decreto stabilisce che «i disciplinari di produzione delle denominazioni di origine dei vini per le quali saranno presentate o sono state presen-

tate dai soggetti legittimati (...) istanze di riconoscimento e per le quali non è ancora intervenuto il provvedimento ministeriale di riconoscimento, possono prevedere che la zona di imbottigliamento sia coincidente con quelle di produzione delle uve o di vinificazione delle stesse, a condizione che detti soggetti dimostrino una rappresentatività percentuale della produzione dei vigneti interessati alla denominazione di origine per almeno il 66 per cento».

Per i vini già riconosciuti occorre distinguere: se si tratta di denominazione per la quale è già prevista la delimitazione della zona di imbottigliamento restano valide le disposizioni già vigenti che verranno applicate in riferimento «alla prassi seguita sino alla data di entrata in vigore del decreto» [art. 3, lett. a)]; se si tratta invece di denominazione per la quale è consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, la zona di imbottigliamento può essere delimitata previa istanza, rappresentativa di almeno il 66 per cento della produzione rivendicata dell'intera denominazione (80) nonché di almeno il 51 per cento della produzione imbottigliata complessivamente (81), al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. [art. 3, lett. b)]. La rappresentatività della produzione imbottigliata è calcolata sulla base dei dati desumibili dall'albo degli imbottiglieri dei vini a denominazione d'origine, istituito con decreto del MIPAF portante la stessa data 31 luglio 2003 (82).

Viene introdotto in pratica il seguente principio: perché una denominazione possa ottenere la possibilità dell'imbottigliamento in zona limitata deve avere un ampio consenso degli aventi diritto.

Il decreto tenta anche di «assicurare la certezza del diritto per le situazioni giuridiche antecedenti l'emanazione» del decreto, «prevedendo le opportune misure di adeguamento delle disposizioni contenute nei vigenti disciplinari dei vini a denominazione d'origine».

Nel caso in cui infatti il disciplinare di produzione introduca la delimitazione della zona di imbottigliamento, le ditte che già imbottigliavano il vino in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione o di vinificazione possono continuare a farlo per un periodo di cinque anni prorogabile, previa istanza al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T., purché dimostrino di aver imbottigliato la specifica denominazione per almeno due anni anche non continuativi, o un anno se si tratta di denominazione riconosciuta da meno di tre anni, negli otto anni precedenti la modifica del disciplinare (art. 4).

In questo modo vengono salvaguardati, almeno per un certo periodo, i diritti acquisiti da acquirenti ed imbottiglieri che, prima dell'introduzione dell'obbligo di imbottigliamento in zona, acquistavano vino a denominazione d'origine sfuso per imbottigliarlo.

Alcuni problemi interpretativi, quanto alla disciplina oggi risultante dal decreto, possono sorgere in merito al

(77) Cfr. GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'accordo Trips*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, pp. 413-414.

(78) Tale lacuna ha comportato in passato, tra l'altro, nella causa relativa al Frascati, la reiezione da parte del T.A.R. dell'eccezione sollevata dai resistenti di inutilità dell'obbligo di motivazione per l'introduzione dell'imbottigliamento in luogo di produzione, in applicazione dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 241/90. Sull'argomento, v. ALBISINNI, *Il Frascati, il Chianti e la via della Svizzera*, cit., p. 519.

(79) Cfr. *GU* n. 193 del 21 agosto 2003. Sull'argomento, cfr. MARTELLI, *Imbottigliamento in zona: pronto il decreto dopo anni di acceso confronto*, in *L'Enologo*, luglio-agosto 2003, p. 23.

(80) Questa viene calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio.

(81) Nelle more dell'operatività dell'albo degli imbottiglieri di cui

all'art. 11 della legge n. 164/1992, la rappresentatività relativa alla produzione imbottigliata è definita dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla base dei dati delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura [art. 3, lettera b), ultima parte].

(82) L'iscrizione all'albo costituisce il presupposto necessario per procedere all'imbottigliamento delle partite di vino della relativa D.O. ai fini della successiva commercializzazione (art. 2, comma 5). Interessante l'art. 1 del decreto, contenente le definizioni di imbottigliamento ed imbottigliatore. Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 per «imbottigliamento» si intende «il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri»; per «imbottigliatore» si intende «la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento».

significato da attribuire alle espressioni utilizzate dall'art. 3, nella parte in cui lascia espressamente «valide le disposizioni già vigenti» e richiama la «prassi seguita».

Si tratta cioè di stabilire quale sia la disciplina applicabile nel caso di denominazioni per le quali si è già provveduto alla delimitazione della zona di imbottigliamento, ma il cui disciplinare contempli anche l'imbottigliamento fuori zona, magari in via d'eccezione e per un periodo transitorio, così come previsto, ad esempio, dall'art. 2, comma 2, dei decreti del MIPAF 8 agosto (83) e 20 settembre 2001 (84) relativi all'imbottigliamento del vino Chianti Classico.

Si tratta cioè di stabilire se tra le «disposizioni già vigenti» che restano «valide» possa essere ricompresa anche quella prevista dal citato art. 2 che consente l'imbottigliamento fuori zona. Tale eccezione dovrebbe ormai essere venuta meno, essendo entrato in vigore il decreto applicativo previsto in tale disposizione.

Quest'ultima costituisce infatti una norma di eccezione, perché introduce appunto un'eccezione alla regola generale dell'imbottigliamento in zona che, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, non può essere applicata «oltre i casi ed i tempi in essa considerati». Il decreto in esame richiama le disposizioni già vigenti, ma nulla dice sulle eccezioni a tali disposizioni che, in mancanza di un espresso richiamo, non dovrebbero poter essere applicate al di fuori dei limiti temporali previsti. Ciò trova conforto, tra l'altro, dall'analisi sistematica condotta ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile sull'interpretazione delle leggi. L'eccezione introdotta dall'art. 2 dei decreti del 2001 non è per un tempo indeterminato, ma vale «fino all'entrata in vigore del decreto applicativo». Analogamente l'art. 4 del decreto del 2003 dispone, per i disciplinari che vengono modificati successivamente alla data della sua entrata in vigore, che l'imbottigliamento fuori zona possa essere consentito solo per cinque anni prorogabili e non a tempo indeterminato.

«Ritenere che il decreto applicativo del luglio 2003, nel richiamare la disciplina vigente, abbia fatto salvo anche l'imbottigliamento fuori zona, peraltro senza prevedere alcuna scadenza a tale eccezione (...) vorrebbe dire sovvertire l'impianto sistematico della normativa oggi vigente, che in linea generale prevede l'imbottigliamento in zona, e solo in via d'eccezione a tempo determinato consente l'imbottigliamento fuori zona, evidentemente perché con ciò intende assicurare un periodo transitorio per consentire una diversa organizzazione agli imbottiglieri già in essere, non per prorogare all'infinito una situazione di contrasto con le scelte operate nel disciplinare. Non sembra dunque possibile sostenere che il decreto (...) possa essere addirittura paradossalmente letto come un'estensione all'infinito di una deroga che era stata concessa (e può attualmente essere concessa, per le

denominazioni che soltanto a partire da oggi introducono in ipotesi l'obbligo di imbottigliamento in zona) soltanto a tempo determinato. Proprio sul piano sistematico, sembra dunque ragionevole concludere che (...) esaurita la fase transitoria durata due anni, l'imbottigliamento fuori zona non è più consentito, senza alcuna deroga (85)».

Meno problematico invece il richiamo alla «prassi seguita» che serve verosimilmente ad interpretare che cosa debba intendersi per «imbottigliamento in zona» negli eventuali casi dubbi e non a richiamare una possibile prassi di imbottigliare il vino fuori zona.

Il decreto è stato adottato, previo parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sulla base dell'art. 57, par. 2, del reg. (CE) n. 1493/1999 che, come già detto più volte, consente agli Stati membri produttori di stabilire condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe per i v.q.p.r.d ottenuti nel loro territorio e, soprattutto, sulla base dell'art. 10, comma 1, lettera d), della legge n. 164/92, che consente di prevedere nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G. l'imbottigliamento in zone delimitate. E si trattava proprio di dare attuazione a tale ultimo articolo disciplinando opportunamente modalità e requisiti.

«Considerando che l'imbottigliamento dei vini D.O.C. e D.O.C.G. costituisce un'operazione rilevante al fine della valorizzazione degli stessi vini ottenuti nelle corrispondenti aree di produzione e di vinificazione delle uve», scopo del decreto è di consentire ai produttori la possibilità di rendere obbligatorio l'imbottigliamento dei vini di qualità nella regione di produzione a condizione che la maggior parte degli operatori del settore siano favorevoli.

Tale possibilità, «considerata la rilevanza che assume la fase di imbottigliamento nell'assicurare vantaggi economici a tutti i componenti della filiera della denominazione d'origine», contribuisce, fra l'altro, «alla redistribuzione del reddito nell'area vocata interessata» (86).

In considerazione poi del fatto che «nel rispetto dell'art. 19, comma 1, lettera a) della legge n. 164/92, i produttori viticoli rappresentano la categoria che all'interno della filiera assume un peso fondamentale, in quanto è essenzialmente la loro attività che conferisce al prodotto le caratteristiche peculiari che consentono l'ottenimento della denominazione d'origine», il decreto, allineandosi così anche alla più recente giurisprudenza, attribuisce alla fase primaria il controllo dei processi industriali e commerciali, attribuendo ad essa il potere di dettare regole che non possono essere contestate da categorie portatrici di interessi diversi da quelli degli agricoltori ed attribuendo, quindi, a quest'ultimi un più incisivo potere nell'ambito della filiera agro-alimentare. □

(83) «Ripristino concernente l'imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione d'origine controllata e garantita Chianti Classico e norme e modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona». Cfr. *G.U.* n. 205 del 4 settembre 2001.

(84) «Rettifica al decreto 8 agosto 2001», in *G.U.* n. 240 del 15 ottobre 2001. La problematica e le argomentazioni che seguono sono tratte dal parere espresso in data 16 dicembre 2003 dall'avv. Albisinni per il Consor-

zio vino Chianti Classico.

(85) ALBISINNI, parere cit.

(86) Questo aspetto assume particolare rilevanza soprattutto per quelle zone dove si continua a fare una «viticoltura eroica», in quelle aree cioè dove ci sono condizioni territoriali difficili, magari con forti pendenze e terrazzamenti e che sono minacciate di abbandono anche a causa degli elevati costi di produzione.

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Cass. Sez. III Civ. - 20-12-2004, n. 23628 - Giuliano, pres.; Finocchiaro, est.; Sorrentino, P.M. (conf.) - Ghio (avv. Bonotto e Mascagni) c. Ceretti (avv. Scalone di Montelauro).

Contratti agrari - Affitto - Canone equo - Determinazione - Tabelle ex art. 9 legge 203/82 - Illegittimità - Sentenza n. 318/2002 Corte cost. - Reviviscenza legge n. 567/62 - Esclusione.

Per effetto della sentenza n. 318/2002 della Corte costituzionale sono divenute prive di effetti sia le tabelle per i canoni di affitto come disciplinate dall'art. 9, l. 3 maggio 1982, n. 203 e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti a norma del r.d. 4 aprile 1939, n. 589. Non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalle dette tabelle, non ha alcun fondamento la domanda formulata dal conduttore ai sensi dell'art. 28 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli (1).

(Omissis)

FATTO. - Con ricorso 10 aprile 1998 Ceretti Alberto ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Mantova, Sezione specializzata agraria, Ghio Adele.

Premesso di essere conduttore di un fondo di proprietà della convenuta in forza di contratto verbale stipulato anteriormente al 1970, rinnovato con convenzione dell'11 novembre 1985 e di avere corrisposto canoni in misura superiore a quella legale, l'attore ha chiesto la condanna della Ghio alla restituzione delle somme pagate in eccedenza.

Costituitasi in giudizio la Ghio ha resistito alla avversa domanda eccependo, da un lato, che controparte non aveva mai contestato la validità del contratto *inter partes* né aveva provato di avere corrisposto il canone di affitto per il periodo 1970-85, dall'altro, che il Ceretti doveva corrisponderle gli importi versati da essa concludente a titolo di oneri consortili, per contratto a carico del conduttore.

Ha chiesto, pertanto, la convenuta, in via principale, il rigetto della domanda attrice, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento degli oneri consortili in questione.

Svoltasi la istruttoria del caso l'adita Sezione con sentenza 16 giugno - 10 agosto 2000 ha condannato, in accoglimento della domanda principale, la convenuta al pagamento della somma di lire 58.978.438, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e, in accoglimento di quella riconvenzionale, l'attore al pagamento dell'82,59 per cento delle somme versate dalla convenuta a titolo di contributi consortili per lire 6.342.242, oltre interessi.

Gravata tale pronuncia in via principale dalla soccombente Ghio e in via incidentale dal Ceretti, la Corte di appello di Brescia, Sezione specializzata agraria, con sentenza 1° febbraio - 7 giugno 2002 in parziale riforma della pronuncia dei primi giudici ha determinato in € 26.779,75 la somma che «Ghio Adele è condannata a pagare a Ceretti Alberto per capitale, rivalutazione e interessi sino al giugno 2000, con ulteriori interessi legali da allora al saldo», confermando le altre statuizioni.

Per la cassazione di tale ultima pronuncia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto 4 giugno 2003, affidato a tre motivi Ghio Adele.

Resiste, con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo, Ceretti Alberto, con atto 11 luglio 2003.

Ghio Adele resiste con controricorso al ricorso incidentale di controparte.

DIRITTO. - 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. Quanto al ricorso incidentale lo stesso è inammissibile.

Giusta la puntuale previsione di cui all'art. 366, n. 3 c.p.c., «il ricorso (per cassazione) deve contenere, a pena di inammissibilità (...) l'esposizione sommaria dei fatti di causa».

(Omissis)

3. Premesso quanto sopra, si osserva che la sentenza ora oggetto di ricorso, dopo avere accertato – in linea di fatto – che il Ceretti ha corrisposto (in forza di accordi *inter partes* stipulati senza l'osservanza del precetto di cui all'art. 23, comma 3, della l. 11 febbraio 1971, n. 11) alla concedente Ghio un canone eccedente la misura massima consentita dalle tabelle per l'equo canone di cui all'art. 8, della l. 3 maggio 1982, n. 203, ha condannato, in applicazione dell'art. 28, l. 11 febbraio 1971, n. 11, la Ghio alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto ai livelli massimi di equità stabiliti.

4. Con il primo motivo la ricorrente principale censura nella parte *de qua* la sentenza gravata, lamentando «violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 28 l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 3, legge n. 814 del 1973, artt. 9 a 15, 58 e 62 l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 1173, 1322, 1587 e 1369 c.c., ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.», atteso che successivamente alla pubblicazione (avvenuta il 7 giugno 2002) della pronuncia ora oggetto di ricorso per cassazione, la Corte costituzionale con la propria sentenza n. 318, del 5 luglio 2002, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203.

5. Il ricorrente incidentale resiste a tale censura evidenziando, nell'ordine:

- da un lato, che controparte non ha mai contestato, nei precedenti gradi del giudizio, la legittimità e il fondamento della azione proposta da esso concludente, atteso che le numerose censure proposte con l'atto di appello riguardavano esclusivamente la quantificazione della pretesa di ripetizione e non la sussistenza di essa;

- dall'altro, che con la sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale non è stato dichiarato illegittimo il principio della equità del canone in materia di contratti agrari, ma è stato censurato esclusivamente il meccanismo attraverso il quale quest'ultimo viene determinato;

- da ultimo, sia che deve trovare applicazione, al fine di determinare le somme corrisposte in eccedenza la l. 12 giugno 1962, n. 567, sia che non può prescindersi dal carattere precettivo e di immediata applicazione dell'art. 36 Cost., che conferisce al lavoratore un diritto soggettivo a una retribuzione proporzionata e sufficiente, da farsi valere davanti al giudice, il quale deve stabilirla con il proprio equo apprezzamento in applicazione degli artt. 2099 e 1339 c.c.

6. Alla luce delle considerazioni che seguono nessuno dei rilievi sopra riassunti coglie nel segno e il primo motivo del ricorso principale deve, di conseguenza, essere accolto nei limiti di cui appresso.

6.1. Come si ricava dall'art. 136 Cost. e dall'art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87 le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito (Cass. 9 gennaio 2004, n. 113).

Ciò importa, pertanto, ancorché gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, non possano essere dedotti per la prima volta con la memoria difensiva per il giudizio di cassazione, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., atteso che in tale giudizio l'individuazione delle censure avviene attraverso i motivi contenuti nel ricorso e sulla base di questi (Cass. Sez. Un. 6 giugno 2003, n. 9069) che bene una sentenza – sopravvenuta – di illegittimità costituzionale può essere invocata nell'ambito di un giudizio pendente e anche, per la prima volta, come si è verificato nella specie, in sede di legittimità (cfr. Cass. 10 luglio 2003, n. 10850; Cass. 23 novembre 2001, n. 14859; Cass. 25 luglio 2001, n. 10115; Cass. 7 giugno 2000, n. 7704), con l'unico limite costituito dalle situazioni giuridiche consolidate per

essersi il rapporto esaurito in conseguenza della intervenuta formazione del giudicato (Cass. 23 ottobre 2002, n. 14969) ovvero per il decorso del termine prescrizione o di decadenza (Cass. 18 giugno 2002, n. 8761; Cass. 28 luglio 1997, n. 7057).

Pacifico quanto precede, si osserva che nella specie:

– i primi giudici hanno ritenuta fondata la domanda di ripetizione delle somme corrisposte oltre i massimi tabellari dall'affittuario Ceretti alla concedente Ghio;

– la soccombente Ghio ha impugnato, con il proprio appello, tale statuizione chiedendo (come risulta dalla stessa intestazione della sentenza ora oggetto di ricorso) «in riforma della sentenza impugnata respingersi tutte le domande proposte da Ceretti Alberto (...) con ricorso avanti il Tribunale di Mantova (...) e per l'effetto dichiararsi che l'appellante nulla deve al convenuto per i titoli da questi dedotti in causa»;

– è di palmare evidenza, pertanto, a prescindere dalle ragioni per cui la Ghio ha chiesto al giudice di secondo grado la «riforma» della sentenza dei primi giudici, e il «rigetto» della domanda di ripetizione, che su tale statuizione – contrariamente a quanto del tutto apoditticamente assume parte controricorrente – non si è formato alcun giudicato;

– correttamente, pertanto, intervenuta (successivamente al deposito in cancelleria della sentenza dei giudici di appello e prima del passaggio in giudicato di questa) la sentenza n. 138 del 2002 della Corte costituzionale, la Ghio, ritenendo che per effetto di questa era venuto meno il diritto del Ceretti alla ripetizione delle somme versate in misura superiore a quella massima tabellare, ha impugnato innanzi questa Corte la sentenza dei giudici di appello chiedendo l'applicazione della pronunzia sopravvenuta, essendosi – palesemente – alla luce delle considerazioni svolte sopra – a fronte di una situazione «non esaurita».

6.2. Giusta un primo, più risalente indirizzo, nelle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme di legge è il dispositivo che contiene la statuizione precettiva avente valore di accertamento costitutivo con efficacia *erga omnes* ed avente quindi rilevanza legislativa.

Poiché è dunque il dispositivo, quale risulta dalla sua formulazione e quale è pubblicato nelle forme stabilite per le leggi, che incide sul sistema legislativo, la portata dell'accertamento costitutivo va determinata con riferimento soltanto ad esso e non anche alla motivazione (Cass. 9 luglio 1974, n. 2022).

Diversamente, nella giurisprudenza più recente, si è andato consolidando l'assunto secondo cui anche per le sentenze della Corte costituzionale non può prescindersi dal porre in correlazione il dispositivo e la motivazione della sentenza (cfr., ad esempio, Cass. 28 agosto 2000, n. 11212; Cass. 30 agosto 1996, n. 7983).

Quanto precede, peraltro, non esclude che sia necessario riferirsi non solo al dispositivo ma anche alla motivazione, esclusivamente nei casi nei quali solo quest'ultima consenta di determinare con precisione, al fine di individuare l'oggetto della pronuncia, quali disposizioni debbano ritenersi caducate (cfr. Cass. 11 marzo 1995, n. 2847).

Pacifico quanto sopra non può non evidenziarsi che nella specie non sussistono dubbi (o incertezze) di sorta, quanto alle disposizioni caducate, risultando queste in termini non equivoci dal dispositivo della più volte ricordata sentenza n. 138 del 2002 della Corte costituzionale [«la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 l. 3 maggio 1982, n. 203 (norme sui contratti agrari)»].

Contemporaneamente, non può tacersi, contrariamente a quanto si invoca da parte di certa dottrina e dalla difesa della parte ora controricorrente, che nella specie, in realtà, dalla stessa motivazione della sentenza n. 318 del 2002, si ricava la impossibilità di leggere questa nel senso che per effetto della stessa sia stato rimesso all'interprete (e, quindi, al giudice) di determinare un nuovo meccanismo di determinazione dell'equo canone.

Se infatti, la più volte ricordata pronunzia n. 318, dopo avere premesso (nella parte motiva) che «il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto di cui agli artt. 9 e 62 legge n. 203 del 1982, basato sul reddito dominicale risultante dal catasto terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione, risulta privo ormai di qualsiasi razionale giustificazione (...)», ha affermato (sempre nella parte motiva) che «esula, evidentemente, dai poteri di questa Corte la scelta di un diverso criterio di calcolo del canone di equo affitto, in quanto riservata per sua natura alla discrezionalità del legislatore», ciò non può che significare che si è a fronte a un potere di scelta riservato, in via esclusiva, al legislatore e non surrogabile da parte del giudice.

Deve concludersi, pertanto, che per effetto della sentenza n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti le tabelle per i canoni di equo affitto come disciplinate dall'art. 9, l. 3 maggio 1982, n. 203, e dalle norme da questo richiamate, con la conseguenza – per l'immediato, salvo un eventuale nuovo intervento del legislatore – che non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalle dette tabelle non ha alcun fondamento la domanda formulata (come nel caso ora in esame) dal conduttore ai sensi dell'art. 28 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole.

Le conclusioni sopra raggiunte, del resto, trovano ulteriore conferma nella recente pronunzia 28 ottobre 2004, n. 315 della Corte costituzionale che in motivazione, al punto 3.2., ha evidenziato: «a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro ungarico, cui appunto continua ad applicarsi l'art. 14 della stessa legge. Dal che deriva, dunque, una ingiustificata disparità di trattamento dei proprietari dei fondi rustici situati in quei territori (e che, per l'effetto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, secondo e terzo periodo, della l. 3 maggio 1982, n. 203)», con ciò dimostrando – ulteriormente – in termini non equivoci né dubbi che, al momento, non esiste più un regime di equo canone, per i fondi rustici.

6.3. Privo di qualsiasi fondamento, ancora, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia è il richiamo, contenuto in controricorso, all'art. 36 Cost.

Per quanto «ampia» possa essere la nozione di «lavoratore» richiamata dall'art. 36 Cost., infatti, deve escludersi – decisamente – che la tutela della disposizione *de qua* possa invocarsi dagli affittuari coltivatori diretti.

È sufficiente, al riguardo, considerare che il codice civile, al titolo secondo del quinto libro, in tema di «lavoro nell'impresa», alla prima sezione (del capo primo) dedicata espressamente all'«imprenditore», precisa – espressamente – all'art. 2083 c.c. che «sono piccoli imprenditori», tra gli altri, «i coltivatori diretti del fondo».

La circostanza, *ex se*, pare più che sufficiente a escludere – a giudizio di questa Corte – che gli affittuari coltivatori diretti possano invocare la tutela dettata dal ricordato art. 36 Cost. e, in particolare, «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del (loro) lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a (loro) e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Specie considerato che nei contratti di affitto il concedente il fondo rustico (diversamente da quanto si verificava negli ora non più esistenti contratti associativi agrari) non si pone come «datore» di lavoro, o come soggetto che si appropria dei risultati dall'attività lavorativa manuale prestata dall'affittuario «lavoratore», ma è, unicamente, il proprietario di uno degli elementi dell'azienda di cui l'affittuario «imprenditore agricolo» (a norma del precetto di cui all'art. 2135 c.c.) si avvale per l'esercizio della sua impresa.

Quanto precede è talmente incontroverso che la giurisprudenza più recente di questa Corte regolatrice è fermissima nel ritenere che se tutte le controversie, in materia di contratti agrari, sono di competenza delle Sezioni specializzate agrarie e assoggettate al rito di cui agli artt. 409 e seguenti del c.p.c., ciò non può che significare che solo le norme «processuali» contenute negli artt. 409 e ss. c.p.c. sono riferibili alle controversie in materia di contratti agrari e non certamente quelle «sostanziali».

Non può, in particolare – ha affermato in molteplici occasioni questa Corte regolatrice – con riferimento ai contratti di affitto a conduttore coltivatore diretto e con riguardo ai crediti *hinc inde* nascenti da questi (e, in particolare con riferimento alle controversie aventi a oggetto la ripetizione di somme corrisposte in eccedenza rispetto alla misura dell'equo canone) trovare applicazione l'art. 429, comma 3, c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, dei crediti di lavoro (in termini, cfr., ad esempio, Cass. 27 novembre 2001, n. 15033, nonché Cass. 6 novembre 2001, n. 13687 e Cass. 30 luglio 2002, n. 11259 che hanno espressamente e motivatamente disatteso il precedente, contrario indirizzo).

6.4. Deve escludersi, da ultimo, contrariamente a quanto invoca parte ora controricorrente e pure autorevole dottrina, che per effetto della pronunzia n. 318 del 2002 della Corte costituzionale debba farsi applicazione della disciplina contenuta nella l. 12 giugno 1962, n. 567.

Ciò sulla base delle seguenti considerazioni.

6.4.1. L'art. 58, comma 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203 – non colpito dalla pronunzia di incostituzionalità – espressamente ha

abrogato tutte «le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge».

Dettaglio la legge n. 203 del 1982 una puntuale determinazione dei criteri cui parametrare le tabelle per i canoni equi è di palmare evidenza che la legge n. 567 del 1962, nella parte *de qua* (commi 2 e ss. dell'art. 1) è stata abrogata e non può, quindi, presumersene una reviviscenza per effetto della sola abrogazione degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 (e non anche dell'art. 58, comma 2).

6.4.2. Anche a prescindere da quanto precede, come ammette la stessa parte ora controricorrente in tanto può farsi applicazione della disciplina, contenuta nella legge n. 567 del 1962 in quanto, alternativamente, o intervengono «atti amministrativi» ancorché «semplici», o sia posta in essere «un'equa valutazione del giudice».

Atteso, per contro, che la Corte costituzionale (che ove l'avesse ritenuto avrebbe potuto indicare espressamente, come fatto in molteplici altre occasioni, la reviviscenza della ricordata legge n. 567 del 1962) ha espressamente affermato che solo al legislatore compete il potere di fissare i criteri per la determinazione dei canoni di equo affitto, è di palmare evidenza, anche sotto tale profilo, la assoluta non pertinenza al fine del decidere, della deduzione in esame.

7. Concludendo sul punto deve affermarsi, come già anticipato, il principio di diritto secondo cui, per effetto della sentenza n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per i canoni di equo affitto come disciplinate dall'art. 9, l. 3 maggio 1982, n. 203, e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti – in forza dell'art. 62, della stessa legge n. 203 del 1982 – a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, con la conseguenza che non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalle dette tabelle non ha alcun fondamento la domanda formulata dal conduttore ai sensi dell'art. 28 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole.

Non essendosi attenuto il giudice *a quo* ai riferiti principi, il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento, con assorbimento dei restanti motivi e cassazione della sentenza impugnata, nella parte *de qua*.

Atteso, peraltro, che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa – a norma dell'art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c. – può essere decisa nel merito, con riforma della sentenza del primo giudice e rigetto della domanda proposta da Ceretti Alberto contro Ghio Adele con ricorso 10 aprile 1998.

Tenuto presente l'esito del giudizio e che la controversia è stata decisa sulla base della sentenza della Corte costituzionale intervenuta solo successivamente alla pronuncia della decisione di secondo grado, sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio compreso quelle di questo giudizio di legittimità. (*Omissis*)

(1) OPINIONI: ADDIO ALL'EQUO CANONE IN AGRICOLTURA!

La sentenza 8 novembre 2004, n. 23628 della Corte di cassazione pone fine al travaglio giurisprudenziale e dottrinale che aveva fatto seguito alla sentenza n. 318/2002 della Corte costituzionale, travaglio di cui era stata costantemente testimone la nostra Rivista.

E, conoscendo l'autorevolezza (e la giovane età ...) del relatore, è agevole prevedere che per parecchi anni la Corte Suprema non si discosterà da questa pronuncia.

Ci siano comunque consentite alcune considerazioni critiche.

Anzitutto la Corte di cassazione, che pure in passato aveva sovente negato alla Consulta ogni potere interpretativo, in questa occasione trova modo di riconoscere alla Corte costituzionale la funzione di interprete delle leggi, rinunciando a quello che era (e dovrebbe essere) un proprio esclusivo potere.

In secondo luogo, pur riconoscendo implicitamente una grave lacuna legislativa conseguente all'annullamento costituzionale, rinuncia a quella funzione di supplenza del legislatore che pur aveva in passato (sovente e lodevolmente) esercitato.

Eppure gli aspetti economico-sociali di quelle lacune imponevano di accantonare, almeno per un momento, un approccio esclusivamente tecnico-giuridico.

Tutto è iniziato quando una frettolosa dottrina, annunciando la decisione n. 318/2002 della Consulta, ne ha voluto minimizzare la rilevanza sul piano pratico.

È poi seguita l'inerzia delle associazioni di categoria, cui non parve vero di poter ancora una volta valorizzare l'immenso potere (anche economico) loro elargito dal legislatore con l'art. 45 della legge 203/82.

Infine, il Ministro addetto alla partita, pur impegnato a scrivere il futuro dell'agricoltura italiana, ha colto l'occasione per lasciare trionfare un principio liberistico a lui caro, a beneficio esclusivo della proprietà fondiaria (e delle associazioni ...).

Vediamo allora di richiamare l'attenzione su alcuni degli aspetti più inquietanti di quella lacuna.

1) Delle controversie pendenti in materia di equo canone si è già detto e scritto (e qui non ci ripeteremo).

2) Ignorano tutti l'art. 49 della legge 203/82, in forza del quale si sono determinate dal 1982 ad oggi alcune migliaia di affitti «forzosi» a seguito delle successioni intervenute nel mondo agricolo. E, poiché la natura non cambia, l'art. 49 è destinato a provocare all'infinito quelle situazioni di affitto coatto.

Ebbene, chi individua il canone da applicare in tutti questi rapporti, una volta rimosso e non più ripristinato il canone legale?

3) Che ne è di tutte le convenzioni in deroga intervenute dopo il 1982, nelle quali le parti si sono preoccupate di disciplinare la durata ed altre condizioni contrattuali, rinviando alla legge per la individuazione del canone dovuto?

4) In quasi tutte le convenzioni in deroga fin qui intervenute, pur fissandosi un canone contrattuale, si rinvia per l'adeguamento annuale alle determinazioni delle Commissioni provinciali previste dall'art. 10 della legge 203, ma il compito di queste Commissioni è strettamente ancorato al meccanismo legale di determinazione del canone (ora soppresso).

Chi individuerà ora quei conguagli annui? E quante controversie andremo ad instaurare anche solo per questo motivo?

5) Quando si è in presenza di un contratto scritto temporaneamente superato (in ordine al canone) dalla disciplina vincolistica intervenuta, è agevole ritenere che, rimosso il canone legale, torni ad applicarsi il canone contrattuale; ma cosa accadrà laddove un contratto vero e proprio non risulti mai stipulato e le parti si siano limitate ad applicare spontaneamente la normativa vigente?

6) Una contrattazione collettiva valida *erga omnes* non esiste (e quella che, **esistendo**, si **fregia** di questo aggettivo, non risulta sottoscritta da tutte le organizzazioni professionali, e comunque non prevede un canone determinato, ma solo vaghi criteri di determinazione).

L'assistenza sindacale prevista in sede provinciale non ha certo tutelato gli affittuari in sede di pattuizione del canone (tant'è vero che sono ormai sempre più numerosi gli affittuari costretti a recedere dal contratto per la ormai insostenibile misura dei canoni pattuiti *ex art.* 45).

L'inerzia del legislatore è a questo punto una vera e propria latitanza ed è tempo perché chi può provveda ad intervenire.

Ad evitare un eccessivo affaticamento mentale dei nostri legislatori, proviamo ad abbozzare una norma di estrema semplicità, che potrebbe essere così concepita: «Fino alla emanazione di una nuova disciplina organica dell'equo canone in agricoltura, deve intendersi ripristinata la disciplina di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567. Le tabelle relative alle annate correnti dall'11 novembre 1982 all'11 novembre 2005 verranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

La legge n. 567 del 1962 era in sostanza una buona legge ed il canone in essa previsto era rispettoso degli equi rapporti sociali voluti dal legislatore costituente.

Chissà se qualche nostro parlamentare troverà il tempo di leggere queste modeste considerazioni!

Oscar Cinquetti

Cass. Sez. I Civ. - 15-7-2004, n. 13103 - Losavio, pres.; Ragonesi, est.; Cafiero, P.M. (diff.) - Ciccirelli (avv. Lucchese) c. egione Puglia (avv. n.c.). (*Cassa e decide nel meirto Giudice Pace Bari 14 settembre 2000*)

Comunità europea - agricoltura - Regolamento CEE n. 797/85 - Indennità compensativa - Spettanza anche all'imprenditore agricolo titolare di pensione di vecchiaia - Limiti. (Reg. Consiglio CEE 12 marzo 1985, n. 797, art. 14)

Nel contesto del regolamento CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985, relativo ai miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie attraverso un regime di aiuti a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, l'esonero, previsto dall'art. 14, per l'imprenditore agricolo che percepisce una pensione di vecchiaia dall'impegno a coltivare il fondo per cinque anni, non può in alcun modo essere interpretato come una esclusione della possibilità, per costui, di percepire l'indennità compensativa di cui al citato regolamento, bensì, al contrario, come una norma di favore, la quale consente all'agricoltore pensionato l'ottenimento di detta indennità anche a prescindere dall'impegno di coltivazione quinquennale, sebbene limitazioni al godimento del predetto beneficio, in caso di titolarità di pensione, possano essere introdotte, a termini di regolamento, dagli Stati membri; né la sussistenza di detta esclusione può ricavarsi dalla circostanza che la Comunità non si fa carico dell'indennità compensativa riconosciuta agli agricoltori pensionati dal singolo Stato membro (1).

(Omissis)

FATTO. - Con atto di citazione notificato il 23 luglio 1999 Ciccirelli Nicola, conveniva in giudizio la Regione Puglia per sentirla condannare al pagamento in suo favore dell'indennità compensativa per l'anno 1993 prevista dalla l.r. Puglia n. 15 del 3 marzo 1978 e successive modificazioni di cui alla l.r. n. 29 del 3 novembre 1982 e al reg. CEE n. 797/85. Deduceva parte attrice che, in qualità di imprenditore agricolo operante in zona montana e svantaggiata, aveva presentato regolare domanda alla Comunità Montana Murgia, Sud Orientale.

Precisava l'attore che l'istruttoria della pratica svolta dalla suddetta Comunità montana Sud Orientale aveva avuto esito positivo con il riconoscimento in suo favore della indennità compensativa, nella misura di L. 567.520 e che detta somma non gli era stata corrisposta.

Si costituiva la Regione Puglia deducendo in via preliminare il difetto di legittimazione, passiva dell'Ente o, nel merito, l'infondatezza della domanda attrice. Successivamente la convenuta eccepeva l'inesistenza del diritto vantato dall'attore Per essere quest'ultimo titolare di pensione di vecchiaia.

Il giudice di pace di Bari rigettava la domanda ritenendo che l'art. 14 del reg. CE 797/85 escludesse il diritto dell'agricoltore che percepisce la pensione di vecchiaia a ricevere l'indennità compensativa. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ciccirelli sulla base di tre motivi cui non resiste la Regione Puglia.

DIRITTO. - Con il primo motivo di ricorso il Ciccirelli deduce che la sentenza impugnata è incorsa in violazione del reg. 797/85 poiché tale norma in realtà riconosce il diritto a percepire l'indennità compensativa *anche* all'agricoltore che usufruisce di una pensione di vecchiaia.

Con il secondo motivo deduce ulteriormente la violazione della norma comunitaria poiché questa, nel prevedere il diritto all'indennità anche per l'agricoltore che percepisce una pensione di vecchiaia, stabilisce peraltro che la detta indennità qualora venga corrisposta dalla Stato membro non è suscettibile di rimborso da parte della Comunità.

Con il terzo motivo deduce che il giudice di pace non ha deciso sulla domanda proposta negando in limine la sussistenza del presupposto per richiedere il beneficio.

I primi due motivi di ricorso, riguardando diverse prospettazioni della medesima questione, possono essere esaminati congiuntamente.

Entrambi sono fondati.

Il reg. 797/85 CE concerne la pratica agricola comunitaria, ed il suo obiettivo dichiarato è quello di migliorare l'efficienza delle strutture agrarie, specie nelle regioni con gravi problemi, ritenendosi necessario sostenerne lo sviluppo.

A tal fine viene chiarito che l'azione comunitaria tende a «migliorare l'efficienza delle aziende e contribuire all'evoluzione delle loro strutture, garantendo nel contempo una duratura conservazione delle risorse naturali dell'agricoltura» (art. 1). Pertanto viene previsto un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, e, per quanto riguardante le disposizioni finanziarie, (titolo VIII) la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.O.G.A.) in relazione ad investimenti in ambiti previsti espressamente in favore di imprese con precisi requisiti (art. 2).

Il regime di aiuti consiste, per quanto riguarda il caso in esame, in «misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate» in relazione alle quali l'imprenditore agricolo, per rientrare nel programma di aiuti, deve avere, tra gli altri requisiti, un reddito prevalentemente agricolo, cioè pure ad una certa percentuale del reddito totale percepito, e dedicare al lavoro estremo all'azienda un tempo inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

La concessione dell'Indennità compensativa annua è prevista da parte degli Stati membri solo (art. 13) per le attività agricole svolte nelle regioni comprese nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate nei limiti e con le condizioni di cui agli artt. 14 e 15 dello stesso, regolamento. In tali ultimi articoli è richiesto che l'agricoltore si impegni «a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi di cui all'art. 1 dir. CEE n. 2681/75 per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa».

Da tale impegno vengono esonerati gli agricoltori che percepiscono una pensione di vecchiaia (art. 14), con espressa previsione però che in tal caso «le spese relative all'indennità compensativa non danno diritto ad alcun rimborso a nonna dell'art. 28 (cioè a carico del F.E.O.G.A.) se l'agricoltore percepisce una pensione di vecchiaia».

Nel procedere all'esame della menzionata normativa comunitaria occorre premettere che il regime degli aiuti e dei finanziamenti concessi grava sia sullo Stato che sulla Comunità la quale attraverso il fondo F.E.O.G.A. provvede a rimborsare alcune spese.

Chiarito questo aspetto, va rammentato che l'indennità compensativa viene concessa a quegli agricoltori che coltivano almeno tre ettari in zone montane o svantaggiate e che si impegnino a proseguire in detta coltivazione per almeno un quinquennio.

In tale contesto, la disposizione contenuta nell'articolo 14 del regolamento, che esonera l'imprenditore agricolo che percepisce una pensione di vecchiaia dall'impegnarsi a coltivare il fondo per il periodo di cinque anni, non può in alcun modo essere interpretata come una esclusione dalla possibilità di percepire l'indennità compensativa bensì, al contrario, come una norma di favore perché consente l'ottenimento della detta indennità anche a prescindere dall'impegno di coltivazione quinquennale.

Del resto, tale norma trova la propria giustificazione nella considerazione che, per un calcolo statistico di probabilità, gli agricoltori pensionati per vecchiaia non sono considerati in grado di assicurare la realizzazione di un piano a lunga durata.

Né può dirsi che l'esclusione dal beneficio derivi dal fatto che gli imprenditori in esame percepiscono già un reddito aggiuntivo costituito dalla pensione, dal momento che risulta evidente dalla esaminata normativa che l'imprenditore agricolo può svolgere anche un'altra attività purché quella agricola sia prevalente per reddito e tempo di lavoro, e che per percepire il contributo *de quo* non è richiesto che il reddito sia prodotto esclusivamente dall'attività agricola.

Il regolamento comunitario riconosce, quindi, il diritto a percepire l'indennità in questione anche agli imprenditori agricoli che percepiscono pensione di vecchiaia (che non è ostativa alla prosecuzione dell'attività agricola) ponendo però alcune limitazioni.

La prima consiste nel prevedere che gli Stati possono porre in generale delle condizioni o dei limiti alla concessione della indennità compensativa, mentre la seconda consiste nel fatto che la Comunità non si fa carico delle indennità compensativa riconosciuta agli agricoltori pensionati dal singolo Stato membro.

(1) Non si rinvencono precedenti in termini.

Chiarito dunque il quadro normativa comunitario, la sentenza impugnata è certamente ancora in violazione di legge laddove ha ritenuto che l'art. 14 del reg. 797/85 esclude il diritto a percepire l'indennità compensativa da parte degli agricoltori che percepiscono la pensione di vecchiaia, avendo oltretutto erroneamente ritenuto la sussistenza della detta esclusione sulla base della circostanza che le indennità concesse ai predetti agricoltori non sono rimborsabili da parte della Comunità senza tenere conto che le stesse possono comunque esser erogate dallo Stato nazionale. I primi due motivi di ricorso vanno, pertanto, accolti, restando assorbito il terzo.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i requisiti di cui all'art. 384 c.p.c. può procedersi alla decisione nel merito.

A tale proposito è infatti, sufficiente rilevare che l'art. 20 della l.r. Puglia n. 15 del 1978, nel prevedere le condizioni per ottenere l'indennità compensativa (fabbisogno lavorativo dell'azienda di almeno un lavoratore, prova da parte dell'imprenditore agricolo di coltivare il fondo a qualsiasi titolo; superficie coltivata non inferiore a tre ettari; impegno dell'imprenditore a coltivare il fondo per almeno cinque anni), non stabilisce alcuna esclusione per l'imprenditore agricolo che usufruisca di pensione, con la conseguenza, quindi, che non può negarsi al ricorrente la spettanza dell'indennità compensativa richiesta.

La regione Puglia va pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità compensativa per l'anno 1993 di cui alla domanda. (Omissis)

*

Cass. Sez. III Civ. - 25-3-2004, n. 5949 - Giuliano, pres.; Finocchiaro, est.; Finocchi Ghersi, P.M. (conf.) - Malito (avv. Spasato e Mazzotta) c. Euro Edil Bruzia s.r.l. (avv. Bellantuono). (Conferma App. Catanzaro, Sez. spec. agr. 6 dicembre 2002, n. 63)

Contratti agrari - Affitto - Cessazione del rapporto - Rinnovazione ex art. 1597 c.c. - Mera detenzione del fondo - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. (C.c., art. 1597; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 34)

Contratti agrari - Affitto - Cessazione del rapporto - Rinnovazione ex art. 1597 del c.c. - Mera detenzione del fondo - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. (C.c., art. 1597; l. 3 maggio 1982, n. 203)

Contratti agrari - Contratti associativi - Art. 18 della legge n. 11 del 1971 - Applicabilità ai soli contratti misti o atipici - Esclusione. (C.c., artt. 2141 e 2164; l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 18)

Contratti agrari - Contratti associativi - Art. 25 della legge n. 203 del 1982 - Contratti atipici - Applicabilità. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 25)

Contratti agrari - Miglioramenti - Eseguiti tra il 1971 e il 1976 - Indennità al conduttore - Condizioni - Onere della prova - Contenuto. (L. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 11, 14)

In tanto può trovare applicazione l'art. 1597, comma 2, del c.c., con conseguente rinnovazione del precedente rapporto di locazione regolato dalle stesse condizioni del precedente rapporto, nel caso in cui, cessata la locazione, il conduttore rimanga nella detenzione della cosa, in quanto per legge sia consentita la rinnovazione dell'originario contratto. È evidente, pertanto, stante il non equivoco disposto di cui all'art. 34 della l. 3 maggio 1982, n. 203, che in presenza di contratto associativo agrario questo, una volta cessato alla data del 10 novembre 1989, non può rinnovarsi ai sensi dell'art. 1597 del c.c., salvo che il presunto conduttore deduca e dimostri, adeguatamente, di essersi accordato, nell'imminenza della cessazione del rapporto o anche, per ipotesi, in epoca successiva, con il proprietario per dare vita a nuovo, diverso, rapporto (1).

La rinnovazione tacita del contratto di affitto di fondo rustico, a norma dell'art. 1597 c.c., non può desumersi dal fatto della permanenza del conduttore nella detenzione della cosa oltre la scadenza del termine, né dal pagamento e dall'accettazione dei canoni e neppure dal ritardo con il quale sia stata promossa l'azione di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la

volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto originario con rinuncia da parte del locatore agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto. Correttamente, pertanto, il giudice del merito esclude che ricorra una ipotesi di rinnovazione in presenza della semplice protratta detenzione del fondo dopo la scadenza del contratto, in assenza di qualsiasi altro elemento idoneo a far ritenere la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto, specie nell'eventualità (come accertato nella specie) che il presunto conduttore non abbia corrisposto alcunché alla parte concedente per circa tre decenni (2).

L'art. 18, comma 1, della legge n. 11 del 1971, prevede che «ai contratti di affitto misto o colonia parziaria o mezzadria si applicano le disposizioni che regolano l'affitto a coltivatore diretto»: è evidente, pertanto, che la disposizione non disciplina unicamente i contratti agrari misti o atipici ma anche i contratti agrari tipici quali la colonia parziaria e la mezzadria (3).

Deve escludersi che l'art. 2, comma 1, della legge n. 203 del 1982, nel prevedere che «entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti», faccia riferimento esclusivamente ai contratti tipici di mezzadria e di colonia parziaria e non sia, pertanto, applicabile ai contratti misti o atipici. A prescindere, infatti, dal considerare che nulla autorizza a interpretare in termini restrittivi la previsione, si osserva che il comma 2 dello stesso articolo prevede espressamente che la conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria e, pertanto, anche ai rapporti atipici, cioè privi di un'autonoma disciplina nel codice civile e nelle altre leggi in materia agraria (4).

Ove il conduttore di fondo rustico (nella specie: in forza di contratto associativo) pretenda l'indennità di legge per i miglioramenti apportati al fondo tra il 1971 e il 1976 e, pertanto, soggetti alla disciplina della legge n. 11 del 1971, lo stesso deve dimostrare non solo l'avvenuta esecuzione dei miglioramenti stessi, ma anche che tali interventi erano stati o concordati, e, quindi, autorizzati espressamente prima della loro esecuzione, dai concedenti, o che gli stessi erano stati eseguiti previa osservanza delle procedure di cui agli artt. 11 e 14 della legge n. 11 del 1971, id est con l'intervento dell'Ispettorato agrario. È evidente, pertanto, che correttamente i giudici del merito non danno ingresso alle prove sollecitate, dirette a dimostrare la mera esecuzione delle opere e, pertanto, non sufficienti - anche una volta testimonialmente confermate le circostanze capitolate - a una pronuncia nel senso voluto dalla parte conduttrice (5).

(Omissis)

FATTO. - Con atto 26 ottobre 2000 la Euro Edilizia Bruzia s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, Sezione specializzata agraria, Malito Gaetano, chiedendo venisse dichiarata la cessazione del rapporto di mezzadria impropria *inter partes* - ai sensi dell'art. 34, della l. 3 maggio 1982, n. 203 - alla data del 10 novembre 1989 o a quella del 10 novembre 1993, con ordine di immediato rilascio del fondo detenuto dal Malito.

Esponeva la società attrice di essere divenuta proprietaria del fondo in questione, unitamente ad altri terreni, per acquisto fatto con atto 28 aprile 1998 dalla immobiliare Fabiano Calabro s.r.l. e che il Malito conduceva lo stesso in mezzadria impropria da molti anni e comunque da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 e che il Malito non aveva mai versato alcunché né ad essa concludente né alla precedente proprietaria, a titolo di riparto.

Costitutosi in giudizio il convenuto resisteva alle avverse domande eccependo di essere affittuario coltivatore diretto del terreno in discussione dal novembre 1974 e di avere stipulato il contratto con i proprietari, eredi Del Giudice, per un canone di lire 40 mila annue, canone corrisposto sino al 1978, epoca nella quale l'amministratore non aveva inteso riceverlo, assumendo che la proprietà del fondo era stata ceduta ad altri.

Proseguiva il Malito che solo negli anni 1988 e 1989 esso concludente era venuto a conoscenza che il fondo era stato acquistato dalla società immobiliare Fabiano Calabro s.r.l.

Eccepiva pertanto la convenuta che il diritto azionato doveva ritenersi prescritto, atteso che pure ammessa la natura associativa del rapporto *inter partes* lo stesso era scaduto alla data del 10 novembre 1988, con conseguente prescrizione del diritto a ottenere il rilascio del fondo, da ultimo che per stessa ammissione di

parte ricorrente essa concludente non aveva mai corrisposto le quote in natura a partire dall'annata agraria 1976-77 e che, quindi, ritenuto il contratto di affitto e la inesistenza di una tempestiva disdetta, lo stesso doveva ritenersi prorogato di ulteriori 15 anni e, quindi, sino al 10 novembre 2012 con diritto, altresì, di essa concludente a ottenere l'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo.

Svoltasi la istruttoria del caso l'adita Sezione con sentenza 28 maggio - 4 giugno 2002 dichiarava cessato il rapporto agrario *inter partes* alla data del 10 novembre 1989 con condanna della parte convenuta al rilascio del fondo entro il 10 novembre 2002, rigetto della riconvenzionale e compensazione delle spese del grado.

Gravata tale pronuncia dal soccombente Malito la Corte d'appello di Catanzaro, Sezione specializzata agraria, con sentenza 12 ottobre - 6 dicembre 2002 rigettava il gravame, compensate le spese.

Per la cassazione di tale ultima pronuncia ha proposto ricorso, affidato a 6 motivi, Malito Gaetano.

Resiste, con controricorso, la Euro Edilizia Bruzia s.r.l.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

DIRITTO. - 1. Come riferito in parte espositiva i giudici di primo grado hanno dichiarato cessato alla data del 10 novembre 1989, il rapporto agrario *inter partes* con condanna del Malito al rilascio, al termine della annata agraria in corso alla data della pronuncia di detta sentenza, rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio sino alla definizione di altra controversia, tra le stesse parti, pendente innanzi al Tribunale di Roma in composizione ordinaria e avente a oggetto il riscatto, da parte del Malito, del fondo in questione.

Tale statuizione è stata confermata, dai giudici di secondo grado, sul rilievo, assorbente, che i fatti posti a fondamento della domanda proposta innanzi alla Sezione specializzata agraria erano antecedenti e diversi, rispetto a quelli costituenti la *causa petendi* del giudizio avente a oggetto il riscatto, pendente innanzi al Tribunale di Roma (in composizione ordinaria), atteso che mentre parte concedente aveva chiesto la cessazione del rapporto per la fine dell'annata agraria 1989 o, in via subordinata, 1993, il diritto di riscatto del Malito era sorto unicamente per effetto della vendita del 29 aprile 1998, con la conseguenza, pertanto, che l'esito del presente giudizio non era in alcun modo pregiudicato dall'esito della diversa controversia pendente innanzi al Tribunale di Roma.

2. Con il primo motivo parte ricorrente censura nella parte *de qua* la sentenza gravata denunciando «violazione dell'art. 360 c.p.c., 1° comma, n. 3 in relazione all'art. 295 stesso codice di rito, nonché art. 2909 c.c. per mancata sospensione necessaria del giudizio di rilascio e pericolo di giudicati contraddittori».

Si osserva, infatti, in buona sostanza, da un lato, che il giudizio di rilascio (*recte*: di accertamento della cessazione del rapporto agrario *inter partes* e di rilascio) è stato promosso unicamente il 13 novembre 2000, mentre quello di riscatto è stato instaurato in epoca anteriore (il 18 marzo 1999) (così che in questo nessuna delle parti aveva potuto eccepire la pendenza del giudizio di rilascio), dall'altro, che sussiste nella specie pericolo di contrasto di giudicati, atteso che potrebbe accadere «che il giudice ordinario dica trattarsi di contratto di affitto con scadenza al 10 novembre 2012, mentre il giudice speciale ritiene trattarsi di contratto di colonia parziaria scaduto alla data del 10 novembre 1989».

3. La deduzione è manifestamente infondata.

Come puntualmente evidenziato dalla sentenza gravata, il rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., impone la sospensione del processo, fra il giudizio promosso dall'affittuario del fondo rustico per l'accertamento del proprio diritto di riscatto in seguito al trasferimento oneroso della proprietà del fondo ed il giudizio instaurato dal terzo acquirente per ottenere il rilascio del fondo sussiste se la domanda di rilascio è fondata su fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto e va escluso se i fatti, sui quali si basa la domanda stessa, sono anteriori (in termini Cass. 30 maggio 2003, n. 8778; Cass. 7 aprile 2000, n. 4359; Cass. 7 febbraio 2000, n. 1341; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2227).

Pacifico quanto precede, è palese, da un lato, che è assolutamente irrilevante, al fine di ritenere se sussista, tra i due giudizi (rispettivamente di riscatto e di rilascio dello stesso fondo), l'epoca in cui gli stessi sono stati promossi, dall'altro, che ciò che rileva, al fine di accertare se esista, o meno, un rapporto di pregiudizialità, tra il giudizio di riscatto e quello di rilascio, non sono le difese, svolte dal conduttore, per resistere alla domanda avversa-

ria, di rilascio, ma esclusivamente i «fatti» invocati dal concedente per ottenere la restituzione del suo bene.

Poiché nel caso concreto il diritto di riscatto è sorto il 28 aprile 1998, in occasione della vendita a terzi del fondo per cui è controversia, mentre la Euro Edilizia Bruzia s.r.l. chiede il rilascio del fondo per essere il rapporto *inter partes* cessato il 10 novembre 1989, è di palmare evidenza che non sussiste l'invocato rapporto di pregiudizialità, a prescindere dalla circostanza che il giudizio di riscatto sia stato instaurato in epoca anteriore al presente.

Né è ipotizzabile, al riguardo, come pure si adombra, un possibile contrasto di «giudicati», quanto alla data di cessazione del rapporto agrario, certo essendo – tra l'altro – che un tale accertamento con efficacia di giudicato può essere adottato solo in questa sede, innanzi al giudice specializzato, e non certamente nell'ambito del giudizio di riscatto, innanzi al Tribunale in composizione ordinaria (cfr. Cass. 2 marzo 1998, n. 2269).

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell'art. 360 c.p.c., 1° comma, n. 3 e n. 5 in relazione agli artt. 112, 99 e 101 stesso codice di rito, nonché agli artt. 2934, 2946 c.c. per avere ritenuto il giudice di merito non prescritto il diritto di rilascio dell'immobile fondato sulla cessazione del rapporto associativo, giudicando in tale modo *ultra petita*».

Osserva, infatti, la ricorrente che ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge e nella specie, in merito al diritto relativo fatto valere dalla attuale controricorrente per la cessazione del contratto associativo con obblighi reciproci, la parte odierna ricorrente aveva eccepito la prescrizione in quanto esercitato dopo il decorso di dieci anni dalla scadenza contrattuale, avvenuta il 10 novembre 1989.

Allorché i giudici di secondo grado hanno rigettato tale eccezione ritenendo «la imprescrittibilità del diritto di rilascio in quanto contenuto del diritto di proprietà» – prosegue la ricorrente – gli stessi hanno mutato, *ex officio*, la *causa petendi* modificando la domanda proposta dalla parte avversa che non agiva in virtù del diritto di proprietà e per il rilascio *sine titulo*.

5. Il motivo è manifestamente infondato.

Sotto entrambi i profili in cui si articola.

5.1. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. si osserva che il Tribunale di Paola, Sezione specializzata agraria, ha accolto la domanda attrice dichiarando la cessazione del rapporto *inter partes* alla data del 10 novembre 1989 e, per l'effetto, ha condannato la resistente al rilascio del fondo oggetto di causa entro il 10 novembre 2002: analoga statuizione ha reso la Corte d'appello di Catanzaro, Sezione specializzata agraria, atteso che non solo la stessa ha rigettato l'appello e, per l'effetto, «conferma(to) la impugnata sentenza», ma ha svolto, nel dimostrare la infondatezza delle censure mosse avverso la sentenza del primo giudice dalla parte appellante, tutta una serie di argomentazioni volte a dimostrare che l'originario rapporto agrario non si era trasformato ed era cessato alla data indicata dai primi giudici.

È palese, pertanto, che non vi è stata, come pure si invoca, violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere i giudici del merito sostituito l'azione *ex contractu* proposta dalla parte già concedente, con un'azione, reale, di revindica.

I giudici di secondo grado, in realtà, hanno fatto riferimento al diritto di proprietà della Euro Edilizia Bruzia s.r.l. non perché – come si assume – hanno accolto una domanda mai proposta *ex art.* 948 c.c. ma al fine di dimostrare l'assoluta infondatezza dell'assunto fatto valere dalla parte appellante allorché questa ha invocato che il diritto di controparte a far dichiarare cessato il rapporto *inter partes* e a ottenere il rilascio del fondo era «prescritto» per decorrenza del termine di cui all'art. 2946 c.c.

I giudici del merito, infatti, si sono limitati ad affermare di «condividere l'argomentazione del Tribunale che concludeva la imprescrittibilità del diritto al rilascio in quanto contenuto del diritto di proprietà», senza in alcun modo sostituire alla domanda proposta altra.

5.2. Sotto il profilo di cui all'art. 2946 c.c., infine, merita confermare la pronuncia di merito allorché ha affermato che non è soggetto a prescrizione, perché correlato al diritto di proprietà, per sua natura non suscettibile di prescrizione, il diritto del concedente a sentir accertare la avvenuta cessazione del rapporto agrario e il rilascio del fondo, ancorché tra la data di cessazione del rapporto e quella in cui è proposta la relativa domanda giudiziaria sia trascorso oltre un decennio.

Certo, infatti, che non è soggetto a «prescrizione», a norma dell'art. 2946 c.c., il «diritto di proprietà» (suscettibile, per effetto

del decorso del termine, di estinguersi unicamente ove sia, contemporaneamente, acquistato da un terzo altro diritto di proprietà sullo stesso bene, per effetto della perfezionata usucapione, cfr. art. 1158 c.c.) è evidente che deve escludersi che sia soggetto a prescrizione il diritto di conseguire il diretto godimento del proprio bene invocando non la mera qualità di proprietario del bene stesso (a norma dell'art. 948 c.c.) ma esercitando un'azione contrattuale e, in particolare, facendo presente che è venuto meno il titolo in forza del quale il detto godimento era stato attribuito ad altri (nella specie in forza del contratto descritto in atti).

6. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia «violazione dell'art. 360 c.p.c., 1° comma, n. 3 e n. 5 in relazione agli artt. 2697 c.c., 2730, 2731, 2733, 2734, 2735 stesso codice civile nonché agli artt. 420, 115 c.p.c. ed artt. 34, 45, 58, 63 legge n. 203 del 1982 per avere, erroneamente, il giudice di merito ritenuto che il rapporto iniziale fosse di natura associativa ed aver conferito efficacia confessionaria all'istanza del 12 settembre 2000».

Assume, in particolare, parte ricorrente:

– «la Corte d'appello non ha giudicato secondo *alligata et probata*» atteso che «ha fatto riferimento ad una lettera dell'Alleanza dei contadini mai acquisita agli atti, confondendo, in tal modo, la posizione di Malito Gaetano con quella degli altri coltivatori diretti contro i quali la stessa società Euro Edilizia Bruzia aveva proposto altra azione di rilascio»;

– deducendo il Malito di condurre il fondo in forza di contratto di affitto a coltivatore diretto stipulato nel 1974, era onere della controparte dimostrare l'esistenza di un originario contratto di mezzadria;

– allo scopo «non poteva essere ritenuta decisiva la lettera del 12 settembre 2000 (...) alla quale erroneamente è stata attribuita efficacia confessionaria».

7. La deduzione è, per un verso, inammissibile, per altro totalmente infondata.

7.1. Quanto alla rilevata inammissibilità si osserva che giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunciate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sia «l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa».

«Vi è questo errore – in particolare – quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa».

Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass. 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità – come anticipato – della censura in esame.

Nella specie, infatti, il ricorrente denunciando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione una lettera della Alleanza contadini, in realtà «non prodotta in giudizio» imputano a costoro un travisamento dei fatti che in quanto tale non può costituire motivo di ricorso per cassazione.

Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass. 28 novembre 1998, n. 12089; nonché Cass. 23 giugno 1998, n. 6235; Cass. 2 marzo 2001, n. 3023, specie in motivazione e, ancora, Cass. 1° giugno 2002, n. 7965; Cass. 9 agosto 2002, n. 12087; Cass. 30 gennaio 2003, n. 1512).

7.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che, al di fuori dei casi di prove legali (artt. 2700, 2702, 2709, 2721, 2733, 2738 e ss. c.c.), non esiste, nel vigente ordinamento, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice, per cui il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione, eventualmente il contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (tra le tantissime, in questo senso, ad esempio, Cass. 2 marzo 2001, n. 3021, specie in motivazione).

Correttamente, pertanto, il giudice di secondo grado ha ritenuto provato che il Malito fosse nella detenzione del fondo oggetto di controversia in forza di un contratto associativo, sulla base di molteplici elementi, sia diretti che indiziari, puntualmente descritti in sentenza [lettera della Alleanza nazionale dei contadini in data 11 febbraio 1976; comportamento processuale della parte che invocava l'avvenuta conversione in affitto dell'originario contratto (evidentemente non di affitto a coltivatore diretto), ammissioni contenute nella lettera 12 settembre 2000], pur nell'opposizione del Malito (che, si evidenzia in ricorso, assumeva ma non ha in alcun modo dimostrato tale propria difesa, tenendo, per contro un comportamento processuale incompatibile con tale premessa) di detenere il fondo in contestazione in forza di contratto di affitto a conduttore diretto stipulato nel 1974.

7.3. Quanto alla interpretazione, data dai giudici del merito, alla raccomandata 12 settembre 2000 quale riconoscimento che non vi era stata, in precedenza, alcuna «conversione» in affitto dell'originario rapporto, si osserva che la deduzione è inammissibile sotto diversi, concorrenti, profili.

7.3.1. Nonostante in ricorso si affermi che la sentenza in questa sede gravata ha attribuito valore confessionario alla lettera 12 settembre 2000 la circostanza non trova alcun conforto nella parte motiva della sentenza gravata.

Quest'ultima, infatti, si è limitata ad affermare che «la circostanza della mancata trasformazione trova riscontro diretto nel dato fornito dalla lettera (...) laddove l'appellante dichiarava alla proprietà di volere «far valere in giudizio la loro qualifica di affittuari per conversione in affitto a coltivatore diretto di un precedente contratto di mezzadria e colonia parziaria con i precedenti venditori» riconoscendo, in tale modo, con espressione chiara ed univoca una situazione di fatto che esclude la intervenuta trasformazione del rapporto al settembre 2000».

È palese, pertanto, che tutte le considerazioni svolte in ricorso, al fine di dimostrare che si era a fronte a «confessione» non utilizzabile perché relativa a diritti indisponibili non colgono in alcun modo la reale *ratio decidendi* fatta propria dalla sentenza gravata.

7.3.2. Tutte le critiche mosse dalla parte ricorrente al fine di censurare il rilievo attribuito dalla sentenza impugnata alla lettera del settembre 2000, comunque – come anticipato – sono inammissibili anche sotto altro, concorrente, profilo.

Come evidenziato sopra, in particolare, i giudici del merito hanno invocato, a fondamento della ritenuta non trasformazione del rapporto in affitto, una pluralità di *rationes decidendi*, ognuna sufficiente *ex se*, a sorreggere il loro *dictum*.

Dimostrata, alla luce delle considerazioni svolte sopra, la fondatezza di alcune delle riferite argomentazioni, è evidente che sono divenute inammissibili, per carenza di interesse, le censure svolte avverso le altre (e, in particolare, quanto al riconoscimento della non conversione) certo che anche nell'eventualità le stesse dovessero risultare fondate non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 19 marzo 2002, n. 3965; Cass. 24 maggio 2001, n. 7077; Cass. 12 aprile 2001, n. 5493; Cass. 18 luglio 2000, n. 9449).

7.3.3. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che, comunque – quanto alla qualificazione della lettera 12 settembre 2000 – si è a fronte a un accertamento di fatto affidato in via esclusiva al giudice del merito e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità se non quando la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'*iter* logico seguito dal giudice del merito, oppure quando questi abbia violato le regole legali di ermeneutica, sempre che in tal caso si specifichi in qual modo egli se ne sia discostato (cfr. Cass. 16 luglio 2001, n. 9636).

Poiché nella specie parte ricorrente lungi dal prospettare la violazione, da parte del giudice del merito, delle norme di ermeneutica si limita, nella prima parte del motivo a contrapporre, alla logica e congrua interpretazione data dai giudici del merito della raccomandata sopra indicata, la sua, personale e soggettiva, interpretazione della stessa lettera, è di palmare evidenza la inammissibilità della censura.

8. Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia «violazione dell'art. 360, comma 1°, n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 4, 27, 45, 58, 63 legge n. 203 del 1982, artt. 1418, 1419 c.c., 2° comma, 1423, 1424, 1597 c.c. per omessa ed errata motivazione circa la qualificazione della non contestata e pacifica detenzione del fondo, con il consenso dei proprietari, da parte della coltivatrice diretta per oltre undici anni con inizio dal novembre 1989».

9. La deduzione è, per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondata.

9.1. Quanto alla lamentata violazione, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 4, 27, 45, 58, 63 legge n. 203 del 1982, nonché di molteplici disposizioni del codice civile (artt. 1418, 1419, 1423, 1424 e 1597) la deduzione è manifestamente inammissibile. (*Omissis*)

9.3. Da ultimo, anche a prescindere da quanto precede, infine, non può non evidenziarsi la manifesta infondatezza dell'assunto di parte ricorrente allorché invoca che la non contestata e pacifica detenzione del fondo oggetto di controversia, da parte della parte ora ricorrente, avrebbe realizzato la fattispecie prevista dall'art. 1597 c.c.

Almeno sotto due, concorrenti, profili.

9.3.1. *In primis* si osserva – essere pacifico in giurisprudenza – che la rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dal fatto della permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine, né dal pagamento e dall'accettazione dei canoni e neppure dal ritardo con il quale sia stata promossa l'azione di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto (tra le tantissime, cfr., ad esempio, Cass. 13 novembre 1996, n. 9917; Cass. 22 aprile 1995, n. 4587; Cass. 12 aprile 1995, n. 4174, nonché Cass. 25 ottobre 1994, n. 8754).

Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie, oltre a fare difetto il pagamento e l'accettazione, da parte dei proprietari del fondo, del corrispettivo dovuto dall'attuale ricorrente per il godimento dell'altrui bene (è pacifico in causa che la parte ora ricorrente non ha corrisposto alcunché ai concedenti in epoca successiva al 31 dicembre 1975, cioè per circa tre decenni), non esiste, accanto alla protratta detenzione del fondo, alcun altro elemento idoneo a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto, è di palmare evidenza che correttamente i giudici del merito hanno escluso la riferibilità della disposizione *de qua* (art. 1597 c.c.) alla presente fattispecie.

9.3.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, l'assunto di parte ricorrente prescinde dal considerare che in tanto può trovare applicazione l'art. 1597 c.c., con conseguente «rinnovazione» del precedente rapporto di locazione regolato dalle stesse condizioni del precedente rapporto (cfr. art. 1597, comma 2, c.c.) in quanto per legge sia consentita la «rinnovazione» dell'originario contratto.

Certo, per contro, che nella specie – stante il non equivoco disposto di cui all'art. 34, l. 3 maggio 1982, n. 203 – era precluso procedere a una «rinnovazione» «alle stesse condizioni» del contratto associativo già in essere tra le parti, è palese l'impossibilità di invocare la tutela *de qua*.

Occorreva, in realtà, che parte ricorrente deducesse, e dimostrasse, adeguatamente, di essersi espressamente accordata, nella imminenza della cessazione del contratto (10 novembre 1989) o anche, per ipotesi, in epoca successiva, con i proprietari per dare vita a un nuovo rapporto.

È evidente, pertanto, anche sotto tale ulteriore profilo, la infondatezza dell'assunto in esame.

10. Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia «violazione dell'art. 360 c.p.c., 1° comma, n. 3 e n. 5 in relazione agli artt. 13, legge n. 756 del 1964, 18 e 24, legge n. 11 del 1971, nonché art. 2697 c.c. ed artt. 25, 34 e 58 legge n. 203 del 1982, per aver la Corte d'appello confuso tra contratti associativi tipici ed atipici e non aver tenuto conto fra questi ultimi della prevalenza degli elementi di affitto e della differente normativa».

11. Si osserva, infatti, che pur nell'eventualità il contratto *inter partes* fosse stato inizialmente associativo, i giudici del merito avevano pur sempre l'obbligo di esaminare e valutare se trattavasi di contratto tipico o misto e verificare, in questa ultima ipotesi, se gli elementi di scambio fossero o meno prevalenti.

Si assume, infatti, che appartenendo il contratto oggetto di controversia alla categoria «atipica», «mista ad elementi di affitto e di scambio», lo stesso era ed è tuttora soggetto unicamente alla legge n. 11 del 1971 (art. 18) e non alla legge n. 203 del 1982 che contiene disposizioni unicamente sui contratti tipici e non misti.

12. L'assunto è palesemente infondato.

Lo stesso, infatti, prescinde sia da quello che è il tenore, letterale, delle disposizioni che si assumono erroneamente interpretate dai giudici del merito, sia dalla *ratio* degli artt. 25 e ss. l. 3 maggio 1982, n. 203.

12.1. L'art. 18, comma 1°, l. 11 febbraio 1971, n. 11 prevede che «ai contratti di affitto misto o colonia parziaria o mezzadria si applicano le disposizioni che regolano l'affitto a coltivatore diretto».

È di palmare evidenza, pertanto, che la disposizione non disciplina – come del tutto apoditticamente si assume in ricorso – unicamente i contratti «misti» o «atipici» ma anche i contratti «tipici» quali la «colonia parziaria» (art. 2164 e ss. c.c.) e la «mezzadria» (artt. 2141 e ss. c.c.).

12.2. Deve escludersi, contemporaneamente, che l'art. 25, l. 3 maggio 1982, n. 203, nel prevedere che «entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola miglioratoria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti (...)» faccia riferimento esclusivamente ai contratti «tipici» di mezzadria e di colonia parziaria e non sia, pertanto, applicabile ai contratti misti o atipici.

A prescindere dal considerare che nulla autorizza di interpretare in termini restrittivi il primo comma dell'art. 25 sopra trascritto, non può tacersi che il secondo comma del ricordato art. 25 prevede espressamente che «la conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria» e, pertanto, anche a rapporti «atipici», cioè privi di una autonoma disciplina nel codice civile e nelle altre leggi in materia agraria.

12.3. L'assunto che qui si critica, inoltre, non considera che se, da un lato, l'art. 34 della legge n. 203, prevede un termine finale per «i contratti associativi (...) non trasformati» e, dall'altro, l'art. 45, comma 2, della stessa legge n. 203 del 1982, prevede espressamente che «è fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria (...)» ciò non può non significare la ferma intenzione, del legislatore del 1982, di espungere tutti i contratti associativi e, quindi, anche quelli «atipici» e quelli «misti», specie se – come quello ora oggetto di controversia – «assimilabili» alla mezzadria.

12.4. Concludendo sul punto, certo che tutti i contratti già previsti dagli artt. 18 e 24 della legge n. 11 del 1971 e non trasformati già in affitto in forza della stessa legge n. 11 erano soggetti a «conversione» ai sensi dell'art. 25 della l. 3 maggio 1982, n. 203, è palese che correttamente i giudici del merito si sono limitati a ritenere il contratto *inter partes* – come del resto assolutamente pacifico – «associativo» e, pertanto, soggetto oltre che alla disciplina di cui all'art. 25 della legge n. 203 anche a quella di cui al successivo art. 34.

13. Avendo i giudici del merito disatteso la domanda proposta dal Malito e diretta a sentire accertare l'avvenuta esecuzione, da parte sua, di miglioramenti sul fondo oggetto di controversia, sul rilievo che non erano stati indicati quali fossero gli interventi migliorativi posti in essere, né era stata specificata l'epoca della loro esecuzione, né tantomeno era stato provato che i miglioramenti stessi erano stati autorizzati dal proprietario, parte ricorrente censura tale capo della sentenza gravata, con il sesto motivo.

Con lo stesso si denuncia, in particolare, «violazione dell'art. 360 c.p.c., 1° comma, n. 3 e n. 4 in relazione all'art. 19 legge n. 203 del 1982, ed art. 420 c.p.c. nonché art. 115 stesso codice di rito circa la riconvenzionale sui miglioramenti».

Si osserva, infatti, che «contrariamente a quanto ritenuto in sentenza l'odierna ricorrente, nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto esattamente di provare che nel corso della conduzione del terreno, precedentemente all'annata agraria 1976, con il lavoro proprio e dei componenti del proprio nucleo familiare, aveva apportato notevoli miglioramenti» analiticamente descritti, per cui doveva essere sia ammessa la prova orale, sulla circostanza, sia la richiesta consulenza tecnica d'ufficio.

14. Il motivo non può trovare accoglimento.

Trattandosi, come si invoca, di miglioramenti eseguiti anteriormente al 1976 e, quindi, soggetti alla disciplina di cui alla l. 11 febbraio 1971, n. 11, è palese – come evidenziato dai giudici *a quibus* – che era onere della parte ora ricorrente, dimostrare, nell'ordine, non solo l'avvenuta loro esecuzione, ma anche che tali interventi, migliorativi, erano stati o «concordati» e, quindi «autorizzati» espressamente, prima della loro esecuzione, da parte dei concedenti, o che gli stessi erano stati eseguiti previa l'osservanza delle procedure di cui agli artt. 11 e 14 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, *id est* con l'intervento dell'Ispettorato agrario.

Non avendo neppure dedotto parte ricorrente la sussistenza, in concreto, di una delle riferite circostanze, è palese che correttamente i giudici del merito non hanno dato ingresso alle prove sollecitate, dirette unicamente a dimostrare la mera esecuzione delle opere, e, pertanto, non sufficienti a una pronuncia nel senso auspicato dall'attuale ricorrente.

Irrelevante e non pertinente, al fine di pervenire a una diversa soluzione della lite, è la circostanza che i miglioramenti descritti siano stati eseguiti «con il lavoro proprio» del Malito «e della propria famiglia», atteso che il comma 2, dell'art. 14 l. 11 febbraio 1971, n. 11, e secondo cui in particolare «qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia l'affittuario può eseguirli senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'art. 11», atteso che tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost. 22 dicembre 1977, n. 153 e, per l'effetto, la stessa ha cessato di avere efficacia, giusta la puntuale previsione dell'art. 136, comma 1, Cost., «dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» (*id est* con decorrenza dal 29 dicembre 1977).

Né, infine, è pertinente il richiamo all'art. 19 della l. 3 maggio 1982, n. 203, atteso, da un lato, che questo fa riferimento, chiaramente, ai soli miglioramenti eseguiti in epoca successiva al 6 maggio 1982 (giorno successivo a quello della pubblicazione, sulla *G.U.* n. 121 del 1982, della l. 3 maggio 1982, n. 203), dall'altro, che, comunque, per la sua applicabilità è richiesto che l'affittuario abbia dato comunicazione dei miglioramenti al concedente venti giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e non è stato mai dedotto che il Malito abbia inviato una tale raccomandata alla parte concedente.

15. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. (*Omissis*)

(1-5) CONSIDERAZIONI MINIME SULLA RINNOVAZIONE TACITA DELLA LOCAZIONE.

1. La fattispecie di cui è causa verte in tema di rinnovazione tacita di contratto di affitto di fondi rustici.

Per meglio assimilare la questione di diritto sembra opportuno sintetizzare il fatto correlandone la disamina alle sole massime in esame.

La società X conviene in giudizio Tizio chiedendo che venga dichiarata la cessazione del rapporto di mezzadria impropria (tra di loro intercorrente) alla data del 10 novembre 1989 o a quella del 10 novembre 1993, con ordine immediato di rilascio del fondo. Tizio si costituisce eccependo – tra le altre rivendicazioni spiegate anche con domanda riconvenzionale, le quali non incidono nell'economia del lavoro che ci occupa – che il contratto era di natura associativa e che, comunque, doveva ritenersi prorogato di ulteriori 15 anni e, quindi, sino al 10 novembre 1989, con rilascio del fondo entro il 10 novembre 2002 e rigetto della domanda riconvenzionale.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, Tizio propone ricorso per cassazione e, tra gli altri motivi, eccepisce la rinnovazione tacita del contratto, di natura associativa, desumendola dalla sua permanenza nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine; dal pagamento ed accettazione dei canoni; dal ritardo con il quale era stata promossa l'azione di rilascio. Secondo il ricorrente tali fatti facevano ritenere, in modo non equivoco, la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto.

La S.C. rigettava il ricorso sulla base delle massime innanzi riportate.

2. Per organicità di lavoro sembra opportuno riunire la prima e la seconda massima, avendo sostanzialmente entrambe lo stesso riferimento normativo.

Il ragionamento della S.C. può, senza dubbi, essere condiviso.

Poiché il caso verte in tema di rinnovazione tacita di un rapporto di concessione di fondo rustico e poiché tra gli articoli che disciplinano l'affitto a coltivatore diretto non vi sono disposizioni specifiche, è chiaro che occorre riportarsi alle disposizioni generali in tema di locazione e, quindi, all'art. 1597 c.c., nonché – vertendo la questione specificamente sul contratto associativo agrario – al disposto dell'art. 34 della l. 3 maggio 1982, n. 203.

In tale prospettiva bisogna, preliminarmente, rilevare che la prima massima, ad una affrettata lettura, potrebbe indurre in errore – subito fugato dalla conoscenza del fatto e dei motivi a base della intera sentenza – ove si dovesse pensare che i giudici della S.C. abbiano inteso estendere la norma che disciplina il contratto di scambio ad un contratto associativo, e più precisamente abbiano inteso applicare l'art. 1597 c.c., che disciplina il contratto di affitto, al contratto di mezzadria. Sappiamo, invece – e correttamente dalla lettura globale della sentenza si evidenzia – che i due rapporti, pur essendo di natura agraria, sono collegati per i soli elementi strutturali della «consensualità», della «comunione di scopo», e di una certa «durata», ma hanno diversa funzione dacché nella mezzadria prevale(va) il rapporto di lavoro ed il fine di interesse comune (del concedente e del concessionario) di sfruttamento di un podere con divisione di utili e perdite, mentre nell'affitto prevale il ruolo strumentale del fondo rispetto all'attività produttiva del conduttore. Pertanto, la normativa è diversa e, di fatto, correttamente la S.C. non confonde le due ipotesi ed esclude l'esistenza del rapporto associativo per focalizzare la disamina su quello di scambio.

3. Esclusa, pertanto, la possibilità del rinnovo del contratto associativo ai sensi dell'art. 1597 c.c. «salvo che il presunto conduttore deduca e dimostri, adeguatamente, di essersi accordato, nell'imminenza della cessazione del rapporto o anche, per ipotesi, in epoca successiva, con il proprietario per dar vita ad un nuovo diverso rapporto» (*id est*: all'affitto), la S.C. opportunamente prende in considerazione le problematiche connesse a detto articolo, dacché i ricorrenti assumono che il contratto oggetto della controversia è di natura «atipica», «mista ad elementi di affitto e di scambio» per cui è soggetto unicamente alle norme sui contratti di affitto. Ebbene, la Cassazione ritiene che, se anche si fosse trattato di un contratto di affitto permanente, non si sarebbe potuto applicare l'art. 1597 c.c., che – accanto alla permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata e al pagamento del canone oltre la scadenza del termine – richiede la chiara volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo.

La dottrina non è pacifica sulla tesi sostenuta dalla Cassazione. Infatti, alcuni (1) sostengono che nella rinnovazione tacita il problema della volontà sorgerebbe soltanto nell'ipotesi di contratti a tempo determinato nei quali, alla scadenza del termine, il conduttore rimane ed è lasciato nella conduzione della cosa, altri (2), invece, non operano una distinzione e ritengono, comunque, che il problema consiste soltanto nel determinare se nel comportamento delle parti si ravvisino negozi giuridici, meri fatti giuridici umani o atti non negoziali. In altri termini si pone il quesito se, in mancanza di una chiara volontà delle parti, si abbia o meno rinnovazione tacita del contratto.

In tale prospettiva talvolta si nega la rilevanza dell'elemento soggettivo, ammettendo che, in presenza della situazione prevista dalla legge, si producono gli effetti legali anche

(1) A. TABET, *La locazione-conduzione*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di Cicu-Messineo, XXV, Milano, 1972, 726 ss.

(2) G. MIRABELLI, *Locazione*, in *Commentario del codice civile*, Libro IV, t. III, Torino, 1967, 334 ss.

se manca la consapevolezza del soggetto (3), talora si ricorre ai principi dell'autoresponsabilità e dell'affidamento (4). Da un esame più specifico del problema parte della dottrina (5) e parte della meno recente giurisprudenza (6) ritengono che si tratti di un comportamento negoziale, poiché la fattispecie considerata dalla legge consiste in una condotta dei soggetti dalla quale deriva un vincolo giuridico a carico e a favore delle parti del rapporto, per cui vi è una presunzione di volontà negoziale manifestata dai contraenti soltanto con comportamenti tipici. Altri (7), riferendosi alle sole locazioni a tempo determinato, distingue l'ipotesi in cui si sia intimata la licenza (escludendo così la riconduzione, in quanto si riconosce prevalenza all'atto formale rispetto al mero comportamento) dall'ipotesi in cui non vi sia intimazione. In questo secondo caso si segue il principio della valutazione di fatto nell'attribuire prevalenza alle eventuali manifestazioni espresse di volontà contrarie alla rinnovazione e alla condotta delle parti. In tale prospettiva non si attribuisce irrilevanza alle probabili manifestazioni espresse di volontà contrarie, ma tra queste e la condotta delle parti si adotta un criterio di prevalenza «perché le une possono escludere che si sia verificato il requisito dell'affidamento, così come la condotta successiva può ingenerarlo e produrre il suo effetto legale, nonostante l'espressione del dissenso» (8). Sarà, quindi, proprio una questione di fatto e non di volontà attribuire prevalenza alle une (*idest*: manifestazioni di volontà) o all'altra (*idest*: condotta).

Altra più recente giurisprudenza, invece, privilegia la tendenza della rinnovazione tacita fondata su due fatti e cioè la continuazione della detenzione della cosa e la mancata volontà contraria da parte del locatore (9).

La sentenza in esame (10) sembra vada oltre dacché richiede non la prova di un fatto negativo (*idest*: mancata volontà contraria) ma la prova di un fatto positivo (*idest*: volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto, espressa in modo non equivoco).

4. La terza massima conferma quanto già rilevato innanzi *sub* 2. Secondo l'art. 18 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, non si applicano ai contratti associativi le norme dei contratti di scambio, a meno che non si tratti di contratti di affitto misto a colonia parziaria o mezzadria. Tale situazione si riscontra qualora, nell'unico rapporto istituito tra le parti, convergano elementi desunti da entrambe le forme contrattuali, si da realizzare una previsione «mista» per la particolare struttura delle clausole contrattuali relative alla conduzione dell'unico ed unitario fondo o appezzamento di terreno. In altri termini qualora il rapporto agrario presenti elementi inequivoci ed apprezzabili del contratto agrario assieme a quelli della colonia parziaria o della mezzadria, trova applicazione il richiamato art. 18, per il quale si applicano a tutto il rapporto le disposizioni che regolano l'affitto a coltivatore diretto, ancorché gli elementi di colonia parziaria o della mezzadria siano di carattere nettamente prevalente (11).

5. La quarta massima, semplificandone la lettura afferma che i contratti misti o atipici sono disciplinati dall'art. 25,

co. 1, legge n. 203 del 1982. Tanto può affermarsi sia perché detta norma non può interpretarsi in maniera restrittiva sia perché il comma 2 dello stesso articolo prevede espressamente la conversione in affitto per i contratti di compartecipazione agraria, e cioè ai rapporti atipici.

Occorre chiarire, per evitare che il lettore possa incorrere in dubbi con quanto riportato nella terza massima e che possa intendere che la disciplina dell'art. 25 sia estesa ai contratti di scambio, che la S.C. quando fa riferimento ai contratti «misti» o «atipici» intende riferirsi a quelli di mezzadria e di colonia parziaria. Ciò si ricava dal contesto della sentenza dove, con riferimento all'art. 34 ed all'art. 45, il giudicante evidenzia la ferma intenzione del legislatore del 1982 «di espungere» tutti i contratti associativi e, quindi, anche quelli «atipici» e quelli «misti», specie se «assimilabili» alla mezzadria.

La massima, nel contesto della fattispecie di cui è causa (che nasce come domanda di cessazione del rapporto di mezzadria al quale si eccepisce, in prima risposta, una conversione in affitto) offre l'occasione di qualche notazione sull'automaticità della conversione dopo la Novella del 1990. Come è noto l'art. 1 della legge n. 29 del 1990 si pone come norma interpretativa dell'art. 26, legge n. 203 del 1982 (12) volta a risolvere la questione dell'automaticità della conversione, problema che potrebbe avere ancora una valenza nella determinazione dell'onere della prova e della qualificazione – di mero accertamento o costitutiva – dei giudizi ancora pendenti. Il problema che si pone è quello di accertare se il termine «si verifica di diritto», cui fa cenno il legislatore del 1980, ha lo stesso contenuto del termine «automaticità» cui ricorre l'interprete. La dottrina (13) ritiene – con ricchezza di particolari – che la prima locuzione abbia un contenuto diverso dalla parola «automaticità». Difatti mentre gli effetti del fenomeno «si verifica di diritto» sono predisposti dal legislatore nell'interesse immediato di una parte che con la sua iniziativa determina una trasformazione della preesistente situazione, nel caso della «automaticità» il legislatore interviene (*rectius*: interverrebbe) stabilendo, anche senza e contro la volontà delle parti, il regolamento del rapporto con norme che non ammettono eccezioni o deroghe. Ora, mentre per la conversione si verte sempre nella prima ipotesi (14), per la riconduzione dell'affitto di tutti i contratti agrari ci troviamo nella seconda ipotesi. Questa soluzione inciderebbe sull'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione *ex* art. 5, co. 2, della Novella, determinando un'incrinatura dell'incumbenza dello stesso sul concedente (15).

6. Per quanto concerne la quinta massima, non sembra si rinvengano precedenti giurisprudenziali specifici per i miglioramenti apportati nel periodo 1971-1976, se non qualche sentenza di merito che genericamente parla di miglioramenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge 203/82 per i quali non spetta l'indennità se in violazione delle norme prescritte (16).

Antonietta De Simone

(3) F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali*, Napoli, 1964, 143.

(4) L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico*, Napoli, 402.

(5) G. MIRABELLI, *La locazione*, cit., 335 ss.

(6) *Ex multis*, Cass. 16 maggio 1968, n. 1533, in *Foro it. Rep.*, 1968, voce *Locazione*, 1527, n. 58; Cass. 18 novembre 1974, n. 3678, *ivi*, 1974, voce cit., 1457, n. 44.

(7) A. TABEL, *La locazione-conduzione*, cit., 732.

(8) A. TABEL, *op. ult. cit.*, 733.

(9) Cass. 14 maggio 1981, n. 3187, in *Foro it. Rep.*, 1981, voce *Locazione*, 1850, n. 177; Cass. 11 giugno 1983, n. 4028, in *Mass. giur.*, 1983, c. 1068.

(10) Sulla scia della sentenza annotata si pongono, Cass. 13 novembre 1996, n. 9917, in *Foro it. Rep.*, 1996, voce *Locazione*, 1297, n. 179; Cass. 22 aprile 1995, n. 4587, in *Foro it. Mass.*, 1995, c. 275; Cass. 12 aprile 1995, n. 4174, in *Arch. locazioni*, 1995, 571.

(11) Cass. 21 marzo 1983, n. 1991, in *Foro it. Mass.*, 1983, n. 409; Cass.

6 novembre 1980, n. 5952, in questa Riv., 1982, 186.

(12) Cass. 26 luglio 1996, n. 6732, in questa Riv., 1997, 448.

(13) *Ex multis*, F. DE SIMONE, *I contratti associativi dopo la legge n. 29 del 1990*, Napoli, 1991, 42 e ss.; G. GALLONI, *La novella interpretativa ed integrativa della conversione in affitto dei contratti associativi*, in *Giur. agr. it.*, 1990, 135 ss., e, per il tema in generale, G. CASAROTTO, *Commento agli artt. 1 e 10 della legge 14 febbraio 1990, n. 29*, in *Nuove leggi civ.*, 1990; A. JANNARELLI, *L'inverno del loro scontento: cala il sipario sulla conversione dei contratti agrari associativi*, in *Foro it.*, 1991, I, c. 715.

(14) *Incidenter tantum*, Cass. 14 novembre 1992, n. 12245, in questa Riv., 1993, 569.

(15) *Amplius*, F. DE SIMONE, *op. cit.*, 48 ss. e, in giurisprudenza, Cass. Sez. Un. 10 giugno 1988, n. 3947, in *Nuovo dir. agr.*, 1988, 381 ss.

(16) Trib. Napoli 9 marzo 1984, n. 275, in *Giur. agr. it.*, 1984, 431; Trib. Piacenza 29 maggio 1985, n. 197, in *Arch. civ.*, 1985, 1267.

Cass. Sez. III Civ. - 29-10-2003, n. 16228 - Duva, pres.; Segreto, est.; Marinelli, P.M. (conf.) - Saggio (avv. Ciranna) c. Trigona (avv. De Geronimo). (*Conferma App. Catania 26 gennaio 2001*)

Contratti agrari - Colonia - Parziaria - Diritto alla restituzione delle quote, degli utili o del loro equivalente pecuniario, indebitamente acquisiti nella ripartizione - Termine di decadenza - Decadenza ex art. 4 legge n. 756 del 1964 - Prescrizione ordinaria decennale - Coesistenza. (C.c., artt. 2946, 2967; l. 15 settembre 1964, n. 756, artt. 4, 9, 12; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 37)

Contratti agrari - Colonia - Ad meliorandum - Clausole contrattuali speciali - Interpretazione - Criteri temporali. (C.c., artt. 1418, 2126)

Contratti agrari - Colonia - Ad meliorandum - Differenze con la colonia parziaria - Conseguenza in tema di applicazione del patto generale di colonia parziaria per la provincia di Catania del 26 aprile 1935. (L. 25 febbraio 1963, n. 327, artt. 1, 2, 8; l. 22 luglio 1966, n. 607, art. 13)

Contratti agrari - Colonia - Ad meliorandum - Colonia migliorataria - Nozioni rispettive. (L. 25 febbraio 1963, n. 327, artt. 1, 2, 8; l. 22 luglio 1966, n. 607, art. 13)

Anche in tema di colonia parziaria, il diritto alla restituzione delle quote e degli utili o in luogo di essi dell'equivalente pecuniario, che in contrasto con inderogabili norme di legge il concedente o il colono hanno acquisito nella ripartizione, è soggetto al termine di decadenza di due anni decorrente dalla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 4 l. 15 settembre 1964, n. 756. Tale decadenza non esclude peraltro la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., che decorre dal momento stabilito dalla legge o dagli usi per la ripartizione dei prodotti o degli utili, in cui le parti acquistano la disponibilità delle rispettive quote (1).

In tema di ermeneutica negoziale di un contratto agrario, per valutare la validità o meno di una clausola (nella specie, afferente ad un contratto di colonia ad meliorandum) ad esso apposta, occorre aver riguardo esclusivamente all'epoca in cui sia stata convenuta tale clausola con riferimento alla legge vigente al momento della conclusione del negozio, e non anche a norme intervenute successivamente (2).

Alla luce della netta contrapposizione tra il contratto di colonia parziaria ed i contratti di colonia ad meliorandum, deve escludersi che le disposizioni del Patto generale di colonia parziaria per la provincia di Catania del 26 aprile 1935 possano trovare applicazione con riguardo alle colonie ad meliorandum (3).

La colonia parziaria si configura come rapporto agrario associativo tipico che comporta l'esercizio in comune dell'impresa agricola da parte del concedente e del colono, con la partecipazione di entrambi agli utili ed alle perdite in quote determinate, mentre la colonia migliorataria (artt. 1, 2, 8 legge n. 327 del 1963 e 13 legge n. 607 del 1966) si caratterizza per il possesso, anche solo materiale, del fondo, per un periodo di almeno trenta anni e per l'apporto di migliori con l'impianto di colture arboree o arbustive da parte del coltivatore (4).

(Omissis)

6. Come accennato in parte espositiva con la sentenza non definitiva 9 ottobre 2000 - 26 gennaio 2001 la Corte di appello di Catania, Sezione specializzata agraria, ha rigettato il primo punto dell'appello incidentale di parte Scuderi, concernente il mancato riconoscimento del credito per differenze quota colonica dell'annata 1983-84, avuto riguardo alla intervenuta estinzione della pretesa per prescrizione.

Era, infatti, alla data di compimento dell'atto di messa in mora (13 aprile 1984) decorso un decennio rispetto all'epoca in cui doveva provvedersi alla ripartizione delle quote tra le parti (28 febbraio 1984), in assenza di qualsiasi prova che i frutti della detta annata agraria fossero stati venduti il 13 aprile 1984 (o successivamente) cioè ben oltre il termine consuetudinario di chiusura dell'annata agraria per gli agrumi in Sicilia.

7. Con il primo motivo parte ricorrente principale censura tale capo della sentenza gravata denunciando «violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, ultimo comma e 2946 c.c. e dell'art. 39, legge n. 203 del 1982, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.».

Si osserva, infatti:

– da un lato, che il colono aveva chiesto il pagamento di tutte le differenze a suo credito in data 19 febbraio 1994, già in sede di tentativo di conciliazione innanzi all'IPA di Catania, per cui erroneamente il Tribunale, prima, e la Corte di appello, dopo, non hanno tenuto conto della detta messa in mora e del verbale relativo al tentativo di conciliazione innanzi all'IPA;

– dall'altra, che l'art. 39 della legge n. 203 del 1982 stabilisce, per l'intero territorio nazionale, che l'annata agraria inizia l'11 novembre di ogni anno per terminare il 10 novembre successivo, per cui dovendo le parti – con riguardo all'annata agraria 1983-1984 – chiudere i conti entro il 10 novembre 1984, tempestiva è l'interruzione della prescrizione di cui alla raccomandata 13 aprile 1994.

8. La censura è infondata.

Sotto entrambi i profili in cui si articola.

8.1. Quanto al primo (violazione degli artt. 2943 e 2946 c.c., da parte dei giudici del merito per non avere attribuito efficacia interruttiva alla raccomandata 19 febbraio 1994 e alle richieste formulate in occasione del tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato agrario) si osserva – in conformità a una giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte, da cui totalmente prescinde parte ricorrente – che la eccezione di interruzione della prescrizione costituisce oggetto di una contro-eccezione, mirante a paralizzare l'eccezione avversaria.

Essa deve, quindi, essere eccepita dalla parte interessata nei modi di rito ed a tempo debito, e la relativa questione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 25 ottobre 1997, n. 10526) né come in buona sostanza invoca l'attuale ricorrente essere rilevata d'ufficio dal giudice, ancorché la parte abbia prodotto documenti idonei a fornire la prova della medesima interruzione (Cass. 7 dicembre 1996, n. 10904).

Certo quanto sopra, si osserva, ancora, che in forza del fondamentale principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il ricorrente per cassazione che lamenti una omessa pronuncia relativa a una domanda o a un'eccezione ha l'onere di indicare in quale atto detta domanda o eccezione è stata posta, al fine di permettere la valutazione della ritualità e tempestività della stessa e, quindi, della decisività della questione, offrendo il riferimento all'atto del processo dal quale risulti la domanda o l'eccezione (in termini, recentemente, Cass. 23 aprile 2003, n. 6449, specie in motivazione).

Attesi i principi di diritto sopra ricordati, pacifico che parte ricorrente pur richiamando, in ricorso, la lettera del 19 febbraio 1994, nonché il tentativo di conciliazione svoltosi innanzi all'IPA di Catania, si astiene dall'indicare, in ricorso, in quale occasione, nel corso del giudizio di merito (con il rispetto delle preclusioni di cui agli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c.) abbia espressamente invocato i detti documenti al fine di eccepire l'interruzione della prescrizione, è palese la manifesta infondatezza del primo profilo di censura in esame.

8.2. Quanto al secondo profilo, non è pertinente, al fine di decidere, il richiamo all'art. 39 della l. 3 maggio 1982, n. 203 e al principio da questo fissato, secondo cui, in particolare, «ai fini della presente legge l'annata agraria ha inizio l'11 novembre».

Come costante nella giurisprudenza di questa Corte, per superare la quale, nessun rilievo è svolto in ricorso, in particolare, deve ribadirsi, ulteriormente, che in tema di colonia parziaria, il diritto alla restituzione delle quote e degli utili o in luogo di essi dell'equivalente pecuniario, che in contrasto con inderogabili norme di legge il concedente o il colono hanno acquisito nella ripartizione, è soggetto al termine di decadenza di due anni, decorrente dalla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 4, l. 15 settembre 1964, n. 756.

Tale decadenza non esclude, peraltro, la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., che decorre dal momento stabilito dalla legge o dagli usi per la ripartizione dei prodotti o degli utili, in cui le parti acquistano la disponibilità delle rispettive quote (Cass. 14 febbraio 1997, n. 1380; Cass. 22 ottobre 1991, n. 11166).

Pacifico quanto precede è di palmare evidenza che ciò che rileva, al fine di ritenere, o meno, prescritto il credito del colono per l'annata agraria 1983-84 non è la data in cui questa, *ex lege*, è cessata (10 novembre 1984) ma il momento in cui le parti hanno avuto la disponibilità delle rispettive quote.

Tale momento non può che coincidere con il momento in cui si procede alla vendita del prodotto.

Certo quanto sopra, non controverso che in provincia di Catania il ciclo produttivo degli aranceti (ben diverso dall'annata agraria) si conclude, generalmente, il 28 febbraio, correttamente i giudici del merito hanno affermato che era onere di parte ora ricorrente principale, dimostrare che nell'anno 1984 i frutti erano stati venduti il 13 aprile 1984 o in epoca successiva.

Nulla avendo dedotto, o dimostrato, al riguardo l'attuale ricorrente, è evidente che esattamente i primi giudici del merito hanno ritenuto prescritto il credito in questione.

9. Nella memoria *ex art.* 378 c.p.c. i ricorrenti principali, sempre con riguardo al primo motivo di ricorso, evidenziano che nel caso di specie, trattandosi di produzioni agrumicole tardive, che notoriamente maturano in ritardo, rispetto agli altri agrumi, gli stessi non si raccolgono (e, quindi, non si vendono) prima del mese di giugno (per cui ritualmente la prescrizione è stata interrotta con la lettera del 13 aprile 1994).

10. La deduzione è inammissibile.

Osserva, infatti, il collegio che le memorie previste dall'art. 378 c.p.c. hanno la esclusiva funzione di illustrare e chiarire i motivi di impugnazione tempestivamente e ritualmente proposti, e non possono contenere la deduzione di nuove censure o di questioni nuove che non siano rilevabili d'ufficio (Cass. 27 maggio 1999, n. 5171).

Le memorie previste dall'art. 378 c.p.c. – in altri termini – non solo non possono esporre nuovi motivi ma neppure specificare quelli che in maniera vaga e indeterminata siano stati appena accennati nel ricorso per cassazione (Cass. 2 settembre 1997, n. 8373).

Ne segue che nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né venire sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può venire specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso (Cass. Sez. Un. 19 maggio 1997, n. 4445).

Pacifico quanto precede, non controverso che in ricorso non è contenuto alcun accenno alla circostanza, di fatto, sopra riferita quanto ai prodotti in concreto raccolti nel fondo oggetto di controversia, è di palmare evidenza che la deduzione integra una nuova censura, avverso la sentenza impugnata, inammissibilmente introdotta in causa unicamente con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c.

11. Con la sentenza definitiva 11 dicembre 2000 – 9 febbraio 2001 la Corte di appello di Catania, Sezione specializzata agraria – ancora – in riforma della decisione dei primi giudici, ha negato il diritto, in capo al colono, a conseguire un indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo, in dipendenza della operata trasformazione del terreno in agrumeto, in esecuzione del contratto di colonia ventinovenale 27 febbraio 1947.

Premesso che dal contenuto del contratto (stipulato per atto pubblico) emergeva che il colono aveva assunto l'obbligo di provvedere, fin dal 1947, all'esecuzione delle opere di trasformazione del terreno in agrumeto di aranci e a ciò aveva puntualmente ottemperato, quei giudici hanno escluso il diritto del colono a un indennizzo per miglioramenti sulla base dei seguenti rilievi:

– le parti hanno convenuto, nel 1947, la durata ventinovenale del rapporto, con espressa rinuncia a qualsiasi diritto al pagamento di indennizzo per le opere migliorative, poiché, secondo le valutazioni economiche compiute dalle stesse parti all'epoca della stipula, in piena autonomia negoziale, attraverso la determinazione della durata della colonia e delle quote di fruttificazione si è tenuto conto delle migliori poste a carico del colono (in altri termini, «le parti (...) hanno stabilito di procedere alla trasformazione culturale del fondo, hanno concordato all'uopo una lunga durata ventinovenale, in considerazione della speciale finalità perseguita, hanno fissato durata e quote di riparto in misure atte a consentire al colono il graduale recupero, negli anni, degli esborsi compiuti e dell'impegno lavorativo speso per le opere migliorative», «facendo così assumere al contratto natura di colonia *ad meliorandum*»);

– vertendosi in tema di normale adempimento delle clausole contrattuali, nessun indennizzo, alla stregua delle intercorse patuizioni, può spettare al colono quando, come nel caso che ne occupa, il ciclo ventinovenale di durata ordinaria e di produttività arboreo è già cessato, essendo decorso, dall'epoca di instaurazione del rapporto a quella del rilascio, un arco di tempo di qua-

rantasette anni, sicuramente idoneo a consentire il recupero delle spese affrontate per l'impianto dell'agrumeto;

– l'aranceto in questione, rilasciato al termine dell'annata agraria 1993-94 e, quindi, all'avanzata età di quarantasette anni, ha ormai toccato la stagione produttiva decrescente, caratterizzata dall'andamento negativo dei ricavi, ritraibili. Impiantato nel 1947, hanno ancora osservato quei giudici, l'aranceto è dotato dell'antiquato e costoso sistema di irrigazione per scorrimento a conche e «le caratteristiche dell'impianto, per la tipologia delle varietà colturali praticate, per la misura degli interspazi tra le piante (affatto rispondenti alle indicazioni della più avanzata tecnologia), per il dispendioso metodo di irrigazione a conche, denotano oggettive condizioni di vetustà e per tale via avvalorano le considerazioni innanzi svolte, disvelando, senza margine a dubbi di sorta, come il colono, alla data del rilascio (...) abbia già ricavato e fatto proprio ogni possibile vantaggio reddituale da questo ricavabile; come sia da ritenere ormai esaurito il significato economico delle opere migliorative realizzate nel 1947, e come impellenti si prospettino sopravvenute esigenze di radicale ammodernamento per attingere livelli di redditività e competitività, in un mercato fattosi aspramente concorrenziale».

12. Il ricorrente principale censura nella parte *de qua* la sentenza impugnata con il secondo e il terzo motivo, con i quali, denuncia, nell'ordine:

– «violazione e falsa applicazione dell'art. 2152 c.c., dell'art. 8, l. 15 settembre 1964, n. 756 e degli artt. 17 e 38 della l. 3 maggio 1982, n. 203, in relazione all'art. 3260, nn. 3 e 5 c.p.c.», per avere escluso i giudici del merito il diritto di esso concludente alla indennità per i miglioramenti di legge (secondo motivo);

– «violazione e falsa applicazione dell'art. 58, legge n. 203 del 1982 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.», per non avere considerato i giudici *a quibus* la nullità (sopravvenuta) della clausola con la quale esso concludente aveva rinunciato, nel contratto del 1947, a qualsiasi indennizzo per i miglioramenti che avrebbe apportato al fondo (terzo motivo).

13. Tali censure prima ancora che manifestamente infondate sono inammissibili.

Giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronuncia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.

Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza *in toto*, o in un suo singolo capo, *id est* di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggono.

È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni. (In tale senso, ad esempio, Cass. 12 settembre 2000, n. 12040, nonché, recentemente, Cass. 28 maggio 2003, n. 8527 e Cass. 26 maggio 2003, n. 8327, specie in motivazione).

Pacifico quanto precede, si osserva che i giudici del merito hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto all'insussistenza di qualsiasi diritto in favore dello Scuderi ad un'indennità per i miglioramenti apportati al fondo (indennizzo cui lo Scuderi aveva, peraltro, validamente rinunciato, certo essendo che per valutare la validità di una clausola contrattuale occorre avere riguardo alla legge vigente al momento della conclusione del contratto, e non, certamente, come del tutto apoditticamente invocato dagli attuali ricorrenti, ad una legge intervenuta dopo circa quaranta anni, cfr. Cass. 21 ottobre 1994, n. 8651, resa proprio con riferimento a pretesa nullità di un contratto agrario, nonché, in termini generali, Cass. 28 marzo 2002, n. 4490; Cass. 5 aprile 2001, n. 5052; Cass. 28 marzo 1997, n. 2776) ben tre autonome *rationes decidendi*, ognuna sufficiente *ex se* a sorreggere la conclusione raggiunta.

Poiché i ricorrenti principali hanno censurato esclusivamente due, delle ricordate *rationes*, nulla osservando in ordine all'ultima e, in particolare, all'accertata insussistenza, in concreto, al momento del rilascio del fondo, di alcun miglioramento indennizzabile (essendosi oramai esaurito il significato economico delle opere

migliorative realizzate nel 1947 e ritenuto che, in realtà, si prospettavano impellenti sopravvenute esigenze di radicale ammodernamento del fondo, per attingere livelli di redditività e competitività in un mercato fattosi aspramente concorrenziale) è palese la inammissibilità – per carenza di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) – del secondo e del terzo motivo di ricorso, ora in esame.

Anche, infatti, nella ipotesi dovesse ritenersi la fondatezza degli argomenti svolti sia nel secondo che nel terzo motivo (comunque, si osserva, per completezza di esposizione, manifestamente infondati, come sopra anticipato) non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata nella parte *de qua*, la quale rimarrebbe ferma in forza delle considerazioni non fatte oggetto di ricorso.

14. Quanto alla domanda di risarcimento danni alla produzione per carente fornitura d'acqua nella annata 1993-94, i giudici di secondo grado – confermando sul punto la pronuncia del Tribunale – la hanno disattesa sul rilievo che «la minore produttività del fondo, conseguente alla carenza di acqua non è imputabile al concedente, perché dovuta a causa di forza maggiore, come provatamente emerso dalle deposizioni acquisite».

Premesso, alla luce di quanto riferito dalle deposizioni raccolte, che il concedente aveva fatto scavare, nel tempo, ben tre pozzi di cui il terzo ancora in funzione, che rifornisce d'acqua i terreni in questione, con alti e bassi di gettito, a seconda del grado di siccità delle annate, i giudici del merito hanno accertato che mentre nel 1990 o nel 1992 il pozzo non ha fornito acqua per cui il concedente e il colono hanno dovuto provvedere di comune accordo all'acquisto di acqua da terzi, sopportando in parti uguali, al cinquanta per cento, le relative spese, «nell'annata agraria 1993-94, a causa della siccità il concedente ha potuto fornire solo ridotti quantitativi d'acqua dando la precedenza ai fondi concessi in colonia dove c'era frutto pendente».

«Deve, pertanto, hanno affermato i giudici d'appello, escludersi che la riduzione dell'acqua nella suddetta annata 1993-94 fosse dovuta al dirottamento da parte del Trigona verso fondi gestiti direttamente, dato che gli agrumeti di contrada Tamburino erano stati tutti concessi a mezzadria, quelli coltivati direttamente (nella vicina contrada Coda di volte) avevano propri pozzi».

15. Con il quarto motivo parte ricorrente principale censura le riferite affermazioni denunziando «violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del Patto generale di colonia parziaria per la provincia di Catania del 26 aprile 1935, avente efficacia *erga omnes* ex art. 43, d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.».

Si osserva, infatti, che l'art. 9 del Patto generale di colonia del 1935 prevede, espressamente, che la fornitura dell'acqua è a carico del concedente, per cui, atteso che nell'annata agraria si sono verificati danni alla produzione, determinati dalla insufficienza di acqua, è evidente che di questi deve rispondere parte concedente, il quale era tenuto, a sue spese, ad acquistare presso terzi l'acqua necessaria al colono.

16. L'assunto è manifestamente infondato.

In conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (e da cui totalmente prescinde parte ricorrente), infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, la netta contrapposizione tra i contratti di colonia parziaria e i contratti di colonia *ad meliorandum*.

Ne segue, pertanto, che le disposizioni del Patto generale di colonia parziaria per la provincia di Catania del 26 aprile 1935 non possono trovare applicazione con riguardo alle colonie *ad meliorandum*.

Pacifico quanto sopra, non controverso, alla luce delle stesse prospettazioni di parte ricorrente principale – che ha sempre assunto che il contratto del 1947 non aveva ad oggetto fondi già destinati ad agrumeti e in fase di normale produttività ma un terreno nudo, che essa concludente ha provveduto a trasformare in agrumeto in forza del contratto del 1947 – che nella specie si è a fronte non ad una colonia parziaria ma a una colonia migliorativa,

soggetta, pertanto, al contratto collettivo 28 febbraio 1938 (cfr. Cass. 19 settembre 1972, n. 2763, nonché Cass. 23 maggio 1960, n. 1310) è palese la irrifiribilità, alla fattispecie, del Patto generale 26 aprile 1935, invocato.

Al riguardo, inoltre, non può tacersi che l'art. 14 del contratto collettivo di colonia migliorativa per le province siciliane del 28 febbraio 1938, nella parte in cui dispone che le spese d'impianto e per la fornitura dell'acqua sono a carico del concedente, è correttamente interpretato nel senso che a carico di quest'ultimo sono sia le spese strettamente di impianto che quelle di vera e propria fornitura delle acque di irrigazione, in quanto le spese di acquisto di tale acqua presso terzi non possono ricomprendersi fra quelle proprie di esercizio dell'impianto e che, con altra disposizione, fanno carico anche al colono (Cass. 4 novembre 1980, n. 5889).

È evidente, pertanto, che non sussiste, nella specie, alcuna responsabilità, a carico del concedente, per la mancata disponibilità, nell'annata agraria 1993-94, di adeguata quantità di acqua, atteso, da un lato, che era, eventualmente, onere anche del colono procurarsi l'acqua necessaria presso terzi, pagando la sua quota (come verificatosi in altre annate di siccità), dall'altro, che, comunque, i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto – e la circostanza non è in alcun modo sindacata in questa sede da parte del ricorrente – che la scarsità di acqua, nel corso della detta annata 1993-94, non era in alcun modo riferibile al concedente ma a causa di forza maggiore.

17. «L'esito del processo, complessivamente apprezzato e quale emergente dalla precedente pronuncia del 9 ottobre 2000 e dalla presente definitiva decisione» – hanno affermato i giudici di merito – giustifica la parziale compensazione della metà delle spese di lite che, per il resto, vanno poste a carico del Trigona, rimasto soccombente per la mancata corresponsione delle integrazioni quote – prodotto nelle varie annate dedotte ad oggetto della domanda». (*Omissis*)

(1-4) CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI COLONIA *AD MELIORANDUM*.

In questa complessa ed articolata sentenza le questioni inerenti al rapporto sostanziale si intrecciano a tematiche d'ordine propriamente processualistico, delle quali non ci occuperemo anche perché appaiono già risolte da precedenti e consolidate decisioni.

Il primo aspetto da esaminare riguarda l'esatta configurazione del rapporto instauratosi tra le parti, poiché questo comporta, una volta individuato lo schema giuridico, l'accettazione di tutte le conseguenze che derivano dal rapporto agrario, senza possibilità di effettuare salti o rinvii ad altre tipologie pattizie o contrattuali.

In verità, considerato che il rapporto agrario si è costituito oltre cinquant'anni addietro e data l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, si presentano non poche difficoltà circa l'esatta collocazione di questo rapporto, che, tra l'altro, come sovente accade in campo agraristico, presenta numerose analogie con altri rapporti agrari di tipo associativo.

In primo luogo viene in evidenza un'analogia con la colonia parziaria che è considerata un contratto associativo, assai simile alla mezzadria, con il quale il concedente ed uno o più coloni si associavano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividere i prodotti e gli utili (1). Gli elementi che distinguevano, sul piano giuridico, la colonia parziaria dalla mezzadria si potevano ricondurre a tre situazioni:

(1) CARRARA-ROMAGNOLI, *Colonia parziaria*, voce in *Noviss. Dig.*, vol. III, Torino, 1957; CATTANEO, *I contratti agrari associativi*, in *Manuale di diritto*

agrario (a cura di N. Irti), Torino, 1978.

a) il tipo di bene oggetto dell'accordo, un fondo nel primo caso e non un podere;

b) la non obbligatorietà del conferimento a favore del colono di una casa di abitazione e perciò l'assenza di un corrispondente obbligo da parte di questi a risiedere sul fondo;

c) la differente partecipazione al conferimento delle scorte da parte del concedente (2).

Gli artt. 2164-2169 del c.c. e la l. 15 settembre 1964, n. 756 forniscono un quadro d'insieme molto ben strutturato riguardo la natura di questo contratto, della cui avvenuta «tipizzazione» fin dall'entrata in vigore del codice nessuno ha mai dubitato. La natura del contratto non si modifica neppure se all'interno dello schema contrattuale viene introdotta una clausola miglioratoria o miglioratizia (come pure viene denominata in qualche sentenza della S.C.), cioè un accordo con il quale il colono s'impegna a realizzare interventi ed opere di miglioramento del fondo. Tutto ciò in quanto lo scopo del contratto resta pur sempre la coltivazione in forma associata del fondo stesso e l'apposizione della eventuale clausola appare una ulteriore ed accessoria obbligazione.

Diversa configurazione giuridica assumono, invece, quei contratti di colonia *ad meliorandum* regolati da pattuizioni private e consuetudini e, in quanto tali, privi di uniformità ed omogeneità.

La struttura di questi contratti atipici si presenta di natura cumulativa, anziché di tipo associativo, poiché l'obbligo di coltivare risulta attenuato nei confronti dell'obbligo di realizzare miglioramenti sul fondo (3). La causa di tale contratto è da individuare, dunque, nell'esecuzione da parte del colono o concessionario di miglioramenti, per cui un contratto di colonia parziaria non si trasforma in una colonia *ad meliorandum* se viene inserita una clausola miglioratoria che non modifichi la struttura e lo scopo del rapporto, potendo tali migliorie essere collegate ad una facoltà o ad un obbligo connessi al rapporto stesso (4).

Delimitare la figura della colonia *ad meliorandum* non è mai stata un'impresa facile dal momento che, mancando uno schema legale di riferimento, i diversi rapporti che si instaurano tra le parti, pur presentando a volte elementi comuni, non sono riconducibili entro un unico schema.

Nelle aree meridionali ed in Sicilia è rintracciabile un elemento comune, dato, oltre che dalla struttura commutativa, dall'assunzione, da parte del concessionario, dell'impegno ad eseguire opere di miglioramento consistenti nell'impianto di colture arboree, generalmente oliveto, agrumeto, frutteto o vigneto entro un determinato periodo di tempo. Le spese per la coltivazione e l'esecuzione delle migliorie gravano sul colono, mentre le imposte fondiari ed ogni altro onere rimane a carico del proprietario concedente, che non partecipa alla gestione dell'impresa. Il potere di gestione spetta al concessionario, ma egli deve osservare i limiti derivanti dall'ordinamento delle colture eventualmente già presenti sul fondo

e rispettare il piano di miglioramenti che è stato predisposto e concordato.

La varietà dei patti, degli accordi e delle consuetudini è di così ampia portata che non è possibile costruire un modello unitario capace di ricomprendere tutte le diverse varianti, tuttavia è possibile individuare, quanto meno, un gruppo di contratti caratterizzati da un elemento che li accomuna. Nelle regioni meridionali ed in particolare in Sicilia, la finalità del miglioramento del fondo attraverso l'impianto di colture arboree e specificatamente mediante la costituzione di un agrumeto, rappresenta il dato comune che identifica alcuni rapporti associativi (5). Per quanto concerne poi la struttura dell'accordo le numerosissime consuetudini locali non solo assegnano a tali contratti una diversa denominazione, ma stabiliscono anche pattuizioni e durata diverse. Le varie denominazioni «a mezzadria liscia», «inquilnaggio», «a diciott'anni», «a ventinov'anni» (6), se non consentono una riconduzione degli accordi sotto un profilo unitario, però permettono una valutazione unitaria di questi rapporti agrari almeno sotto il profilo funzionale (7).

Considerata l'ampia diffusione della coltura agrumaria su tutto il territorio della regione siciliana, si può ricostruire uno schema del contratto di colonia *ad meliorandum* per l'impianto di un agrumeto.

Il rapporto ha, in genere, una durata di ventinove anni; il concedente, oltre al terreno ed alle piante, deve fornire l'acqua d'irrigazione e sostenere le spese di canalizzazione; il colono, da parte sua, è tenuto ad eseguire i lavori necessari per l'impianto e per la coltivazione e deve, altresì, provvedere alla concimazione annuale ed alla opportuna irrorazione anticrittogamica.

Altre clausole che ricorrono con frequenza si riferiscono alla costituzione di un vivaio per poter avere a disposizione le piantine necessarie alle integrazioni o sostituzioni; alle modalità di liquidazione e di utilizzazione dei contributi regionali o statali; all'eventuale operazione di «spietramento» e cioè allo sgombero delle pietre dal terreno, operazione che è sempre a carico del concedente; alle concimazioni straordinarie da effettuarsi ogni quattro anni ed all'acquisto di concime naturale, spese che, di solito, vengono ripartite a metà tra le parti.

I frutti vengono venduti sugli alberi dal concedente, con il consenso del colono ed il ricavato è diviso, di solito ed originariamente, in ragione del 60 per cento al concedente e del 40 per cento al colono, salvo accordi diversi sia in merito alle percentuali di ripartizione del prodotto sia in riferimento ad una diversa suddivisione delle spese. Le quote di riparto indicate hanno subito, nel corso del tempo, delle modifiche a vantaggio dei concessionari, fino ad arrivare ad un'inversione dei rapporti. La legge 756 del 1964 e poi la successiva legge 203/82 hanno riconosciuto livelli sempre crescenti a favore del coltivatore, disciplinando, al contempo, anche le modalità di ripartizione delle spese (8).

(2) L. COSTATO, *I contratti agrari con concessione di terreno e i contratti d'allevamento*, in *Trattato breve di dir. agr. it. comun.*, Padova, 2003, 305 ss.

(3) BASSANELLI, *Colonia ad meliorandum*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1967, 493 ss.; CASADEI, *Colonia ad meliorandum*, in *Digesto disc. priv. - Sez. civile* - vol. II, Torino, 1990, 479 ss.

(4) Cfr. Cass. 8 aprile 1986, n. 2440, in *Giur. agr. it. (M)*, 1987, 376 e Cass. 17 gennaio 1983, nn. 349 e 350, ivi, 1983, 522.

(5) C. LAZZARA, *I rapporti agrari consuetudinari in Sicilia nell'attuale momento legislativo*, Milano, 1969, 31 ss.

(6) CONSIGLIO, *Contratti agrari consuetudinari della Sicilia centro-occi-*

dentale, in *Riv. dir. agr.*, 1960, I, 170 e PACE, *Contratti agrari consuetudinari della Sicilia sud-orientale*, Milano, 1950.

(7) C. LAZZARA, *op. cit.*, 32 e *Il Codice degli usi e delle consuetudini della Regione Siciliana* (a cura dell'Assessorato Reg. Ind. e Comm.), Palermo, 1953.

(8) CAMARDI-CORSARO-MACRÌ-TRIOLA, *Legislazione agraria. Contratti - Credito - Prelazione*, Milano, 1998, 150 ss.; SCALINI, *Impresa e contratti agrari. Rassegna di giurisprudenza*, Milano, 1994 e per quel riguarda la Sicilia: A. GRASSO, *Colonia parziaria e ripartizione dei prodotti agrumicoli in Sicilia*, in questa Riv., 1995, 2002.

L'art. 54 della legge 203/82 ha esteso alla colonia *ad meliorandum* ed agli altri contratti agrari ad essa assimilati, finché non abbiano raggiunto il trentennio, le regole imperative sull'affitto, «(...) sempreché più favorevoli alle condizioni patrizie e consuetudinarie esistenti» (9).

Questi rapporti, una volta superati i trent'anni, sono assimilati all'enfiteusi rustica e perciò l'affrancazione prevale sulla devoluzione. Tuttavia, come nel caso della colonia migliorataria siciliana, il contratto avendo una durata inferiore ai trent'anni, non rientra nelle ipotesi di tipizzazione di cui tratta l'art. 13 della legge 756 del 1964 e perciò questo rapporto dovrebbe essere ricondotto all'affitto *ex art.* 27 della legge 203/82 (10).

Le difficoltà nell'individuazione di un preciso schema contrattuale aumentano se si considera che altri rapporti, pur denominati in maniera diversa, alcuni anche come «mezzadria», contengono clausole di tipo miglioratorio, anzi, spesso, l'accordo è fondato proprio sull'assunzione di impegno alla trasformazione del fondo da parte del conduttore. Tanto che la funzione di questi contratti non sembra essere la conduzione o la coltivazione del fondo quanto piuttosto la trasformazione.

Il raggiungimento di questa specifica finalità spiegherebbe il lungo periodo di tempo – ventinove anni – che viene accordato al coltivatore, che è un termine assolutamente eccezionale nel campo della contrattazione agraria meridionale. Gli accordi, in genere, prevedono che il proprietario conferisca il fondo – in alcuni casi anche completamente «spoglio» – l'acqua, metà delle piante e dei concimi ed anticrittogamici, mentre il conduttore apporta il lavoro e metà delle piante e di tutto il resto. Considerato che il nuovo impianto entrerà in produzione dopo circa cinque anni, il coltivatore in questo periodo rimane senza alcuna remunerazione e anche questo fatto giustifica e spiega la lunga durata dell'accordo.

Vale la pena di far notare che questo tipo di contratto è stato uno degli elementi che hanno determinato il grande impulso alla trasformazione della coltura agrumaria producendo così grandi benefici economici in vaste zone grazie anche alla sicurezza che la lunga durata del vincolo dà ai coltivatori.

Una seconda tipologia di contratti, sempre con finalità migliorative, riguarda solo la gestione. In questo caso il conduttore apporta il lavoro e contribuisce inoltre per metà alle spese assumendo altresì l'impegno ad accrescere la capacità e la qualità produttiva del fondo (11).

Solo una volta che sia stato inquadrato lo schema contrattuale agrario dedotto in giudizio, si possono esaminare le questioni sostanziali oggetto della controversia, alcune delle quali trovano già una soluzione proprio in virtù dell'esatta configurazione del rapporto agrario.

Così dalla netta distinzione tra colonia parziaria e colonia *ad meliorandum* deriva l'impossibilità di equipara-

re i due contratti e di conseguenza l'impossibilità di estendere la normativa di un contratto associativo tipico ad un rapporto agrario atipico con finalità diverse, che si caratterizza per il possesso del terreno per un periodo abbastanza lungo e per l'apporto di migliorie con l'impianto di colture arboree o arbustive da parte del coltivatore (12).

Per quanto concerne poi le norme applicabili allo specifico rapporto di cui trattasi e che ha come oggetto un terreno a coltura agrumicola, esse sono da rinvenire nel contratto collettivo corporativo stipulato nel lontano 1938 e valevole per tutte le province siciliane (13).

Il disciplinare prevede una durata di ventinove anni, stabilisce, per la validità dell'accordo, l'esistenza dell'atto scritto e, ovviamente, l'esecuzione di nuove piantagioni, per cui il rapporto che si instaura tra le parti appare fondato sul proposito di trasformare il fondo e migliorarne la redditività.

L'apposizione di ogni altra clausola, espressamente accettata ed indicata per iscritto, con la finalità di puntualizzare o specificare meglio il rapporto contrattuale, non può che essere valutata in base alla situazione normativa vigente in quel periodo e, trattandosi di contratti atipici, in base alle consuetudini ed agli usi esistenti in quel settore e non certo a distanza di tantissimi anni, alla luce di una legislazione che è stata modificata più volte, non solo per ragioni contingenti o per scelte di natura politico-sociale, ma in quanto la stessa realtà imprenditoriale e produttiva in agricoltura è cambiata e si è evoluta (14).

A questo punto la questione, che è centrale nel presente rapporto, concernente il diritto alla restituzione delle quote e degli utili o, in alternativa, di una somma equivalente, poiché si è verificata una ripartizione in contrasto con norme inderogabili, non può che essere risolta seguendo i principi generali. Dato che la più favorevole ripartizione per il colono trova fondamento in una normativa generale e di parecchio successiva al periodo di stipulazione del contratto, non si può che fare riferimento a quanto in essa previsto per tipologie contrattuali che si avvicinano a quello atipico in esame. In tali casi la richiesta di ripetizione di quanto il concedente abbia percepito in eccedenza è soggetta, secondo il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della l. 15 settembre 1964, n. 756, al termine di decadenza di due anni decorrente dalla cessazione del rapporto. Tale decadenza, come peraltro già ribadito dalla S.C. (15), non esclude la prescrizione ordinaria decennale, che decorre dal momento stabilito dalla legge o dalle consuetudini in materia di ripartizione dei prodotti o degli utili, in cui le parti acquistano la disponibilità delle rispettive quote.

Antonio Orlando

(9) D. CALABRESE, *I patti agrari - Lineamenti dottrinali e giurisprudenziali delle leggi n. 203/1982 e n. 29/1990*, Padova, 2004, 249 ss.

(10) COSTATO, *op. cit.*, 315-316; conf. CASADEI, *op. cit.*, 481.

(11) Si v. la lunga inchiesta condotta negli anni '60 dal C.S.R.T.S.E.I. - Centro Studi e ricerche sulla struttura economica italiana, coordinata e diretta da Paolo Sylos-Labini, i cui risultati sono stati pubblicati in *Problemi dell'economia siciliana*, Milano, 1966 e, in particolare, A. SABA, *Il mercato agrumario nella Sicilia orientale e nella Sicilia occidentale*, ivi, 901 ss.

(12) Si v. anche Cass. 4 febbraio 1998, n. 1128, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 234 e 26 settembre 2000, n. 12765, in *Studium Juris*, 2001, 471.

(13) Cfr. Cass. 29 ottobre 1997, n. 10651, in questa Riv., con nota di GRASSO, *Ma il rapporto di colonia è da annoverare tra i contratti agrari?*, ed anche Cass. 28 marzo 1983, n. 2221, in *Giust. civ. Mass.*, 1983, fasc. 3; conforme pure la giurisprudenza anteriore, cfr. Cass. 19 settembre 1972, n. 2763 e Cass. 23 maggio 1960, n. 1310, in GARBAGNATI-NICOLI-

NI, *I contratti agrari - Rassegna di dottrina e giurisprudenza*, Milano, 1986.

(14) Cass. 21 ottobre 1994, n. 8651, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, 1263; lo stesso principio viene applicato, in termini generali, ad altri contratti e così Cass. 5 aprile 2001, n. 5052, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 711, che si riferisce ai contratti di swap; Cass. 28 marzo 2002, n. 4490, in *Nuova giur. civ.*, 2003, I, 386, che si riferisce ai contratti bancari e Cass. 28 marzo 1997, n. 2776, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 489, che riguarda una promessa di vendita.

(15) Cass. 14 febbraio 1997, n. 1380, in questa Riv., 1997, 306; Cass. 22 ottobre 1991, n. 11166, in questa Riv. (M), 1992, 318, e, per quel che riguarda il merito: Pret. Perugia 10 gennaio 1990, in *Nuovo dir. agr.*, 1990, 174 e Pret. Perugia 25 gennaio 1988, in *Riv. giur. lav.*, 1988, II, 157; Pret. Alatri 7 gennaio 1989, in *Giur. agr. it.*, 1991, 107; Trib. Verona 13 marzo 1990, ivi, 1991, 423.

Cass. Sez. Lav. - 23-8-2003, n. 12391 - Senese, pres.; Cuoco, est.; Finocchi Ghersi, P.M. (conf.) - Direzione provinciale lavoro Brindisi (Avv. gen. Stato) c. R. (avv. n.c.). (*Cassa con rinvio Trib. Brindisi 20 ottobre 1999*)

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Elemento soggettivo - Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'autore - Misura minima del fatto - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ad assunzione diretta di lavoratore da parte di coltivatore diretto. (L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 3 e 4; l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 10, comma 3)

Il principio posto dall'art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nell'ambito di tale esigenza probatoria, il dolo e la colpa, quali aspetti della volontà che sorregge il comportamento illecito, non sono necessariamente esclusi dalla misura minima che assuma il fatto materiale, come nel caso di minimo superamento dei limiti numerici posti dalla legge, in quanto la natura minima della misura con cui è stato superato il limite normativo non vale di per sé a conferire alcuna giustificazione al fatto, salvo che non si dimostri specificamente la materiale connessione tra detta misura e la mancanza dell'indicato elemento soggettivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva annullato la ordinanza-ingiunzione di pagamento con la quale l'Ispettorato provinciale ricorrente aveva addebitato ad un coltivatore diretto l'assunzione diretta di un lavoratore utilizzato oltre il limite di giornate annuali all'epoca vigente, in considerazione della misura minima - cinquantadue/cinquantacinque giornate anziché cinquantuno - del superamento) (1).

(Omissis)

Con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 della legge n. 83 del 1970, il ricorrente sostiene che la *derogatio* alle rigide norme, che all'epoca dei fatti vigevano per l'assunzione numerica, e che era fondata sulla qualifica di coltivatore diretto del richiedente (sulla limitata estensione terriera e sulla limitata conseguente esigenza di mano d'opera), era giustificata dal limite occupazionale di cinquantuno giornate annue. Nel caso in esame, il superamento di questo limite esclude l'applicabilità della deroga, restando irrilevante, per l'illecito amministrativo in esame, l'eventuale assenza di dolo o colpa. Le ragioni esposte dall'opponente erano state considerate dallo stesso Ufficio, che aveva applicato una notevole riduzione della sanzione.

Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata giustifica il superamento del limite attraverso la minima misura con cui il limite numerico era stato superato e l'assenza di dolo o colpa che da questa misura era deducibile.

Al tempo dei fatti, l'obbligo dell'assunzione numerica della manodopera tramite il collocamento era derogato da una disposizione (artt. 10 e 14 della legge n. 83 del 1970) che consentiva l'assunzione diretta di non più d'un lavoratore e per non più di cinquantuno giornate nell'anno, e che era giustificata dal fatto che il datore di lavoro aveva la qualità di coltivatore diretto ed una limitata estensione di proprietà terriera da curare.

La ben precisa misura di giornate, nella quale la deroga era consentita, espressione d'una ben definita volontà normativa, esclude che fosse ipotizzabile giustificare l'estensione di questo spazio temporale con la minima dimensione dell'estensione (ogni

limite numerico fissato dalla legge, pur non avendo spesso materiale giustificazione nella - minima - diversità fra ciò che è immediatamente prima e ciò che è immediatamente dopo il limite, ha il suo giuridico fondamento nella normativa necessità del limite stesso). La natura minima della misura con cui è stato superato il limite normativo non conferisce, di per sé, al fatto alcuna giustificazione: il superamento del limite pone il fatto (indipendentemente dalla misura del superamento) nello spazio dell'illecito.

D'altro canto, come questa Corte ha affermato, «il principio posto dall'art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa» (Cass. 18 novembre 1997, n. 11473).

E, nell'ambito di questa esigenza probatoria, il dolo o la colpa, quali aspetti della volontà che sorregge il comportamento illecito, non sono necessariamente esclusi dalla minima misura che assume il fatto materiale, ove non si dimostri specificamente la materiale connessione fra questa misura e l'indicato elemento soggettivo.

Nel caso in esame, il superamento del limite normativo di cinquantuno giornate all'anno non trova meccanica giustificazione nella limitata misura del fatto. Nel contempo, questa limitata misura non è sufficiente, di per sé, a giustificare la ritenuta assenza di dolo e di colpa nel fatto addebitato.

Il ricorso deve essere accolto. E la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, che, applicando gli indicati principi, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. (*Omissis*)

(1) APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DI NORME (ORA, PERÒ, SUPERATE) SUL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA.

1. - Dall'esposizione in fatto della sentenza in epigrafe - omissa in questa sede - si deduce che la controversia decisa ha avuto origine dall'opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato del lavoro di Brindisi nei confronti di un datore di lavoro (coltivatore diretto) che aveva assunto direttamente una lavoratrice per oltre cinquantuno giornate all'anno.

Nel giudizio di merito, instaurato con ricorso del 31 gennaio 1998 ma per violazioni commesse in anni pregressi sicuramente ricadenti nella disciplina *ex d.l.* 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, in l. 11 marzo 1970, n. 83, il pretore (poi giudice unico del Tribunale) di Brindisi - rilevando che era stata effettuata la comunicazione di assunzione diretta della lavoratrice, in applicazione dell'art. 10, terzo comma, della citata legge n. 83 del 1970, e che nei vari anni di lavoro il limite di cinquantuno giornate normativamente previste era stato superato in misura irrisoria (e cioè per pochissime giornate), e che inoltre questo fatto consentiva di dedurre l'assenza di dolo o colpa nella violazione della norma - aveva annullato l'opposta ordinanza-ingiunzione.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la Direzione provinciale del lavoro di Brindisi, sul quale si è pronunciata la S.C. con la decisione di accoglimento sopra riportata.

2. - L'avviamento al lavoro (collocamento) in agricoltura trovava la propria disciplina legislativa nel richiamato d.l. n. 7 del 1970, conv. nella legge n. 83 del 1970 (1), che riba-

(1) Su cui v.: D'EUFEMIA, *Costituzione del rapporto*, in *Nuovo tratt. dir. lav.*, diretto da Riva Sanseverino e Mazzoni, II, Padova, 1971, 92 s.; SANTONI, *Problemi del collocamento in agricoltura*, in *Dir. lav.*, 1982, I, 380 ss., secondo il quale la nuova normativa «introduce nel nostro sistema più che una disciplina speciale un vero e proprio ordi-

namento di settore» e «stabilisce l'obbligo di assumere i lavoratori agricoli tramite gli Uffici di collocamento, sulla base del principio che la richiesta di manodopera deve essere numerica e per qualifica» (*ivi*, 382); nello stesso senso, GHERA, *Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro*, Bari, 1989, 408 ss.

diva il principio generale secondo il quale l'assunzione dei lavoratori doveva avvenire attraverso gli Uffici di collocamento (art. 10, primo comma) con richiesta numerica e per qualifica professionale e con indicazione della durata del rapporto di lavoro (art. 11, primo comma).

Erano previste deroghe a tali obblighi (oneri). Per quanto qui interessa, il citato art. 10 disponeva che: alle imprese diretto-coltivatrici era consentita l'assunzione diretta di non più di un lavoratore agricolo (due nei Comuni montani) e per non più di cinquantuno giornate nell'anno (terzo comma); in tal caso era fatto obbligo all'imprenditore di dare comunicazione alla Sezione di collocamento entro trenta giorni (quarto comma).

Su tali disposizioni, per la loro specialità, non ha inciso la diversa disciplina recata dalla quasi coeva norma di cui all'art. 33, l. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori) in materia di assunzioni dirette.

(Nella decisione in commento si richiama, evidentemente sulla base della sentenza di merito, ma impropriamente, anche l'art. 14, il cui primo comma sancisce l'obbligo del datore di lavoro di dare comunicazione, entro quattro giorni, dell'avvenuta cessazione del rapporto, alla Sezione che aveva provveduto all'avviamento).

L'inosservanza delle predette disposizioni era sanzionata dall'art. 20, legge n. 83 del 1970 il cui testo originario, già modificato dall'art. 7, d.l. 1 luglio 1972, n. 287, conv. in l. 8 agosto 1972, n. 459, è stato sostituito, limitatamente ai primi sette commi, dall'art. 27, l. 28 febbraio 1987, n. 56: qui viene in evidenza il secondo comma che recita: «I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli Uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica ai datori di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli artt. 10 e 13, omettano di darne comunicazione alla Commissione circoscrizionale, ovvero non ottemperino all'intimazione di cessazione del rapporto».

L'ipotesi di illecito, di cui alla fattispecie considerata, sembrerebbe non essere configurata dalla disposizione sopra riferita. Ma, a parte l'ovvia considerazione che il travalicamento del limite massimo previsto di occupazione annua del lavoratore assunto direttamente farebbe comunque insorgere il problema della mancata autorizzazione all'avviamento al lavoro per le giornate eccedentarie, è da ritenere, piuttosto, che l'inosservanza di tale limite pone il comportamento del datore di lavoro (coltivatore diretto) oggettivamente al di fuori della previsione derogatoria con tutte le conseguenze del caso ed, *in primis*, quella della richiesta preventiva e numerica ordinariamente prevista, senza della quale si ricade nell'ipotesi illecita di elusione dell'onere di assunzione per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

Né vale come esimente la misura minima del numero di giornate col quale è stato oltrepassato il limite fissato; ogni limite legislativamente posto, al di là della sua giustificazione materiale, osserva la decisione in commento, ha il suo giuridico fondamento nella necessità di distinguere fra ciò che è nel limite e ciò che ne è al di fuori: così, nella fattispecie considerata, il limite imposto costituisce il discrimine tra

il lecito e l'illecito. Semmai, e di ciò si è fatta opportuna applicazione, l'entità del superamento del limite può (deve) influire sulla misura della sanzione ma mai essere addotta a giustificazione della inesistenza (o cancellazione) della sanzione stessa, ancorché l'art. 3, l. 24 novembre 1981, n. 689 (legge di depenalizzazione), disponga che la sanzione amministrativa non può essere applicata senza una azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (2).

A questo proposito la sentenza in commento richiama la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio posto dalla richiamata disposizione della legge n. 689 del 1981 «deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa» (3), per concludere che «nell'ambito di questa esigenza probatoria, il dolo e la colpa, quali aspetti della volontà che sorregge il comportamento illecito, non sono necessariamente esclusi dalla minima misura che assume il fatto materiale, ove non si dimostri specificamente la materiale connessione fra questa misura e l'indicato elemento soggettivo. Nel caso in esame, il superamento del limite normativo di cinquantuno giornate all'anno non trova meccanica giustificazione nella limitata misura del fatto. Nel contempo, questa limitata misura non è sufficiente, di per sé, a giustificare la ritenuta assenza di dolo e di colpa nel fatto addebitato».

3. - Il fondamento di questa ovvia e corretta decisione sta nel fatto, come ho detto *supra*, che l'utilizzazione del lavoratore sia avvenuta sostanzialmente non per il tramite dell'Ufficio di collocamento. In proposito è stato affermato che l'assunzione disposta al di fuori di detto canale «è condotta elusiva del vincolo di soggezione implicito nel monopolio statale prescritto per il settore» (4).

Orbene, è certamente causa di non gradita sensazione dover annotare, a tanta distanza di tempo dai fatti che ad essa hanno dato origine, sentenze del tipo di quella sopra riportata, non solo per le considerazioni lucidamente svolte dal FONTANA in questa Rivista (5), circa il processo di liberalizzazione delle assunzioni dirette iniziato con la legge n. 56 del 1987 e proseguito (con particolare accentuazione anche per il settore agricolo) con la l. 28 novembre 1996, n. 608 ed il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, ma per la più rilevante constatazione che il sistema italiano di monopolio statale del collocamento, così come di fatto era allora operante, è stato ritenuto contrastante con i principi comunitari con sent. 11 dicembre 1997, n. 55/96 della Corte di giustizia (6), dando così luogo ad iniziative legislative conseguenti (7) culminate nel recente d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30) che imporrebbero una completa riconsiderazione dell'intera disciplina della materia che, però, non è possibile effettuare in questa sede.

Carlo Gatta

(2) «Come si rileva da tale disposizione la disciplina dell'elemento soggettivo richiama pedissequamente la formula contenuta nell'art. 40 c.p. a proposito delle contravvenzioni: così TROILI, *L'estensione dell'area della depenalizzazione in materia di lavoro: disciplina delle sanzioni amministrative e criteri applicativi*, in *Prev. soc.*, 1989, 1227. V., anche, per il richiamo alla «formula penalistica», GIAMPAOLINO, *La depenalizzazione e l'illecito civile*, in *Foro it.*, 1982, V, 243.

(3) Il riferimento, in motivazione, è a Cass. 18 novembre 1997, n. 11473, in *Foro it. Mass.*, 1997; ma v., in senso conf., anche Cass. 16 maggio 1998, n. 4927, in questa Riv. (M), 1999, 252.

(4) Così PADOVANI nella integrazione per il diritto penale del lavoro al volume di PERA, *Diritto del lavoro*, Padova, 1991, 728.

(5) FONTANA, *Passato e presente nel collocamento dei lavoratori agricoli* (nota a Cass. 29 novembre 2001, n. 15156), in questa Riv., 2002, 304.

(6) In *Dir. lav.*, 1998, II, 93, con nota di ALES, *Macroton II: ovvero la Corte di giustizia «abroga» il monopolio pubblico del collocamento?*

(7) V. DE FRANCESCO, *Liberalizzazione della mediazione di manodopera: dalla sentenza della Corte di giustizia alla riforma della legislazione italiana*, in *Dir. lav.*, 1998, I, 465.

Cass. Sez. I Civ. - 9-7-2003, n. 10789 - Olla, pres.; Forte, est.; Golia, P.M. (conf.) - Andreozzi (avv. Martino) c. Com. Gricignano di Aversa (avv. Bonanni). (*Conferma App. Napoli 7 marzo 2000*)

Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Cessione volontaria ex art. 12 legge n. 865/1971 e accordo sull'indennità ex art. 26 e ss. legge n. 2359/1865 - Nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, dell'oggetto o dei motivi - Ipotizzabilità - Esclusione - Illiceità o contrarietà a norme imperative della sola indennità concordata, per violazione dei criteri di legge - Ipotizzabilità - Esclusione. (C.c., artt. 1343, 1344, 1345, 1346, 1418; l. 25 giugno 1865, n. 2359; l. 22 ottobre 1970, n. 865, art. 12)

In tema di espropriazione per pubblica utilità, riguardo alla cessione volontaria ex art. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 o all'accordo amichevole sull'indennità ai sensi dell'art. 26 e ss. della l. 25 giugno 1865, n. 2359, la nullità del contratto, ex art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, dei motivi o dell'oggetto, non è neppure ipotizzabile, trattandosi di accordi tipici previsti dall'ordinamento; né può ipotizzarsi l'illiceità, o contrarietà a norme imperative, dell'indennità determinata con accordo amichevole (sul presupposto, nella fattispecie, della violazione dei criteri legali di determinazione, per essere stato il suolo oggetto dell'esproprio erroneamente considerato agricolo, mentre era in realtà edificabile), giacché l'indennità, come qualsiasi prestazione pecuniaria, non è mai per sua natura illecita, o contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, rilevandosi l'illiceità di essa dalla controprestazione che assuma i connotati di una condotta contra legem (1).

(Omissis)

1. Il ricorso deduce anzitutto violazione degli artt. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della l. 28 gennaio 1977, n. 10, 5 bis della l. 8 agosto 1992, n. 359 in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., non avendo la Corte di merito considerato l'incidenza sull'accordo della legge n. 359/92 successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 25 gennaio 1980.

L'art. 5 bis della legge n. 359/92 fissa i criteri di liquidazione dell'indennità di espropriazione dei terreni edificabili, cui non si è data attuazione nell'accordo a base della inammissibilità dell'opposizione, accordo ritenuto valido e vincolante nonostante disapplichi i detti criteri legali.

La Corte di merito si rifà a giurisprudenza della Cassazione relativa a cessioni antecedenti alla legge n. 359/92 nelle quali non risulta indicato alcun criterio per la determinazione dell'indennità o del corrispettivo delle cessioni e erroneamente afferma che l'accordo citato «costituisce espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'art. 1322 c.c.», senza rilevare che il legislatore era intervenuto con i nuovi criteri di determinazione dell'indennità da inserire, automaticamente, nelle cessioni successive all'entrata in vigore della legge n. 359/92.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, dato che non censura la *ratio decidendi* della sentenza.

I giudici di merito ritengono che il prezzo della cessione deve parametrarsi a un'indennità fissata in base ai criteri legali di determinazione di essa, com'è dedotto col motivo di ricorso.

La Corte territoriale ha però rilevato che l'indennità fissata irrevocabilmente con accordo di espropriante e proprietario, analogamente a quanto accade allorché essa diviene definitiva, perché non opposta tempestivamente, preclude l'opposizione, non potendo rideterminarsi l'indennizzo convenuto.

La sentenza impugnata rileva che con l'atto di «cessione bonaria di aree e quietanza/accordo sull'indennità di esproprio e risarcimento danni», le parti, «pur riservandosi di perfezionare la cessione dinanzi al notaio, ne fissarono in modo irrevocabile il prezzo. Gli attori, poi, ne accettarono la liquidazione e ne incassarono l'importo così liquidato, rinunciando a proporre qualsiasi azione giudiziaria tesa a ottenere una diversa determinazione delle indennità concordate.

Il motivo di ricorso non indica ragioni e modalità per inserire nell'accordo sull'indennità ormai perfezionato un nuovo corrispet-

tivo, da rideterminare con l'opposizione ritenuta preclusa da detto accordo, non colpendo quindi la *ratio decidendi* della sentenza.

Come esattamente rileva la Corte di merito, l'accordo tra le parti del 1995 è successivo sia alla sentenza della Corte costituzionale n. 5/80 che alla legge n. 359/92; esso è quindi un atto di autonomia privata ai sensi dell'art. 1322 c.c., il cui contenuto è fissato dalle parti nei limiti della legislazione vigente (per un caso analogo, Cass. 7 novembre 1997, n. 10495).

La rilevata irrevocabile fissazione negoziale del corrispettivo della cessione – oltre che dell'eventuale risarcimento dei danni – è atto incompatibile con l'azione di rideterminazione dell'indennità proposta con l'opposizione alla stima del sindaco.

La Corte d'appello esattamente rileva che «in tale ipotesi, quindi, per poter adire la Corte con il giudizio di opposizione, l'espropriato deve ottenere dal giudice competente l'annullamento, per vizi della volontà o per l'azione generale di rescissione per lesione ai sensi dell'art. 1448 c.c., dell'accordo concluso e della rinuncia in esso contenuta (Cass. 1° agosto 1992, n. 9160)»; per detto profilo, non risulta esservi nessuna censura nel ricorso.

Invero solo la previsione di un «conguaglio» dell'indennità, consensualmente liquidata o la fissazione del prezzo di cessione in base a criteri «provvisori», come quelli della legge n. 385/80, o la sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale del criterio di liquidazione con il quale s'è concordato il corrispettivo nell'accordo, avrebbe comportato la competenza in unico grado sulla liquidazione dell'indennizzo dell'adita Corte d'appello (cfr. per tali fattispecie, Cass. 3 luglio 2001, n. 8970, 5 luglio 2000, n. 8969, 5 marzo 1998, n. 2496, S.U. 5 agosto 1997, n. 7191); in tali casi solamente la Corte d'appello deve accertare la natura edificabile o agricola dell'area oggetto del procedimento ablatorio per poter decidere sulla domanda (Cass. 21 maggio 2002, n. 7429).

Non risultando contestato il perfezionamento dell'accordo tra le parti, ostativo all'inserimento d'un nuovo corrispettivo, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte napoletana per violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., dell'art. 5 bis della legge n. 359/92 e degli artt. 1418 e 1419 c.c. per non aver rilevato la contrarietà a norme imperative della pretesa cessione volontaria.

Pur prevedendo l'art. 5 bis della legge n. 359/92 parametri diversi di determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, rispetto a quelle previste per quelle agricole, con le quali s'è fissato nel caso il prezzo di cessione, è stata concordata invalidamente la rinuncia a qualsiasi azione sull'ammontare «dell'indennità prevista dalla legge», con clausola illecita predisposta con ciclostile unilateralmente dal Comune, che aveva liquidato l'indennità con i valori agricoli medi, pur dovendosi negare che le parti potessero convenire una cessione con un prezzo diverso da quello corrispondente all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri di legge.

2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la parte nella quale si afferma che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la illiceità e nullità della cessione per dichiarare ammissibile l'opposizione ed è infondato nel resto.

In effetti non si è chiesto nella presente causa l'esecuzione della cessione volontaria che avrebbe consentito ai giudici il rigetto della domanda sulla eventuale rilevazione di ufficio dell'illiceità e nullità del contratto; si è domandata la stima dell'indennità di espropriazione sul presupposto di una pretesa illiceità di quella concordata tra le parti.

Detta illiceità vi sarebbe per i ricorrenti perché l'accordo più volte citato aveva come presupposto la natura agricola delle aree da cedere che invece erano edificabili urbanisticamente in quanto rientranti nel P.E.E.P. del Comune di Gricignano di Aversa.

Detta prospettazione non tiene conto che l'indennità, così come qualsiasi prestazione pecuniaria, non è mai per sua natura illecita, o contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, rilevandosi l'illiceità di essa dalla controprestazione che assuma i connotati di una condotta *contra legem*.

Non a caso il contratto è illecito se tale sia la sua causa o il suo contenuto (artt. 1343 e 1346 c.c.) o se l'illiceità sia concordata e comune alle parti (artt. 1344 e 1345 c.c.); quando come nel caso si utilizza un tipo normativo di accordo, come la cessione volontaria ex art. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 o l'accordo amichevole sull'indennità ai sensi dell'art. 26 e ss. della l. 25 giugno 1865, n. 2359, non è neppure ipotizzabile la nullità del contratto ex art. 1418 c.c.

È da negare pure l'illiceità della clausola di rinuncia a qualsiasi azione sull'ammontare delle indennità previste per legge, per il carattere transattivo dell'accordo relativo a una somma che, di per sé, non è mai illecita per quanto sopra chiarito; non vi è quindi la nullità parziale *ex art.* 1419 c.c.

Entrambe le parti alla data dell'accordo hanno ritenuto non edificabile l'area, in base a un'interpretazione delle norme di legge, per la quale la zonizzazione di cui ai c.d. P.E.E.P. non era conformativa ma costitutiva di vincolo per l'esproprio, irrilevante per la determinazione dell'indennità.

Al limite si verte in un caso di errore di diritto ai sensi dell'art. 1429, n. 4 c.c., la cui rilevanza per l'annullamento dell'accordo pure *ex art.* 1969 c.c. era da accertare dal giudice competente per valore e non dalla Corte d'appello.

In conclusione, anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato.

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la decisione di merito per insufficiente, errata e contraddittoria motivazione, su punto decisivo della controversia, in quanto la Corte di merito da un canto ritiene irrevocabilmente fissato il prezzo di comune accordo tra le parti, e d'altro canto rileva che esso era stato predefinito dal Comune, con l'aumento del 50 per cento premiale, essendosi nel caso evitata la procedura espropriativa, senza considerare che l'autonomia privata andava così oltre i limiti di legge.

3.1. Nessuna contraddittorietà vi è nella sentenza impugnata, nel ritenere che il prezzo della cessione di cui alla proposta del Comune sia stato accettato dai cedenti e sia stato quindi concordato dalle parti.

Come già chiarito non vi è violazione di norme imperative, avendo le parti presupposto la natura non edificabile delle aree cedute e avendo il giudice di merito ritenuto l'accordo perfezionato non contrario a norme imperative per le ragioni indicate in precedenza, con valutazione sufficiente e logicamente e giuridicamente corretta.

Il terzo motivo di ricorso è quindi da rigettare. (*Omissis*)

(1) L'IRRISOLTA NATURA DELLA CESSIONE VOLONTARIA: ATTO DI AUTONOMIA PRIVATA O NEGOZIO AD OGGETTO PUBBLICO? PROBLEMI E PROSPETTIVE PER LE AREE AGRICOLE NEL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME ESPROPRIATIVO, DI CUI AL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 E S.M.I.

La sentenza in epigrafe offre lo spunto per nuove riflessioni sulla natura giuridica della cessione volontaria e sulle conseguenze in tema di determinazione dell'indennità e di opposizione alla stima. Questi temi, all'indomani dell'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.), risultano di evidente attualità.

A tal riguardo e al fine di comprendere le ragioni fondanti la pronuncia della Suprema Corte in commento, appare opportuno fornire dei brevi cenni in ordine all'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'atto di cessione volontaria.

La figura in parola fa la sua prima comparsa nell'ambito delle procedure espropriative disciplinate dal nostro ordinamento sotto la veste dell'«accordo amichevole», come specificamente individuato nel corpo dell'art. 28 della legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, articolo che in tale senso è stato rettificato inteso in senso lato dalla Cass. Sez. I 27 gennaio 1978, n. 378 senza limitarlo ai soli accordi sull'indennità come continua a ritenere taluna dottrina (1).

Tuttavia, in tale contesto, non era pacifico se, ai fini della completa definizione del trasferimento del bene, come concordato consensualmente tra le parti, fosse neces-

sario o soltanto opportuno emettere comunque il decreto di esproprio, quale strumento di «ricognizione» delle volontà delle parti.

La cessione volontaria assume, invece, la configurazione ed il nome giuridico, oggi a noi tutti noti, solo con l'emanazione della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (art. 12). Tale negozio è stato espressamente previsto dal legislatore al fine di pervenire ad una rapida conclusione della procedura ablatoria ed evitare il successivo contenzioso tra P.A. e privati, in funzione sostitutiva del decreto di espropriazione, favorendo, per tale via, l'incontro delle volontà dell'espropriante e del proprietario del bene soggetto all'espropriazione, mediante la previsione di appositi incentivi a favore di quest'ultimo (come, ad esempio, le maggiorazioni o triplizzazioni dell'indennità dovuta).

Nella originaria formulazione dell'art. 12 della legge n. 865/71, si precisava che il proprietario espropriando aveva il diritto (potestativo) di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi artt. 16 e 17, entro 30 giorni dalla notificazione della relativa offerta di cui al comma 4 dell'art. 11 della legge n. 865/1971.

Successivamente, a seguito delle note sentenze n. 5/80 e n. 223/83 della Corte costituzionale, il legislatore interveniva a dirimere la conflittuale questione del criterio di computo dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili, con l'emanazione dell'art. 5 *bis* del d.l. n. 333/1992, convertito dalla legge n. 359/1992. In forza di tale ultima disposizione, veniva, infatti, proposto il regime del «doppio binario» in materia di indennità, il quale prevedeva, per le aree edificabili, l'applicazione del criterio della semisomma di valore venale e decuplo del reddito dominicale, decurtato del 40 per cento in mancanza di stipula dell'atto di cessione volontaria, lasciando immutato per le aree non edificabili il criterio del valore agricolo prescritto dalla legge n. 865/1971.

È opportuno, a questo punto, rilevare che l'impianto strutturale di detto negozio non ha subito modifiche sostanziali, rispetto alla formulazione come sopra descritta, a seguito dell'entrata in vigore del T.U. in materia espropriativa (artt. 37 e 45 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.), sebbene appaia opportuno evidenziare talune significative differenze sul piano procedurale nel nuovo assetto normativo:

a) ai sensi dell'art. 45, comma 1, della predetta normativa, non è più necessario attendere l'offerta dell'indennità per effettuare la cessione, essendo previsto che il proprietario del bene può ora convenire la cessione con l'autorità espropriante sin dalla data di efficacia del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera;

b) la medesima disposizione prevede, inoltre, che ogni comproprietario può cedere definitivamente la propria quota di proprietà, mentre il comproprietario che non accetta l'indennità può proporre (ma solo lui) opposizione alla stima, godendone da solo gli eventuali vantaggi a seguito del giudizio.

Giova altresì segnalare che, come prescritto dall'art. 20, comma 11 del T.U., come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, la cessione è divenuta uno strumento alternativo al decreto d'esproprio, a scelta dell'autorità espropriante la quale, nel caso volesse pervenire all'emanazione del decreto medesimo in luogo della cessione, dovrà, comunque, corrispondere al soggetto espropriato la stessa indennità che sarebbe stata dovuta in sede di stipula della cessione volontaria.

(1) Da ultimo, F. BALDASSARRE, *La cessione volontaria nel nuovo T.U.*

sull'espropriazione, in *Urbanistica e appalti*, 1, 2004, 5.

1. Natura giuridica dell'atto di cessione volontaria.

Tanto premesso in merito alle fonti dell'istituto in commento, giova individuare la natura giuridica dello stesso, al fine di meglio chiarire il contenuto della pronuncia della Corte. A tal proposito, si evidenzia che la questione in parola, tradizionalmente, è stata oggetto di numerosi dibattiti, sia in dottrina sia in giurisprudenza.

In particolare, ci si è chiesti se l'atto di cessione volontaria possa essere ricompreso nell'ambito dei contratti di diritto privato ovvero nella categoria non codificata e più evanescente dei negozi di diritto pubblico (*rectius*, ad oggetto pubblico) (2).

Come è facilmente intuibile, pertanto, a seconda dell'inquadramento dell'atto di cessione volontaria nell'una o nell'altra categoria sopra enunciate, le ripercussioni pratiche che ne derivano sono certamente rilevanti.

Ove si aderisse alla teoria privatistica (3), ne conseguirebbe, invero, che l'atto di cessione dovrebbe ritenersi, evidentemente, del tutto soggetto alle regole civilistiche e alla giurisdizione del giudice ordinario. Tra le previsioni di diritto civile, concretamente applicabili al negozio in questione, si rammentano, quindi, a titolo esemplificativo, l'ammissibilità della risoluzione del contratto, il risarcimento del danno per inadempimento, la revoca della proposta fino al momento dell'accettazione, *ex art.* 1328 c.c. (4) e la sostituzione automatica di clausole contrarie a norme imperative, *ex art.* 1419 c.c.

Invero, la diversa tesi che qualifica l'atto di cessione volontaria come contratto ad oggetto pubblico, è stata seguita dalla giurisprudenza maggioritaria, la quale ha ritenuto tale negozio sostitutivo di provvedimento ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, in quanto avente gli stessi effetti traslativi del decreto di esproprio e, pertanto, sottoposto alle connesse regole pubblicistiche e, in via teorica, con talune eccezioni da parte di qualche giudice, sottoposto anche alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Si precisa, al riguardo, che una delle motivazioni più volte addotte a sostegno del carattere pubblicistico della cessione volontaria consiste nella circostanza che il contenuto della stessa non è libero, essendo ancorato ai criteri legali di determinazione dell'indennità di espropriazione, dai quali non è possibile discostarsi (5).

Nel caso che ci occupa, la Suprema Corte ha inteso sposare formalmente, in ossequio all'indirizzo maggioritario suindicato, la tesi della natura pubblicistica dell'atto di cessione volontaria, concordando, tra l'altro, con la pronuncia impugnata della Corte d'appello di Napoli, laddove lo stesso giudice afferma che: «l'atto avente il titolo di cessione bonaria di aree e quietanza/accordo sulla indennità di esproprio e risarcimento danni (...) di cui all'art. 12 della legge n. 865/71 è contratto di natura pubblicistica nel quale il corrispettivo deve essere parametrato ai criteri legali di determinazione dell'indennità di espropriazione».

2. I riflessi sui criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione applicabili all'atto di cessione volontaria.

Premessa, dunque, la natura pubblicistica, occorre chiarire come la doglianza espressa dai ricorrenti prenda le mosse dall'inquadramento giuridico, adottato dal giudice di merito e riconfermato dalla Suprema Corte medesima, dell'accordo di cessione da questi ultimi concluso con l'Amministrazione espropriante.

In particolare, i proprietari dell'immobile interessato alla procedura ablatoria di che trattasi avevano proposto ricorso alla Corte d'appello napoletana in opposizione alla stima dell'indennità determinata dall'espropriante – ma dagli stessi accettata in data 9 marzo 1995 – sulla base dei criteri di calcolo fissati dall'art. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, ed ancorati al valore agricolo medio in una fattispecie relativa ad area, già occupata dal medesimo ente locale espropriante per fini di edilizia residenziale pubblica *ex art.* 51 della legge n. 865/1971 e successivamente inserita in una lottizzazione convenzionata.

A fronte del rigetto dell'istanza di opposizione alla stima, la parte soccombente provvedeva ad adire il Supremo Giudice, lamentando come la Corte territoriale non avesse considerato in motivazione «l'incidenza sull'accordo della legge n. 359/92» ma avesse, piuttosto, ritenuto che «il consenso espresso degli attori sulla misura dell'indennità, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 25 gennaio 1980, in assenza di modifiche legislative di detti criteri successive all'accordo, è espressione di autonomia vincolante per le parti *ex art.* 1322 c.c.».

A tale riguardo, è opportuno rammentare come la Consulta, con la richiamata sentenza n. 5 del 1980, avesse già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 865/1971 (così come modificato dall'art. 14 della l. 28 gennaio 1977, n. 10), nella parte in cui, adottando il criterio del valore agricolo ai fini del computo dell'indennità per l'esproprio delle aree edificabili, prescindeva dalle caratteristiche essenziali del bene espropriato, tra cui, principalmente, *lo jus aedificandi*.

A seguito del successivo intervento normativo con la legge n. 385/80 e della conseguenziale pronuncia di legittimità costituzionale, il legislatore era intervenuto sul punto, con l'emanazione dell'art. 5 *bis*, comma 1, della l. 8 agosto 1991, n. 359, a dettare un nuovo criterio di computo dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili (oggi trasfuso in termini sostanzialmente identici nell'art. 37 del nuovo testo unico summenzionato), consistente nella semisomma del valore venale e del decuplo del reddito dominicale, decurtato del 40 per cento in caso di mancata accettazione e quindi di mancata stipula della cessione volontaria.

Ciò posto, con riferimento alla sentenza in commento, i soggetti espropriati ricorrevano alla Suprema Corte lamentando, appunto, come la Corte d'appello non avesse rilevato che i criteri di determinazione dell'indennità prescritti dal menzionato art. 5 *bis* della legge n. 359/1992 dovessero

(2) Sulla natura giuridica della cessione volontaria si veda M. DE PALMA, R. DE NICCOLIS, *Commentario all'art. 45 T.U.*, in *Il T.U. espropriazione* (a cura di F. CARINGELLA e G. DE MARZO), Milano, 2002; in generale sugli accordi di pubblicistici tra pubblica amministrazione e privato: v. G. VACIRCA, *Accordi pubblicistici: incremento della tutela del privato?*, in *Cons. St.*, 2001, II, 1815 e ss.

(3) Sostenuta da Cass. Sez. I 14 febbraio 2000, n. 1063, in *Riv. not.*, 2000, 968, con nota di G. CASU, *Riflessioni sulla c.d. cessione volontaria*: «In tema di espropriazione, la causa propria del contratto di cessione volontaria va ricondotta ad una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo, mediante l'utilizzo di uno strumento privatistico soggetto sotto alcuni aspetti (in particolare per la determinazione del prezzo)

zo) a norme imperative. Ne consegue sia che un tale contratto è soggetto a risoluzione per inadempimento, sia che la manifestazione dell'espropriato, riferentesi ad un prezzo non determinato dall'espropriante sulla base dei criteri legali, resti priva di ogni efficacia negoziale pubblicistica; restando comunque salva la possibilità dell'espropriato stesso, una volta rimosso il formale titolo d'acquisto per l'intervenuta risoluzione del contratto, di chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento che ha dato luogo alla risoluzione».

(4) Cfr. Cass. Sez. I 29 gennaio 1997, n. 922, in *Foro it.*, 1997, I, 1848, con nota di E. REGGIANI.

(5) Ciò a far data da Cass. Sez. I 16 marzo 1994, n. 2513, in *Foro it.*, *Espropriazioni per p.i.*, n. 162.

essere applicati automaticamente a tutte le cessioni successive all'entrata in vigore della legge medesima (e, così, anche all'accordo oggetto del giudizio) nel caso di esproprio di area edificabile come i ricorrenti ritenevano essere la loro area espropriata.

Sul punto, la Suprema Corte respinge il motivo addotto dai ricorrenti, affermando, concordemente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, che essendo l'accordo stipulato tra le parti «un atto di autonomia privata ai sensi dell'art. 1322 c.c., il cui contenuto (...) è fissato nei limiti della legislazione vigente (...) solo la previsione di un conguaglio dell'indennità, consensualmente liquidata o la fissazione del prezzo di cessione in base a criteri provvisori, come quelli della legge n. 385/80, o la sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale del criterio di liquidazione con il quale s'è concordato il corrispettivo dell'accordo, avrebbe comportato la competenza in unico grado sulla liquidazione dell'indennizzo della Corte d'appello».

Proseguendo nella motivazione, il giudice, richiamandosi a una precedente pronuncia di legittimità (6), sostiene, altresì, che solamente nei suddetti ultimi casi la Corte d'appello ha l'obbligo di accertare la natura del bene oggetto della procedura espropriativa al fine di pronunciarsi sull'istanza di opposizione alla stima.

A leggere tale affermazione fuori dal contesto motivazionale, sembrerebbe di poter asserire che la Corte intenda qui revocare in dubbio precedenti *dicta* della medesima Sezione, in cui, in fattispecie di determinazione del prezzo di cessione mediante l'applicazione di criteri diversi da quelli legali imperativi, si era sostenuto verificarsi un'ipotesi di nullità parziale della sola clausola relativa al prezzo, non inficiante la validità dell'intero accordo, la quale poteva, pertanto, essere automaticamente sostituita con un prezzo determinato con i criteri legali, in applicazione dell'art. 1419, comma 2 c.c. (7).

Invero, per intendere bene il significato dell'affermazione in esame occorre riportarsi ad una pronuncia del 2000; i giudici di legittimità, in quella sede, avevano infatti precisato che la presenza di elementi negoziali tipici dell'autonomia privata non contrasta con la natura di contratto pubblico della cessione volontaria (8).

Nel caso in esame, la Cassazione, con la pronuncia in commento, non giunge ad affermare che si è in presenza di un contratto di compravendita (9), ma sostiene che l'accordo di cui è causa deve ritenersi valido, al di là del *nomen iuris* di cessione volontaria, in quanto non sussistente, per le ragioni qui di seguito esposte, la pretesa inosservanza dei criteri legali, avendone, infatti, le parti consapevolmente e legittimamente rinunciato la rigida e puntuale applicazione (10), pur tuttavia, mantenendosi nei limiti della legislazione vigente.

3. (*segue*). – Infatti, nell'esaminare il secondo motivo addotto dai ricorrenti, relativo alla mancata rilevazione d'ufficio, da parte della Corte d'appello, della contrarietà a norme imperative dell'accordo di cessione in esame, la Suprema Corte, anche su tale circostanza, ha condiviso *in toto* la posizione della medesima Corte territoriale, nel non ritenere illecita la stima dell'indennità di espropriazione operata dall'ente espropriante (solo perché determinata adoperando il criterio di calcolo fissato dalla legge n. 865/1971 per le aree agricole, anziché il criterio fissato dall'art. 5 *bis* della legge n. 359/92 per le aree edificabili come avrebbero voluto i ricorrenti nel giudizio), in quanto «l'indennità, così come qualsiasi prestazione pecuniaria non è mai per sua natura illecita, o contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, rilevandosi l'illiceità di essa dalla controprestazione che assuma i connotati di una condotta *contra legem*».

I giudici di legittimità hanno proseguito nel dire che, ove le parti utilizzino, come nel caso in esame, un tipo normativo di accordo, come la cessione volontaria *ex art.* 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 2359, non è neppure ipotizzabile la nullità del contratto *ex art.* 1418 c.c., sul presupposto che «entrambe le parti alla data dell'accordo hanno ritenuto non edificabile l'area, in base a un'interpretazione delle norme di legge, per la quale la zonizzazione di cui ai c.d. P.E.E.P. non era conformativa ma costitutiva di vincolo per l'esproprio, irrilevante per la determinazione dell'indennità».

Come a dire, tra quello agricolo e quello edificabile l'espropriante e l'espropriato possono scegliere il criterio preferito e mettersi d'accordo sullo stesso in quanto ciò facendo si muovono entro limiti legali nella materia dell'espropriazione.

Come estremo rimedio, non praticato però nella fattispecie, la Cassazione ha ritenuto che il caso in esame, eventualmente, avrebbe potuto dar adito ad un'ipotesi di errore di diritto di cui all'art. 1429, n. 4 c.c., «la cui rilevanza per l'annullamento dell'accordo era da accertare dal giudice competente per valore e non dalla Corte d'appello». Ciò dal Tribunale civile e non per ragioni attinenti in senso stretto all'indennità, ma in virtù di un principio generale delle obbligazioni.

Sebbene parzialmente temperata da tale ultimo principio, non può sottacersi che i giudici di legittimità, con la sentenza in parola, condividendo la pronuncia del giudice di merito, si siano parzialmente discostati da precedenti sentenze emesse dalla medesima Sezione per fattispecie dai contorni analoghi al caso in oggetto.

Più volte, infatti, la Suprema Corte aveva ritenuto che la competenza del giudice adito per la determinazione quantitativa dell'indennità dovesse essere stabilita con riferimento alla normativa in base alla quale l'amministrazione aveva disposto l'espropriazione e determinato la relativa indennità (11),

(6) Cass. 21 maggio 2002, n. 7429, in *Foro it. Mass.*, 2002.

(7) In tal senso, nel vigore della precedente disciplina, Cass. Sez. I 7 marzo 1997, n. 2091, in *Foro it.*, 1997, I, 1847, con nota di E. REGGIANI. *Contra*, Cass. Sez. I 4 settembre 1985, n. 3551, in *Riv. giur. ed.*, 1986, 340, con nota di O. FORLENZA, *La cessione volontaria di immobili espropriandi. Posizione giuridica del privato, natura del contratto e suoi profili di nullità*, nella quale ha affermato che in caso di nullità della clausola relativa al prezzo, non si ha senz'altro l'automatica sostituzione, occorrendo invece una indagine sulla volontà effettiva delle parti, in applicazione del comma 1 dell'art. 1419 c.c.

(8) Cass. Sez. I 5 luglio 2000, n. 8969, in *Foro it.*, 2000, v. *Espropriazioni per p.i.*, n. 330: «In tema di cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, la presenza di elementi negoziali tipici dell'autonomia privata, come l'*in idem placitum* ed il prezzo, e l'applicabilità di istituti come l'accertamento di nullità dell'oggetto (per occupazione appropriativa avvenuta in precedenza), la risoluzione dell'inadempimento, dimostrano soltanto l'esistenza di un contratto come accordo delle parti per regolare un rapporto giuridico patrimoniale, requisiti strutturali propri anche in quella particolare categoria negoziale, detta contratti pubblici, parzialmente regolata da norme imperative imposte dalla presenza di un soggetto pubblico, e inderogabilmente dettate ad integrazione del contenuto necessario del negozio; nell'ambito di tale categoria la cessione volontaria, regolata dall'art. 12 legge n. 865 del 1971, è caratterizzata dall'inderogabilità delle regole sulla determinazione dell'indennità d'esproprio, in modo che venuti meno, per dichiarazione di illegittimità costituzionale, i criteri di cui all'art. 16, si fa luogo all'inserzione automatica del precetto detraibile dal criterio legale (...)».

(9) A tale affermazione era pervenuta, a quanto risulta, solo Cass. Sez. I 12 agosto 1995, n. 8866, in *App. urb. edil.*, 1996, 1011.

(10) Cass. Sez. I 7 novembre 1997, n. 10945, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 2099.

intendendo per «normativa» non solo il calcolo aritmetico delle indennità bensì anche la esatta qualificazione delle aree.

In tale ottica, una volta incardinata la speciale procedura di opposizione alla stima, il giudice deve procedere alla concreta determinazione dell'indennità, applicando i criteri legali effettivamente vigenti e riconosciuti applicabili alla fattispecie concreta (12), pur non potendo concepirsi la formazione di un giudicato autonomo in ordine all'individuazione del criterio legale di stima, o l'acquiescenza al criterio stesso, «posto che il bene della vita alla cui attribuzione tende l'opponente alla stima è l'indennità, liquidata nella misura di legge, non l'indicato criterio legale» (13).

Era parso così possibile affermare, dunque, che il giudice adito in un procedimento di opposizione alla stima (cioè la Corte d'appello) non sia vincolato alla determinazione amministrativa dell'indennità (anche, come nella fattispecie, per via consensuale) ma debba autonomamente individuare i concreti criteri legali applicabili (e quindi stabilire se un'area è agricola oppure edificabile) alla fattispecie sottoposta al suo esame (14) e sostituirli a quelli stabiliti anche dalle parti. La sentenza in esame invece innova sul punto, sembrando lasciare alle parti la libertà di qualificare di comune accordo la natura dell'area al fine di applicare la relativa indennità.

Di conseguenza, nel presente caso, la Corte ha quasi rimproverato ai ricorrenti l'aver voluto raggiungere l'accordo con l'espropriante accettando i valori agricoli per la loro area (che gli stessi ritenevano invece essere edificabile) senza nemmeno adire il Tribunale civile per denunciare l'errore in cui erano incorsi.

4. Riflessioni alla luce del d.p.r. n. 327/01 sulle aree agricole.

Se quanto affermato nella sentenza in esame dovesse trovare conferma anche nel nuovo regime espropriativo, le parti dovrebbero stare particolarmente attente prima di assumere le relative determinazioni sull'indennità. In particolare, ove si dovesse addivenire ad offrire un'indennità per un'area, ritenuta agricola (ma in effetti, edificabile), ad un imprenditore/coltivatore che decidesse di accettare l'indennità stessa e convenire la cessione volontaria (o l'accordo diversamente qualificato), le relative somme, con le maggiorazioni di legge, di cui agli artt. 40, comma 4 e 45, comma 2, del nuovo T.U., potrebbero portare a valori superiori rispetto a quelli che si otterrebbero valutando l'area come edificabile. In questa ipotesi, a perderci sarebbe l'ente espropriante che non potrebbe più invocare, secondo l'ottica qui considerata, la sostituzione dei valori agricoli accet-

tati con quelli edificabili né potrebbe lamentare la violazione di legge poiché sia i valori agricoli sia quelli edificabili sarebbero pur sempre nei limiti di legge. A parti invertite, potrebbe essere svantaggioso un accordo (come nella fattispecie in commento) per un espropriato – né imprenditore né coltivatore – che accettasse come agricola un'indennità per un'area edificabile che avrebbe comportato, ove valutata come tale, un'indennità maggiore. E così lo stesso espropriato non potrebbe più pentirsi dopo aver liberamente accettato e firmato la cessione volontaria (o l'accordo) a meno di non ricorrere al Tribunale civile (e non alla Corte d'appello) ma al solo fine di provare l'errore nel quale sarebbe incorso, con tutte le connesse difficoltà di prova.

In realtà, per la maggior certezza in merito, si attendono nuovi pronunciamenti sul punto che valgano a ricondurre ad unità il sistema nel senso di lasciare solo al giudice la qualificazione del bene oggetto di esproprio (se esso, cioè, debba intendersi edificabile ovvero non edificabile) e la misura della conseguente indennità.

Si ritornerebbe così al precedente assetto che consentiva nelle cessioni volontarie di sostituire il giusto «prezzo» delle aree rispetto a quello fissato dall'espropriante e dall'espropriato, lasciando per il resto inalterato ogni altro elemento della cessione che dovrebbe perciò restare valida.

A conferma delle su esposte considerazioni, si deve rammentare, inoltre, la disposizione di cui all'art. 54 del nuovo T.U. in ordine alla procedura di opposizione alla stima, con la quale il legislatore, coordinando, unificando ed in parte innovando gli artt. 51 della legge n. 2359/1865 (giudizio di opposizione in due gradi) e 19 e 20 della legge n. 865/1971 (unico grado di giudizio), ha inteso ampliare la competenza del giudice d'appello.

In virtù della summenzionata disposizione, si chiarisce, infatti, che il giudice di merito, il quale può essere adito oggi non solo per i casi di impugnazione della stima effettuata dai periti e della determinazione dell'indennità ma anche per l'impugnazione della nomina dei periti, delle operazioni peritali e della liquidazione delle spese di perizia, può legittimamente determinare in via autonoma la giusta indennità spettante all'espropriato, prescindendo dai criteri estimativi adottati nella fase amministrativa, in quanto trattasi di azione oggettivamente devolutiva della questione inerente la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione (15) (in senso ampio, comprensiva del suo potere di qualificare la natura dell'area).

Maurizio Scollo

(11) Cass. Sez. I 25 luglio 1997, n. 6960, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1274; Cass. Sez. I 5 maggio 1998, n. 4488, in *Foro it. Rep.*, 1999, v. *Espropriazione per p.i.*, n. 247: «In tema di espropriazione per pubblica utilità, la competenza del giudice chiamato alla determinazione quantitativa dell'indennità è indissolubilmente legata alla tipicità del modello procedimentale di volta in volta utilizzato dalla p.a. sulla base di una scelta ad essa riservata e non sindacabile da parte del giudice di merito, che deve soltanto verificare in concreto la corretta applicazione, da parte dell'amministrazione, dei criteri di legge stabiliti per la determinazione dell'indennità in relazione al procedimento adottato, con la conseguenza che, ogni volta che lo schema procedimentale seguito nella concreta vicenda espropriativa sia quello previsto dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, la domanda intesa alla determinazione giudiziaria dell'indennità rientra nella speciale competenza attribuita, in unico grado di merito, alla Corte d'appello dall'art. 19, l. cit.»

(12) Cass. Sez. I 3 dicembre 2001, n. 15247, in *Foro it. Rep.*, 2001, v. *Espropriazioni per p.i.*, n. 243: «In tema di espropriazione per pubblica utilità, la speciale procedura di opposizione alla stima, da parte di chiunque essa provenga, non si configura quale impugnazione del provvedimento ablatorio limitato al controllo della determinazione dell'indennità, contro la quale le parti sono obbligate a muovere ciascuna le proprie contestazioni a pena di decadenza, ma introduce un giudizio di accertamento della giusta indennità, pienamente autonomo, nel quale il giudice deve procedere alla concreta determinazione della stessa con tutti i suoi poteri di indagine, alla stregua di

criteri legali effettivamente vigenti e riconosciuti applicabili alla fattispecie; ne consegue che, una volta iniziata la fase giurisdizionale dell'opposizione alla stima, soltanto dopo che il giudice abbia esercitato il potere-dovere di stabilire autonomamente il *quantum* della giusta indennità dovuta, sopravviene l'interesse delle parti a far valere la violazione di detti criteri; criteri cui il giudice era tenuto ad attenersi, quali fossero state al riguardo le richieste, le eccezioni e le contestazioni di ciascuna delle parti».

(13) Cass. Sez. I 28 agosto 2001, n. 11294, in *Foro it. Rep.*, 2001, *Espropriazione per p.i.*, n. 241.

(14) Cass. Sez. I 2 settembre 1998, n. 8702, in *Giust. civ. Mass.*, 59, 1998, 1834; Cass. Sez. I 30 dicembre 1998, n. 12880, in *Foro it.*, 2000: «Premesso che l'opposizione alla stima, di cui all'art. 19, l. 22 ottobre 1971, n. 865, introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio dovuta per legge, la proposizione dell'azione determina in primo luogo il venir meno del carattere vincolante della determinazione amministrativa, e del riferimento ai presupposti normativi su cui essa è basata, essendo dei criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria avviata dai pubblici poteri, senza per questo essere vincolato dalle indicazioni delle parti, ma con il potere-dovere di autonoma individuazione delle norme applicabili, in ossequio al generale principio *iura novit curia*».

(15) In questi termini A. CIMELLARO, L. MALCANGIO, *Espropriazione per pubblica utilità-dizionario pratico operativo*, Roma, 2003.

Cass. Sez. Lav. - 4-6-2003, n. 8908 - Mattone, pres.; Toffoli, est.; Napolitano, P.M. (conf.) - INPS (avv. Gorga, Spadafora, Fabiani e Picciotto) c. C.C. (n.c.). (Cassa con rinvio Trib. Benevento 27 giugno 2000)

Previdenza sociale - Assicurazione contro la disoccupazione - Indennità di disoccupazione - Lavoratori agricoli - Calcolo dell'indennità - Riferimento alle giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge n. 322 del 1963 - Ambito di applicazione. (D.l. 22 dicembre 1981, n. 791, conv. in l. 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14; l. 24 dicembre 1979, n. 669; l. 5 marzo 1963, n. 322, art. 1)

In materia di attribuzione della indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli, l'art. 14 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni in l. 26 febbraio 1982, n. 54, che prevede che ai lavoratori agricoli di cui alla l. 24 dicembre 1979, n. 669 possa essere riconosciuto per il 1982 il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali commisurate al numero di giornate lavorate risultanti dagli elenchi di cui alla l. 5 marzo 1963, n. 322, si applica esclusivamente a quei lavoratori agricoli per i quali, ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali, fossero rimasti applicabili in via transitoria, in forza dell'art. 1 l. 5 marzo 1963, n. 322 e dei successivi provvedimenti di proroga, gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in vigore alla data del 25 giugno 1962, in base alla vigenza, nella relativa provincia alla stessa data, del sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di manodopera per ettaro di coltura (1).

(Omissis)

FATTO. - Con sentenza depositata il 2 febbraio 1990 il pretore di Benevento dichiarava il diritto di C.C. a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1982. L'INPS proponeva appello, sostenendo che la stessa, relativamente a tale anno, non risultava iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli a validità prorogata.

Il Tribunale di Benevento rigettava l'impugnazione. Osservava, infatti, che dalla documentazione in atti risultava che la C. era stata iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 1970/1981, mentre con riferimento all'anno 1982 era iscritta nelle liste dei disoccupati. Essa, d'altra parte, si trovava nelle condizioni previste dall'art. 14 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, secondo cui, in attesa della riforma complessiva della previdenza e del collocamento in agricoltura, ai lavoratori agricoli è riconosciuto dal 1° gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali alla condizione della loro iscrizione nelle liste dei disoccupati.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INPS, sulla base di un complesso motivo.

L'intimata non si è costituita.

DIRITTO. - La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lett. a) del d.p.r. 3 dicembre 1970, n. 1049, dell'art. 12 del r.d.l. 24 settembre 1940, n. 1949, con riferimento all'art. 14 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella l. 16 febbraio 1982, n. 54, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.

Osserva che l'attuale intimata è stata iscritta quale lavoratore agricolo subordinato negli elenchi principali della provincia di Benevento dall'anno 1970 al 1981, anno in cui ella aveva lavorato 51 giornate. Non poteva quindi ritenersi applicabile nei suoi confronti l'art. 14 del d.l. n. 791/1981, che fa riferimento ai lavoratori agricoli iscritti nei c.d. elenchi a validità prorogata, cioè a quegli elenchi compilati secondo il sistema vigente in passato di accertamento presuntivo dei contributi dovuti dalle singole aziende ex artt. 4 e 5 del r.d.l. n. 1949/1940: i relativi elenchi del personale agricolo, pur dopo l'introduzione della rilevazione analitica, facente riferimento all'effettiva prestazione d'opera dei lavoratori agricoli, erano rimasti transitoriamente in vigore in talune province in base a quanto disposto dalla l. 3 marzo 1963, n. 1412 e successivi provvedimenti di proroga.

Il ricorso è fondato.

Il giudice di appello, senza prendere adeguatamente in considerazione le ragioni di gravame prospettate dall'INPS, ha dichiarato di fare applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del d.l. 22

dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 1982, n. 54. Il primo comma di tale articolo, così come modificato in sede di conversione, non risulta però essere stato tenuto presente dal giudice *a quo* con riferimento a tutti i requisiti ivi previsti. Esso, infatti, recita: «In attesa della riforma complessiva della previdenza e del collocamento in agricoltura per la garanzia dei diritti di natura occupazionale e previdenziale, ai lavoratori agricoli di cui alla l. 24 dicembre 1979, n. 669 è riconosciuto, dal 1° gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali commisurate al numero di giornate risultanti dagli elenchi di cui alla l. 5 marzo 1963, n. 322, a condizione che siano iscritti nella lista dei disoccupati di cui all'art. 9, comma primo, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni, nella l. 11 marzo 1970, n. 83, per i periodi per i quali non risultino avviati al lavoro».

Tale disposizione, quindi, si applica esclusivamente ai lavoratori agricoli per i quali, ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali, fossero rimasti applicabili, in via transitoria, in forza dell'art. 1 della l. 5 marzo 1963, n. 322 e di successivi provvedimenti di proroga, quali l'art. 1 della l. 27 dicembre 1973, n. 852 e, da ultimo, l'articolo unico della l. 24 dicembre 1979, n. 669 (che usa il termine significativo di «elenchi a validità prorogata» e dispone per gli anni 1980 e 1981), gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in vigore alla data del 25 giugno 1962, in base alla vigenza, nella relativa provincia, alla data del 25 giugno 1962, del sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di manodopera per ettaro coltura.

Il giudice di merito non ha tenuto presente tali specifici presupposti e, correlativamente, non risulta accertata la loro ricorrenza o meno nella specie.

La sentenza deve quindi essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice che farà applicazione del già enunciato principio di diritto. (Omissis)

(1) LAVORATORI AGRICOLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI «A VALIDITÀ PROROGATA» E DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NELL'ANNO 1982.

1. - La decisione in epigrafe si segnala per la puntuale motivazione con la quale ha cassato la sentenza dei giudici di merito, i quali avevano accolto la domanda avanzata da una lavoratrice agricola al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione per l'anno 1982 - ai sensi del primo comma dell'art. 14 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella l. 25 febbraio 1982, n. 54 - senza tener conto dell'eccezione sollevata dall'Istituto previdenziale circa l'insussistenza del relativo diritto in quanto l'interessata non risultava iscritta negli elenchi «a validità prorogata» a cui la norma richiamata, invece, si riferisce.

È del tutto apprezzabile l'approfondita e sicura indagine esegetica condotta dal giudice di legittimità nell'individuare i limiti applicativi della disposizione di legge in questione, l'origine e la natura dell'iscrizione negli elenchi «a validità prorogata» (circostanza che sembra essere stata affatto ignorata in sede di esame di merito), la cui disciplina risale ad epoca abbastanza lontana nel tempo e la cui vigenza è definitivamente cessata nel 1985.

È, invece, del tutto inspiegabile l'eccessiva durata del complessivo *iter* processuale (oltre dieci anni per la fase di merito e quattro in sede di legittimità), peraltro non ancora interamente concluso atteso il rinvio della causa ad altro giudice d'appello.

2. - Che la norma di cui al primo comma dell'art. 14, d.l. n. 791 del 1981, conv. in legge n. 54 del 1982, integralmente riportata in motivazione dalla decisione in commento, presupponga l'iscrizione negli elenchi a validità prorogata è fatto chiaro dai riferimenti legislativi in essa rinvenibili: le prestazioni previdenziali ed assistenziali dalla stessa considerate spettano, infatti, «ai lavoratori agri-

coli di cui alla l. 24 dicembre 1979, n. 669» e sono determinate in relazione alle «giornate risultanti dagli elenchi di cui alla l. 5 marzo 1963, n. 322».

Sull'origine di tali disposizioni ho ampiamente riferito nella mia nota a Cass. 22 aprile 2002, n. 5826 (il cui estensore figura anche come componente del Collegio che ha adottato la decisione in commento), dal titolo: *La massima (ufficiale) non rispecchia tutto il contenuto della sentenza in epigrafe che è, invece, per altri versi, interessante* (in questa Riv., 2003, 573, specificamente sub 4, 574, a cui rinvio per un esame più completo).

Qui ricordo soltanto che – a seguito della sentenza 22 giugno 1962, n. 65 della Corte costituzionale, con la quale fu dichiarata l'incostituzionalità degli artt. 4 e 5, r.d. 24 settembre 1940, n. 1949 che disciplinavano l'accertamento dei contributi agricoli unificati fondato su criteri presuntivi (impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura), vigente in alcune Province della Repubblica – sorse il problema di come risolvere la questione non solo dell'accertamento contributivo ma anche di quello, ad esso connesso, dell'accertamento dei lavoratori agricoli (braccianti) da iscrivere negli elenchi nominativi in qualità di soggetti previdenzialmente protetti.

Tale questione fu affrontata – in attesa di più meditate decisioni – con provvedimenti legislativi di carattere transitorio. Fu, perciò, emanata la l. 5 marzo 1963, n. 322 contenente norme miranti a consentire, da un lato, la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e, dall'altro, la continuità del godimento delle prestazioni previdenziali da parte dei lavoratori agricoli, disponendosi, a tal fine, la proroga dell'efficacia degli elenchi nominativi compilati nel 1962, e la possibilità di apportarvi variazioni a richiesta documentata dei soggetti interessati: proroga successivamente reiterata con vari provvedimenti legislativi (tra i quali, appunto, l'articolo unico della l. 24 dicembre 1979, n. 669) e, quindi, anche dopo che le modalità di accertamento dei lavoratori agricoli erano state disciplinate in linea ordinaria con alcune disposizioni del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 convertito in l. 11 marzo 1970, n. 83, in base alle quali l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli era sostanzialmente correlata agli atti del collocamento. Ne è scaturita la coesistenza, ma con diversa rilevanza anche sul piano sostanziale, per un periodo che si è definitivamente concluso nell'anno 1985, degli elenchi a validità prorogata con gli elenchi ordinari di rilevamento compilati con le procedure della legge n. 83 del 1970.

In questo contesto la posizione dell'intimata – la quale, secondo le risultanze dei giudizi di merito, avrebbe esercitato attività agricola di carattere subordinato, conseguendo l'iscrizione nei relativi elenchi, per gli anni dal 1970 al 1981 – non è certamente riconducibile a quella dei lavoratori iscritti negli elenchi compilati nel 1962 e successivamente prorogati.

La non costituzione dell'interessata in sede di giudizio di legittimità non ha consentito di sciogliere ogni eventuale dubbio in merito, donde il rinvio per la decisione definitiva ad altro giudice di merito.

Carlo Gatta

*

Cass. Sez. V Civ. - 27-3-2003, n. 4626 - Papa, pres.; Monaci, est.; Gambardella, P.M. (conf.) - Pizziolo (avv. Giorgi) c. Min. Finanze (Avv. gen. Stato). (*Conferma Comm. Trib. Reg. Toscana 23 novembre 1998*)

Imposte e tasse - Imposta di registro - Tariffa - Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Condizioni - Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - Prova dell'avvenuta acquisizione - Produzione - Termine - Natura perentoria - Configurabilità - Superamento del termine - Azione della finanza - Termine triennale di decadenza - Decorrenza. (D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 1, 19, 76)

In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dell'8 per cento, prevista dall'art. 1, nota 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, l'acquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve formulare espressa richiesta nell'atto pubblico e produrre, davanti allo stesso notaio rogante, la documentazione attestante la qualità che vanta; qualora, invece, egli non possieda, al momento, tale qualifica, deve denunciare nell'atto l'intento di acquistarla e, quindi, entro il termine perentorio di tre anni, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell'avvenuto suo acquisto. Nel caso di inadempimento, l'imposta richiesta dall'ufficio deve essere qualificata come complementare, con la conseguenza che il termine triennale di decadenza dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 76, comma secondo, del citato d.p.r. n. 131 del 1986, decorre non dalla richiesta di registrazione, ma dalla data in cui il contribuente ha denunciato (o avrebbe dovuto denunciare), ex art. 19 del medesimo d.p.r. la mancata presentazione, nel termine, della suddetta documentazione (1).

(*Omissis*). - FATTO. - La lite fiscale ha per oggetto l'applicazione dell'imposta di registro sull'acquisto di un terreno agricolo effettuato con atto del 30 marzo 1990 dalla contribuente Pizziolo Franca.

L'Ufficio del registro di Grosseto liquidava la differenza di imposta asserendo che la contribuente non aveva presentato entro il termine perentorio di tre anni dalla stipulazione dell'acquisto l'attestazione di essere imprenditore agricolo.

La contribuente impugnava la liquidazione, asserendo di essere in possesso, al momento della stipulazione, della qualifica richiesta, e negando che vi fosse obbligo di produrre quella certificazione.

Sosteneva, inoltre, che l'atto di liquidazione era tardivo e non motivato.

Le Commissioni tributarie, sia di primo che di secondo grado, respingevano la domanda della Pizziolo.

Con atto notificato il 15 dicembre 1999 la contribuente ha presentato ricorso per cassazione, esponendo due motivi di impugnazione, avverso la sentenza della Commissione regionale.

Si è costituita l'Amministrazione finanziaria, oltre i termini di legge, con apposito contro ricorso nel quale resiste all'impugnazione avversaria.

DIRITTO. - 1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente: eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 *bis* della tariffa, parte prima, allegato A, alla legge di registro.

(1) Sul tema, cfr. Cass. 28 marzo 2000, n. 3699, in questa Riv., 2000, 262 e Cass. 9 settembre 1997, n. 8796, ivi, 1998, 221, con nota di Di Paolo.

Da ultimo cfr. anche Cass. 1° aprile 2003, n. 4957, in questa Riv., 2004, 645, con nota di Di Paolo, *Perentorietà del termine triennale assegnato per la produzione della certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale. Precisazioni della Cassazione in merito alla data di scadenza del triennio.*

La riduzione dell'imposta (dall'aliquota ordinaria del 15 per cento a quella agevolata dell'8 per cento) era estesa, infatti, agli acquirenti che dichiarassero, nell'atto di trasferimento, di voler ottenere la qualifica richiesta e che avessero prodotto la relativa certificazione entro un triennio.

Nel caso di specie, però, risultava pacifico che al momento della stipulazione, la ricorrente era in possesso della qualifica di imprenditore professionale, ed aveva dimostrato nel corso del giudizio la sua qualità di imprenditore agricolo a titolo principale.

Perciò – a suo parere – non occorre il deposito della certificazione.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la Vizziolo lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Nella pronuncia della C.T.R. sarebbe mancata una qualsiasi motivazione, in quanto la sentenza si era limitata a dichiarare di condividere la sentenza di primo grado, ma non aveva indicato le ragioni di questa convinzione.

La C.T.R. aveva ommesso, inoltre, qualsiasi motivazione sul punto della decadenza dell'Ufficio per avvenuta decorrenza del termine triennale di cui all'art. 76 della legge di registro, come pure sul punto del difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato.

3. Entrambi i motivi di impugnazione sono infondati.

Lo è innanzi tutto, il primo.

Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, infatti, «ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'8 per cento prevista dall'art. 1 *bis* della tariffa all. A) al d.p.r. n. 634 del 1972, introdotto dall'art. 2 della l. 21 febbraio 1977, n. 36, l'acquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, deve formulare espressa richiesta nell'atto pubblico e produrre, davanti allo stesso notaio rogante, al documentazione attestante la qualità che vanta. Diversa è invece l'ipotesi in cui l'acquirente non possieda, al momento, tale qualifica, perché, in tal caso, egli deve enunciare, nell'atto di acquisto, l'intento di acquistarla e – quindi – nel triennio successivo, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell'avvenuto suo acquisto». (Cass. Civ., Sez. I, 28 marzo 2000, n. 3699; nello stesso senso, Sez. V, 16 gennaio 2001, n. 538; Sez. I, 9 settembre 1997, n. 8796; Sez. I, 9 agosto 1994, n. 7346; Sez. I, 23 febbraio 1993, n. 2216; Sez. I, 19 giugno 1990, n. 6159).

Il principio di diritto così espresso, pur riferito alla precedente legge di registro del 1972, non può che essere esteso alla corrispondente disposizione, di contenuto analogo, contenuta nella legge di registro vigente.

Né sussiste ragione alcuna perché il Collegio si allontani da questo orientamento, che condivide completamente.

Il caso di specie ricadeva nella prima delle due ipotesi riportate nella massima: dato che la contribuente allega di essere stata in possesso della qualifica richiesta già al momento della stipulazione, avrebbe dovuto fornirne la prova già in quella sede.

Come, infatti, giustamente rileva l'Amministrazione finanziaria nel controricorso, nel caso di specie la contribuente, avendo dichiarato nell'atto di stipulazione di essere già allora in possesso della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, avrebbe dovuto produrre la certificazione attestante il possesso di questa qualifica al notaio, oppure – a tutto concedere – all'Ufficio entro il prescritto termine triennale.

Né la presentazione della certificazione in sede di giudizio poteva supplire a questa omissione, in quanto il termine aveva natura perentoria.

4. Anche il secondo motivo non è fondato, e va disatteso.

Non è esatto che la Commissione tributaria regionale si sia limitata a dichiarare di condividere la decisione di primo grado senza fornire le ragioni della propria adesione.

In realtà la sentenza impugnata contiene una propria motivazione, non estesa, ma comunque sufficiente, nella quale sottolinea che l'avviso di liquidazione ed il recupero dovevano ritenersi legittimi «per non avere la contribuente presentato all'Ufficio del Registro, entro il termine perentorio, il richiesto certificato attestante i requisiti di legge per il godimento dell'agevolazione», e precisa ulteriormente che «l'aver prodotto tale certificazione in sede contenziosa non è sufficiente a sanare la commessa violazione».

È vero, piuttosto, che questa motivazione non è del tutto esatta: come già rilevato, la Pizziolo allega di essere stata in possesso fin dalla stipulazione della qualità richiesta di imprenditore agricolo a titolo principale, e perciò avrebbe dovuto fornire la prova di ciò direttamente al notaio, senza poter usufruire del termine triennale (riservato soltanto a col-

ro che non fossero già in possesso della qualifica ed intendessero acquisirla), ma la motivazione inesatta non incide sul contenuto della decisione, che è invece esatto, e deve essere sostituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 384 c.p.c., con la motivazione di questa sentenza.

5. Non è esatto che la sentenza impugnata non abbia motivato sul punto della motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato – al contrario la Commissione regionale riporta espressamente la motivazione dell'avviso di liquidazione riferendo che con quest'ultimo era stata richiesta la differenza di imposizione «perché l'acquirente aveva ommesso di presentare la prescritta attestazione errata dell'art. 715 della legge di registro».

L'ultima doglianza relativa alla mancata motivazione sulla pretesa decadenza dell'Amministrazione dal termine triennale è inammissibile, perché irrilevante in quanto si basa su di una interpretazione errata dell'art. 715 della legge di registro.

Quella richiesta dall'Ufficio con l'avviso di liquidazione contestato non è, infatti, un'imposta principale, da applicare al momento della registrazione, ma un'imposta complementare, da applicare in un successivo, con la conseguenza che si applica la lettera c), e non la lettera a), del secondo comma dell'art. 76, e che il termine triennale di decadenza dell'Amministrazione decorre non dalla richiesta di registrazione, ma piuttosto dalla data in cui è stata presentata (o avrebbe dovuto essere presentata) da parte del contribuente la denuncia della mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine triennale a lui assegnato.

La legge di registro approvata con il d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, spiega infatti all'art. 42 (esprimendo, del resto, criteri di carattere generale), quali siano le diverse categorie di una medesima imposta dal punto di vista delle sue modalità accertamento e di riscossione: vi si legge (nella formulazione originaria, vigente all'epoca dei fatti) che «è principale l'imposta applicata al momento della registrazione; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori o omissioni dell'Ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso».

A sua volta l'art. 19 della legge, prevede, al secondo comma, che le parti contraenti debbano denunziare entro venti giorni all'Amministrazione – oltre all'avveramento di condizioni sospensive apposte ad un atto, oppure all'esecuzione di un atto di questo tipo prima dell'avveramento della condizione – anche «il verificarsi di eventi che diano luogo ... ad ulteriore liquidazione d'imposta».

La decadenza del contribuente dal diritto di usufruire dell'aliquota agevolata, con il conseguente obbligo di corrispondere la differenza rispetto all'aliquota intera, rientra appunto tra gli eventi che danno luogo ad ulteriore tassazione ai sensi della stessa legge di registro.

6. Conclusivamente, il ricorso appare infondato sotto entrambi le sue prospettazioni, e non può che essere respinto. (*Omissis*)

*

Cass. Sez. IV Pen. - 11-8-2004, n. 34352 - D'Urso, pres.; Bianchi, est.; Geraci, P.M. (conf.) - Peano U. ed altro, ric. (*Conferma App. Torino 11 maggio 2001*).

Caccia e pesca - Caccia - All'interno di un'area naturale protetta - Su un esemplare non cacciabile - In mancanza di abilitazione - Ipotesi di reato di furto venatorio - Ammissibilità - Non esclusione in via assoluta. [L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 1, lett. c); l. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 3, lett. a)]

Il reato di furto aggravato di fauna ai danni dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992, con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia (1).

(*Omissis*)

Il ricorso deve essere rigettato risultando infondati i motivi dedotti.

Deve preliminarmente osservarsi, pur non essendo oggetto di specifico motivo di ricorso, che la Corte condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito (Pret. Terni 14 aprile 1995), fatto

proprio dalla sentenza impugnata con il richiamo altresì al consenso espresso anche da autorevole dottrina, e che si esprime nella affermazione, già riportata dalla Corte di appello, secondo cui «la nuova legge sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 non esclude in via assoluta l'applicabilità del cosiddetto "furto venatorio"; in realtà al contrario prevede tale esclusione solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa ed infatti la norma che proibisce l'applicazione del "furto venatorio" è l'art. 30, comma 3, il quale recita: "nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30) non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 c.p." ed analoga previsione è contenuta nell'art. 31 per le sanzioni amministrative. Si deduce quindi che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 ed in tutto l'art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo, mentre il bracconiere senza licenza non rientra in questa prima parte dell'art. 30 ed in tutto l'art. 31 e non rientra in nessun'altra previsione specifica e dunque il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1, legge cit.) e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici sul "furto venatorio". Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è dunque ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia».

Tale interpretazione, oltre che sui dati testuali sopra riferiti, risulta corretta alla luce del complessivo impianto normativo della legge 157 del 1992, il cui art. 1 testualmente stabilisce l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato e con le norme successive regola le modalità attraverso le quali (concessione da parte dello Stato, art. 12) è consentito l'esercizio dell'attività venatoria, specificando luoghi, tempi, modi e oggetto della stessa e prevedendo, correlativamente, agli artt. 30 e 31 sanzioni penali ed amministrative per i comportamenti difformi ivi specificamente ed analiticamente elencati, per i quali è espressamente esclusa la possibilità di applicare le norme di cui agli artt. 624, 625 e 626 c.p. Mentre dunque sono regolate minuziosamente le conseguenze dell'inosservanza della disciplina positiva dettata per l'esercizio della caccia, manca del tutto all'interno della legge la previsione delle conseguenze che derivano dall'esercizio della caccia in assenza della stessa licenza, e cioè del presupposto – la licenza appunto – che rende lecito un comportamento altrimenti non consentito. Ora, proprio l'impianto complessivo della legge, fondato sul principio che è il possesso della licenza a rendere lecita l'appropriazione da parte del cacciatore di una fauna appartenente allo Stato, porta a ritenere che la mancanza della abilitazione faccia scattare la responsabilità per furto secondo le regole generali del codice penale, la cui esclusione è dalla legge stessa prevista solo con riguardo ai comportamenti di cui agli artt. 30 e 31 che, per il loro stesso contenuto di dettaglio, presuppongono il possesso da parte di chi li pone in essere della licenza di caccia.

Così inquadrata la fattispecie giuridica rilevante nel presente caso, possono esaminarsi i motivi di ricorso presentati dagli imputati.

Con i primi due, che possono esaminarsi congiuntamente, i ricorrenti deducono sostanzialmente la mancanza di sufficienti elementi di prova per ritenerne la responsabilità, atteso che gli elementi che la Corte di appello ha valorizzato per ritenere il concorso nel reato di bracconaggio non sono certi; sarebbe comunque possibile ricostruire il fatto anche nel senso dagli stessi imputati sostenuto, corrispondente all'accertamento effettuato dal primo giudice, e cioè del ritrovamento da parte loro dell'animale già abbattuto da altri, eviscerato e privo di testa.

Rileva il Collegio al riguardo che la stessa prospettazione del motivo, con il riconoscimento della possibilità di due ricostruzioni alternative, rende palese, almeno in tali limiti, il motivo stesso manifestamente infondato, essendo pacifico che il ricorso per cassazione consente di apprezzare soltanto la illogicità, per di più manifesta, della motivazione fornita dal giudice di merito e non già di prendere in considerazione possibili diverse ricostruzioni

dei fatti che, alla luce delle risultanze processuali, siano state escluse dal medesimo giudice. E, nella specie, gli indizi sono stati correttamente apprezzati dalla Corte di appello, che, partendo dal dato oggettivo del possesso da parte dei due ricorrenti del corpo dello stambecco, faticosamente trascinato a valle, e valutando altresì gli altri elementi acquisiti, consistenti nella presenza in quota degli imputati già al momento in cui era stato percepito da una delle guardie forestali il «movimento nervoso» di un gruppo di stambecchi in prossimità della zona dove poi vennero rinvenute le prime tracce di trascinamento del corpo, e nell'accertamento dell'ora cui fare risalire la morte dell'animale (non contestabile in questa sede), ha ritenuto di poter affermare con certezza che i medesimi contribuirono all'abbattimento dell'animale stesso, valorizzando altresì il dato logico rappresentato dal fatto che è difficilmente credibile la tesi del rinvenimento casuale, atteso che l'animale, oltre che privo del trofeo, era stato eviscerato, attività quest'ultima del tutto incomprensibile da parte di chi intenda veramente disfarsi dei resti di un animale abbattuto.

Può comunque osservarsi che il fatto che i due imputati abbiano materialmente contribuito ad abbattere l'animale, o, come sostenuto dalla stessa difesa, abbiano dato solo un contributo successivo, portando via il corpo, è, ai fini del ritenuto concorso di persone nel reato, sostanzialmente irrilevante, atteso che – escluso che il contributo stesso sia stato, come sostenuto, del tutto involontario per l'inverosimiglianza della tesi stessa a fronte dell'avvenuta eviscerazione dello stambecco e del comportamento posto in essere dai due imputati per portare a valle il corpo dell'animale –, è di per sé stesso tale da dimostrare la partecipazione al furto, il mero possesso dell'animale in quelle condizioni dimostrando il previo accordo con i bracconieri.

Manifestamente infondati sono poi il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dal momento che con essi si sostiene che la nuova legge sulla caccia regola i comportamenti del cacciatore, mentre chi ruba al cacciatore – come nella specie sarebbe avvenuto – resta soggetto alla disciplina comune in tema di furto, e dunque si dà per scontata la ricostruzione del fatto nel senso propugnato dai ricorrenti, ma escluso dalla sentenza impugnata. Dovendosi confermare, per quanto sopra detto, la correttezza della ricostruzione dei fatti, nel senso che il furto è avvenuto nei confronti dell'Ente Parco, effettuata dalla sentenza impugnata, le censure formulate riguardo ad una ipotesi alternativa solo teorica sono del tutto irrilevanti. (*Omissis*)

(1) CASSAZIONE E FURTO VENATORIO: IL DELITTO CODICISTICO SUPPLISCE ALLE CARENZE DELLA NORMATIVA SULLA CACCIA.

Il sistema sanzionatorio della vigente legge sulla caccia, legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157, previsto dagli artt. 30 e 31, si sostanzia su una serie di sanzioni miranti alla repressione di illeciti di natura penale (art. 30) e di fattispecie di illecito amministrativo (art. 31).

Un'attenta lettura evidenzia che tutto questo sistema sanzionatorio è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (licenza), che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello penale ora a livello amministrativo.

In tale sistema sembrerebbe non trovare più spazio, pertanto, la figura del (reato del) c.d. «furto venatorio», nata dalla qualificazione della fauna come patrimonio indisponibile dello Stato, prevista già dalla precedente l. 27 dicembre 1977, n. 968.

Nella vigente disciplina sulla caccia, mancando una norma di fondo generale che punisca chi eserciti attività venatoria in modo totalmente illecito, ossia senza licenza (1), si potrebbe giungere al paradosso giuridico e fattuale, secondo il quale converrebbe esercitare caccia di frodo

(1) In altre parole, la mancanza del titolo principale che legittima all'esercizio venatorio, ossia la citata licenza di caccia (art. 12, comma 8), non viene in alcun modo sanzionata di per sé stessa. L'attività venatoria condotta senza

avere conseguito alcuna concessione (tale è la possibilità di cacciare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge, e non un diritto), non è espressamente contemplata come reato o come infrazione amministrativa a sé stante.

senza procurarsi affatto la licenza, si da restare scriminati e dunque impuniti, anziché procurarsi la concessione e cacciare di frodo in parziale violazione della stessa per essere perseguiti dagli artt. 30 e 31.

L'art. 30, comma 3, della l. 11 febbraio 1992, n. 157 dispone infatti che nei casi sanzionati in base a tale disposizione legislativa non possano trovare applicazione gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale, mentre analoga norma ne esclude l'applicabilità anche con riferimento alle ipotesi contemplate come illecito amministrativo dall'art. 31 (2).

Appare evidente l'intenzione del legislatore di «by-passare» quel nutrito indirizzo giurisprudenziale che aveva sostenuto, soprattutto negli anni '80, quando era ancora vigente la precedente legge n. 968/1977, la configurabilità del reato di furto aggravato ai danni dello Stato per l'impossessamento di fauna selvatica (già allora considerata patrimonio indisponibile dello Stato) in condizioni non consentite dalla legislazione venatoria.

Dal canto suo, la Corte di cassazione, poi confortata in tal senso anche dalla sentenza della Corte cost. 3 aprile 1987, n. 97 (3), era stata propensa a ritenere configurabile un rapporto non di specialità tra le norme in tema di caccia (sanzioni amministrative per violazioni venatorie, previste dalla ormai abrogata legge n. 968/77) e la fattispecie di furto (norme del codice penale a tutela della proprietà), ma piuttosto di interferenza (4).

E così, parte della giurisprudenza e della dottrina ritenne e ritiene ancora configurabile come possibili ipotesi il reato di furto venatorio o il danneggiamento (il primo nel caso di abbattimento ed apprensione di qualsiasi specie di mammifero o uccello oggetto di tutela, il secondo nel solo caso di abbattimento senza apprensione) con riferimento a tutte quelle ipotesi di caccia illecita, in quanto esercitata al di fuori delle prescrizioni normative, non espressamente sanzionate dagli artt. 30 e 31 della vigente legge quadro sulla caccia (5).

A favore di tale concezione militerebbero due ordini di argomenti:

1) l'art. 1 della legge in esame conserva, al pari della precedente normativa n. 968 del 1977, il principio base che dette a suo tempo luogo alla teoria del «furto venatorio»: «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale»;

2) la stessa lettera della legge escluderebbe il reato di furto nei soli casi circoscritti alla prima parte dell'art. 30 e dell'art. 31, relativi al caso del cacciatore in possesso di licenza che operi in violazione della stessa e al caso del cacciatore di frodo, che non esauriscono, evidentemente, tutti i casi di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa.

Ciò comporterebbe, pertanto, la possibilità di applicare le sanzioni penali previste per il furto a carico del bracconiere o del cacciatore privo di licenza; e questo, contestualmente alle disposizioni sulle armi previste dalla specifica normativa in materia, anche se il cacciatore abusivo abbia denunciato l'arma e sia in possesso di licenza di porto di fucile concessa

per scopi diversi (ad esempio, difesa personale), poiché il porto dell'arma, in tal caso, essendo diretto ed utilizzato per fine totalmente diverso, apparirebbe del tutto illegale.

In tal senso si è pronunciata favorevolmente la giurisprudenza di merito, che ha ritenuto configurabile l'ipotesi di tentativo o consumazione di furto venatorio, oppure di danneggiamento aggravato, ove il cacciatore ferisca solo l'animale selvatico, nell'esercizio di attività venatoria senza la licenza di caccia e/o senza il tesserino regionale (Pretura di Firenze, Sez. dist. di Borgo S. Lorenzo, 29 ottobre 1993); e che ha condannato per furto aggravato colui che, all'interno di una riserva di caccia ma senza l'autorizzazione del concessionario, abbatta selvaggina e se ne impossessi per fine di profitto (Pretura di Trento, Sez. dist. di Borgo Valsugana, 3 giugno 1992).

Ma è stata la vicenda dell'uccisione di uno stambecco (6), avvenuta il 27 settembre 1998 nel Parco Nazionale del Gran Paradiso (con due bracconieri privi di licenza intercettati dai guardiaparco dell'Ente gestore) a seguire il percorso completo dei tre gradi di giudizio, sino a questa sentenza della Suprema Corte di cassazione penale, che presenta elementi di notevole interesse proprio in quanto proveniente dal massimo grado di giudizio di legittimità (ed è la prima in tal senso).

La S.C. riconferma la già citata esclusione del furto venatorio nei casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa nel bracconiere senza licenza, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale in questione, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l'Ente Parco.

In definitiva, l'esplicita esclusione dei reati di furto, e connesse aggravanti, nel caso di apprensione o abbattimento di fauna selvatica, è parsa quasi da subito non generalizzata.

Come abbiamo visto, alcune sentenze di primo grado avevano già sostenuto favorevolmente l'interpretazione di considerare espressamente escluso il furto venatorio soltanto nei casi circoscritti dalle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge n. 157/92, ossia quelli relativi a comportamenti posti in essere dal cacciatore munito di licenza che caccia di frodo in violazione dei divieti stabiliti.

Adesso, anche per la Suprema Corte le sanzioni penali ed amministrative previste dall'attuale normativa sulla caccia non esauriscono tutta la casistica di possibile apprensione illecita della fauna, come desumibile dai divieti in vigore: la fattispecie del bracconiere senza licenza non rientra in nessuna previsione specifica e dunque il furto venatorio risulta ancora applicabile a suo carico, stante la considerazione di base per cui la fauna rimane pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e stante il rilievo per cui il furto è un reato (codicistico) grave (delitto) rispetto agli illeciti previsti dalla peculiare normativa sulla caccia (varie ipotesi contravvenzionali) e dunque l'effetto deterrente e repressivo si può affermare che sia, o dovrebbe essere, tendenzialmente superiore e più efficace.

Fulvio Di Dio

(2) L'art. 31, comma 1, lett. c) sanziona – in via amministrativa – solo l'omesso versamento della tassa di concessione governativa su base annuale (la licenza di porto di fucile ha validità di sei anni), collegata al possesso della licenza stessa; con ciò viene confermata la tesi di chi sostiene che tutto l'impianto sanzionatorio della legge n. 157/92 è rivolto al titolare di licenza di caccia, ma non al cacciatore di frodo che esercita l'attività venatoria senza alcuna concessione.

(3) In *Riv. giur. amb.*, 1989, 529.

(4) Cass. Sez. II Pen. 17 gennaio 1989, in *Foro it.*, 1990, II, 122, con nota di A. INGROIA, *Inatteso revirement della Cassazione in tema di furto venatorio*.

(5) Si segnalano i frequenti interventi dottrinari che, commentando le numerose pronunce in tema di furto venatorio, prendono atto della prevalenza dell'indirizzo favorevole alla configurabilità di questo reato, come ad esempio: M. MAZZA, *Impossessamento di fauna selvatica e furto*, in *Giur. agr. it.*, 1980, 628; Id., *Fauna selvatica e delitto di furto*, *ivi*, 1981, 331; M.

SANTOLOCI, *Nota sul problema giuridico del bracconaggio*, in *Riv. pen.*, 1985, 999; Id., *Caccia abusiva e furto aggravato*, *ivi*, 1988, 635; M. SANTOLOCI – S. MAGLIA, *«Furto venatorio»: possibilità di applicazione nel contesto della nuova disciplina della caccia*, *ivi*, 1992, 553; B. CARAVITA, *Il furto venatorio*, in *Riv. giur. amb.*, 1989, 539.

(6) Per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo si applica una speciale sanzione penale, quella prevista dall'art. 30, comma 1, lett. c) legge n. 157/92, caratterizzata dalla pena congiunta (anziché alternativa, come per la maggior parte dei reati venatori) dell'arresto e dell'ammenda. Nel nostro caso, lo stambecco figurerebbe nella più generale categoria delle specie non oggetto di caccia, avendo perso il «blasone» di specie particolarmente protetta che aveva con l'art. 2 dell'ormai abrogata legge n. 968/77, pur avendo mantenuto un consono regime di tutela penale, che sostanzialmente lo fa permanere comunque sotto un regime di protezione speciale.

Cass. Sez. III Pen. - 13-2-2004, n. 5863 - Savignano, pres.; Grassi, est.; Ciampoli, P.M. (conf.) - Farina, ric. (*Qualifica appello il ricorso Trib. Roma 22 luglio 2003*)

Bellezze naturali (protezione delle) - Legge quadro sulle aree protette - Interventi all'interno del Parco - Nulla osta dell'Ente Parco - Approvazione del nuovo piano del Parco - Necessità - Esclusione. (L. 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11, 12, 13)

In tema di aree protette, il rilascio di concessioni (ora permesso di costruire) o autorizzazioni per interventi, impianti e opere all'interno dei Parchi è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco anche in assenza della previa approvazione del piano e del regolamento del Parco, di cui agli artt. 11 e 12 della l. 6 dicembre 1991, n. 394, atteso che, in assenza di tale approvazione, deve farsi riferimento ai piani paesistici, territoriali o urbanistici ed agli altri strumenti di pianificazione previsti dal citato art. 12, i quali hanno validità sino al momento della loro sostituzione con il nuovo piano (1).

(Omissis). FATTO. - Il 18 giugno 2003 Ufficiali di p.g. del Comando stazione di Roma del Corpo forestale dello Stato procedevano al sequestro probatorio delle opere di realizzazione di una condotta fognaria, in corso in area limitrofa a via Vinciguerra della località Frigoria del Comune di Roma, costituite da uno scavo in trincea, dal posizionamento di tubi in cemento, da due prefabbricati i quali avevano comportato opere di livellamento del terreno per la realizzazione di un piazzale, da un tratto di viabilità in variante della menzionata strada, da lavori di scavo per saggi archeologici lungo la detta via, da diciannove tubi in cemento per collettore fognario e da tre casseformi, opere e manufatti esistenti - tutti - all'interno della riserva naturale di Decima-Malafede, istituita con l.r. 6 ottobre 1997, n. 29 e tutelata a norma dell'art. 146, lett. f), d.lgs. 490/99.

Il sequestro di che trattasi veniva effettuato in quanto i lavori in questione risultavano assentiti da concessione edilizia rilasciata il 6 settembre 2001, con il n. 982/C, senza il nulla osta dell'Ente Parco ed apparivano difformi dalla detta concessione in quanto questa prevedeva solo opere di urbanizzazione primaria (rete stradale, fognature e parcheggi), mentre dal verbale di consegna dei lavori, redatto il 19 febbraio 2002, risultava anche l'affidamento, alla ditta costruttrice, di opere di urbanizzazione secondaria.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma convalidava il sequestro probatorio in questione con decreto del 20 giugno 2003, ipotizzando a carico di Riccardo Farina, rappresentante legale del «Consorzio Cooperative di Abitazione - Associazione Italiana Casa s.r.l.», corrente in Roma, ditta esecutrice delle opere, il reato di cui agli artt. 13 e 30, l. 6 dicembre 1991, n. 394 e ritenendo che tutte le cose in sequestro costituissero «corpo» di tale contravvenzione.

In sede di riesame chiesto dal Farina, il decreto di convalida del sequestro veniva confermato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 22 luglio 2003, nella quale si legge, fra l'altro, che la norma prevista dall'art. 13, legge 394/91 deve ritenersi applicabile alla fattispecie in questione in quanto:

a) anche l'art. 28, l.r. 29/97 prevede, per la realizzazione delle opere di che trattasi, il nulla osta dell'Ente Parco;

b) la *ratio* della norma che richiede il rilascio di detto nulla osta va individuata nella necessità di una preventiva valutazione, da parte dell'Ente Parco, dell'impatto ambientale che deriverebbe, alla zona, dall'esecuzione delle opere per le quali viene domandata la concessione edilizia;

c) il T.A.R. del Lazio aveva annullato, proprio per la mancanza del nulla osta dell'Ente Parco, la concessione edilizia n. 332/c del 29 marzo 1999, riguardante interventi edilizi e di urbanizzazione primaria in terreni limitrofi a quelli oggetto del sequestro del quale si discute;

d) questa Sezione della Corte Suprema di cassazione avrebbe, con sentenza del 23 novembre 1999 (ric. De Rosa), affermato il principio che le norme di cui agli artt. 13 e 30, legge 394/91 sono applicabili anche alle opere da eseguirsi all'interno di Parchi regionali.

Avverso l'ordinanza di riesame il Farina ha proposto ricorso per cassazione onde chiederne l'annullamento per violazione di legge.

Deduce, in particolare, il ricorrente:

- che il *fumus* del reato oggetto di indagine sarebbe stato ritenuto sussistente non legittimamente, stante l'inapplicabilità della norma prevista dall'art. 13, l. 6 novembre 1991, n. 394 alle opere da eseguirsi nell'ambito dei Parchi regionali, qual è quello nel quale insiste la riserva naturale di Decima-Malafede;

- che la norma testé richiamata sarebbe applicabile solo alle opere da realizzarsi all'interno dei Parchi nazionali, come si evincerebbe anche dall'epigrafe del titolo II della stessa legge;

- che anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 67 del 21 marzo 1997, avrebbe affermato l'applicabilità della norma in esame solo ai Parchi nazionali;

- che la decisione di questa Corte Suprema, richiamata nel provvedimento impugnato, sarebbe attinente a fattispecie diversa da quella oggetto del presente procedimento, in quanto si trattava di opere da eseguirsi all'interno del Parco del Matese istituito dalla Regione Campania con legge reg. 33/93, in zona già vincolata ai sensi della legge 431/85;

- che la legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, prevede, all'art. 8, norme di salvaguardia, cogenti sino al momento della definitiva approvazione del piano dell'area e del regolamento ed all'art. 44, co. 13 sancisce: «nelle aree protette di cui al co. 8 ed in tutti i territori del Comune di Roma ricadenti in aree istituite con il presente articolo, sono fatte salve le previsioni dei piani attuativi del piano regolatore adottati o approvati dal Comune di Roma o di programmi d'intervento oggetto di accordi di programma approvati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad esse non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, 6, 7»;

- che le opere in sequestro rientrerebbero in detta deroga dal momento che: la legge regionale di che trattasi era stata pubblicata sul B.U. della Regione Lazio del 10 novembre 1997 e già a far data dal 31 maggio 1994 era stato approvato, con decreto n. 956 del Presidente della Regione, l'accordo di programma; il Consiglio comunale di Roma aveva ratificato tale accordo con delibera del 4 luglio 1994 ed il piano regolatore del Comune riportava l'opera di urbanizzazione in questione come già realizzata;

- che le norme di salvaguardia previste dalla richiamata legge regionale non sarebbero applicabili, non essendo stati approvati il piano dell'area protetta ed il relativo regolamento.

DIRITTO. - Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali.

La legge quadro sulle aree protette - n. 394 del 6 dicembre 1991 - detta principi fondamentali per la istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico ed ambientale (v. art. 1).

L'art. 2 della stessa legge classifica le aree naturali protette in Parchi nazionali e regionali ed in riserve naturali, precisando che queste ultime possono essere statali o regionali, in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

Il titolo secondo della legge in esame, nel quale sono compresi gli artt. 13 e 30, riguarda - si - le aree naturali protette nazionali, ma il co. 8 dell'art. 30 prevede espressamente che «le sanzioni penali previste dal co. 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali».

L'art. 28 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 prevede, per la realizzazione di opere come quelle oggetto del sequestro probatorio di che trattasi, il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco.

Da tutte tali norme e dalla loro *ratio* si evince che per gli interventi, le opere e le costruzioni in aree protette, vale a dire in Parchi nazionali e regionali ed in riserve naturali, occorrono la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica ed il nulla osta dell'Ente Parco, provvedimenti distinti ed autonomi, gli ultimi due dei quali possono essere attribuiti, dalla legge regionale, anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione (v. conf. Cass. Sez. III Pen. 11 dicembre 1998, n. 12917, Adorno e 23 novembre 1999, De Rosa).

L'operatività dell'art. 13, co. 1, legge 394/91, nella parte in cui stabilisce che «il rilascio di concessioni o autorizzazioni

relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco» e della correlativa sanzione penale, prevista dal successivo art. 30, co. 1, non è subordinata alla previa approvazione del nuovo piano e del nuovo regolamento del Parco, di cui agli artt. 11 e 12 della stessa legge.

In mancanza di detta approvazione occorre, infatti, fare riferimento ai piani paesistici, territoriali o urbanistici ed agli altri eventuali strumenti di pianificazione menzionati nel citato art. 12, co. 7, i quali restano in vigore fino al momento della loro sostituzione con il nuovo piano.

Una diversa interpretazione introdurrebbe un limite di dubbia costituzionalità alla obbligatorietà di una legge penale eventualmente circoscritta ai soli Parchi retti dalle Amministrazioni più diligenti nell'ottemperare alle disposizioni della legge 394/91 e non operante nei territori di tutti gli altri, che rimarrebbero lasciati alla variabile iniziativa individuale ed estemporanea di privati ed Enti locali (v. conf. Cass. Sez. III Pen. 11 ottobre 1999, n. 11537, Caravante).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 67 del 12-21 marzo 1997, citata dal ricorrente, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, co. 2, l.r. Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (relativa all'istituzione degli Enti Parco per la gestione dei Parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli), nella parte in cui prevede che il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco tenga luogo delle autorizzazioni previste dalla normativa statale per gli interventi in zone sottoposte a vincoli paesaggistici, ha statuito che nel vigente ordinamento (artt. 69 e 82, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616) sono state delegate alle Regioni le funzioni per la protezione delle bellezze naturali e che, per le aree naturali protette regionali, le Regioni sono competenti ad istituire Parchi e riserve naturali, a stabilirne le misure di salvaguardia e ad indicare tutti gli elementi del piano il quale ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello» (art. 25, stesso d.p.r.).

Tale decisione non esclude, anzi ribadisce l'applicabilità della sanzione penale di cui all'art. 30, co. 1, legge 394/91 alle violazioni di disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di Parchi naturali regionali.

Nella fattispecie in esame la legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, prevede, all'art. 8, norme di salvaguardia, cogenti sino al momento della definitiva approvazione del piano dell'area e del regolamento ed all'art. 44, co. 13 sancisce che «nelle aree protette di cui al co. 8 ed in tutti i territori del Comune di Roma ricadenti in aree istituite con il presente articolo, sono fatte salve le previsioni dei piani attuativi del piano regolatore adottati o approvati dal Comune di Roma o di programmi d'intervento oggetto di accordi di programma approvati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge».

Tale disciplina va letta alla luce della norma di cui all'art. 28, legge reg. 29/97, la quale prevede, per la realizzazione di opere come quelle oggetto del sequestro probatorio di che trattasi, il nulla osta dell'Ente Parco.

Dalle esposte considerazioni discende che il *fumus* della contravvenzione oggetto d'indagini preliminari deve ritenersi – allo stato – legittimamente ritenuto esistente.

P.Q.M., la Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso proposto da Riccardo Farina avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 24 luglio 2003 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*)

(1) IL NULLA OSTA DELL'ENTE PARCO TRA RITARDI DI SISTEMA E POSIZIONI GIURISPRUDENZIALI.

1. - Uno strumento essenziale e peculiare previsto dalla legge quadro sulle aree naturali protette, l. 6 dicembre 1991, n. 394, è rappresentato dal nulla osta dell'Ente Parco, disciplinato dall'art. 13, che al primo comma dispone:

«Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato (...)».

In questo modo il nulla osta riveste la funzione di verificare se un determinato intervento interno al perimetro dell'area protetta rispetta gli *standards* previsti dal relativo piano e regolamento della stessa: nella misura in cui «verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento» e gli interventi, impianti ed opere all'interno del Parco, si limita infatti a riconoscere dette attività come consentite, estrapolando i criteri relativi dal nucleo normativo costituito dal sistema piano-regolamento, che ne costituisce quindi il presupposto.

Viene subito agli occhi, nel leggere la disposizione normativa, la previsione del meccanismo amministrativo del silenzio-assenso, una previsione quanto meno azzardata, se si considerano i ritardi o le assenze degli strumenti di gestione che dovrebbero fungere da parametro di confronto tra nulla osta ed intervento: in altre parole, in carenza del piano del Parco e del regolamento mancano gli adeguati parametri di confronto da un punto di vista ambientale per il rilascio del nulla osta.

Nel diritto vivente, infatti, il modello configurato dalla legge quadro non è ancora stato realizzato, perché non sono vigenti i piani e i regolamenti dei Parchi (nazionali e regionali), «senza i quali il sistema della protezione integrale non può funzionare, in quanto mancano i parametri tecnico-normativi di garanzia e valutazione dell'interesse naturalistico» (1).

2. - In linea generale, la legge n. 394/91 classifica le aree protette in nazionali e regionali in base alla rilevanza dell'interesse ecosistemico da tutelare e per ognuna di esse prevede appositi soggetti ed istituti amministrativi.

Per ciò che concerne i Parchi naturali nazionali, la legge prevede una specifica «mente» sul territorio, l'Ente Parco, di nomina mista Stato-Regioni, ed un piano del Parco (con conseguente regolamento) attraverso il quale viene perseguita la tutela dei valori naturali ed ambientali (2).

Come da norma (art. 12, commi 3 e 4, legge n. 394/91, così come modificata dalla legge n. 426/98), il piano dovrebbe essere predisposto dall'Ente Parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, approvato dal Consiglio direttivo (con il parere della Comunità del Parco) ed adottato dalla Regione (o dalle Regioni) entro novanta giorni dal suo inoltro, con tutta una serie di previsioni in caso di inosservanza dei termini e delle disposizioni legislative (3).

(1) Così Di PLINIO, *Il nulla osta dell'Ente Parco*, contributo apparso su diverse testate, tra cui il sito internet: www.tuttoambiente.it

(2) In sostanza, il piano del Parco ha lo scopo di organizzare il territorio perimetrato ripartendolo in zone differenziate (c.d. zonizzazione), al fine di implementare un regime variabile di tutela in base alla rilevanza dei valori ambientali presenti in quel determinato contesto; le esigenze di protezione sono massime nelle «riserve integrali» e diminuiscono gradualmente sino ad affievolirsi nelle «aree di promozione economica e sociale».

(3) Sempre secondo il dettato normativo, qualora il piano non venga approvato dalla Regione (o dalle Regioni) entro ventiquattro mesi dall'istituzione dell'Ente Parco, ad essa si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle Regioni e Province autonome, per raggiungere le necessarie intese; qualora queste ultime non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in via definitiva.

Il regolamento, strumento conformativo di governo del Parco, per la relativa gestione statica, strettamente correlato con lo strumento dinamico di gestione territoriale, rappresentato dal piano del Parco, deve invece essere approvato direttamente dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli Enti locali e comunque d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate (art. 11, comma 6, legge n. 394/91). Tra l'approvazione del piano e l'adozione del regolamento non possono così intercorrere più di sei mesi.

Detto ciò, è da ricordare che, secondo l'art. 12, comma 7, della legge n. 394/91, il piano del Parco, una volta approvato «sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione».

A differenza dei nazionali, poi, per i Parchi naturali regionali la legge quadro non parla di «Ente Parco», ma di «organismo di gestione»; è però previsto anche per essi il piano del Parco, come strumento fondamentale per perseguire le finalità istitutive di attuazione e si rileva una analogia, anche se non identica, perentorietà di effetti come quella sopra richiamata, laddove viene disposto, all'art. 25, comma 2, che «esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello».

Ma perché a tutt'oggi solo pochissimi Parchi (nazionali e regionali) hanno visto approvati i loro strumenti fondamentali per la tutela dei valori ambientali e naturali delle aree ricomprese nel loro territorio?

Evidentemente perché, se il piano del Parco risulta sovraordinato ad ogni altra forma di pianificazione, con automatica sostituzione delle difformi previsioni pianificatorie di livello sott'ordinato, le altre amministrazioni pubbliche si vedrebbero sminuite nel loro potere politico di gestione su quel determinato territorio, qualora modificassero nel merito i propri strumenti di programmazione (4).

In un contesto come quello appena delineato, l'assenza degli appositi strumenti di gestione non può peraltro essere motivo di impedimento di azioni e attività dell'uomo all'interno dei perimetri dei Parchi (nazionali e regionali).

Si è posto quindi il rilevante problema, per la giurisprudenza, di quale posizione assumere quando è stata attivata a decidere su interventi, impianti ed opere in assenza di piani del Parco e relativi regolamenti.

3. - Come nel nostro caso con la sentenza in epigrafe, per quanto concerne l'assenza di strumenti di gestione l'orientamento della giurisprudenza è andato nella direzione di ritenere che, a prescindere dalla sussistenza del piano del Parco e del regolamento, l'istituto del nulla osta non possa essere scavalcato, a prescindere dal grado di protezione e dalla conseguente natura dell'ente di gestione, che sia nazionale o regionale.

La Corte di cassazione ha infatti affermato che «il titolo II della legge n. 394, in cui sono ricompresi gli artt. 13 e 30, riguarda sì le aree naturali protette nazionali, ma il co. 8 dell'art. 30 prevede espressamente che «le sanzioni penali previste dal co. 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di Parchi naturali regionali»».

Il problema dell'operatività del nulla osta in rapporto agli strumenti di pianificazione e regolamentazione – previsti dagli artt. 11 e 12 della legge n. 394/91 – in relazione ad aree protette già istituite alla data di entrata in vigore della legge quadro è stato già affrontato e risolto in precedenza dalla S.C., che ha chiarito che per i Parchi nazionali già esistenti il nulla osta dell'Ente Parco non è condizionato dall'approvazione del nuovo piano e del nuovo regolamento dell'area protetta (5).

Si segnala poi l'orientamento giurisprudenziale, confermato anche in questa circostanza, in base al quale l'operatività dell'art. 13, comma 1, della l. 6 dicembre 1991, n. 394, nella parte in cui stabilisce che «il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco», e l'applicabilità, quindi, della sanzione penale comminata, in caso di inosservanza, dal successivo art. 30, comma 1, non sono subordinati alla previa approvazione del nuovo piano e del nuovo regolamento del Parco, previsti dagli artt. 11 e 12 della stessa legge, ben potendosi fare riferimento, in mancanza di detta approvazione, ai piani paesistici, territoriali o urbanistici ed agli altri eventuali strumenti di pianificazione di cui è menzione nel citato art. 12, comma 7, i quali restano in vigore fino al momento della loro prevista sostituzione con il nuovo piano (6).

In particolare si è sottolineato che l'art. 13, comma 1, della legge n. 394/91 pone un incondizionato obbligo di subordinare la realizzazione di impianti, opere od interventi all'interno del perimetro del Parco al preventivo nulla osta, a prescindere dalla sussistenza di un nuovo piano e regolamento; e che una diversa interpretazione introdurrebbe un limite di dubbia costituzionalità all'obbligatorietà di una legge penale eventualmente circoscritta ai soli Ente Parco, retti dalle amministrazioni più diligenti nell'ottemperare alle disposizioni della legge quadro, e non operante nei territori di tutti gli altri, in questo modo lasciati, anche con riguardo alle zone più protette, alla variabile iniziativa individuale ed estemporanea di privati ed Enti locali (7).

Sempre sul tema dell'assenza di piani del Parco, ma in merito più propriamente alle aree protette regionali (8), la Corte di cassazione ha poi stabilito che i piani territoriali di coordinamento preesistenti alla legge quadro del '91 possono farne le veci in mancanza di adozione degli stessi (9).

Anche nel nostro caso, infatti, si è affermata la necessità, in mancanza del piano e del regolamento del Parco, di fare riferimento ai piani paesistici, territoriali o urbanistici ed agli altri eventuali strumenti di pianificazione, di cui si fa espressa menzione nell'art. 12, comma 7, della legge n. 394, i quali restano in vigore fino al momento della loro prevista sostituzione con il nuovo piano; mentre i piani di coordinamento preesistenti alla legge quadro assumono la funzione dei piani di Parco in caso di mancata adozione degli stessi.

4. - Così come in altre pronunce, anche in questa fattispecie il Supremo Collegio ha ribadito in modo puntuale che per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (Parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'Ente Parco.

(4) «Ogni ritardo nella formazione e approvazione degli atti fondamentali dei Parchi è una occasione perduta di tutela, un vero attentato, frutto di inefficienza e ignoranza (o di precisi calcoli?), alla integrità del patrimonio naturale»: così, come sempre incisivo, DI PLINIO, *Il nulla osta dell'Ente Parco*, cit.

(5) Cass. 26 febbraio 1998, n. 3443, in *Riv. giur. edilizia*, 1998, I, 1079; e in *Ambiente*, 1999, 61, con nota di FONDERICO.

(6) Cass. 11 ottobre 1999, n. 11537, in *Riv. pen.*, 2000, 49; e in *Urbanistica e appalti*, 2000, 213.

(7) V. anche Cass. 11 ottobre 1999, n. 11537, in *Urbanistica e appalti*, 2000, 213.

(8) Si trattava dei Parchi naturali regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

(9) Cass. 7 marzo 2000, n. 2732, in *Urbanistica e appalti*, 2000, 795.

Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti con legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio. Ne deriva che in tali casi sono applicabili sia il d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in l. 8 agosto 1985, n. 431, sia la l. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree naturali protette), in quanto le due discipline concorrono. Infatti l'istituzione del Parco regionale non fa venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica (10).

Nella motivazione la S.C. richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 12-21 marzo 1997 (11), citata dal ricorrente, in cui si affronta la questione con riferimento specifico alle aree protette regionali.

In quell'occasione la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 24/1994 (Istituzione degli Enti Parco per la gestione dei Parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli), nella parte in cui stabilisce che il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco «tiene luogo» delle autorizzazioni previste dalla normativa statale per gli interventi in zone sottoposte a vincoli paesaggistici e idrogeologici, affermando che l'art. 13 della legge quadro sulle aree protette attribuisce all'Ente Parco la competenza all'adozione del preventivo nulla osta (e non al rilascio di successive autorizzazioni o concessioni) con riguardo alle sole aree protette nazionali, ma non per quelle regionali; e pertanto ben può la legislazione regionale, per esigenze di snellimento dell'azione amministrativa nello spirito dell'art. 97 della Costituzione, attribuire ad uno stesso organo la funzione di accertare le condizioni per l'emanazione dei due atti amministrativi, i quali, tuttavia, dal punto di vista sostanziale continuano ad essere provvedimenti distinti.

5. - Occorre sottolineare come l'utilizzo di piani urbanistici o paesistici, se da un lato garantisce un metro di comparazione tra intervento all'interno del perimetro e valutazione sul territorio, dall'altro non garantisce evidentemente che tali strumenti di pianificazione tengano nel dovuto conto i valori ecosistemici da proteggere, essendo diversa la finalità di approvazione e diversa la fonte normativa di riferimento.

Senza l'approvazione degli strumenti di gestione previsti dalla legge quadro, gli interventi sul territorio vengono inevitabilmente ponderati sulla base di piani territoriali paesistici o urbanistici, che non si può dare per scontato tengano conto in maniera adeguata dei valori ambientali e delle fragilità ecosistemiche del territorio; in assenza di essi, poi, lo stesso nulla osta manca del suo preconstituito luogo di confronto come previsto dalla legge quadro sulle aree naturali protette: nulla osta su cui al momento resta, in maniera desueta e decisamente in controtendenza con gli orientamenti comunitari, l'istituto del silenzio-assenso.

Il nulla osta, nel disegno normativo formale previsto dalla legge quadro, rappresenta infatti il punto terminale di contatto tra esigenze superiori della protezione naturalistica e attività economiche e sociali, e l'unica sua configurazione in grado di garantire entrambe è quella di «una valutazione altamente tecnica, non discrezionale, la cui funzione è limi-

tata al controllo della conformità di iniziative e progetti alle previsioni del piano del Parco e del regolamento» (12).

In un Parco, od area istituzionalmente protetta, ogni azione umana, compresa l'attività e gli interventi degli organi istituzionali del Parco, è per definizione vietata, a meno che non sia espressamente consentita (dal piano) e dettagliatamente disciplinata (dal regolamento); il nulla osta risulta disegnato dalla legge quadro come un atto neutrale, automatico, eminentemente tecnico, di riconoscimento delle attività umane consentite nel caso concreto: si tratta di una garanzia (di certezza del diritto e di eguaglianza formale) non solo per quel determinato ecosistema che si intende tutelare, ma anche per quella frazione di interessi economici assorbita e legittimata dalla pianificazione naturalistica.

I principi sistematici individuati dalla legge quadro sono allora in grado di configurare un sistema protezionistico estremamente efficace, ma purtroppo sulla carta, ossia sul piano formale.

Contra, nel diritto vivente, se non si approvano i relativi piani e regolamenti, la sorte delle aree protette, e del relativo patrimonio naturale che si intende tutelare, è rimessa, da un lato, alla discrezionalità delle burocrazie dei Parchi, soggette ai violenti colpi e pressioni degli interessi economici più o meno forti, ed all'ostilità delle popolazioni locali (13); dall'altro lato, alla funzione di supplenza svolta, come in questo caso, dalla giurisprudenza, consapevole della situazione di reale difficoltà che a tutt'oggi involge il funzionamento a pieno regime dei Parchi (nazionali e regionali), condizionato dall'approvazione dello strumentario fondamentale costituito dalla sinergia tra piano, regolamento e nulla osta.

Il tutto, senza considerare che da pochi giorni è entrato in vigore il d.lgs. n. 42/2004, nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (14), che riconsidera l'assetto normativo di settore alla luce del Titolo V della Costituzione, come modificato dalla legge cost. n. 3/2001 ed abroga espressamente il d.lgs. n. 490/99, il «vecchio» Testo unico, che in ambito paesaggistico riassume la legge n. 1497/39 sulle bellezze naturali e la legge n. 431/85, meglio nota come «legge Galasso».

Ebbene, il comma 4 dell'art. 145, dedicato al coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione, dispone quanto segue:

«Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione (...) gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani (...)».

Si pone quindi una seria questione di coordinamento con la normativa di settore correlata e sinergica con quella del paesaggio, ossia la legge quadro sulle aree naturali protette e le sue successive modifiche: in concreto, è il piano del Parco che sostituisce il piano paesistico (legge n. 394/91) o viceversa (d.lgs. n. 42/2004)?

Fulvio Di Dio

(10) Cass. 13 ottobre 1998, n. 12917, in *Riv. pen.*, 1999, 43; e in *Urbanistica e appalti*, 1999, 1148, con nota di NACCI; Cass. 23 novembre 1999, n. 83, in *Dir. pen. e processo*, 2000, 987, con nota di VIPIANA.

(11) In *Riv. giur. amb.*, 1998, 61, con nota in calce di CERUTI, *Nulla osta degli enti Parco regionali e autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche: semplificazione sì, ma con giudizio*.

(12) Così, sempre DI PLINIO, *Il nulla osta dell'Ente Parco*, cit.

(13) Il piano, e ancor più il regolamento, funzioneranno come garanzia

solo se raggiungeranno, nella configurazione delle modalità di esercizio delle attività consentite, un altissimo livello di tecnicità e di dettaglio, perché a questo la dose di discrezionalità del nulla osta è inversamente proporzionale. Al riguardo, cfr. DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'ambiente e aree naturali protette*, Torino, 1994; ABRAMI, *Il regime giuridico delle aree protette*, Torino, 2000.

(14) D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato in *G.U.* n. 45 del 24 febbraio 2004, suppl. ord. n. 28, in vigore dal 1° maggio 2004.

Cass. Sez. III Pen. - 20-1-2004, n. 985 - Savignano, pres.; Novarese, est.; Meloni, P.M. (parz. diff.) - Marziano, ric. (*Conferma Trib. Siracusa 3 ottobre 2001*)

Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di autolavaggio - Natura dello scarico - Disciplina applicabile - Individuazione. (D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152)

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi esistenti - Individuazione - Incidenza delle disposizioni di cui alla legge n. 200 del 2003 - Esclusione. (D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152; d.l. 24 giugno 2003, n. 147; l. 1° agosto 2003, n. 200)

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico proveniente da attività di autolavaggio è assimilabile a quello di acque reflue industriali, stante la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più rilevanti di quelle di un insediamento civile per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice che possono staccarsi dalle autovetture (1).

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2003, n. 147, convertito in l. 1° agosto 2003, n. 200, recante la proroga sino al 3 agosto 2004 dei termini di adeguamento di cui all'art. 62, comma undicesimo, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 relativamente agli scarichi esistenti ancorché non autorizzati, per scarichi esistenti, alla data del 13 giugno 1999, si intendono quelli in esercizio a tale data e già autorizzati (2).

(Omissis)

FATTO. - Marziano Giovanna ha proposto appello qualificato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione distaccata di Lentini, emessa in data 3 ottobre 2001, con la quale veniva condannata per i reati di scarico di reflui di autolavaggio senza autorizzazione e senza adozione delle misure idonee ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 62, dodicesimo comma del d.lgs. n. 152 del 1999, poiché lo scarico preesisteva al 13 giugno 1999, era relativo ad acque reflue assimilabili a quelle abitative ed agli insediamenti civili, esisteva un'autorizzazione rappresentata dal provvedimento di abitabilità, e la carenza della prova dell'aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

DIRITTO. - I motivi adottati sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ed invero, uniforme giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto lo scarico di autolavaggio assimilabile a quello degli insediamenti produttivi, sotto il vigore della precedente normativa (Cass. Sez. III 18 giugno 1982, n. 5985, Incerti, rv. 154.274), ed a quello di acque reflue industriali, secondo la recente (cfr. da ultimo Cass. Sez. III 21004/03, Pm in proc. Panizza), per la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più gravi da quelle di un insediamento civile per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice eventualmente staccabile dalle autovetture ed esercizio di un servizio in forma professionale ed organizzata.

Inoltre, l'autorizzazione allo scarico è caratterizzata dalla tipicità delle forme, sicché non è ammesso alcun equipollente e neppure il c.d. permesso di agibilità o abitabilità, relativo a differenti presupposti e diverse finalità.

Per quanto attiene alla carenza di prova circa l'aumento anche temporaneo dell'inquinamento e la preesistenza dello scarico all'entrata in vigore del d.lgs. 152/99 in data 11 giugno 1999, occorre rilevare che, nonostante l'effettuazione di uno scarico senza autorizzazione e la violazione del divieto di un aumento anche temporaneo dell'inquinamento costituiscono due autonomi e distinti reati, i cui presupposti ed elementi costitutivi sono differenti, il giudice aretuseo esattamente si è soffermato solo su quello concernente l'omessa autorizzazione, in quanto si trattava di scarico esistente non autorizzato, sicché, secondo uniforme giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. III 16 febbraio 2000, n. 1774, Scaramazza, rv. 215.610 - rv. 215.640), recepita dal d.lgs. 258/00 all'art. 2, lett. *cc bis*) devono ritenersi nuovi anche gli scarichi esistenti non autorizzati, in quanto la disciplina transitoria di cui all'art. 62, dodicesimo comma d.lgs. 152/99 e successive modificazioni, si applica solo agli scarichi esistenti autorizzati.

Infatti «scarichi esistenti» sono quelli di acque reflue urbane «che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al

regime autorizzativo previgente ovvero gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati».

La disciplina, a parere del collegio, non è mutata neppure dopo l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento, di cui all'art. 62, undicesimo comma d.lgs. cit., operata dall'art. 10 *bis* della legge di conversione n. 200 del 2003 del d.l. n. 147 del 2003 recante «proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali».

Infatti, a parte la specifica caratteristica del decreto legge su citato, evidenziata dalla sua rubrica, la dizione dell'art. 10 *bis* cit., secondo cui «i termini di cui all'art. 62, comma 11, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, relativo agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (cioè fino al 3 agosto 2004), non ha fatto venir meno la definizione legislativa degli scarichi esistenti su descritta.

Ed invero l'infelice formulazione di questa proroga del termine di «adeguamento degli scarichi esistenti» potrebbe essere intesa come l'espressione sintetica di una pluralità di situazioni, sicché l'inciso «ancorché non autorizzati» concerne quegli scarichi, esistenti il 13 giugno 1999, ma non autorizzati, in quanto per essi l'obbligo di autorizzazione è stato introdotto solo successivamente in virtù della nuova disciplina predisposta dal d.lgs. 152 del 1999, secondo quanto sostenuto da un'autorevole voce dottrinale, in quanto il richiamo al comma undicesimo dell'art. 62 d.lgs. cit. è onnicomprensivo e riguarda pure «gli scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa».

Tale esegesi deve essere privilegiata, perché, in tema di eccezioni ad una regola generale, non è possibile fornire un'interpretazione estensiva, ma occorre preferirne una restrittiva.

Peraltro, in assenza di un'abrogazione espressa della nozione di scarico esistente di cui all'art. 2, lett. *cc bis*) del d.lgs. in esame, non è possibile attribuire ad una disposizione con un contenuto specifico e limitato la possibilità di introdurre un'abrogazione implicita, mentre la locuzione su riferita sembra una cattiva sintesi di una pluralità di situazioni, disciplinate in maniera uniforme dall'art. 62, undicesimo e dodicesimo comma d.lgs. cit.

Infine, proprio perché non è concepibile per le ragioni su riferite un'abrogazione tacita dell'art. 2, lett. *cc bis*) d.lgs. cit. su riportata, ove si volesse, in contrasto con i criteri ermeneutici su evidenziati in tema di interpretazione di norme derogatorie di una regola generale, ritenere estensibile il termine «non autorizzati» a tutti gli scarichi esistenti, non può obliterare il sintagma «conformi al regime autorizzativo previgente», sicché l'espressione «non autorizzati» concernerebbe solo quegli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999, non muniti di formale autorizzazione che, in relazione alla situazione fattuale, avrebbero potuto ottenerla.

Pertanto, con questa esegesi si asseconderebbe un *trend* legislativo perseguito incessantemente in questi ultimi tempi, secondo cui si tende ad equiparare il formale provvedimento di autorizzazione all'esistenza di una regolare situazione concreta, senza considerare che gli obblighi di informazione connaturati alle richieste di autorizzazioni o di provvedimenti abilitativi in campo ambientale rispondano ad esigenze di prevenzione e di conoscenza per la protezione dei beni.

Tuttavia, anche seguendo un'interpretazione così estensiva, non accoglibile, a parere del collegio, non si verserebbe, nella fattispecie, nell'ipotesi di uno scarico di acque reflue industriali conforme al regime autorizzativo previgente, perché nella decisione dell'impianto «di depurazione» delle acque vengono indicati solo «due pozzetti dove avveniva la sedimentazione dei fanghi», sicché le acque reflue industriali venivano immesse nella pubblica fognatura senza alcun efficace trattamento preventivo richiesto in via generale dall'ente proprietario e da quello gestore dell'impianto di depurazione per abbattere e/o ridurre i carichi inquinanti.

Infine, nella fattispecie in esame, non può farsi a meno di notare che è stata pure contestata l'omessa adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, costituente un obbligo cui soggiacciono i titolari degli scarichi esistenti, ancorché autorizzati, durante il regime transitorio (Cass. Sez. Un. 31 gennaio 2002, n. 3798, Turina, rv. 220.556, non massimata sul punto).

Pertanto, poiché «l'aumento è un concetto per definizione

relativo e presuppone il raffronto tra due dati, che sono quantitativi e qualitativi e, comunque, di fatto riferiti allo scarico con la prescrizione che il dato fisico-chimico preesistente all'entrata in vigore della legge (*rectius* d.lgs. 152/99) non può essere alterato *in peius* ed i dati da comparare possono risultare «da qualsiasi elemento» e «l'aumento potrà anche essere desunto da fatti significativi» (Cass. Sez. Un. 31 gennaio 2002, n. 3798, Turina cit.), i dati da comparare, come si evince dai passi tratti dalla decisione delle Sezioni Unite, non devono provenire necessariamente da analisi, ma possono discendere pure da considerazioni logiche oltre che da altre evenienze fattuali (*ex gr.* Aumento della produzione e mantenimento dello stesso depuratore, guasto del sistema di depurazione, *et similia*).

Pertanto, ove venisse dimostrata l'assenza di qualsiasi contrazione dell'attività svolta, la sua particolarità comporta *ex se* un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, giacché, altrimenti, si dovrebbe presumere, contrariamente ad ogni logica, un'identica superficie ed un medesimo numero di auto lavate con lo stesso detersivo per tutto il periodo.

Peraltro, detta considerazione è sviluppata soltanto per mera ipotesi di studio, in quanto si ritiene condivisibile solo l'esegesi riferita per prima in ordine alla locuzione «non autorizzati» di cui all'art. 10 *bis* della legge n. 200 del 2003, di conversione con modificazioni del d.l. n. 147 del 2003, essendosi avanzata l'altra esclusivamente per dimostrare come, nella fattispecie in esame, il reato sarebbe configurabile, pur in presenza di un'interpretazione estensiva e lassista, contrastante con la natura del provvedimento, anche se espressione di un non condivisibile *trend* legislativo, sicché l'eventuale possibilità di configurare pure la contravvenzione di aumento anche temporaneo dell'inquinamento costituisce un ulteriore segnale circa la necessità di sanzionare, comunque, dette situazioni illecite e pericolose per la tutela dell'ambiente.

P.Q.M., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*)

(1-2) LA RESPONSABILITÀ NELLA DISCIPLINA DELL'INQUINAMENTO IDRICO.

Il problema, cui da soluzione autoritativa la Suprema Corte nella sentenza su esposta, riguarda gli scarichi di acque reflue, in particolare gli scarichi provenienti da autolavaggio, e la loro definizione normativa ai fini della applicazione della relativa disciplina.

La disciplina di tutela delle acque dall'inquinamento, prima prevista dalla legge 319/76 (cd. legge Merli), è stata completamente sostituita dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/99, a sua volta modificato dal d.lgs. 258/00, emanato sulla scia di una serie di direttive comunitarie intervenute in detto settore e orientate alla protezione delle acque. Il decreto 152/99, all'art. 1, anzitutto individua le finalità che si propone tra cui la disciplina generale delle acque, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento con conseguente risanamento dei corpi idrici inquinati, il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato e l'adeguamento dei sistemi di fognatura e degli scarichi.

L'art. 2 definisce cosa debba intendersi per scarico, identificandolo in «qualsiasi immissione diretta condotta di acque reflue liquide, semiliquide o comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di

depurazione»; e distingue in particolare tre tipi di acque reflue: domestiche, industriali e urbane.

Le acque reflue domestiche sono quelle «acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche»; quelle industriali sono «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento»; quelle urbane sono, infine, «acque reflue domestiche o di miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato».

Con il decreto in esame, il legislatore ha distinto i diversi tipi di acque sulla base della qualità del refluo prodotto, cioè sulle sue caratteristiche inquinanti. Vengono così assoggettate alla disciplina delle acque reflue industriali tutte le acque reflue con caratteristiche diverse da quelle domestiche (1).

Con riguardo agli impianti di autolavaggio e alla loro classificazione, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte si è mantenuto pressoché costante, già sotto la vigenza della legge Merli. In particolare, la Corte ha qualificato gli scarichi di autolavaggio come produttivi «qualora l'attività si inserisca nell'ambito più vasto di un complesso organizzativo diretto alla produzione di beni o quando lo scarico non sia assimilabile a quello abitativo. Detta assimilabilità può essere dedotta dai risultati delle analisi sulle qualità del refluo. In assenza di analisi, invece, la natura dell'insediamento può essere desunta dalle attività svolte o dalle loro modalità, come pure da nozioni di comune esperienza circa la caratteristica degli scarichi e dalle componenti chimiche e fisiche dei beni utilizzati, i quali diluendosi andranno a comporre il refluo» (2). È invece «insediamento civile un'attività di autolavaggio del tutto occasionale e con caratteristiche sia qualitative sia dimensionali che tipologiche, del tutto assimilabili alla normale attività di lavaggio di vetture usualmente svolta dalla generalità dei soggetti» (3). La Corte ha seguito questa linea di pensiero anche in sentenze più recenti, successive al decreto 152/99.

«Gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili stante la qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate» (4).

«Lo scarico di acque reflue provenienti da un impianto di autolavaggio è assimilabile a quello derivante da insediamento produttivo, stante la presenza di oli minerali, vernici ed altre sostanze che possono staccarsi dalle autovetture a seguito dell'attività di lavaggio» (5).

Per ciò che riguarda il regime sanzionatorio previsto dal decreto legislativo in esame, e quindi la disciplina applicabile in caso di violazione della legge, a norma dell'art. 58, comma 4, «chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo o al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto e attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese

(1) G. AMENDOLA, *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, Milano, 2002, quarta edizione.

(2) Cass. Sez. III Pen. 28 novembre 1995, n. 11514, Bertasi, 203.017.

(3) Cass. Sez. III Pen. 13 gennaio 1998, Testa.

(4) Cass. Sez. III Pen. 4 febbraio 2003, n. 5143, Canavese, rv. 223.375.

(5) Cass. Sez. III Pen. 13 maggio 2003, n. 21004, Panizza, rv. 225.291.

agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento».

È necessaria, poi, la preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi, per cui sono indicate dalla legge le modalità di rilascio: l'Ente competente è la Provincia e, per gli scarichi che si immettono in pubblica fognatura, il Comune. L'autorizzazione deve essere necessariamente espressa e non può essere sostituita con atti equipollenti. Ha valenza quadriennale e il rinnovo deve essere chiesto almeno un anno prima della scadenza. Questa regola trova applicazione sia con riguardo agli scarichi nuovi che a quelli preesistenti se non sono in regola con la previgente normativa sull'autorizzazione.

Con il d.lgs. 258/00 è stata inserita all'art. 2 del d.lgs. 152/99 la lettera *cc bis* che definisce la nozione di scarichi esistenti. Sono scarichi esistenti «gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per le quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare d'appalto e all'assegnazione dei lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati. I titolari di scarichi, esistenti ma per cui l'obbligo di autorizzazione è scattato solo con la nuova disciplina, hanno tre anni di tempo per ottenerla, mentre quelli già esistenti ed autorizzati possono aspettare sino alla scadenza dell'autorizzazione e comunque non oltre 4 anni dalla entrata in vigore del d.lgs. in esame» (art. 62, commi 11 e 12).

L'art. 59 sanziona penalmente l'ipotesi di apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione, ovvero il mantenimento di detti scarichi con autorizzazione revocata o sospesa. Prende poi in considerazione l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le altre prescrizioni richieste dalle autorità competenti. È punita, poi, la violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi per gli scarichi di sostanze pericolose imposte dall'art. 52. Lo stesso vale per il superamento dei valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali previsti dalle tabelle allegate al decreto, o se il superamento dei valori limite avviene ad opera del gestore di impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

Ulteriore fonte normativa che regola la materia è la legge 200/03, che ha convertito il d.l. 24 giugno 2003, n. 147, la quale ha inserito nell'ordinamento l'art. 10-*bis* che si occupa della disciplina di adeguamento degli scarichi esistenti. Secondo il 10-*bis*: «I termini di cui all'art. 62, comma 11, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L'art. 10-*bis* introduce, quindi, una sanatoria per gli scarichi idrici abusivi, i cui titolari avranno tempo per presentare la domanda di autorizzazione entro il 3 agosto 2004 e che, fino a questa data, non potranno subire nessuna delle sanzioni previste dal d.lgs. 152/1999. La proroga è riferita anche agli scarichi esistenti non autorizzati.

Wanda D'Avanzo

Trib. Lucera, Sez. Apricena - 19-5-2004, n. 55 - Celentano, G.N. - Di Paolo (avv. Fagotti) c. Padula (avv. Vitale).

Contratti agrari - Comodato gratuito di casa di abitazione con capannone per uso stalla - Domanda di rilascio - Uso da parte del convenuto di appezzamento di terreno al di fuori degli accordi contrattuali - Esclusione della competenza della Sezione specializzata agraria.

Concesso dal proprietario con comodato gratuito una casa di abitazione con capannone per uso stalla, anche con l'uso da parte del concessionario di circostante appezzamento di terreno agricolo al di fuori degli accordi contrattuali, ed eccettuata dal concessionario l'esistenza di affitto di fondo rustico, è stata esclusa la richiesta di rimessione alla Sezione specializzata agraria e disposto il rilascio della casa di abitazione e della stalla, detenuti senza titolo per scadenza del comodato, nonché disposto il rilascio dell'appezzamento di terreno circostante, pure detenuto senza titolo, non essendo stata dimostrata l'esistenza del contratto di affitto di fondo rustico (1).

(1) COMODATO DI FONDO RUSTICO E COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.

Il proprietario che aveva concesso in comodato gratuito casa di abitazione con capannone per uso stalla, aveva chiesto al concessionario il rilascio, deducendo che al di fuori degli accordi contrattuali il concessionario stesso aveva acquisito l'uso di un circostante appezzamento di terreno, esteso ha 1.50.00, e quindi chiedendo anche il rilascio di detto terreno. Il convenuto aveva eccepito che il contratto tra le parti non poteva essere qualificato come comodato, ma come affitto di fondo rustico, per il riconoscimento del quale si chiedeva la rimessione alla competente Sezione specializzata agraria.

Il Tribunale adito ha deciso con il principio di cui alla massima, richiamando giurisprudenza (Cass. 21 novembre 1997, n. 11635, in *Foro it. Rep.*, 1997, voce *Contratti agrari*, n. 181; Cass. 29 settembre 1995, n. 10273, in questa *Riv.*, 1996, 525; *adde*. Cass. 8 marzo 1988, n. 2347, in *Giur. agr. it.*, 1989, 124).

Con la giurisprudenza richiamata, l'adito Tribunale ha ritenuto che il comodato non può essere ritenuto contratto agrario, anche se ha ad oggetto un fondo rustico, essendo inidoneo per la sua natura essenzialmente precaria a realizzare la funzione tipica dei contratti agrari di consentire con carattere di stabilità la costituzione di una impresa agraria su fondo altrui.

La questione della esclusione della competenza della Sezione specializzata agraria per il comodato di fondo rustico non è certo nuova, e può dirsi che la esclusione in molti casi è stata dedotta onde sottrarre il comodato alle disposizioni di legge sulla proroga dei contratti agrari, sino a quando tali disposizioni sono rimaste in vigore, e più in generale alle disposizioni della legge 203/82, non accettando le parti concedenti la durata quindicennale, l'indennizzo per i miglioramenti ed il «canone equo» previsti da detta legge.

Si richiama la giurisprudenza relativa all'art. 27 legge 203/82, secondo cui le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima: si è ritenuto che tale norma non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico, stante l'impossibilità di qualificarla come contratto agrario (la cui causa, estranea al comodato, è quella di costituire un'impresa sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di «comodato modale» avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga un'attività di «gestione» (Cass. 2 giugno 2000, n. 7364, in questa *Riv.*, 2000, 642; Cass. 5 ottobre 1995, n. 10447, *ivi*, 1996, 642; Cass. 8 marzo 1988, n. 2347, in *Giur. agr. it.*, 1989, 124).

E si richiama la giurisprudenza sul «comodato modale», secondo cui il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno nell'ipotesi in cui venga posto un «modus» a carico del comodatario, mentre cessa qualora il vantaggio procurato da quest'ultimo si ponga come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione (Cass. 25 settembre 1990, n. 9718, in *Foro it. Rep.*, 1990, voce *Comodato*, n. 7; Cass. 2 aprile 1984, n. 2151, *id. Rep.*, 1984, voce *Contratti agrari*, n. 287; Cass. 20 aprile 1984, n. 491, in *Giur. agr. it.*, 1984, 89, con nota di Busetto).

Ed ancora, si afferma in giurisprudenza che il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto dell'apposizione, a carico del comodatario, di un «modus» di consistenza tale da non potere integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della cosa, come nel caso in cui venga stabilito, in relazione al godimento di un immobile, il versamento di una somma periodica, a carico del beneficiario, a titolo di rimborso spese, la cui entità lascia ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione (Cass. 4 giugno 1997, n. 4976, in *Foro it. Rep.*, 1997, voce *Comodato*, n. 1; Cass. 2 marzo 2001, n. 3021, in *Cd-Rom Foro it.*, 1987-2001).

Le questioni poste dalla giurisprudenza richiamata, vanno al di là del caso di specie, in cui la sentenza riportata ha escluso la competenza della Sezione specializzata agraria per difetto di prova sulla esistenza del contratto di affitto, e tale mancanza di prova appare giustificativa della esclusione della competenza della Sezione specializzata agraria.

Ciò chiarito, sulla questione del comodato di fondo rustico, desta perplessità la giurisprudenza che ritiene la esistenza del comodato di fondo rustico, con la conseguente esclusione del contratto di affitto e della competenza della Sezione specializzata agraria, anche quando vi sia la «gestione» del fondo rustico medesimo, essendo difficile ritenere che la «gestione» non implichi la costituzione di un'impresa agricola, tenuto altresì presente che la esecuzione dei lavori di fondo rustico da parte del comodatario costituisce un indubbio vantaggio, e quindi una controprestazione, in favore del comodante.

Domenico Bellantuono

*

T.A.R. Lazio, Sez. II *ter* - 14-7-2003, n. 10419 - Scognamiglio, pres.; Luttazzi, est. - CO.PRO.A. (avv.ti Paolucci e Roffi) c. Ministero agricoltura (Avv. gen. Stato).

Agricoltura e foreste - Interventi programmati in agricoltura - Contributi - Concessione a favore di cooperativa di rilevanza nazionale - Revoca per successiva liquidazione coatta amministrativa - Revoca totale - Illegittimità. (L. 8 novembre 1986, n. 752, art. 4; l. 1° luglio 1977, n. 403, art. 5)

In tema di concessione di contributi a favore di cooperativa di rilevanza nazionale per interventi programmati in agricoltura, ai sensi degli artt. 4 della l. 8 novembre 1986, n. 752 e 5 della l. 1° luglio 1977, n. 403, in caso di successiva dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, la revoca dei contributi non può riguardare la parte di sovvenzione in precedenza legittimamente erogata (1).

(Omissis)

FATTO. - 1. - La società ricorrente ottenne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della l. 8 novembre 1986, n. 752, un contributo di L. 2.700.000.000, con un anticipo del 50 per cento su fideiussione (d.m. n. 76145 del 15 maggio 1989).

Essa impugna il provvedimento in epigrafe che, stante la sottoposizione della ricorrente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (d.m. 13 marzo 1990), ha disposto la revoca dei citati benefici e conferito mandato all'Avvocatura generale dello Stato per il recupero, nei confronti del garante, di quanto già erogato in anticipo su fideiussione.

I motivi di ricorso sono i seguenti.

1) Violazione di legge per violazione dei principi in tema di revoca dei provvedimenti amministrativi nonché dell'art. 4 della legge n. 752 del 1986 e dell'art. 5 della legge n. 403 del 1977. Eccesso di potere per falso supposto di diritto e difetto di motivazione.

Il potere di revoca incontra dei limiti laddove l'atto da revocare abbia comportato l'attribuzione o l'ampliamento di una posizione soggettiva tutelata in modo pieno. E ciò si è verificato nella specie, laddove l'ammissione al contributo (con anticipazione del 50 per cento) dava luogo ad una posizione soggettiva ormai non più revocabile, anche perché il contributo era stato assentito e in parte erogato per la copertura di spese già sostenute, indipendentemente dalla prospettiva di sviluppo della cooperativa.

Inoltre l'impugnato atto di revoca è privo di motivazione.

2) Violazione di legge per violazione dell'art. 4 della legge n. 752 del 1986 e dell'art. 5 della legge n. 403 del 1977 nel testo vigente. Violazione delle circolari del Ministero dell'agricoltura emanate per l'attuazione di detta norma e, in particolare, della circolare n. 185 del 1987. Eccesso di potere per falso supposto di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.

Anche se, come ritenuto dal Consiglio di Stato per fattispecie similare (C.d.S., Sez. II, parere 26 settembre 1990, n. 884), nella ammissione al revocato contributo avesse avuto un ruolo decisivo una valutazione positiva dell'Amministrazione circa le prospettive future dell'iniziativa finanziata, ciò nonostante l'errore nella valutazione di dette prospettive future non avrebbe potuto giustificare una revoca, poiché questo errore non potrebbe mai tradursi in una evoluzione del pubblico interesse tale da giustificare l'atto di revoca.

Inoltre l'atto impugnato risulta illogico e contraddittorio anche rispetto alle circolari esplicative del Ministero.

E l'ingiustizia manifesta del provvedimento impugnato emerge anche dalla circostanza che il Ministero vorrebbe oggi sfruttare a proprio vantaggio la negligenza in cui è incorso (nonostante i ripetuti solleciti) nell'istruttoria per la verifica, tramite la commissione competente, della sussistenza delle spese affrontate.

L'Amministrazione si è costituita per resistere; e ha depositato una memoria e documenti.

La ricorrente ha depositato memorie e documenti.

Con ordinanza presidenziale n. 171/1992 e con sentenza n. 1420/1995 sono stati disposti incombenti istruttori.

La causa è passata in decisione all'udienza del 14 luglio 2003.

DIRITTO. - 1.1 - Il ricorso è fondato in parte.

In particolare il ricorso è fondato nella parte in cui contesta la revoca totale del contributo erogato (questo Tribunale ritiene che la revoca doveva essere limitata alla quota di contributo ancora da erogare) e le determinazioni finalizzate al recupero dell'importo ormai erogato (che il T.A.R. ritiene non ripetibile).

Il contributo in esame (e il relativo anticipo) è stato attribuito alla ricorrente dal d.m. n. 76145 del 15 maggio 1989, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c), della legge 8 novembre 1986, n. 752 («Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura»), su spese di gestione già sostenute prima del testè riferito atto di assenso ai contributi e al relativo anticipo, prima che la ricorrente fosse posta in liquidazione coatta amministrativa (il relativo d.m. reca la data del 13 marzo 1990), prima della ispezione straordinaria (effettuata il 27 febbraio 1990; v. il testè citato d.m. del 13 marzo 1990) da cui l'Amministrazione ha rilevato che la ricorrente non aveva «attività sufficienti per il pagamento dei debiti» (v. il ripetuto d.m. del 13 marzo 1990).

Di conseguenza la revoca di quanto già erogato risulta effettivamente illegittima, poiché basata su un fatto nuovo (la liquidazione coatta amministrativa) estraneo ai presupposti a suo tempo legittimanti il contributo e la relativa anticipazione.

Per altro verso lo stesso fatto nuovo (la liquidazione coatta amministrativa) viene ad incidere, in danno della ricorrente, sulla situazione giuridico-fattuale in atto (la debenza della residua quota di contributo da erogare): alla ricorrente non può più ergarsi il contributo (*rectius*: la quota residua del contributo) a suo tempo assentito.

L'effettiva erogazione di questo beneficio, infatti, presuppone:

- una cooperazione agricola di rilevanza nazionale da sostenere e sviluppare [v. il citato art. 4 della legge n. 752/1986, commi 1 e 3, lett. c)];

- la buona salute finanziaria dell'impresa [l'art. 3, n. 2) del d.m. n. 76145 del 15.5.1989, concessivo del contributo e del relativo anticipo, prevedeva espressamente: «per ottenere l'erogazione

del contributo (*anche se già assentito: n.d.r.*) la predetta cooperativa dovrà presentare ... (*Omissis*) ... certificato del Tribunale dal quale risulti che la cooperativa non trovasi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa»].

Questi due presupposti sussistevano quando è stato erogato l'anticipo, ma non sussistevano più dopo il provvedimento che ha posto la ricorrente in liquidazione coatta amministrativa, poiché un'impresa assoggettata a questa procedura (che ha effetti per molti versi identici a quelli del fallimento: v. artt. 200 e 201, r.d. 16 marzo 1942, n. 267) non può più considerarsi inserita nel contesto della «cooperazione agricola di rilevanza nazionale da sostenere e sviluppare»; ed ha perduto quella condizione (non trovarsi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa) cui il provvedimento concessivo del contributo e del relativo anticipo condizionava espressamente l'effettiva erogazione degli importi.

Legittimi, dunque, risultano gli atti impugnati nella parte in cui precludono ogni ulteriore erogazione per effetto della liquidazione coatta amministrativa.

1.2 - Deve osservarsi che in astratto, così come adombrato nell'ultima censura in ricorso, i tempi di definizione della pratica di contributo (e quindi necessari alla totale erogazione di questo) potrebbero consentire all'Amministrazione di sfruttare a proprio vantaggio un'eventuale illegittima lentezza burocratica: con un tempestivo iter burocratico una cooperativa potrebbe legittimamente percepire anticipo e saldo del contributo in esame prima di un'eventuale liquidazione coatta amministrativa; anzi, grazie al contributo, la cooperativa potrebbe anche evitare quella procedura concorsuale.

E l'ultima censura in ricorso fa proprie, seppure in modo sintetico, queste considerazioni, lamentando in proposito un'ingiustizia manifesta. Ma la censura va respinta; sia perché non supportata da principio di prova circa la lamentata negligenza dell'Amministrazione; sia perché i segmenti temporali intercorsi fra il provvedimento concessivo di contributo e anticipo (d.m. n. 76145 del 15 maggio 1989), l'ispezione straordinaria che ha rilevato l'insolvenza (in data 27 febbraio 1990: v. il d.m. 13 marzo 1990, di sottoposizione della ricorrente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) e lo stesso d.m. 13 marzo 1990 appaiono lassi di tempo non eccessivamente lunghi in relazione agli adempimenti burocratici da espletare, e quindi tali da escludere l'ingiustizia lamentata.

2. - La delibazione del primo e fondamentale motivo, attinente alla pretesa sostanziale del ricorso, e dell'ultima censura, testè delibata al capo 1.2 che precede, consente di assorbire i restanti mezzi di gravame attinenti a difetto di motivazione ed erronea considerazione delle prospettive future dell'iniziativa finanziata. Questi mezzi infatti risultano, rispettivamente, il primo recessivo e il secondo superato dall'esame di merito effettuato ai capi 1.1 e 1.2.

Quanto alla restante censura di illogicità e contraddittorietà rispetto a pregresse circolari (che è testualmente la seguente: «l'illogicità e la contraddittorietà dell'atto impugnato sussiste anche rispetto alle circolari esplicative del Ministero specie per quanto riguarda le anticipazioni che si giustificavano con l'urgenza di un ripiano di bilancio»), essa risulta inammissibile perché generica.

3. - Il ricorso va dunque accolto in parte, così come indicato al capo 1.1 che precede.

Per l'effetto gli impugnati provvedimenti vanno annullati soltanto nella parte in cui prevedono il recupero degli importi ormai erogati alla ricorrente. (*Omissis*)

(1) SUL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI REVOCA DELLE SOVVENZIONI PUBBLICHE.

1. La l. 7 novembre 1986, n. 752, «nel quadro della politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura» ammette a finanziamento [art. 4, commi 1° e 3°, lett. c)] azioni finalizzate al «sostegno e (allo) sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale», mediante (anche) l'erogazione di contributi sulle

spese sostenute (o da sostenere) per la gestione delle strutture cooperative (art. 5, l. 1° luglio 1977, n. 403). È da rilevare che l'intervento pubblico nell'economia, in senso lato, seppure in tempi recenti e più attenuato e forse più selettivo rispetto al passato, è stato una costante e continua ad essere tale rivelandosi spesso oggetto di rivendicazione, di discussione ed anche di controversie – come è dimostrato dalla sentenza in epigrafe – nel rapporto tra settori economici ed enti pubblici.

L'erogazione di un incentivo, comunque denominato (agevolazione finanziaria o fiscale, concorso, premio, sussidio, sovvenzione, ecc.), è da annoverare tra le azioni di sostegno promozionale dell'attività economica che lo Stato, le Regioni ed altri enti pubblici accordano, con leggi o atti amministrativi, all'iniziativa privata. Siffatte erogazioni, è il caso di notare, possono essere inquadrare nel più ampio concetto di «sovvenzioni». Va precisato, poi, che le sovvenzioni possono essere di natura «finanziaria», nel senso di intendere queste in quell'intervento che accorda ad un soggetto l'uso (altri direbbero più correttamente la proprietà) di una somma di denaro con obbligo di restituzione, accompagnata da qualche modico interesse rispetto a quello praticato dal mercato, od essere di natura «contributiva», da configurare in quell'intervento destinato ad un soggetto, senza obbligo di restituzione.

Nelle fattispecie oggetto dell'intervento normativo, disposto dalle leggi sopra indicate, le provvidenze concesse alle strutture cooperative sono da qualificare «sovvenzioni» contributive, che rientrano nella più vasta categoria degli atti (amministrativi) provvedimentali, «il cui effetto giuridico prevalente (appunto) consiste nell'attribuzione di una somma di danaro (...) senza che ciò comporti a carico del beneficiario un obbligo di restituzione o alcuna obbligazione di pagamento nei confronti della pubblica Amministrazione» (1), non escludendosi, in generale, con ciò che al privato beneficiario, oltre ad essere sottoposto ad una condizione di mera soggezione (controllo e valutazione dell'attività economica), possono essergli imposti anche, a mezzo del provvedimento di sovvenzione, obblighi di fare e di non fare.

Vale ricordare che, la pubblica Amministrazione, perviene a ciò dopo una valutazione «discrezionale» della formale richiesta di sovvenzione avanzata dal privato ai fini dello svolgimento di una attività economica; cioè la sovvenzione è accordata, deliberata ed incorporata in un atto amministrativo emesso dell'autorità politico-amministrativa, al termine di un procedimento istruttorio, funzionalizzato all'accertamento della sussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, del richiedente la sovvenzione (2). Tale procedimento, preordinato per agevolare, attuare ed aiutare il compimento di attività economiche private la cui rilevanza si riflette nel sistema economico e sociale, s'inquadra nelle scelte di politica economica del Paese. L'adozione dello strumento incentivante, che certamente e primieramente svolge una funzione attiva e dinamica, alimenta l'arricchimento del privato operatore, operando in suo favore un trasferimento di ricchezza appartenente al patrimonio dell'ente pubblico, nell'intento (se si vuole in via indiretta) di sorreggere un interesse socio-economico della collettività che diversamente non avrebbe possibilità di affermarsi, di crescere e di svilupparsi (prodotto lordo, occupazione, equilibrio socioeconomico).

Il giudizio di meritevolezza dell'intervento sovvenzionatorio, formulato dalla pubblica Amministrazione, anche se trova puntuale riscontro in parametri normativi, non può che essere fondato su valutazioni tecniche ed amministrative discrezionali, le quali, a seconda che coinvolgono, più o meno intensamente, l'interesse della collettività, assumono valenze di carattere «pub-

(1) Cfr. E. CROCI-G. PERICU, *Sovvenzioni (diritto amministrativo)*, in *Enc. dir.*, vol. LXIII, Milano, 1990, 244; M. CARRABA, *Incentivi finanziari*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, 963.

(2) V. Cons. Stato, Sez. II, 12 luglio 2000, n. 886, *Quesito*, in questa Riv., 2001, 733; Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 1976, n. 455, in *Cons. Stato*, 1976, I, 1430; T.A.R. Lazio 16 giugno 1983, n. 491, in *Trib. amm. reg.*, 1983, I, 1910.

blicistico», i cui risvolti, indubbiamente, sono di indirizzo, programmatici, e, al tempo stesso, di controllo delle attività economiche del privato (art. 41 Cost.). Questa attività, amministrativa e tecnica, certamente propedeutica al provvedimento di concessione della sovvenzione è svolta a monte di questo e viene eseguita: da un lato nell'intento di rispondere – dandone certezze – alla legittima aspettativa del soggetto privato e, dall'altro, anche e soprattutto allo scopo di indirizzare e coordinare, a fini sociali, l'iniziativa economica privata.

Emesso il provvedimento di idoneità alla concessione della sovvenzione (nulla osta, decreto di erogazione, altro documento equipollente), ed erogata la stessa – come nel caso cui fa riferimento la sentenza in commento – la predetta attività di accertamento si esaurisce, facendo sorgere in favore del beneficiario un diritto soggettivo tutelabile in sede ordinaria (3). Anzi, laddove la corresponsione del contributo, in capo al beneficiario, sorge in virtù di disposizioni di legge e può qualificarsi come obbligazione di diritto pubblico, la funzione della pubblica Amministrazione è solo strumentale, limitata alla esecutività del comando legislativo, e priva di ogni potere discrezionale di concessione (e, quindi, di revoca) (4). Da quanto emerge dall'orientamento giurisprudenziale, siamo convinti che la sovvenzione accordata, strutturalmente, è da accostare alla concessione civilistica di «obbligazione», in quanto l'accostamento, tra l'altro, sarebbe «facilitat[o] dal disposto dall'art. 1173 che conferisce alla norma civilistica una *vis* espansiva non discutibile» (5); infatti, con il riconoscimento (documentato) del beneficio cui si concreta la sovvenzione si pone in essere, tra P.A. e privato beneficiario, come ci conferma la giustizia amministrativa (6), un rapporto obbligatorio retto dalle norme di diritto comune. Ed è sotto quest'ottica che il detto rapporto dovrebbe essere riguardato, nell'intento di capire fin dove la pubblica Amministrazione ha (o possa avere) un potere d'incidenza sul rapporto così formato, al punto di poterne revocare il provvedimento di concessione.

2. Non pare che dovrebbero sussistere dubbi sul fatto che il diritto alla sovvenzione vantato dal soggetto privato rappresenti la contropartita dell'obbligo assunto dallo stesso sin dalla presentazione della domanda, tanto da potersi giustificare, *in contrariis*, che ove il beneficiario non adempia l'obbligo assunto (l'attività programmata), nonostante il provvedimento di concessione di erogazione, viene meno quel diritto di credito vantato dal privato (7). È da riconoscere, in tale ipotesi, che si è al caso limite e, pertanto, non può negarsi che alla P.A. va riconosciuto un potere di revoca, in sede di autotutela (specie quando si tratta di erogare denaro pubblico: T.A.R. Lazio, Sez. III, 7 luglio 2003, n. 5983, in *Giur. mer.*, 2003, 2565); potere di revoca che non sembra da inquadrare come sanzione per non avere il sovvenzionato adempiuto l'obbligazione derivante da un rapporto già posto in essere. È superfluo ricordare che la legittima aspettativa si trasforma in diritto soggettivo (alla sovvenzione) quando il rapporto trova modo di attuarsi e realizzarsi (criterio di effettività) in un esercizio dell'attività programmata. Ne consegue che il rapporto tra P.A. e privato non è un rapporto obbligatorio, a struttura sinallagmatica (con prestazioni di dare e controprestazioni di fare), cioè non è un rapporto di relazione, ma un rapporto di azione, la cui inescuzione non può essere configurata come inadempimento dell'obbligazione. Trattasi di un rapporto obbligatorio paritario, di diritto comune, sul quale la P.A. può incidere con l'esercizio di un

potere che le è proprio, a garanzia del perseguimento dell'interesse pubblico cui è preordinata la sovvenzione. Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 7 luglio 1988, n. 4480, in *Cons. Stato*, 1988, II, 2133) – che nell'attribuire la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia inerente la revoca di un contributo per inosservanza da parte del beneficiario di una condizione posta nel provvedimento di concessione – ha affermato il principio che siffatta pretesa «si svolge nell'ambito di un rapporto paritetico col beneficiario della sovvenzione e quindi coinvolge posizioni di diritto soggettivo, mentre non è ricollegabile all'esercizio dei poteri pubblicistici di autotutela, perché non si fonda su un riesame della corrispondenza ad interessi generali dell'originario provvedimento». Si spiega così l'accoglimento parziale del ricorso che il giudice amministrativo ha statuito con la decisione in esame.

3. La sentenza in epigrafe ha posto un freno al potere di revoca attribuito alla P.A., riaffermando il principio che si va consolidando, secondo il quale il provvedimento revocatorio non può essere disposto: a) quando si va a ledere quella posizione soggettiva acquisita dal beneficiario che si era già consolidata sin dalla chiusura del procedimento istruttorio di ammissione alla concessione della sovvenzione; ed in particolare, come nel caso di specie, b) quando le determinazioni finalizzate al recupero delle somme erogate sono «irripetibili», in conseguenza dello stato di liquidazione coatta amministrativa, cui è venuto a trovarsi il soggetto beneficiario. Il principio dell'irrevocabilità dell'atto amministrativo di concessione della sovvenzione, ora ribadito dai giudici amministrativi, che sarebbe estensibile a tutti quei casi in cui l'ammissione alla sovvenzione abbia già attribuito al beneficiario una posizione soggettiva, non può essere messo in discussione, non foss'altro perché, se così fosse, si creerebbero, per l'impresa, momenti di incertezza che metterebbero in forse il perseguimento delle attività produttive. Un provvedimento di revoca, tra l'altro, a sovvenzione (contributo, credito, ecc.) erogata, acquisita al patrimonio del beneficiario ed utilizzata a copertura delle spese per la realizzazione d'impianti o per spese di gestione sostenute o da sostenere in funzione dell'esercizio dell'attività d'impresa, a prescindere dal risultato raggiunto, sarebbe come mettere in crisi l'impresa stessa, laddove non ci siano motivi sopravvenuti, validi e percepibili (essere caduti o indotti in errore), che avrebbero potuto *ex ante* influenzare e determinare l'inidoneità tecnico-economica del programma e, quindi, la meritevolezza, a suo tempo accordata, alla sovvenzione.

Nel caso di specie il provvedimento di revoca, illegittimo, era stato disposto in presenza di un fatto nuovo (liquidazione coatta amministrativa), non previsto all'atto della concessione e dell'erogazione (50 per cento) della somma; anzi la sovvenzione era stata accordata alla cooperativa agricola sulla base dell'accertata sussistenza dei requisiti della legge: si trattava di una struttura associativa di rilevanza nazionale da sostenere e sviluppare (art. 4, comma 1 e 3, lett. c), legge n. 752 del 1986), che trovava conforto in una riscontrata buona condizione finanziaria della stessa. Requisiti e condizioni che sono venuti meno dopo che la P.A. aveva adottato il provvedimento di concessione, cioè dopo che il rapporto obbligatorio paritario era stato posto in essere ed eseguito. In questo caso potrebbe essersi profilata l'ipotesi di trovarsi di fronte ad un (quasi) negozio di liberalità dove la sovvenzione è configurabile, per il suo effetto economico, con contenuto giuridico equivalente a quello della

(3) In tal senso: Cass. Sez. Un. 7 maggio 2002, n. 6489; Cass. 7 febbraio 2003, n. 1617, in questa Riv., 2004, 32, con nota di A. GRASSO, *La competenza di merito del giudice ordinario sugli atti di revoca delle agevolazioni creditizie erogate per l'acquisto di terreni per la formazione (o l'ampiamiento) della proprietà coltivatrice*.

(4) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2001, n. 2224, in questa Riv., 2001, 733; Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 1996, n. 763, in *Cons. Stato*,

1996, 993; T.A.R. Puglia, Sez. II, 23 gennaio 1997, in questa Riv., 1998, 317.

(5) Cfr. G. FALCONI, *Obbligazione. VIII Obbligazioni pubbliche*, in *Enc. giuridica Treccani*, vol. XXI, Roma, 1990.

(6) Cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28 aprile 1982, n. 415, in *Cons. Stato*, 1982, I, 111.

(7) Così, T.A.R. Sicilia, Sez. II, 31 maggio 2001, n. 801, in questa Riv., 2002, 203.

donazione, che realizza in favore del beneficiario un tipico arricchimento senza corrispettivo (obbligazione) per la controparte (8); cioè nascerebbe, in favore del beneficiario, un'obbligazione dalla quale deriva un diritto di credito, svincolato da alcune vicende proprie delle donazioni, quali: la revoca, ecc.

4. Sulla giustezza della soluzione adottata dal T.A.R. Lazio non possiamo non concordare, essa è stata assunta secondo diritto e come tale va segnalata al lettore. Quello che vorremmo mettere in rilievo riguarda non tanto la censura, disattesa dal T.A.R., che la cooperativa (in liquidazione) ricorrente ha mosso alla P.A. sulla lentezza (certamente deprecabile) nell'erogazione della parte residua della sovvenzione, quanto sul come la P.A. è pervenuta alla concessione della sovvenzione stessa.

Emerge dalla sentenza in commento che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha concesso una sovvenzione di L. 2.700.000.000, con relativa anticipazione del 50 per cento, con decreto n. 76145 del 15 maggio 1989 a una cooperativa di rilevanza nazionale, che a distanza di meno di 10 mesi (con d.m. 13 marzo 1990), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito di ispezione straordinaria effettuata il 27 febbraio 1990. Si presume che l'affanno finanziario della struttura, magari impercettibile, sia iniziato prima del decreto di concessione della sovvenzione. Di conseguenza, riesce incomprensibile come può essere stata ammessa ad un finanziamento cospicuo una cooperativa di rilevanza nazionale che sicuramente avrà avuto un'istruttoria, con esame dei bilanci consolidati e con valutazione della complessiva situazione economico-finanziaria, e che poi nell'arco di così pochissimo tempo sia stata posta in liquidazione, senza riscontrare niente che potesse sollevare qualche minimo sospetto.

A chiusura di queste considerazioni, è da chiedersi: ma i controlli sullo stato patrimoniale e di salute della cooperativa sono stati veramente effettuati e, se effettuati, sono stati penetranti, prima che la stessa fosse ammessa al finanziamento? Al riguardo qualche dubbio è d'obbligo.

Alfio Grasso

(8) E. CROCI-G. PERICU, *op. cit.*, 249; e più specificamente in tema di negozi di liberalità, U. CARNEVALI, *Liberalità (Atti di)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, 216; A. CHECCHERINI, *Liberalità (Atti di)*, II, *Diritto civile*, in *Enc. giuridica Treccani*, vol. XIX, Roma, 1990.

*

T.A.R. Lazio, Sez. II *ter* - 8-1-2003, n. 1670 - Scognamiglio, pres.; Taglienti, est. - Feder. naz. commercio vinicolo e altri (avv. Marzano) c. Min. politiche agricole e forestali (Avv. gen. Stato) e Consorzio tutela vini Soave (avv. Albinini).

Agricoltura e foreste - Settore vitivinicolo - Vino Soave Superiore - Riconoscimento d.o.c.g. - Affinamento in bottiglia - D.M. 29 ottobre 2001 - Legittimità. (L. 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10; reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493, art. 57; d.m. 29 ottobre 2001)

È legittimo il decreto 29 ottobre 2001, con il quale il Ministero delle politiche agricole ha riconosciuto la denominazione di origine controllata e garantita del vino Soave Superiore ed ha approvato il relativo disciplinare, nella parte in cui stabilisce che le operazioni di affinamento in bottiglia devono aver luogo unicamente nell'ambito di una zona delimitata ovvero, subordinatamente, nella parte in cui comporta l'obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione, posto che l'operazione di affinamento in zona presuppone necessariamente anche l'imbottigliamento nella stessa (1).

(1) La decisione in epigrafe è commentata da M. SABBATINI, *Imbottigliamento e territorio: il caso «Soave»*, in questo fascicolo, p. 77.

(*Omissis*). - Con il ricorso in epigrafe la Federazione nazionale del commercio vinicolo ed alcune società di commercializzazione del vino Soave hanno impugnato il decreto ministeriale relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Soave Superiore» ed all'approvazione del disciplinare di produzione, lamentando, in definitiva, che l'Amministrazione abbia imposto, all'art. 5 del disciplinare, l'affinamento del vino in zone ristrette, ben delimitate dal disciplinare stesso.

1. Preliminarmente il Collegio deve prendere in esame le eccezioni di inammissibilità del ricorso.

1.1. Nel richiamare un precedente giurisprudenziale, si sostiene che la Federazione non abbia dato prova di essere titolare dell'interesse leso dal provvedimento.

Il Collegio rileva in primo luogo come il precedente giurisprudenziale citato (Cons. di Stato, Sez. VI, 5388/2000) riguardi la Confederazione italiana della vite e del vino, mentre nella fattispecie si tratta della Federazione nazionale del commercio del vino, che pur essendo inserita in detta confederazione, ha come scopo sociale tipico quello di tutelare i commercianti, e cioè i distributori di vino in bottiglia, sia esportatori che importatori.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che una disposizione che limita la movimentazione del vino dopo la produzione e vinificazione, incide sull'interesse ad una maggiore espansione della commercializzazione del prodotto, che può includere anche le fasi dell'imbottigliamento e dell'affinamento; ciò è sufficiente - ad avviso del Collegio - ad ammettere la legittimazione attiva della Federazione ricorrente.

1.2. Si sostiene d'altra parte che nemmeno le società ricorrenti avrebbero dato dimostrazione del proprio concreto interesse a ricorrere.

Al riguardo il Collegio ritiene sufficiente l'avvenuta produzione in giudizio di documenti di commercio, intestati ai ricorrenti, relativi al vino Soave D.O.C. e Superiore.

1.3. Si sostiene infine la carenza d'interesse in concreto in quanto il disciplinare riguarda un vino di nuova denominazione e non lede gli interessi di chi produce il Soave D.O.C. e non il nuovo Soave Superiore.

Il Collegio non condivide tale tesi, che in effetti «prova tappo», in quanto secondo tale ragionamento non vi sarebbe alcun interesse a poter contestare tale disciplinare.

Invero l'assoluta «contiguità» della produzione e commercializzazione di vini simili, accomunati dalla denominazione «Soave», appare sufficiente ad incardinare l'interesse di chi commercializza il D.O.C. a censurare anche il disciplinare relativo al «Superiore» D.O.C.G.

2. Nel merito tuttavia il ricorso appare infondato.

2.1. Con il primo motivo si sostiene l'irragionevolezza di una disposizione che consentirebbe l'imbottigliamento in qualsiasi zona e quindi la riconduzione delle bottiglie in zone determinate per operare ivi l'affinamento.

La tesi non può essere condivisa, in quanto appare chiaro che l'operazione di affinamento in zona presuppone necessariamente anche l'imbottigliamento in zona; lo si deduce chiaramente dai commi 6 e 7 dello stesso art. 5 del disciplinare che prevedono periodi minimi di affinamento in bottiglia prima di essere immessi in commercio.

Pertanto la disposizione non può nemmeno apparire strumentale ad aggirare l'ostacolo del presunto divieto «giurisprudenziale» di imposizione di un imbottigliamento *in loco*, giacché, come detto, tale imposizione appare connessa e non strumentale: chiara seppure implicita.

2.2. Con il secondo motivo si assume la violazione dell'art. 10 della l. 10 febbraio 1992, n. 164, il difetto di motivazione e di istruttoria, per mancanza di motivazioni e relazioni tecniche che giustificano l'obbligo di affinamento in zona.

Nemmeno tale tesi può essere condivisa.

In primo luogo il Collegio rileva come l'art. 10, comma 1, lett. *d*) della legge n. 164/92 consenta di prevedere nel disciplinare di produzione dei vini l'imbottigliamento in zone limitate.

Inoltre l'art. 57, co. 2 del reg. comunitario n. 1493 del 17 maggio 1999 consente agli Stati membri di stabilire condizioni di produzione, elaborazione e commercializzazione più severe di quelle del regolamento stesso per i vini V.Q.P.R.D.; nell'allegato VI, lettera *D*) «zone di trasformazione» punto 1, lett. *b*), la stessa normativa comunitaria prevede poi di delimitare l'elaborazione del vino nell'ambito di zone predeterminate, in cui sono state raccolte le uve utilizzate; dal punto 3 si evince inoltre che la regola è quella di elaborare il vino nella zona di produzione e l'eccezione, consentita con specifica deroga, è quella di lavorare il vino in questione fuori zona.

Anche l'art. 10, comma 2 della legge n. 164/92 consente di introdurre nel disciplinare con decreto ministeriale ulteriori elementi non espressamente previsti dalla stessa legge.

Del resto appare significativo che, come dimostrato dall'Amministrazione resistente, i disciplinari dei più importanti vini di qualità, quali ad esempio il «Brunello di Montalcino», il «Barolo», il «Franciacorta», il «Gattinara», ed il «Barbaresco», prevedono espressamente che le operazioni di invecchiamento debbono avvenire in zona di produzione.

Le analisi tecniche previste dall'art. 10, comma 4 della legge n. 164/92 riguardano peraltro solo la procedura di modifica di un disciplinare già esistente; nel caso in esame si tratta di un nuovo disciplinare relativo al riconoscimento di una nuova denominazione di vino di qualità, talché non è applicabile alla fattispecie la suddetta norma; il disciplinare del Soave D.O.C. infatti non è stato modificato.

L'approvazione del disciplinare di un vino che abbia ottenuto il riconoscimento D.O.C.G. è regolato dall'art. 8 della stessa legge n. 164/92, che comunque prevede delle analoghe garanzie tecniche, in quanto il decreto ministeriale relativo deve essere adottato «previo conforme parere del Comitato nazionale di cui all'art. 17, sentite le Regioni interessate»; e nella premessa del decreto impugnato si dà conto della circostanza che il disciplinare è stato appunto approvato su conforme parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche; inoltre dagli atti depositati risulta il parere favorevole della Regione Veneto.

Infine, sul punto, si rileva come, trattandosi di atto di natura regolamentare, non possa essere richiesta la motivazione, imposta ai provvedimenti amministrativi dall'art. 3 della legge n. 241/90.

2.3. Il terzo motivo ipotizza la violazione dell'art. 5, u.c. del d.p.r. 12 luglio 1963, n. 930, dell'art. 18 del reg. CE 823/87 nonché l'eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento per non avere il disciplinare recepito, *in parte qua*, gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto.

Tale rilievo è evidentemente fatto dai ricorrenti in relazione al disciplinare del Soave D.O.C. che non prevede l'imbottigliamento e l'affinamento del vino nelle zone di produzione.

Ma nemmeno tale censura coglie nel segno.

Infatti qui non si è modificato un disciplinare esistente con regole che hanno messo in difficoltà produttori e commercianti, bensì si è creato un disciplinare per un prodotto nuovo, costituito dal Soave Superiore D.O.C.G. che prima non esisteva. Pertanto, l'Amministrazione non può aver violato gli usi locali leali, in quanto quelli ai quali si riferiscono i ricorrenti riguardano altro prodotto.

Anzi, e conclusivamente sul punto, si è già notato come gli usi diffusi per i vini di qualità superiore prevedono generalmente proprio l'invecchiamento e l'elaborazione del vino nelle zone di produzione. Pertanto, anche in relazione a ciò, non può nemmeno ritenersi tradito un qualche affidamento.

2.4. Con il quarto motivo si sollevano censure di violazione di norme comunitarie.

2.4.1. In primo luogo si assumono violate le norme sulla libertà di mercato contenute negli artt. 29 e 30 del Trattato.

Su tale questione opportunamente il controinteressato cita la decisione della Corte di giustizia della Comunità europea del 16 maggio 2000, resa in causa C-388/95, riguardante fattispecie analoga di regolamento spagnolo che aveva imposto l'imbottigliamento nelle cantine di origine, e cioè nella regione di produzione, del vino di denominazione di origine *calificada*.

La Corte di giustizia ha infatti affermato che il possibile effetto limitativo al commercio del vino, derivante dalla disposizione qui contestata, si giustifica, tenuto conto delle norme comunitarie tendenti alla valorizzazione dei prodotti, in quanto mezzo necessario e proporzionato, idoneo a preservare la notevole reputazione di cui gode indiscutibilmente un vino a denominazione di origine *calificada* e, nel nostro caso, un vino Superiore D.O.C.G. La Corte, pur riconoscendo che la qualità del vino può essere mantenuta anche imbottigliando il vino fuori regione, ha tuttavia affermato che le condizioni qualitative ottimali «saranno più sicuramente soddisfatte se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella regione dei beneficiari della denominazione e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita dalle caratteristiche specifiche del vino in «questione»; inoltre «i controlli effettuati al di fuori della regione di produzione in conformità della normativa comunitaria garantiscono la qualità e l'autenticità del vino meno dei

controlli effettuati nella regione nel rispetto della procedura di controllo» (p. 13 e 14).

In definitiva quindi non si richiede una prova tecnica circa la sussistenza di condizioni ottimali dell'imbottigliamento e della lavorazione del vino in zona, essendo sufficiente la logica presunzione che ciò si verifica verosimilmente in misura superiore rispetto all'imbottigliamento fuori zona.

Nel condividere tali argomentazioni, che facilmente possono essere riferite anche alle operazioni di affinamento in bottiglie, il Collegio ritiene di poter escludere la violazione delle norme contenute negli artt. 29 e 30 del Trattato.

2.4.2. Si sostiene inoltre la lesione del principio di proporzionalità desumibile dalla normativa comunitaria.

Ma anche in relazione a ciò valgono le ragioni sopra esposte, in base alle quali – in adesione all'orientamento della Corte di giustizia CE – la misura contestata si dimostra proporzionale alla tutela del bene in questione.

2.4.3. Infine i ricorrenti lamentano la lesione del principio del legittimo affidamento.

Anche tale censura appare infondata in quanto, come in precedenza detto, l'assenza di analoga disposizione nel disciplinare del Soave D.O.C. non poteva formare in capo ai ricorrenti nessun legittimo affidamento che identica disciplina si sarebbe ripetuta per un prodotto diverso, quale il «Superiore» D.O.C.G.; tanto più in presenza di numerosi disciplinari di vini di qualità che contengono vincoli analoghi a quelli qui contestati.

2.5. Con il primo dei motivi aggiunti si contesta che il decreto sia difforme dallo schema di disciplinare presentato dal Consorzio, nel quale non era previsto l'obbligo di affinamento del vino in zona.

Ma, come già in precedenza detto, il comma 2 dell'art. 10 della legge 164/92 consente al Ministero di includere condizioni ed elementi non previsti nella legge e, d'altra parte, la proposta di disciplinare non è vincolante per il Ministero stesso. E ciò in coerenza con quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del reg. comunitario n. 1493/99.

Nemmeno nella procedura riguardante il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, con approvazione del relativo disciplinare di produzione, prevista dall'art. 8 della citata legge n. 164/92, vi è alcun vincolo del decreto ministeriale rispetto alla proposta; l'art. 10, comma 1, riguardante l'approvazione del disciplinare, in particolare, indica come mera proposta quella proveniente dai concorsi volontari autorizzati.

Inoltre si osserva come, in generale, il comma 5 del citato art. 8 stabilisce che il disciplinare del vino D.O.C.G. «deve prevedere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva rispetto a quella di D.O.C.».

E ciò rileva anche in ordine al presunto affidamento basato sulla disciplina del Soave D.O.C.

Infine si evidenzia come nemmeno il d.p.r. 20 aprile 1994, n. 348, recante le norme di attuazione della legge, preveda che la proposta dei Consorzi sia vincolante per il Ministero.

Comunque, e conclusivamente sul punto, dall'allegato 7 dei documenti depositati dall'Amministrazione, riguardante la trasmissione alla Commissione tecnica nazionale da parte del Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave di una bozza corretta del disciplinare del Soave Superiore D.O.C.G. da esso stesso Consorzio proposto, risulta che il primo comma dell'art. 5 reca una disposizione analoga a quella contestata, in quanto obbliga ad effettuare la procedura di «maturazione» del vino nelle zone di produzione.

Deve quindi essere respinto il primo motivo aggiunto.

Con il secondo motivo aggiunto si sostiene che il parere della Regione Veneto sia stato emesso su una prima proposta del Consorzio datata 27 luglio 1999 e non su quella modificata del 20 febbraio 2000.

Al Collegio non sembra tuttavia che ciò possa desumersi dagli atti depositati.

Infatti la nota del 19 gennaio 2001 della Regione Veneto fa riferimento correttamente all'istanza del Consorzio, che è solo quella del 27 luglio 1999, ma ciò non significa che il disciplinare esaminato ed approvato non sia quello integrato con le osservazioni del 4 febbraio 2000.

Peraltro la deliberazione regionale, esaminata alla luce dell'allegato «verbale istruttorio», si è formata sul disciplinare definitivamente proposto dal Ministero, che reca al primo comma dell'art. 5 la disposizione qui contestata.

In conclusione anche tale motivo deve essere respinto e, conseguentemente, l'intero ricorso. (*Omissis*)

Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale

di MARCO BORRACCETTI

I. AMBIENTE

1.1 Rifiuti - Nozione

La nozione di rifiuto non può essere interpretata in modo da escludere l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, tanto in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, quanto previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero.

Sentenza della Corte dell'11 novembre 2004, in causa C-457/02, Niselli, ai sensi dell'art. 234 CE-Timmermans, pres.; Puissechet, rel.; Kokott, avv. gen.

La domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l'interpretazione della normativa comunitaria in materia di rifiuti, in particolare della dir. 75/442/CEE, così come modificata dalla dir. 91/156/CEE e dalla dec. 96/350/CE della Commissione. La direttiva persegue il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alla gestione dei rifiuti, prevedendo – ricordiamo – che il rifiuto sia una qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Tra le categorie di rifiuti previste dalla direttiva, in una elencazione che non è tassativa, sono espressamente menzionati i residui di produzione o di consumo ed i prodotti di cui il detentore non si serve più e dei quali è intenzionato a liberarsi. Con essa è stato inoltre affidato alla Commissione il compito di stabilire un elenco di rifiuti che rientrino nelle categorie da essa previste e la cui ultima modifica, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, comprende anche i rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, inclusi vari tipi di rifiuti metallici.

La direttiva in questione è stata recepita dall'ordinamento italiano con il d.lgs. 22/97, che definiva il «rifiuto» come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Tale decreto esigeva per la gestione di taluni tipi di rifiuti, un'autorizzazione amministrativa, prevedendo altresì una sanzione penale per l'esercizio di tale attività in difetto di autorizzazione.

Con il successivo d.l. 138/2002, convertito nella l. 8 agosto 2002, n. 178, si è deciso di recare un'interpretazione autentica della definizione di «rifiuto» ai sensi del d.lgs. n. 22/97. Secondo la nuova disposizione, i termini «si disfi», «abbia deciso» o «abbia l'obbligo di disfarsi» devono essere interpretati nel senso che per «si disfi», si deve intendere qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero; per «abbia deciso», si intende la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero sostanze, materiali o beni; con l'espressione «abbia l'obbligo di disfarsi», si individua l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito

da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui allo stesso decreto legislativo.

Al contempo, la norma precisa che non ricorrono le fattispecie ora descritte per beni o sostanze e materiali residui di produzione o di consumo qualora gli stessi possano essere, e sono, effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; possano essere, e sono, effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nel testo interpretato.

In tale quadro normativo si inserisce il fatto che vede il signor Niselli, legale responsabile della società ILFER, imputato del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in seguito al sequestro di un semirimorchio della sua società perché trasportava rottami ferrosi, che provenivano dalla demolizione di macchinari e di automezzi o dalla raccolta di oggetti di scarto, sprovvisto del modulo d'identificazione dei rifiuti previsto dal d.lgs. 22/97.

All'entrata in vigore del d.l. 138/02, il Tribunale di Terni si è interrogato sulla compatibilità di tale norma col diritto comunitario: nel caso di risposta affermativa, infatti, quanto addebitato al sig. Niselli non avrebbe più costituito reato.

In via preliminare, i giudici affermano che l'ambito di applicazione ed interpretazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del verbo «disfarsi», che deve essere interpretato alla luce della finalità della dir. 75/442, e cioè la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti, ma anche alla luce dell'art. 174, n. 2, CE, secondo il quale la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata in particolare sui principi della precauzione e dell'azione preventiva (anche sentenza 18 aprile 2002, in causa C-9/00, *Palin Granit*, in *Raccolta*, p. I-3533).

Il giudice di rinvio si chiedeva, tra l'altro, se nella nozione di rifiuto possano o meno rientrare i residui di produzione o di consumo che siano riutilizzati nel medesimo ciclo produttivo o di consumo, oppure in un ciclo analogo o diverso, senza subire alcun trattamento preventivo e senza recare pregiudizio all'ambiente, oppure dopo aver subito un trattamento preventivo senza che tuttavia si renda necessaria alcuna operazione di recupero. L'interpretazione autentica fornita dal legislatore italiano sembra indirizzata, infatti, ad escludere dalla nozione di rifiuto, a determinate condizioni, i residui di produzione o di consumo idonei ad essere riutilizzati.

Come prima osservazione, il collegio giudicante ricorda che, il fatto che una sostanza utilizzata sia un residuo

di produzione può costituire un indizio dell'esistenza di un'azione, di un'intenzione o di un obbligo di disfarsene e la stessa valutazione si impone per quanto riguarda i residui di consumo. Ciononostante, potrebbe ammettersi un'analisi secondo la quale un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non un residuo, bensì un sottoprodotto che l'impresa intende sfruttare o commercializzare a condizioni favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Un'analisi del genere non contrasterebbe infatti con le finalità della dir. 75/442 in quanto non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti. Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuti, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura, il ricorso a tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, deve essere circoscritto alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione.

Per fare ciò, oltre al criterio derivante dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, costituisce un secondo criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un rifiuto – ai sensi della normativa comunitaria – il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta; in un'ipotesi del genere, la sostanza in questione non potrà più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi, bensì un autentico prodotto.

Risulta così ammesso, alla luce degli obiettivi della dir. 75/442, qualificare un bene, un materiale o una materia prima, derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo, come un sottoprodotto di cui il detentore non desidera disfarsi, a condizione che il suo riutilizzo sia certo, senza trasformazione preliminare, e contenuto nel corso del processo di produzione (in tal senso anche la sentenza dell'11 settembre 2003, in causa C-114/01, *AvestaPolarit Chrome*, in *Raccolta*, p. I-8725).

Tuttavia, quest'ultima analisi non appare valida per quanto riguarda i residui di consumo – che non possono essere considerati sottoprodotti di un processo di fabbricazione o di estrazione idonei ad essere riutilizzati nel corso del processo produttivo – e nemmeno per quanto riguarda rifiuti del genere che non possono essere qualificati come beni d'occasione riutilizzati in maniera certa e comparabile, senza previa trasformazione.

Secondo l'interpretazione risultante da una disposizione quale l'art. 14 del d.l. n. 138/02, affinché un residuo di produzione o di consumo sia sottratto alla qualifica come rifiuto sarebbe sufficiente che esso sia o possa essere riutilizzato in qualunque ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero. Un'interpretazione del genere si risolverebbe manifestamente nel sottrarre alla qualifica di rifiuto quei residui di produzione o di consumo che invece rientrano nella definizione sancita dall'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, sui rifiuti, e successive modificazioni.

In specie, i residui ferrosi sono stati sottoposti a cernita ed eventualmente a taluni trattamenti, e costituiscono una materia prima secondaria destinata alla siderurgia. In un tale contesto essi devono tuttavia conservare la qualifica di rifiuti finché non siano effettivamente riciclati in prodotti siderurgici, finché cioè non costituiscano i prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati. Nelle fasi precedenti, essi non possono ancora, infatti, essere considerati riciclati, poiché il detto processo di trasformazione non è terminato; viceversa, fatto salvo il caso in cui i prodotti ottenuti siano a loro volta abbandonati, il momento in cui i materiali in questione perdono la qualifica di rifiuto non può essere fissato ad uno stadio industriale o commerciale successivo alla loro trasformazione in prodotti siderurgici poiché, a partire da tale momento, essi non possono più essere distinti da altri prodotti siderurgici scaturiti da materie prime primarie.

Così, i giudici concludono nel senso che la nozione di rifiuto non può essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero.

Tale conclusione, se in apparenza riguarda solo un aspetto di legislazione ambientale, nella pratica appare idonea a produrre effetti anche sui principi generali dell'ordinamento. Infatti, la sentenza della Corte comporta, evidentemente, l'incompatibilità della disciplina italiana con il diritto comunitario e la sua conseguente non applicazione da parte del giudice nazionale. A sua volta, questo comporta, però, che il soggetto imputato in un procedimento penale non veda più applicata la nuova disciplina ma quella preesistente, cosa che crea un ulteriore problema. La normativa preesistente in materia di smaltimento e riutilizzo dei rifiuti prevedeva una sanzione penale che la nuova disciplina aveva rimosso: ergo, il giudice si troverebbe ad applicare la norma penale meno favorevole. La soluzione, a questo punto, non risulta ancora chiara: il giudice di rinvio, infatti, potrà prendere ad esempio le conclusioni formulate dell'avv. gen. Kokott nella causa Berlusconi (Conclusioni dell'avv. gen. Kokott, presentate il 14 ottobre 2004, nelle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, *Berlusconi*) ed allora applicherà la normativa preesistente. Si sostiene infatti che, in un caso avente un rapporto con il diritto comunitario, «l'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole si giustifica solo se viene garantito il primato del diritto comunitario», al fine di rispettare anche gli obiettivi del legislatore comunitario; non risulterebbe – infatti – comprensibile perché il singolo debba avvantaggiarsi retroattivamente di una nuova valutazione del legislatore nazionale sulla rilevanza penale del suo comportamento, qualora questa contrasti con i precetti comunitari rimasti, a loro volta, immutati: se infatti, nell'adottare una nuova legge penale più favorevole, il legislatore nazionale viola i precetti del diritto comunitario, esso non garantisce affatto la coerenza delle disposizioni applicabili ma, al contrario, mette in pericolo l'unità dell'ordinamento giuridico. Per questo, secondo l'avv. gen. Kokott, «in un caso simile non vi è motivo di derogare a un principio fondamentale dello Stato di diritto quale quello della legalità della pena» e, al contrario, sarà necessario, per garantire la coerenza dello stesso ordinamento giuridico, dare attuazione al diritto comunitario, cui spetta il primato applicativo.

Qualora tale posizione non venisse condivisa, il giudice potrà considerare che l'irretroattività della norma penale più sfavorevole sia un principio fondamentale del nostro

ordinamento; in tal caso, potrebbe allora rivolgersi alla Corte costituzionale, richiamando la riserva di competenza a decidere che questa ha manifestato nel caso in cui l'applicazione del diritto comunitario sia potenzialmente in contrasto con i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale (sentenza della Corte costituzionale, *Granital*, dell'8 giugno 1984, n. 170).

1.2 Rifiuti - Smaltimento

Ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 4 della dir. 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, sugli obblighi degli Stati membri circa l'adozione di misure idonee ad assicurare che i rifiuti vengano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente, non possono essere considerati sufficienti dei piani di recupero della zona inquinata ancora fermi a livello di progetto preliminare e non già avviati alla fase esecutiva ed operativa.

Sentenza della Corte del 25 novembre 2004, in causa C-447/03, Commissione/Italia, ai sensi dell'art. 226 CE-Gulmann, pres.; Klucka, rel.; Stix-Hackl, avv. gen.

La normativa comunitaria relativa ai rifiuti prevede, tra gli altri obblighi, che gli Stati membri siano tenuti ad adottare le misure necessarie ad assicurare che questi siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi idonei ad arrecare pregiudizio all'ambiente, in particolare modo ad acqua, aria, suolo, fauna e flora; senza causare inconvenienti da rumori od odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse; oltre che tutte quelle necessarie a vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Inoltre, la medesima norma prevede che gli Stati adottino le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento.

La Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti dell'Italia, accusata di non avere adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati o depositati in alcune discariche localizzate nella zona di Manfredonia (FG) (ex stabilimento Enichem e discariche di rifiuti solidi urbani) fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi idonei ad arrecare pregiudizio all'ambiente, così come stabilito dalla norma comunitaria; si era infatti scoperto l'elevato grado di inquinamento in cui versavano questi siti, a causa della contaminazione operata da anidride arseniosa, sali sodici, prodotti infiammabili ed altre sostanze tossiche in notevole quantità, oltre che, nelle discariche di rifiuti solidi urbani, dalla mancanza di sistemi di protezione del percolato.

Lo scambio epistolare con le autorità italiane fu senz'altro intenso nel corso degli anni ma, alle osservazioni prodotte dalla Commissione, anche con la lettera di messa in mora, le autorità italiane avevano risposto con note e documenti del Ministero dell'ambiente ove si affermava che l'intera area industriale di Manfredonia era stata inclusa nell'ambito di interventi di bonifica di interesse nazionale e che erano stati approvati alcuni progetti preliminari per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree inquinate, nonché due piani di messa in sicurezza d'emergenza. In dettaglio, le autorità competenti avevano chiarito ben poco circa i rifiuti presenti sul sito Enichem: ad esempio, non si sapeva se i rifiuti fossero stati asportati o meno e non era stata fornita alcuna informazione sull'effettiva esecuzione dei progetti preliminari per la messa in sicurezza dell'area, né sulla loro approvazione definitiva. Alla Commissione non erano state nemmeno fornite indicazioni circa il recupero o lo

smaltimento di fanghi industriali, dei numerosi fusti metallici contenenti rifiuti contaminati da arsenico, né sul recupero o lo smaltimento di altri tipi di rifiuto quali code benzoiche, code tolueniche, rifiuti provenienti dall'impianto di purificazione di caprolattame, costituiti essenzialmente da farine fossili, caprolattame e biossido di manganese.

Nonostante fosse stata sottolineata in più occasioni la gravità della situazione ambientale, non era stato fatto nulla di concreto nemmeno per le altre discariche, tanto che - in una di queste - era ancora presente un ammasso di rifiuti mai smaltito né recuperato nel corso di molti anni. Inevitabile, a questo punto, la decisione della Commissione di inviare, il 26 giugno 2002, un parere motivato, che invitava il governo italiano ad adottare le misure necessarie entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica; ad esso rispondeva immediatamente il Ministro dell'ambiente che si limitava a riassumere la situazione esistente nelle varie discariche. Le informazioni non sono state considerate soddisfacenti dalla Commissione che, per l'appunto, ha così deciso di adire la Corte di giustizia.

La censura riguarda, principalmente, la violazione degli obblighi derivanti all'Italia dall'art. 4 della dir. 75/442, secondo il quale gli Stati membri devono adottare quelle misure idonee ad assicurare che i rifiuti vengano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente. I giudici ricordano che, per giungere ad una sentenza dichiarativa dell'inadempimento, non poteva essere sufficiente la denuncia della Commissione, ma che quest'ultima era chiamata a dimostrare quanto affermato, essendo in capo ad essa l'onere della prova. In specie, si trovava quindi di provare che, in Italia, era stata omessa l'adozione di quelle misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati o depositati in discarica fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi pericolosi per l'ambiente.

Nel merito, i giudici osservano che il governo italiano non contesta la presenza di rifiuti pericolosi per la salute dell'uomo e idonei ad arrecare pregiudizio all'ambiente e, d'altra parte, dalle informazioni comunicate dalle autorità italiane durante il procedimento precontenzioso, risulta che l'intera zona industriale di Manfredonia si trovava in una situazione ambientale critica. Infatti, furono approvati diversi progetti preliminari per la messa in sicurezza e la bonifica delle zone inquinate, nonché due piani di messa in sicurezza di urgenza, ma le autorità italiane non hanno fornito alcuna informazione sull'effettiva esecuzione di tali progetti e di tali piani. Le autorità italiane hanno anche riconosciuto che, sul sito Enichem, risultavano depositati vari tipi di rifiuto, aggiungendo che le discariche risultavano sprovviste di presidi idonei ad impedire la dispersione degli inquinanti nell'ambiente e che, per di più, i lavori di messa in sicurezza di emergenza erano impediti dal sequestro disposto dall'autorità giudiziaria che aveva richiesto, prima di qualsiasi intervento, l'espletamento dell'*iter* istruttorio relativo al progetto di bonifica. Per alcune di esse, la fine dei lavori di svuotamento e relativo smaltimento sarebbe avvenuta rispettivamente nel febbraio e nel dicembre 2004 e solo l'attuazione del complesso delle misure di messa in sicurezza, di emergenza e di bonifica avrebbe assicurato la rimozione delle fonti inquinanti ed il loro conseguente smaltimento, prevenendo in tal modo la diffusione dell'inquinamento.

Il collegio giudicante conclude nel senso della bontà degli elementi portati dalla Commissione e dichiara l'inadempimento italiano: non potevano essere infatti considerati sufficienti dei piani di recupero della zona inquinata, ancora fermi a livello di progetto preliminare. Probabilmente, solo l'esecutività di questi e l'avvio ed il corso delle relative operazioni avrebbe potuto consentire ai giudici una pronuncia differente.

MASSIMARIO

Giurisprudenza civile

(a cura di PAOLA MANDRICI)

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione - Procedimenti possessori - Esclusione - Fondamento. (C.p.c., artt. 8, 45; l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 26; l. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9; l. 26 novembre 1990, n. 353)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Competenza - Crediti nascenti da rapporti agrari - Ingiunzione di pagamento - Emissione - Giudice competente. (C.p.c., artt. 637, 653; l. 2 marzo 1963, n. 320, art. 1; l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 26)

Cass. Sez. III Civ. - 5-8-2004, n. 15022 - Giuliano, pres.; Finocchiaro, est.; Russo, P.M. (conf.) - Fall. Di Ruggiero Domenico (avv. Negri) c. Morese (avv. Tanca). (*Conferma App. Salerno 12 ottobre 2000*)

Sono escluse dalla competenza della Sezione specializzata agraria le azioni possessorie relative ai fondi rustici, poiché in ordine ad esse si controverso su questioni di fatto e non su diritti ed obblighi derivanti da contratti agrari. Infatti, l'art. 26 della legge n. 11 del 1971, che attribuisce espressamente alle Sezioni agrarie i provvedimenti cautelari di cui al capo II, titolo I del libro IV c.p.c., implicitamente esclude dalla competenza di tali Sezioni i procedimenti possessori che restano attribuiti, sia per la fase interdittale che per quella di merito, alla competenza del giudice unico monocratico. Né la situazione è mutata a seguito della legge n. 29 del 1990 che (art. 9) ha attribuito alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie nascenti da un contratto agrario o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto poiché la norma non comprendeva anche i procedimenti possessori, in ragione del fatto che, ai sensi dell'allora vigente art. 8, secondo comma, c.p.c., questi rimanevano affidati alla competenza per materia del pretore, anche quando avevano ad oggetto un bene facente parte di un rapporto agrario (1).

Nel caso di credito il cui accertamento in via ordinaria sia riservato alla cognizione della Sezione specializzata agraria, competente a pronunciarsi sull'istanza per decreto ingiuntivo è il presidente di quest'ultima (il magistrato, cioè, che, ex art. 2 della legge n. 320 del 1963, è assegnato annualmente a tale Sezione sulla base delle norme sull'ordinamento giudiziario, con funzioni di presidente). Ne consegue che, nel vigore dell'art. 47 del r.d. n. 12 del 1941 (ed anteriormente alle modifiche introdotte, con decorrenza 2 giugno 1999, dall'art. 12 del d.lgs. n. 51 del 1998), essendo al presidente del Tribunale ordinario consentito «di presiedere qualsiasi altra Sezione», la circostanza che il decreto de quo sia stato emesso dal detto organo giudiziario anziché dal presidente della Sezione specializzata, non è, ipso facto, causa di nullità del provvedimento: ma ciò non significa anche che, comunque, l'ingiunzione sia stata emessa «dal giudice competente» a norma dell'art. 637 c.p.c., poiché, a tal fine, occorre verificare sia se l'istanza era diretta al presidente della Sezione specializzata ovvero al presidente del Tribunale, sia se il magistrato che ha adottato il provvedimento lo abbia emesso nella qualità di presidente della Sezione specializzata (sia pur nell'esercizio legittimo della facoltà sostitutiva riconosciuta dalla legge) ovvero, piuttosto, da presidente del Tribunale, caso, quest'ultimo, in cui, in sede di opposizione, il Tribunale investito del merito non può che dichiarare (come nella specie) la nullità del provvedimento perché proveniente da giudice incompetente (2).

Previdenza sociale - Assicurazioni sociali - Danni per omessa assicurazione - Rendita vitalizia - Regolarizzazione della posizione contributiva ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 per la parte non coperta da contributi prescritti - Sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1995 - Portata - Soggetti abilitati alla regolarizzazione - Familiari coadiuvanti in impresa coltivatrice diretta - Inclusione - Sussistenza della prova documentale del rapporto di lavoro e testimoniale della sua durata - Impossibilità di determinazione della retribuzione per la peculiarità della fattispecie dell'art. 2140 c.c. nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia - Prova della retribuzione ex art. 13, comma quinto, della legge n. 1338 del 1962 - Presupposto della costituzione della rendita - Configurabilità - Esclusione - Determinazione della riserva matematica per il periodo anteriore alla entrata in vigore della disciplina ex legge n. 233 del 1990 - Criteri. (C.c., art. 2140; r.d. 28 novembre 1938, n. 2138; r.d. 24 settembre 1940, n. 1949; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13; l. 2 agosto 1990, n. 233)

Cass. Sez. Lav. - 18 agosto 2004, n. 16147 - Prestipino, pres.; Foglia, est.; Apice, P.M. (conf.) - INPS (avv. Pulli ed altri) c. Plodari (avv. Nardino). (*Conferma App. Brescia 6 aprile 2001*)

A seguito della sentenza n. 18 del 1995 della Corte costituzionale, l'unica interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (versamento della riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia nel caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione) è quella che ne estende l'applicazione a favore dei lavoratori autonomi, posto che con tale interpretazione, alla quale va escluso il carattere innovativo, il giudice delle leggi, pur non operando una indiscriminata estensione ai detti lavoratori della disciplina dei lavoratori dipendenti, ha individuato nel citato art. 13 quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti; pertanto, deve ritenersi che anche i familiari coadiuvanti dell'impresa diretto-coltivatrice siano abilitati al versamento della riserva ex art. 13 cit., non ostandovi l'esistenza di particolari meccanismi di accreditamento dei contributi previdenziali previsti per i coltivatori diretti; in tali ipotesi, ove risulti, come nella specie, provata documentalmente la esistenza di un rapporto di lavoro e, attraverso deposizioni testimoniali anche la durata dello stesso (e non sia possibile determinare la retribuzione per le peculiarità del rapporto di cui all'art. 2140 c.c. nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia attuata con la legge n. 151 del 1975, per l'assenza di un vero e proprio corrispettivo di denaro e l'effettuazione della remunerazione attraverso il mantenimento e la partecipazione al godimento del patrimonio familiare), la prova della retribuzione ex art. 13, quinto comma, della legge n. 1338 del 1962 non poteva ritenersi presupposto per la costituzione della rendita, essendo solo per effetto della legge n. 233 del 1990 stato introdotto un sistema organico di riscatto per periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, mentre, per il periodo precedente, non sussiste alcun impedimento a determinare la riserva matematica, procedendosi all'applicazione di una contribuzione figurativa determinata in base alle giornate di lavoro, alla stretta delle disposizioni dell'art. 3 della legge n. 1047 del 1957, secondo le modalità stabilite dal r.d. n. 2138 del 1938 e dal r.d. n. 1949 del 1940 e successive modificazioni (1).

(1-2) Sul primo punto in senso conforme cfr. Cass. 20 agosto 2003, n. 12283 (ord.), in questa Riv., 2004, 236, con nota di N. RAUSEO, *Azioni possessorie e competenza della Sezione specializzata agraria*. In merito al secondo principio vedi Cass. 1° marzo 1994, n. 2022, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, 232.

(1) Sul punto vedi Cass. 3 novembre 2000, n. 14393, in questa Riv., 2001, 384, con nota di A. FONTANA, *Dopo i familiari dell'artigiano, quelli del coltivatore diretto: la giurisprudenza continua ad ampliare la sfera di applicazione dell'art. 13 della l. 12 agosto 1962, n. 1338*. La sentenza della Corte costituzionale 19 gennaio 1995, n. 18 citata nella massima è pubblicata in *Cons. Stato*, 1995, 29.

Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Caccia - Esercizio venatorio - Nozione - Effettiva cattura o uccisione di selvaggina - Necessità - Esclusione. (L. 11 febbraio 1992, n. 157)

Cass. Sez. III Pen. - 16-4-2003, n. 18088 - Postiglione, pres.; Gentile, est.; Izzo, P.M. (conf.) - Febi, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. ries. Roma 8 ottobre 2002*)

La nozione di esercizio di attività venatoria contenuta nella l. 11 febbraio 1992, n. 157 non va intesa in senso riduttivo, ricomprendendo non soltanto l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma altresì ogni altra attività preliminare o atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo e che si mostri diretto a tale fine (1).

(1) Giurisprudenza costante. In senso conforme Cass. Sez. III 15 gennaio 1999, n. 3637, Giovagnoli, 212.842. In dottrina cfr. MAZZA P., *La tutela della fauna selvatica ed omeotemia*, in AMELIO-FORTUNA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino, 2000, 178 e segg.

*

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Violazione delle norme relative a dette operazioni - Utilizzabilità nel giudizio penale - Criteri - Fattispecie in tema di alimenti con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti. (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5)

Cass. Sez. III Pen. - 17-4-2003, n. 18317 - Toriello, pres.; Postiglione, est.; Favalli, P.M. (conf.) - De Santis, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Rieti 28 settembre 2001*)

In tema di alimenti, le norme che disciplinano il prelievo e le analisi dei campioni (fatta eccezione per l'obbligo di notifica all'interessato), pur non integrando la fattispecie penale (nella specie il superamento dei limiti di coliformi), non possono essere ignorate dal giudice ove in concreto la loro violazione abbia determinato una situazione abnorme che incida sulla rappresentatività dei valori riscontrati (in applicazione di tale principio la Corte ha escluso che nel caso in esame l'esecuzione delle analisi oltre il termine ordinario di 24 ore potesse comportare la loro inutilizzabilità in giudizio, in considerazione della non avvenuta scadenza del prodotto confezionato e della sua conservazione alla temperatura dovuta (1)).

(1) In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. Sez. III 1 aprile 2003, n. 15170, Piropon, 224.458, Id., Sez. III 20 novembre 2002, n. 38857, Greco, 222.790.

*

Bellezze naturali - Parchi nazionali - Perimetrazione tabellare al fine del divieto di caccia - Necessità - Esclusione - Fondamento. (L. 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11, 21, 22; l. 11 febbraio 1992, n. 157)

Cass. Sez. III Pen. - 6-6-2003, n. 24786 - Zumbo, pres.; Squassoni, est.; Geraci, P.M. (parz.) - Fiorelli ed altri, ric. (*Conferma App. Catanzaro 24 giugno 2002*)

Ai parchi nazionali non si applica la disciplina di cui all'art. 10 della l. 11 febbraio 1992, n. 157 che prevede la perimetrazione

ne delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria, atteso che essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. III 22 aprile 1998, n. 4756, Giacometti, in questa Riv., 1999, 431, con nota di PUPO, *Il reato di attività venatoria nei parchi e nelle riserve naturali giunge al vaglio della Corte di cassazione* ed ivi ampia bibliografia.

*

Caccia - Sanzioni - Confisca - Patteggiamento - Fucile non contraffatto o alterato - Confisca per violazioni della l. 11 febbraio 1992, n. 157 - Possibilità - Esclusione - Ragione. (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 28; nuovo c.p.p., artt. 444, 445; c.p. art. 240)

Cass. Sez. III Pen. - 27-2-2003, n. 9208 (cc) - Zumbo, pres.; Lombardi, est.; (conf.) - Cosaro, ric. (*Annulla senza rinvio App. Trib. Verona 4 marzo 2002*)

Con la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per i reati previsti dalla legge sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, il fucile non contraffatto o alterato detenuto legittimamente e portato da persona munita del relativo permesso, non può essere confiscato perché non è cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione «in ogni caso» contenuta nell'art. 28 della legge 157 va intesa come sinonimo dell'avverbio «sempre» e non quale implicita estensione dell'obbligo di confisca al giudizio di patteggiamento sulla pena (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. III 15 aprile 1998, n. 725, Santini, in questa Riv., 1999, 301 e seg. con nota di MAZZA L., *Patteggiamento e confisca di fucile da caccia non contraffatto né alterato*.

*

Bellezze naturali (protezione delle) - Reato di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 490 del 1999 - Esecuzione di opere in difetto di autorizzazione - Nozione di opere - Individuazione. (D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163)

Cass. Sez. III Pen. - 29-4-2003, n. 19790 - Savignano, pres.; Postiglione, est.; Mure, P.M. (conf.) - Sabbietti ed altro, ric. (*Conferma Trib. Macerata 15 novembre 2002*)

Con la previsione di cui all'art. 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, che punisce l'esecuzione di opere eseguite in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo storico-artistico o paesaggistico-ambientale, vengono sottoposti alla preventiva autorizzazione non soltanto i lavori edilizi compiuti in zone vincolate, ma i lavori di qualsiasi genere su beni ambientali, secondo una dizione ampia che il giudice di merito deve adeguare al caso concreto (1).

(1) Giurisprudenza costante: da ultimo si vedano Cass. Sez. III 28 marzo 2003, n. 14461, Corparelli, 224.469; Id. Sez. III 3 marzo 2003, n. 9519, Haggiag, 224.175.

Giurisprudenza amministrativa

(a cura di FILIPPO DE LISI)

Usi civici - Legittimazione - Commissario per gli usi civici - Competenza - Determinazione del capitale di affrancazione - Competenza del giudice amministrativo - Sussiste.

Usi civici - Legittimazione - Determinazione canone di affrancazione - Ricorso alla consulenza dell'ufficio tecnico erariale - Legittimità.

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I - 16-3-2004, n. 186 - Fedullo, pres.; Portoghese, est. - D.M.C. e altri (avv.ti Di Peso e Clemente) c. Regione Campania (avv. Talarico) e Comune di Eboli (avv. Naponiello).

Nel procedimento di legittimazione delle occupazioni di terre di uso civico, il potere giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici è limitato all'accertamento dei presupposti della legittimazione delle occupazioni delle terre del demanio civico, come la demanialità civica e legittimità dell'occupazione; invece, ogni determinazione concernente le condizioni della legittimazione, compresa la misura del canone di natura enfiteutica da imporre sul fondo e, quindi, del corrispondente capitale di affrancazione, rientra negli autonomi poteri di valutazione del Commissario, sindacabili solo dal giudice amministrativo in sede d'impugnazione degli atti finali del procedimento di legittimazione (ordinanza di legittimazione e decreto di approvazione) (1).

Nel procedimento di legittimazione di terre di uso civico, per la determinazione del valore di mercato dei fondi ai fini dell'affrancamento, legittimamente la Regione, ove non condivida la proposta del perito istruttore, si avvale della consulenza di un organo tecnico qualificato come l'ufficio tecnico erariale (ora ufficio tecnico di finanza) (2).

(1-2) Sulla prima massima, in senso conforme, v. Cass. Sez. Un. 8 agosto 1995, n. 8673 e 11 aprile 1982, n. 2471, in *Cons. Stato*, rispettivamente 1996, II, 233 e 1982, II, 1023.

*

Edilizia e urbanistica - Zonizzazione - Destinazione agricola - Preclusione all'edificazione - Esclusione - Realizzazione di pertinenze di edificio residenziale - Possibilità.

Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Diniego - Domanda risarcimento danni - Inammissibilità - Ragioni.

T.A.R. Liguria, Sez. I - 25-11-2003, n. 1588 - Vivencio, pres.; Ponte, est. - G.E.F. s.r.l. (avv. Quaglia) c. Comune di Finale Ligure (n.c.).

La destinazione agricola di un terreno non preclude di per sé la realizzazione di pertinenze al servizio di un edificio residenziale esistente (1).

In generale, la domanda del risarcimento del danno per illegittimità del diniego opposto al rilascio di titolo edilizio non è ammissibile nel caso in cui non si abbia la certezza che il provvedimento autorizzato debba essere rilasciato (2).

(1-2) Il T.A.R. ha escluso che nelle zone a destinazione agricola siano consentite solo le costruzioni al servizio dell'agricoltura, quali magazzini, fienili, porticati, ricoveri per animali, affermando che possono realizzarsi strutture pertinenziali aventi finalità ricreative e di modesto impatto, quale un campo da tennis.

Sulla seconda massima, in senso conforme, v. T.A.R. Lazio, Sez. II, 9 ottobre 2002, n. 8437, in *Trib. amm. reg.*, 2002, I, 3837.

Inquinamento - Inquinamento acustico - Ordine di cessazione di attività rumorose - Necessità di contestazione e contraddittorio - Esclusione - Ragioni.

Inquinamento - Inquinamento acustico - Diffida ad adottare sistemi di insonorizzazione - Destinatario - Locatario dell'immobile che ospita fonte del rumore - Legittimità.

Inquinamento - Inquinamento acustico - Ordine di cessazione di attività rumorose - Potere di ordinanza del Sindaco - Sussiste (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 38, comma 2)

T.A.R. Basilicata - 19-5-2004, n. 231 - Camozzi, pres.; Pennetti, est. - L. L. (avv. Pugliese) c. Comune Potenza (avv.ti Pignatari D'Errico e Matera) e altri (n.c.).

Il provvedimento sindacale col quale si ordina la cessazione di attività rumorose eccedenti i limiti di tollerabilità consentiti può essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l'interessato, stante la mancanza di una norma che espressamente preveda tale obbligo in capo all'autorità procedente ed attese anche le particolari esigenze di celerità del procedimento (1).

Legittimamente la diffida a porre in essere sistemi di insonorizzazione è rivolta al locatario dell'appartamento in cui esista la sorgente del rumore, restando indifferente la persona che materialmente provoca tale rumore, e ciò anche alla luce del contenuto della medesima diffida che implica l'esecuzione di lavori di insonorizzazione realizzabili solo a cura del titolare del diritto personale di godimento sull'immobile (2).

Legittimamente il Sindaco, quale ufficiale di governo, ordina l'abbattimento delle emissioni rumorose che superino i limiti consentiti e costituiscono, quindi, fonte di rischi da esposizione ad inquinamento acustico, trattandosi di provvedimento contingibile ed urgente rientrante nel potere di ordinanza di cui all'art. 38, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 142, sugli enti locali (3).

(1-3) Nella specie si è trattato di disturbi sonori provocati da esercitazioni pomeridiane di pianoforte svolte da una studentessa di conservatorio di musica, figlia maggiore del ricorrente.

Sulla prima massima, in senso conforme, v.: T.A.R. Toscana, Sez. II 14 febbraio 2000, n. 168 e 19 febbraio 1999, n. 203, in *Trib. amm. reg.*, rispettivamente 2000, I, 1912 e 1999, I, 1424.

Sulla terza massima, in senso conforme, v.: T.A.R. Toscana, Sez. II n. 168 del 2000, *cit.*; T.A.R. Lazio, Sez. II 22 febbraio 1995, n. 242 e T.A.R. Sicilia, Sez. II 1° luglio 1993, n. 564, *ivi*, rispettivamente 1995, I, 1021 e 1993, I, 3463.

*

Ambiente - Discarica - Provvedimento di localizzazione - Impugnativa - Interesse a ricorrere - Comune sede della discarica - Ha interesse.

T.A.R. Liguria Sez. I 11-5-2004, n. 745 - Vivencio, pres.; Ponte, est. - Comune Cairo Montenotte (avv. Vallega) c. Regione Liguria (avv. Cocchi) e S.p.a. L.P.L. (avv. Gerbi).

Il Comune nel cui territorio viene ad essere localizzata una discarica di rifiuti ha interesse a ricorrere avverso il relativo provvedimento di approvazione, in quanto è titolare del potere di pianificazione urbanistica su cui incide il provvedimento di localizzazione ed è soggetto che per legge può partecipare al procedimento amministrativo (1).

(1) In senso conforme, v. Cons. Stato, Sez. VI 5 dicembre 2002, n. 6657, in *Cons. Stato*, 2002, I, 2658.

PARTE III - PANORAMI

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Autorizzazione all'immissione sul mercato di granturco geneticamente modificato, della linea Bt11, in qualità di nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare ai sensi del reg. (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. *Dec. Commissione 19 maggio 2004, n. 2004/657/CE*. (G.U.U.E. 25 settembre 2004, n. L 300)

Adattamento della dec. 2004/246/CE a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. *Dec. Consiglio 24 settembre 2004, n. 2004/664/CE*. (G.U.U.E. 30 settembre 2004, n. L 303)

Studio di riferimento sulla diffusione della *Salmonella* fra gli esemplari ovaiole di *Gallus gallus*. *Dec. Commissione 22 settembre 2004, n. 2004/665/CE*. (G.U.U.E. 30 settembre 2004, n. L 303)

Introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e misure specifiche di controllo dei movimenti, abrogazione della decisione 2002/975/CE. *Dec. Commissione 29 settembre 2004, n. 2004/666/CE*. (G.U.U.E. 30 settembre 2004, n. L 303)

Istituzione di un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e abrogazione del reg. (CE) n. 1497/94. *Reg. Consiglio 26 aprile 2004, n. 1590/2004*. (G.U.U.E. 30 settembre 2004, n. L 304)

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 20 ottobre 2004*. (G.U. 4 novembre 2004, n. 259)

Modalità operative per l'esecuzione delle prove colturali, necessarie all'accertamento delle caratteristiche delle varietà di frumento duro, al fine della corresponsione del premio specifico alla qualità, di cui al capitolo 2 del reg. (CE) n. 2237/2003 della Commissione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 29 ottobre 2004*. (G.U. 5 novembre 2004, n. 260)

Disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi. *D.lgs. 28 luglio 2004, n. 260*. (G.U. 5 novembre 2004, n. 260, suppl. ord. n. 163/L)

Modifica dei decreti di conferimento dell'incarico ai consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, a svolgere le funzioni di controllo, previste dal d.m. 29 maggio 2001 per le rispettive D.O.C.G. e D.O.C. *D.M. (politiche agricole e forestali) 28 settembre 2004*. (G.U. 6 novembre 2004, n. 261)

Proroga delle procedure di rateizzazione del prelievo supplementare, relativo al regime delle quote di produzione del latte bovino, ai sensi dell'art. 10, comma 34, della l. 30 maggio 2003, n. 119. *D.M. (politiche agricole e forestali) 4 novembre 2004*. (G.U. 8 novembre 2004, n. 262)

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. *D.L. 9 novembre 2004, n. 266*. (G.U. 10 novembre 2004, n. 264)

Definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie. *D.M. (politiche agricole e forestali) 27 agosto 2004*. (G.U. 12 novembre 2004, n. 266)

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa». *D.M. (politiche agricole e forestali)*. (G.U. 12 novembre 2004, n. 266)

Disposizioni urgenti per l'applicazione della dir. 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. *D.L. 12 novembre 2004, n. 273*. (G.U. 15 novembre 2004, n. 268)

Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 30 giugno 2004*. (G.U. 16 novembre 2004, n. 269)

Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N. *D.M. (politiche agricole e forestali) 14 ottobre 2004*. (G.U. 17 novembre 2004, n. 270)

Recepimento della dir. 2004/4/CE della Commissione del 15 gennaio 2004, che modifica la dir. 96/3/CE recante deroga a talune norme della dir. 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi. *D.M. (salute) 30 settembre 2004*. (G.U. 18 novembre 2004, n. 271)

Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. *D.L. 22 novembre 2004, n. 279*. (G.U. 29 novembre 2004, n. 280)

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. *D.L. 29 novembre 2004, n. 280*. (G.U. 29 novembre 2004, n. 280)

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 29 luglio 2004, n. 234*. (G.U. 5 ottobre 2004, n. 234)

Modifica degli allegati al d.m. 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della dir. della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004, che modifica taluni allegati della dir. n. 2000/291/CE del Consiglio e della dir. n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della dir. 2001/32/CE, per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità. *D.M. (politiche agricole e forestali) 31 maggio 2004*. (G.U. 5 ottobre 2004, n. 234)

Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti. *D.M. (politiche agricole e forestali) 29 luglio 2004*. (G.U. 9 ottobre 2004, n. 238)

Attuazione della dir. 2004/65/CE della Commissione del 26 aprile 2004, che modifica la dir. della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003, recepita con il d.m. del 26 novembre 2003. *D.M. (salute) 18 giugno 2004*. (G.U. 11 ottobre 2004, n. 239)

Attuazione della dir. 2004/64/CE della Commissione del 26 aprile 2004, che modifica la dir. della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre 2003, recepita con il d.m. 6 febbraio 2004. *D.M. (salute) 18 giugno 2004*. (G.U. 11 ottobre 2004, n. 239)

Attuazione della dir. 2003/82/CE della Commissione dell'11 settembre 2003, che modifica la dir. 91/414/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari. *D.M. (salute) 21 luglio 2004*. (G.U. 12 ottobre 2004, n. 240)

Disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2004/2005. *D.M. (politiche agricole e forestali) 29 luglio 2004*.

LEGISLAZIONE REGIONALE

FRILI-VENEZIA GIULIA

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia. *L.R. 24 maggio 2004, n. 15*. (B.U. 26 maggio 2004, n. 21)

MOLISE

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 agosto 1993, n. 19, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e

per il prelievo venatorio». *L.R. 20 maggio 2004, n. 15*. (B.U. 1° giugno 2004, n. 11)

TOSCANA

Disciplina dei distretti rurali. *L.R. 5 aprile 2004, n. 21*. (B.U. 14 aprile 2004, n. 14)

Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda. *L.R. 27 maggio 2004, n. 26*. (B.U. 4 giugno 2004, n. 20)

Modifiche alla l.r. 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana). *L.R. 28 maggio 2004, n. 27*. (B.U. 7 giugno 2004, n. 21)

TRENTINO-ALTO-ADIGE

Provincia di Bolzano

Modifica al regolamento di esecuzione per la tutela dall'inquinamento prodotto da rumore. *D.P.P. 14 giugno 2002, n. 20*. (B.U. 23 luglio 2002, n. 31)

Modifica dell'allegato 2 della l.p. 24 luglio 1998, n. 7 «Valutazione dell'impatto ambientale». *D.P.P. 7 agosto 2002, n. 27*. (B.U. 17 settembre 2002, n. 39)

VENETO

Norme per il governo del territorio. *L.R. 23 aprile 2004, n. 11*. (B.U. 27 aprile 2004, n. 45)

LIBRI

Agricoltura e fisco - Imposte dirette, indirette e minori nell'attività agricola e agrituristica e nelle cooperative, di GIAN PAOLO TOSONI, 4ª ed., Il Sole 24 Ore, Milano, 2003, pp. 410, € 35,00.

Quasi tutti i giuristi e molti tra i commercialisti si ritraggono smarriti e preoccupati di fronte all'enorme congerie di norme fiscali che costituisce il sistema tributario italiano. Gli obblighi, gli adempimenti e le scadenze sono tali e tanti e, soprattutto, così complessi ed impegnativi, da costringere anche il più piccolo operatore, per la tenuta della contabilità della propria azienda, a rivolgersi ad un esperto del settore. A sua volta il professionista preferisce dedicarsi solo ad un settore, magari a quello più proficuo o in cui sono presenti più imprese e così, spesso, il settore agricolo, dal punto di vista fiscale, passa in secondo piano quando, addirittura, non viene trascurato.

Molti, al contrario, sono portati poi a pensare che, essendo un comparto in cui sono vigenti parecchie esenzioni, agevolazioni e semplificazioni, sia, in fondo, un settore «facile» al quale si possono applicare, per analogia e con un pizzico di «buon senso italico», le stesse norme che riguardano i piccoli imprenditori o gli artigiani. L'immediato collegamento, di stampo puramente civilistico, con l'art. 2083 del codice civile, trae in inganno e causa fraintendimenti ed equivoci oltre, naturalmente, a ridurre l'intera attività agricola alla coltivazione diretta, che, ovviamente, rappresenta solo una parte del comparto agricolo.

Le specificità e le peculiarità dell'attività agricola passano così in second'ordine e, probabilmente a causa di questa sottovalutazione, sono in primo luogo gli stessi giuristi agraristi a disinteressarsi degli aspetti fiscali.

Questo volume, giunto alla quarta edizione, ha l'indiscusso merito di gettare un ponte tra il diritto agrario e quello tributario con l'intento di consolidare un legame dal quale non si può più prescindere. L'A. delinea ogni aspetto del trattamento fiscale riservato all'impresa agricola, esercitata sia in forma individuale che associata. Il sottotitolo del volume ha proprio l'intento di dar conto dell'ampiezza dell'esercizio dell'attività agricola, che è

penetrata oramai anche in campi e settori che fino a qualche tempo addietro sembravano lontani, se non incompatibili, con l'agricoltura. Senza considerare poi che determinate attività, come l'agriturismo, costituiscono delle aree in cui si sono mescolate, fino quasi a confondersi, normative che non è più possibile attribuire con assoluta certezza all'uno o all'altro dei rami tradizionali del diritto.

La complessa materia viene trattata in questo volume su un piano speculare in maniera tale che il lettore possa rendersi conto dei diversi risvolti della normativa tributaria. Il raffronto tra l'imposizione indiretta, tramite l'applicazione dell'IVA, e quella diretta, serve all'A. al fine di chiarire i meccanismi di determinazione del reddito nel settore agricolo. Mentre i coefficienti catastali costituiscono una base solida e certa per la determinazione dei redditi fondiari, dall'altro lato l'applicazione di un'imposta come l'IVA, nonostante siano passati tantissimi anni dalla sua introduzione, dà, tutt'ora, luogo ad incertezze generando disorientamento nei produttori agricoli.

Per questo Tosoni arricchisce la trattazione con esempi, tabelle, schemi e richiami alla prassi ed alle numerose circolari applicative emanate dal Ministero delle finanze e dagli uffici tributari.

Si chiariscono così le divergenze esistenti tra la dottrina agraristica ed il Fisco e, ancora una volta, viene in evidenza la diversa concezione dell'agricoltura tra i due settori. Tosoni, però, è mosso da un intento pragmatico e mira a finalità pratiche e cioè a fornire un «corpus» di regole chiare, precise e semplici in grado di permettere al produttore agricolo di instaurare con il Fisco un rapporto, diciamo, «alla pari», senza sudditanza e senza soggezione, senza inutili furbie da una parte e senza spocchiose degnazioni dall'altra.

In tal modo, si può dire sia stato costruito un «manuale» di diritto agrario tributario del quale veramente se ne sentiva la necessità per dare un assestamento, come dice l'A. stesso, visto che non è stato possibile condurre a compimento la riforma del 1998, quanto meno ad una parte della normativa fiscale in agricoltura.

Antonio Orlando